



Dati comuni agli
oltre quattro anni
e alle

ad circoscrizioni
di competenza.

Il "mercatino
aretino"

nel quadro
di una rete di via
in transito.

1971 - 1982

Documenti

COMUNE DI AREZZO
Comune di Arezzo
per l'Europa della Toscana

卷之三

- 卷之三

Capitolo Sesto - Documentazione
La storia della classe dei lavori delle costruzioni e dell'attività
della stessa dal punto di vista della costruzione e dell'attività
stessa per l'elenco di mestieri, caratteristiche della costruzione, le pro-
fessioni che comprendono tutti i lavori responsabilità, funzione, responsabilità
e norme. Un'analisi di decentramento, nel senso di un'esperienza
di decentramento.
Questo esempio, in questo senso trasportato via qua-
dratino, riguarda il settore pubblico di VETI. A questo
riguarda è di nota, rispetto al settore di tutta
l'esperienza, una soluz�푸니티 della norma di legge
che consente uno sviluppo di decentralizzazione
piuttosto esteso, nella sostanza molto simile a quella
proposta da questa legge.

Per questo motivo l'allenamento tecnico delle donne si preoccupa di conservare buone proprieà della struttura e dei muscoli, le quali di loro natura sono l'atto essenziale, sia per il progresso, sia soprattutto nel campo della produzione artistica.

100

The number of passengers
per boat will be
about 100.

Raccolta testi
a cura di
Franco Rossi
e Stefano Ferri

Riproduzione fotostatica:
Centro duplicazione

Agosto 1993

Sommario

Regolamento dei consigli di quartiere e di zona [1971-72]	pag. 3
Quartieri/Zone [descrizione]	pag. 10
Legge 8.4.1976, n. 278. Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nella amministrazione del Comune ...	pag. 13
I consigli circoscrizionali (in L. Giovenco, A. Romano, L'ordinamento comunale, ed. Giuffrè)	pag. 15
Regolamento dei consigli di circoscrizione [1976]	pag. 27
Le undici circoscrizioni [descrizione]	pag. 36
Delib. CC 22.9.1976, n. 619. Indicazione delle date delle elezioni degli organi circoscrizionali	pag. 39
Regolamento dei consigli di circoscrizione [1980]	pag. 40
Delib. CC 21.6.1989, n. 634. Approvazione nuovo regolamento delle circoscrizioni	pag. 48
Delib. CC 13.9.1989, n. 961. Suddivisione del territorio comunale in sei circoscrizioni. Approvazione confini	pag. 51
Delib. GM 3.10.1989, n. 4938. Suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni. Approvazione confini. Integrazione e modifica deliberazione n. 961 del 13.9.1989,	pag. 53
Delib. CC 18.10.1989, n. 1106. Suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni (...) Ratifica delibera GM n. 4938 del 3.10.1989	pag. 55
Regolamento consigli di circoscrizione [1989]	pag. 56
Consigli di circoscrizione [descrizione]	pag. 69
Circoscrizioni di decentramento comunale (in V. Italia, M. Bassani, Le autonomie locali. Legge 8 giugno 1990, n. 142, ed. Giuffrè)	pag. 71
Redazione statuto del Comune di Arezzo: proposte delle circoscrizioni	pag. 85
Pareri delle circoscrizioni sulla proposta di statuto	pag. 93
Statuto del Comune di Arezzo. Titolo V. Decentramento	pag. 109
Circoscrizioni di decentramento (E. Leoncini, in P. Clementi, A. Pirasino, Gli statuti delle città. Raccolta critica per argomenti, ed. ANCI-CEL)	pag. 112
Delib. GM 20.2.1992, n. 766. Decentramento: proposta organizzativa	pag. 134
Revisione regolamento delle circoscrizioni: proposta della circoscrizione 2	pag. 139

COMUNE DI AREZZO



**REGOLAMENTO
DEI CONSIGLI DI QUARTIERE
E DI ZONA**

Tip. Badiali - Arezzo

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI QUARTIERE E DI ZONA⁽¹⁾

Preambolo

Il decentramento democratico concreta il concetto dell'autogoverno popolare allo scopo di contribuire fattivamente al miglioramento del rapporto fra cittadino e civica amministrazione nel quadro più ampio di un graduale, sano sviluppo della democrazia di base.

Art. 1

Definizione, finalità e compiti

Il Consiglio è un organismo democratico del quartiere e della zona ed è consultivo della Civica Amministrazione. Esso rappresenta una nuova istanza democratica di base che è espressione diretta della po-

(1) Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta dell'8 aprile 1971 con atto n. 368. Integrato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 7-5-1971 e del 28-11-1972, rispettivamente con atti n. 687 e 845.

polazione ed agisce nello spirito della Costituzione, perché questa ammette il più ampio decentramento amministrativo ed esalta la sovranità popolare come strumento di progresso civile e politico, oltre che di elevazione materiale del cittadino, nella suprema organizzazione della società che è lo Stato.

Il Consiglio di quartiere o di zona, inteso pertanto come momento della partecipazione popolare alla vita amministrativa della città e delle frazioni, segue tutti gli atti fondamentali dell'Amministrazione; su mandato del Consiglio Comunale può provvedere alla gestione diretta di alcuni servizi di carattere sociale che interessano il quartiere o la zona; in particolare si occupa dell'individuazione e dell'apprezzamento delle esigenze del quartiere e della zona con l'intento di stimolare il progresso civile, in rapporto alla situazione generale del Comune e in preparazione e in aderenza ai bilanci comunali di previsione.

Ecco esprimere pereri sull'illuminazione, sulle vie pubbliche, sulla scuola, sulle attrezzature sportive, culturali e ricreative, sui trasporti pubblici, sui servizi assistenziali e igienici e in genere su tutto quanto rientra nell'ambito di attività della Civica Amministrazione, anche in correzione a tutte le funzioni che spettano o spetteranno al Comune in seno agli organi comprensoriori e regionali.

Il Consiglio di quartiere ha facoltà di promuovere consultazioni di organizzazioni locali in relazione ai problemi da dibattere, mediante la nomina di commissioni di studio di cui dovranno far parte, oltre ai rappresentanti delle organizzazioni in parola, membri di maggioranza e di minoranza secondo il rapporto di rappresentanza proporzionale di cui al successivo articolo 4.

Il Consiglio discute i problemi del quartiere in armonia con la situazione generale del Comune e in

relazione al bilancio comunale di previsione e ai piani annuali e pluriennali di sviluppo alla cui realizzazione sia impegnata l'Amministrazione municipale.

A tal fine, il Sindaco trasmette ai consigli di quartiere tutti gli atti inerenti alla situazione finanziaria del Comune e alle attività economiche e urbanistiche di programmazione già in vigore o in fase di studio e di progettazione.

Il consiglio di quartiere ha l'obbligo di convocare almeno due Assemblee popolari all'anno, aperte alla partecipazione di tutti i cittadini del quartiere.

Art. 2

Divisione del territorio comunale

Il territorio del Comune è ripartito in quartieri e zone.

I quartieri sono parti organiche della città.

Le zone sono costituite da una o più frazioni, le quali comprendono centri abitati, nuclei e case sparse, legate da un insieme di elementi d'ordine storico, sociale, economico ed ecclesiastico.

La delimitazione dei quartieri e delle zone appare dalle piante allegate al presente regolamento e può essere variata di volta in volta con semplice deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 3

Organì democratici di quartiere e di zona

Gli organismi di quartiere sono l'Assemblea di quartiere, il Consiglio di quartiere e il Presidente.

Gli organismi di zona sono l'Assemblea di zona, il Consiglio di zona e il Presidente.

Art. 4

Composizione e nomina del Consiglio di quartiere e di zona

Il Consiglio di quartiere e di zona è composto di 20 membri nominati dal Consiglio Comunale su designazione dei gruppi consiliari, ripartendo il numero complessivo dei consiglieri di tutti i quartieri e le zone proporzionalmente alla consistenza dei gruppi del Consiglio Comunale.

In ogni caso deve essere assicurata in ogni Consiglio di quartiere e di zona la presenza di ogni gruppo politico rappresentato in Consiglio Comunale.

Pertanto, sulla base dei risultati delle elezioni del 7 giugno 1970, al gruppo del PCI sono attribuiti complessivamente 135 consiglieri, alla DC 117, al PSI 36, al PSDI 18, al PdiUP 18, al PLI 18 ed al MSI 18.

Art. 5

Durata in carica del Consiglio di quartiere e di zona

Il Consiglio di quartiere o di zona cessa dalle sue funzioni generali con la decadenza del Consiglio Comunale, ma rimane in carica per la gestione dei servizi eventualmente ad esso affidati.

Il Consiglio di quartiere o di zona è rinnovato parzialmente in caso di dimissioni, morte o decadenza di uno o più consiglieri. È rinnovato integralmente quando sia ridotto a meno della metà dei propri membri, con la stessa procedura di nomina.

Il Consiglio Comunale può, sentito il parere della Commissione Consiliare di cui all'art. 17, disporre

lo scioglimento del Consiglio di quartiere o di zona quando:

- non adempia alle funzioni istituzionalmente demandategli;
- richiamato all'osservanza del presente regolamento, persista nel violarlo.

La deliberazione di scioglimento non potrà tuttavia essere adottata se non sarà stata preceduta da una preventiva diffida a ricondurre alla legittimità l'azione del Consiglio di quartiere o di zona e dopo aver stabilito un congruo termine al riguardo.

Art. 6

Ricorsi

Contro la deliberazione di scioglimento di cui all'articolo precedente, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto stesso, è ammesso il ricorso in opposizione, allo stesso Consiglio Comunale, di uno o più consiglieri del quartiere o della zona interessata.

Art. 7

Rinnovo del Consiglio disciolto

Entro il termine di 60 giorni dalla adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio di quartiere o di zona, il Consiglio Comunale deve procedere alla nomina del nuovo Consiglio di quartiere o di zona.

Art. 8

Requisiti per la nomina a consigliere

Possono essere eletti consiglieri di quartiere o di zona coloro che hanno la residenza nel quartiere o nella zona, sanno leggere e scrivere e possiedono i requisiti per essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Arezzo.

Non possono essere nominati consiglieri di quartiere o di zona:

- a) i consiglieri comunali di Arezzo;
- b) i consiglieri provinciali;
- c) i componenti i consigli di amministrazione delle aziende municipalizzate;
- d) i membri della Giunta Provinciale Amministrativa e della Sezione Provinciale di Controllo sugli atti degli Enti locali;
- e) le persone escluse dalla legge elettorale per la nomina a consigliere comunale.

Art. 9

Cause di cessazione dall'incarico di consigliere

Cessano dall'incarico quei consiglieri che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 271 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale, 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 10

Rinuncia di dimissioni

Il consigliere di quartiere o di zona può rinunciare all'incarico per dimissione mediante atto scrit-

to che deve essere presentato al Presidente che provvede ad inoltrarlo al Sindaco entro il termine di 20 giorni.

Della rinuncia all'incarico per dimissioni, il Consiglio Comunale prende atto nella prima seduta immediatamente successiva alla presentazione della rinuncia e nel contempo o nell'adunanza successiva provvede alla sostituzione del dimissionario.

La presentazione delle dimissioni non priva il rinunziante della sua qualità fino a che non gli sia stata notificata la presa d'atto.

Art. 11

Riunione del Consiglio di quartiere o di zona

Il Consiglio di quartiere o di zona si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno: in febbraio e in settembre.

Può riunirsi in sessione o in seduta straordinaria per determinazione del Sindaco, del Presidente o su domanda scritta di almeno 7 consiglieri di quartiere o di almeno 5 consiglieri di zona o di almeno 50 cittadini — in età superiore ai 21 anni — residenti nel quartiere o di 25 residenti nella zona, con l'indicazione dei problemi da porre all'ordine del giorno.

Art. 12

Convocazione

La convocazione dei consiglieri di quartiere o di zona è fatta per iscritto, almeno 48 ore o, in caso

di estrema urgenza, 24 ore prima della seduta, dal Presidente, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

Il Presidente da notizia al Sindaco della convocazione del Consiglio di quartiere o di zona.

L'elenco degli oggetti posti all'ordine del giorno è trasmesso anche al Sindaco e ai componenti la Giunta Municipale.

Il Sindaco può convocare il Consiglio di quartiere e di zona per l'esame dei singoli problemi.

Art. 13

Procedimento delle adunanze consiliari

Le riunioni del Consiglio di quartiere o di zona — convocate anche con pubblici manifesti — sono sempre pubbliche e le votazioni palese, salvo quanto disposto all'art. 14.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà dei componenti del Consiglio.

Non è consentita la seconda convocazione.

Ogni atto, proposta o richiesta è considerata approvata se ha ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

Di ogni seduta è compilato un verbale da un consigliere che svolgerà le funzioni di segretario.

Copia del verbale, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, è trasmessa entro 7 giorni al Sindaco.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di quartiere o di zona, o, in assenza, dal consigliere più anziano di età.

Alle riunioni hanno diritto di parola tutti i cittadini del quartiere o della zona.

Art. 14

Nomina del Presidente del Consiglio di quartiere o di zona

Nella prima riunione successiva alla sua nomina il Consiglio di quartiere o di zona elegge nel suo seno a scrutinio segreto il Presidente.

Risulta eletto Presidente il consigliere che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti.

Se dopo due votazioni consecutive nessuno ha riportato detta maggioranza, il Consiglio di quartiere o di zona procede al ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto, chi, fra i due, è il più giovane d'età.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di quartiere o di zona.

Art. 15

Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio di quartiere o di zona:

- Convoca e presiede il Consiglio di quartiere o di zona;
- Compila l'ordine del giorno dei lavori;
- Riferisce al Sindaco sui problemi del quartiere o della zona;
- Cura l'inoltro, tramite la Commissione Consiliare per il decentramento di cui al successivo art. 17, all'Amministrazione Comunale delle proposte legalmente formulate dal Consiglio di quartiere o di

zona e di quelle espresse dall'Assemblea di quartiere o di zona e ne segue i successivi sviluppi;

- e) Riferisce ogni sei mesi del proprio operato al Sindaco e alla Giunta Municipale;
- f) Da corso alle deliberazioni ed ai voti del Consiglio;
- g) Propone studi e indagini sui problemi del quartiere o della zona;
- h) Convoca su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio o di almeno 100 cittadini residenti nel quartiere o 50 nella zona — in età superiore ai 21 anni — Assemblee del quartiere o della zona per discutere i problemi sollevati dai richiedenti.

Art. 16

Potere di iniziativa dei cittadini

Agli abitanti del quartiere o della zona — in età superiore ai 21 anni — è conferito il diritto di determinare la convocazione del Consiglio di quartiere o di zona e dell'Assemblea di quartiere o di zona, con la indicazione dei problemi da porre all'ordine del giorno, attraverso richiesta scritta.

Per la convocazione del Consiglio di quartiere la richiesta dovrà essere sottoscritta da almeno 50 cittadini del quartiere, mentre per il Consiglio di zona da almeno 25 cittadini della zona.

Per la convocazione dell'Assemblea di quartiere almeno 100 dovranno essere i cittadini del quartiere che ne fanno richiesta e 50 quelli della zona richiedenti la convocazione dell'Assemblea di zona.

Art. 17

Commissione Consiliare per i Consigli di quartiere e di zona

E' istituita la Commissione Consiliare per il decentramento, composta di n. 8 consiglieri comunali, oltre il Sindaco o un suo delegato che la presiede.

Il Consiglio Comunale procede alla nomina dei componenti la Commissione con voto limitato.

Ogni consigliere può votare per un numero di candidati non superiore a 4.

La nomina avviene a maggioranza semplice.

La Commissione è nominata nel corso della seduta consiliare successiva a quella per l'elezione del Sindaco e della Giunta ed ha la stessa scadenza del Consiglio Comunale, salvo le surrogazioni dei singoli componenti.

Art. 18

Funzioni della Commissione Consiliare per i Consigli di quartiere e di zona

Le funzioni della Commissione sono consultive.

Essa studia i problemi relativi alla funzionalità dei Consigli di quartiere e di zona, esamina le proposte eventualmente sottoposte dai singoli Consigli, esprime su di esse il proprio parere e le trasmette all'Amministrazione.

Art. 19

Finanziamento dei Consigli di quartiere e di zona

Il finanziamento delle attività dei Consigli di quartiere e di zona sarà regolato dal Consiglio Comunale con atto a parte.

Art. 20

Norme transitorie

In sede di applicazione dell'art. 4 del presente regolamento i Consigli di quartiere e di zona verranno eletti entro tre mesi dalla data di approvazione del regolamento stesso.

QUARTIERI

1 - CENTRO — Abitanti 12.152. Comprende il centro storico entro le mura medicee, viale Michelangelo, il lato destro di viale Mecenate fino a via Trasimeno, il lato sinistro di viale Matteotti, via Sansovino, via Guozzi, borgo S. Croce, il lato sinistro di via Antonio da Sangallo e il lato destro di via Trasimeno fino al passaggio a livello.

2 - FIORENTINA 1^o — Abitanti 5.190. È delimitato dalle mura medicee, la ferrovia Firenze-Roma, via Sette Ponti e la ferrovia Arezzo-Pratovecchio. Del quartiere fanno parte via Marco Perrenio e via della Chimera e tutte le loro traverse, via Dovizi, il lato sinistro di via Mochi, via Baldaccio d'Anghiari, via Pier della Francesca, piazza di Porta del Foro, via Emilia, Largo Venezia, via Benedetto Varchi, via Lippi e via A. Del Castagno.

3 - FIORENTINA 2^o — Abitanti 3.980. È delimitato dalla ferrovia Arezzo-Pratovecchio, la ferrovia Firenze-Roma e il confine tra le frazioni geografiche di Arezzo e Pratantico. Di esso fanno parte tutte le vie delle aree di circolazione di S. Leo e dell'Orciolata, via Fiorentina e via Sette Ponti e le loro traverse, via di Montione con le sue traverse e via Pacinotti.

4 - Giotto — Abitanti 9.908. È delimitato dalla ferrovia Firenze-Roma, le mura medicee, le vie Matteotti, A. da S. Gallo, Gamurrini, dei Cappuccini e Lazzeri, il fosso della Blochierla, il confine tra la frazione di Arezzo e quelle di S. Firenze, Bagnoro e S. Firmina. Comprende il lato destro di via Matteotti, di via A. da Sangallo, di via Gamurrini, di via Lazzeri e di viale Mecenate e il lato sinistro di via dei Cappuccini e via Trasimeno fino al passaggio a livello. Del quartiere fanno inoltre parte tutte le vie delle aree di circolazione degli Orti Redi e del comparto

Giotto Est. Comprende inoltre via Fuori Porta Trento e Trieste, via Ristoro, viale Giotto, via Martini, via della Magnanina, via Signorelli, viale Mecenate, via degli Accolti e tutte le loro traverse.

5 - MANUBRIO SUD — Abitanti 3.043. E' delimitato dalla ferrovia Firenze-Roma, il raccordo anulare, la strada prevista dal P.R.G. tra il raccordo e la ferrovia Arezzo-Sinalunga, il confine tra la frazione geografica di Arezzo e quelle di Olmo e Agazzi. Comprende via Romana e tutte le sue traverse e le strade vicinali del Vignale, del Mattutino e del Pizziole.

6 - NORD — Abitanti 4.278. E' delimitato dalla ferrovia Arezzo-Pratovecchio, il confine tra la frazione geografica di Arezzo e quella di Ceciliano, Tregozzano e Antria, il limite della frazione di S. Polo, la strada che congiunge la Ripa e la Striscia, via Gamurrini, le mura medicee e via Mochi. Comprende via Buonconte da Montefeltro, via Tarlati, via Santa Margherita e tutte le loro traverse. Comprende inoltre il lato destro di via Mochi e le sue traverse di destra, la via di S. Fabiano, le strade comunali di S. Polo e di Poti, nonché tutta la frazione geografica di S. Polo.

7 - PESCAiola — Abitanti 2.765 — E' delimitato dalla ferrovia Firenze-Roma, la strada prevista dal P.R.G. tra via A. dal Borro e il raccordo anulare, la strada che unirà il raccordo anulare e quello autostradale fino alla ferrovia Firenze-Roma. Comprende via Alessandro dal Borro e via Benedetto Croce e tutte le loro traverse, nonché via Calamandrei fino a via Baracca e il primo tratto di quest'ultima, limitatamente al lato sinistro.

8 - SAIONE — Abitanti 15.205. E' compreso tra la ferrovia Firenze-Roma, il raccordo anulare e la strada prevista dal P.R.G. tra il raccordo anulare e via A. dal Borro. Di esso fanno parte tutte le strade delle aree di circolazione del Gattolino, del comparto Pallanca, di Maccagnolo e di piazza S. Donato, nonché via Trasimeno, via Veneto, via Masaccio, via del Trionfo, viale Cittadini e tutte le loro traverse.

Z O N E

1 - CECILIANO — Abitanti 3.350. Comprende la località Ca' di Gio, nonché le frazioni geografiche di Ceciliano, Tregozzano, Patignone, Puglia e Antria, ivi comprese le località di Case Nuove, Stroppiella, Sistomi, Neschieta, Campriano, Ubbia e Gello.

2 - GIOVI — Abitanti 2.596. Comprende le frazioni geografiche di Giovi, Marcena e Chiassa Superiore, ivi comprese le località di Muscialore, Petroniano, Guariente, Conesa, Borgo a Giovi e Ponte alla Chiassa.

3 - INDICATORE — Abitanti 2.327. Comprende le frazioni geografiche di Pratantico e Monte Sopra Rondine, ivi comprese le località di Indicatore, Talzano, Casa al Cincio e Pieve a Malano.

4 - LA PACE — Abitanti 4.214. Comprende le frazioni di Pomalo-Molinelli e di S. Firmina, ivi comprese le località di Scopetone, Stoppedarca, San Severo, Poti e Peneto. Di esso fa inoltre parte la porzione della frazione di Arezzo compresa tra la strada che collega la Ripa e la Striscia, via dei Cappuccini, via Lazzari, il fosso della Bischieraia e il limite della frazione. Ivì comprese le località di Staggiano e La Pace. Comprende pertanto le seguenti strade del centro urbano: via Francesco Redi e tutte le sue traverse a partire da via dei Cappuccini e via Lazzari, il lato, rispettivamente, destro e sinistro di queste due strade, via Anneciana e le sue traverse, nonché le vie Giovanni e Francesco Severi.

5 - OLMO — Abitanti 4.676. Comprende le frazioni geografiche di Agazzi, S. Zeno, Olmo, Il Matto e S. Andrea a Pigli, ivi comprese le località di Pieve a Quarto, Il Bivio, Ripa dell'Olmo, Sargiano, S. Anastasio, Vignale, S. Flora, Bagnaria, Molin Bianco e Fontiano.

6 - PALAZZO DEL PERO — Abitanti 1.797. Comprende le frazioni geografiche di Palazzo del Pero, Molin Nuovo, Salceta, S. Cassiano e S. Maria alla Rassinata, ivi comprese le località di Usciano, S. Domingo, Ranco, Badicocce, Blivignano, S. Veriano, Albiani, S. Biagio, S. Agata Terrine e Castellonchio.

7 - QUARATA — Abitanti 2.451. Comprende le frazioni geografiche di Meliciano, Rondine, Quarata, Campoluci e Ponte Buriano, ivi comprese le località di Venere, Buon Riposo e Cincelli.

8 - RIGUTINO — Abitanti 4.667. Comprende le frazioni geografiche di Rigutino, Pollicano, Frassineto e Vitiano, ivi comprese le località di Sassaia, Manziana, Poggio Ciliegio, Ottavo, Caponne e Madonna di Mezzastrada.

9 - S. GIULIANO — Abitanti 2.799. Comprende le frazioni geografiche di Chiani, Ruscello, Proggiole e Battilolle, ivi comprese le località di S. Giuliano, Ponte a Chiani, Gravina, Ponte alla Nave e Mugliano.

10 - S. FIRMINA — Abitanti 2.058. Comprende le frazioni di S. Firmina e Bagnoro, ivi comprese le località di Gaville, Ca' dei Frati, S. Marco, Lignano, La Mossa, Calbi, Gragnone, Monastero, Montoncello, Le Pietre, Querceto, Sacchione, Scopeto e Torrino.

NOTA: Gli abitanti dei quartieri e delle zone sono calcolati in base ai risultati dell'XI Censimento generale della popolazione del 24 ottobre 1971.

A prescindere dal numero degli abitanti del comune, nelle frazioni i consigli di circoscrizione sono eletti a suffragio diretto, ovvero il regolamento comunale lo prevede e stanno conferendo i poteri di cui al primo comma.

I consigli circoscrizionali, ai quali i comuni abbiano conferito sostanziali poteri consultivi previsti dal successivo articolo 12, sono eletti dal consiglio comunale secondo le norme e le procedure stabilite con il regolamento previsto dal successivo articolo 4.

Art. 4.

Le attribuzioni e il funzionamento dei consigli di circoscrizione sono regolati per quanto non disposto nella presente legge da apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale.

Il regolamento deve in ogni caso contenere le norme riguardanti:

- 1) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della circoscrizione;

- 2) la modalità per la elezione del presidente del consiglio circoscrizionale;

- 3) il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali, che non può essere superiore ai due quinti dei consiglieri assegnati al comune;

- 4) la modalità per la elezione dei consigli circoscrizionali di cui al terzo comma del precedente articolo 3. Al riguardo il regolamento deve stabilire che i consigli di circoscrizione sono eletti dal consiglio comunale in proporzionalità ai voti ottenuti in ciascuna circoscrizione dalle singole liste nelle ultime elezioni comunali e può prevedere forme per la designazione di candidati a consigliere circoscrizionale da parte degli elettori della circoscrizione;

- 5) la modalità attraverso la quale i consigli di circoscrizione possono ottenerre dalla amministrazione comunale e dagli enti e aziende del comune le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

Art. 5.

Tutti i consigli circoscrizionali durano la carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei consigli elettorali per la rinnovazione del consiglio stesso.

Nel caso di scioglimento o cessazione anticipata del consiglio comunale, per le cause previste dalla legge, i consigli circoscrizionali comunque eletti esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei consigli elettorali per la rinnovazione del consiglio comunale.

I consigli circoscrizionali di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3 sono eletti contemporaneamente al consiglio comunale.

Per la indicazione delle elezioni si applica il disposto di cui all'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1968, n. 578.

Art. 6.

L'elezione diretta dei consigli circoscrizionali si effettua a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale e, per quanto non previsto nella presente legge, con l'osservanza delle norme vigenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica

16 maggio 1968, n. 578, e successive modificazioni, per la elezione dei consigli comunali con popolazione non oltre 5.000 abitanti.

Art. 7.

Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

Sono eleggibili gli iscritti nelle liste elettorali del comune anche se non residenti nella circoscrizione in cui sono candidati.

Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai consiglieri della circoscrizione.

La carica di consigliere circoscrizionale è in ogni caso incompatibile con la carica di consigliere comunale.

Art. 8.

Le liste dei candidati per l'elezione dei consigli circoscrizionali devono essere sottoscritte da elettori della circoscrizione.

Il numero dei sottoscrittori è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1973, n. 130, intendendosi sostituita alla parola «comune» la parola «circoscrizione».

Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di liste quando la lista stessa viene presentata insieme a quella per le elezioni del consiglio comunale e con lo stesso consenso.

Art. 9.

L'eletore può esprimere una preferenza nella circoscrizione nelle quali il numero dei consiglieri circoscrizionali da eleggere è fino a 15; due preferenze nelle altre circoscrizioni.

Le schede per la votazione devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 10.

L'ufficio delle sezioni della circoscrizione costituita col numero più basso si costituisce in ufficio centrale, sotto la presidenza di un magistrato designato dal presidente del tribunale.

L'ufficio così costituito provvede alle operazioni per il riporto dei seggi e la proclamazione degli elenchi.

Al fine del riporto dei seggi l'ufficio divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenuendo così il quoziente elettorale. Attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

I seggi eventualmente restanti vengono successivamente attribuiti alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia ottenuto la più alta cifra elettorale. Sono considerati resti anche i voti delle liste che non abbiano ottenuto alcun quoziente.

Se ad un'lista spettino più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i consiglieri della lista e si procede ad un nuovo riporto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste, sulla base di un secondo quoziente, ottenuendo dividendo il totale dei voti validi attribuiti alle liste precedenti per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare.

Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra le varie liste, seguendo le norme del comma precedente.

R. 278

LEGGI 4 aprile 1976.

Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nelle amministrazioni dei comuni.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 28 maggio 1976)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

EL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PRESA LA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento delle autonomie locali, allo scopo di promuovere la partecipazione popolare alla gestione amministrativa delle comunità locali e in attuazione del principio di autonoma nascosto dall'articolo 128 della Costituzione, i comuni possono deliberare di ripartire il territorio in circoscrizioni comprendenti uno o più quartieri e frazioni consigilari, esercitando il potere di organizzazione secondo principi di ampio decentramento.

Art. 2.

Sono organi della circoscrizione:

- 1) il consiglio circoscrizionale;
- 2) il presidente del consiglio circoscrizionale.

Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito della unità del comune.

Le sedute dei consigli circoscrizionali sono pubbliche.

Il presidente del consiglio circoscrizionale rappresenta il consiglio e svolge le funzioni che gli vengono delegate dal sindaco, anche nella sua qualità di ufficiale di Governo.

Art. 3.

I consigli circoscrizionali sono eletti a suffragio diretto nei comuni che abbiano conferito ai consigli stessi i poteri consultivi e deliberativi previsti dai successivi articoli 12 e 13 e che abbiano una popolazione non inferiore a 40.000 abitanti.

Art. 11.

Le operazioni di sostituzione relative alla elezione del consiglio circoscrizionale sono eseguite, senza interruzione, dopo quelle per la elezione del consiglio comunale e le conformità alle leggi elettorali vigenti in quanto applicabili.

Art. 12.

Il consiglio circoscrizionale:

a) esprime pareri e proposte in ordine ai funzionamenti degli uffici decentralizzati e alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative e di ogni altro ordine, esistenti nella circoscrizione;

b) può commentare, quando le norme del regolamento, assunzioni per la pubblica discussione dei problemi interessanti alla circoscrizione;

c) formule proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti la circoscrizione;

d) esprime pareri, su propria iniziativa o su richiesta della amministrazione comunale, nelle materie di competenza del consiglio comunale.

Il regolamento comunale stabilisce le materie sulle quali il parere è obbligatorio; questo in particolare non:

i) sullo schema di bilancio preventivo approvato dalla giunta comunale e sui piani economici pluriennali d'investimento e spese vincolate il bilancio per oltre 3 anni;

ii) sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi anche sulla delibera programmatica per metà vita e metà di attività;

iii) sul piano regolatore generale e sul programma di urbanizzazione; sui piani particolareggiati e di zona e sulle convenzioni urbanistiche e in particolare sulla opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici destinati a servizi sociali, riguardanti la circoscrizione;

iv) sui regolamenti comunali.

Il consiglio comunale può presiedere dal parere, decisione espresso nel dellibero, che il consiglio di circoscrizione non si sia pronunciato entro il termine fissato dal regolamento.

Il consiglio circoscrizionale può inoltre essere autorizzato a gestire controlli di fondi comunali per il proprio funzionamento. La gestione sarà esercitata secondo le norme stabiliti dal regolamento comunale.

Art. 13.

Nei comuni e nelle frazioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3, oltre a quanto stabilito nel precedente articolo il regolamento può delegare funzioni deliberative ai consigli circoscrizionali, nelle materie entro i lavori pubblici e servizi comunali che si svolgono nelle rispettive circoscrizioni, con particolare riguardo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all'uso di terreno e alla gestione dei beni e dei servizi decentralizzati ad attività sanitarie, assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative e di ogni altro ordine.

La gestione dei beni relativi a detti servizi può essere affidata direttamente al consiglio della circoscrizione, che vi provvede mediante gli uffici di cui al successivo articolo 16.

La delega delle materie di cui al primo comma è consentita in base a progressioni di massima nel quali rispettano i criteri direttivi e previsti i fondi disponibili stanziati nel bilancio.

Art. 14.

Le deliberazioni dei consigli circoscrizionali sono rivolte agli organi comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento, e divengono, a tutti gli effetti, atti del comune se, entro trenta giorni dal regolamento stesso, non sono ricevute con osservazioni al consiglio di circoscrizione.

Sulle deliberazioni del consiglio circoscrizionale, il consiglio comunale adotta definitiva deliberazione, soggetta ai normali controlli.

Art. 15.

Gli elettori del comune hanno il diritto di rivolgere petizioni al consiglio comunale per promozione il decentramento comunale ai sensi della presente legge.

Gli elettori del consiglio circoscrizionale possono rivolgere petizioni e proposte di deliberazioni al consiglio circoscrizionale, per quanto riguarda gli effetti di sua competenza.

Le petizioni debbono essere sottoscritte da non meno di un decimo degli elettori della circoscrizione, con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 4.

Il consiglio comunale e il consiglio circoscrizionale devono, entro sessanta giorni, esprimere proprie determinazioni in ordine al contenuto della petizione, secondo le modalità previste dal regolamento approvato dal consiglio comunale.

Art. 16.

In ogni circoscrizione, in rapporto alle funzioni attribuite, può essere costituito un ufficio per l'espletamento delle funzioni di finanza.

Il personale addetto agli uffici di cui al precedente comma deve essere tratto da quello già in servizio presso il comune.

Le spese relative al personale, alla sede ed ai mezzi per lo svolgimento delle funzioni degli organi circoscrizionali, sono a carico del bilancio comunale.

Art. 17.

La funzione dei consiglieri circoscrizionali è gratuita.

Art. 18.

Per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti consiglieri circoscrizionali si applicano le disposizioni degli articoli 2, 4 e 5 della legge 12 dicembre 1964, n. 1018, e degli articoli 31 e 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 390.

Per i lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, alcuni consiglieri circoscrizionali, si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 390.

Art. 19.

Le spese intorno all'esecuzione delle elezioni dei consigli circoscrizionali, né comprese le compensationi spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico dei rispettivi comuni.

Nel caso di contemporaneità della rielezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali tutte le spese derivanti da adempimenti comunali alle rielezioni che non fanno carico allo Stato, sono ripartite tra gli enti interessati alla costituzione ponendo a carico del comune metà della spesa totale.

Nel caso di contemporaneità della rielezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale.

Il riparo, predisposto dai comuni interessati, è reso esclusivo dal prezzo, o, quando vi sia interessata la regione, dal commissario del Governo, sulla base della documentazione che i comuni stessi devono rendere entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della consultazione.

Art. 20.

Nei comuni in cui sono istituiti i consigli circoscrizionali non sono applicabili gli articoli 154, 155 e 156 del regolamento 4 febbraio 1915, n. 148, e l'articolo 57 del regolamento 3 marzo 1904, n. 363, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Norme transitorie e finali

Art. 21.

In sede di prima applicazione della presente legge, nei comuni in cui l'eletzione dei consigli circoscrizionali avviene a suffragio diretto, la elezione finisce lungo entro un anno dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 4 della presente legge, sempre che manchi più di un anno alla seduta ordinaria del consiglio comunale.

Alla successiva rinnovazione dei consigli circoscrizionali eletti a norma del comma precedente, si procede contemporaneamente all'elezione per la rinnovazione del consiglio comunale in carica al momento dell'elezione dei consigli medesimi.

Nei comuni in cui non si fa ricorso al suffragio diretto, il consiglio comunale provvede alla elezione dei consigli di circoscrizione entro novanta giorni dall'approvazione del relativo regolamento, secondo le modalità previste dal regolamento stesso.

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, insieme del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1976

LEONE

Moro — Cossiga —
Bontate

Voto: il Quindicinale. Sancito.

LUIGI GIOVENCO

ANTONIO ROMANO

L'ORDINAMENTO
C O M U N A L E

DECIMA EDIZIONE



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE -

CAPITOLO IX

I CONSIGLI CIRCOOSCRIZIONALI

SOMMARIO: 1. Premesse al decentramento. - 2. La circoscrizione comunale. - 3. Gli organi della circoscrizione. - 4. Elezione dei Consigli circoscrizionali. - 5. Lo status dei consiglieri circoscrizionali. - 6. Gli atti dei consigli circoscrizionali. - 7. Il diritto di petizione. - 8. Inapplicabilità di norme.

1. Premesse al decentramento.

La legge 8 aprile 1978, n. 238, recante norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nella amministrazione del Comune, è lo sbocco cui la elaborazione politico-giuridica è pervenuta per accogliere le istanze delle popolazioni delle zone, salvo a rivedere il tutto quando sarà posta mano alla determinazione di un nuovo ordinamento delle autonomie locali (1).

La legislazione entro legge 238 poco offre al soddisfacimento della esigenza decentralizzatrice tranne la rilevanza giuridica della « frazione », considerata come ente di fatto assunto dalla legge come luogo di incidenza di un determinato complesso di interessi particolari, distinti da quelli del capoluogo e presi in considerazione a taluni fini (rappresentanza del corpo elettorale in seno al Consiglio Comunale, art. 11 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, per i Comuni fino a 5.000 abitanti; istituzione a pro' della generalità degli abitanti della frazione: art. 182, 1^a comma del T.U. della L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148; ingiustificazione processuale per far valere un'azione contro un Comune o contro altra frazione del

(1) BERTI G., Procedimenti, procedure, partecipazione, in *Studi in onore di Giacchieri*, 1978; AA.VV., I Consigli Circoscrizionali, Giuffrè, Milano, 1979; PAGANO A., Origini e fine ultime del decentramento, in *Esperienze amministrative*, 1978, n. 6; PELLICCARI G., Decentramento: anno zero o seconda fase?, in *Esperienze amministrative*, 1978, n. 2; POTUTSKYNO U., Decentramento e partecipazione nella riforma del Comune, in *Nova Rassegna*, 1971, pag. 1105; ROMANO A., Il decentramento amministrativo nei Comuni, in *Le fusioni amministrative*, 1978, n. 8; ROVERI MONACO F., Profili giuridici del decentramento dell'organizzazione amministrativa, Padova 1979; VINCÀ F., Il procedimento amministrativo, Giuffrè, Milano, 1968.

Comune: art. 225 L.C.P. 1915 e 105 L.C.P. 1934; gestione separata del patrimonio e di talune spese: art. 37 L.C.P. 1934).

La frazione, tuttavia, già nell'ordinamento ante legem 278, si prestava ai fini del decentramento. Infatti:

— la legge (art. 154 T.U. 148/1915) stabilisce che nelle frazioni il Sindaco può delegare le sue funzioni di ufficiale di governo ad un Consigliere o ad un elettore ivi residente, purché l'elettore sia eleggibile a consigliere;

— nelle frazioni è consentita l'istituzione di uffici separati di stato civile (art. 2 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238) e di anagrafi della popolazione (art. 7 della L. 24 dicembre 1954, n. 1228).

La stessa legislazione, vigente all'entrata in vigore della L. 278, prende in considerazione la ripartizione del Comune in «quartieri», sebbene si limiti a disporre: «I Comuni superiori a 60.000 abitanti anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, possono deliberare di essere ripartiti in quartieri». E quando ciò accade, al Sindaco compete la facoltà di delegare le sue funzioni di Ufficiale di Governo e di associarsi degli aggiunti presi tra gli eleggibili (art. 155 L.C.P. 1915).

Dunque, l'ordinamento non prevede la creazione di organismi nuovi a carattere rappresentativo; cioè non attribuisce al decentramento un significato ed una portata più vasti di una pura e semplice operazione amministrativa: ma offre soltanto una valida base di decentramento puramente burocratico nell'ambito comunale.

Ma il concetto di «quartiere», nell'accezione formatasi in questi ultimi tempi, si distacca sensibilmente da quello che risulta dagli accenni or ora fatti alla legislazione in atto ante legem 278.

Le condizioni socio-economiche odierne, più che rappresentare un'evoluzione di quelle del 1915, costituiscono una vera e propria rivoluzione innovativa del sistema di vita societaria, per cui la nozione di «quartiere» non può trovare oggi addentellati nelle accezioni dei tempi trascorsi, diverse essendo le cause che ne determinano la insorgenza ed i presupposti e le finalità che vi stanno alla base.

Pertanto, l'organizzazione del quartiere mediante regolamenti comunali, ha fatto nascere il problema dei rapporti tra i compiti del Comune e quelli del quartiere, dal momento che quest'ultimo non si presenta solo come situazione di un decentramento puramente burocratico, ma si afferma come parte viva ed integrante della città.

Una parte attiva, cioè, che affronta tutta la gamma dei problemi comunali che hanno riflesso nell'ambito della dimensione del quartiere e dei problemi che sono propri del quartiere stesso.

La insufficiente attrezzatura normativa vigente ha impedito, comunque, la creazione di livelli di governo sub-comunali togliendo competenze agli organi istituzionali del Comune; perché, se in qualche modo regge l'utilizzo anomalo di certi istituti acquisiti dal diritto positivo come punti di appoggio per la crescita di fatto di qualcosa di diverso (come è dimostrato dai consigli di quartiere improntati sul delegato del Sindaco e sprovvisti di qualsivoglia potere diretto, potendo assolvere solo a compiti di partecipazione e di proposta), l'attribuzione delle competenze è riservata alla legge (art. 97 Cost.) e la loro trasferibilità per delega deve anch'essa essere prevista dalla legge.

In questa considerazione il potere legislativo, dopo una serie di tentativi per istituzionalizzare gli organismi e le funzioni del quartiere, ha emanato la L. 278 che esamineremo qui di seguito.

2. La circoscrizione comunale.

A) Facoltatività dell'operazione di suddivisione. — La legge, dunque, con la disposizione dell'art. 1 attribuisce ai comuni la potestà di suddividere il territorio comunale in «circoscrizioni», il cui esercizio, però, è facoltativo («possono deliberare»).

L'atto deliberativo, di natura regolamentare, rimane pur sempre atto amministrativo e, come tale, suscettibile di revoca totale o parziale (modifica); donde, la «circoscrizione» può essere soppressa senza necessariamente passare a far parte di altra circoscrizione, a differenza di quanto accade per gli enti territoriali tradizionali, i quali non possono essere soppressi, per cui non v'è tratto del territorio della Repubblica su cui non esercti i suoi poteri una Regione, una Provincia ed un Comune.

B) La individuazione delle circoscrizioni. — La individuazione delle circoscrizioni è fatta con la cennata deliberazione tenendo presente:

a) che la circoscrizione deve comprendere uno o più quartieri contigui o una o più frazioni contigue.

La contiguità, nel senso di territori confinanti, è condizione indispensabile quando della circoscrizione fa parte una pluralità di nuovi centri di aggregazione sorti per germinazione spontanea

quali sono i quartieri o entità di fatto rilevanti nell'ordinamento comunale, quali sono le frazioni;

b) che l'esercizio del potere di organizzazione, che ai Comuni è riconosciuto dall'art. 220 della L.C.P. 282/1984, deve essere improntato ai principi di ampio decentramento.

C) *Elementi essenziali della circoscrizione.* — A ben guardare, la legge 278 integra, con le sue disposizioni, una vera e propria sancitoria di una situazione di fatto esistente, alla quale i Comuni avevano tentato di dare una parvenza di legittimità con la adozione dei regolamenti sul decentramento, fornendo, come abbiamo detto, la portata dell'art. 155 della L.C.P. 1913; cioè la detta legge viene ad incanalare nell'alveo di una normazione di carattere nazionale il fenomeno dei quartieri sorti, ripetiamo, per germinazione spontanea.

Ed allora, la legge procede al riconoscimento di interessi intercomunali ed i relativi centri di aggregazione e ne disciplina l'inserimento nell'ordinamento giuridico; cioè, dice quali siano questi interessi e come vengano organizzati.

Infatti, l'art. 3, 2^a comma, esplicita chiaramente tali interessi, facendoli consistere « nelle esigenze della popolazione della circoscrizione ».

Ma cos'è la circoscrizione?

In genere per circoscrizione si intende la dimensione materiale della competenza territoriale e, nel contempo, una parte delimitata del territorio in cui un ufficio ha sede e vi esercita i poteri che costituiscono la sua competenza.

Esaminando la legge 278 si ricava che anche in essa la «circoscrizione» è un ambito spaziale del territorio comunale; ne è prova l'art. 1 ove si parla di «ripartire il territorio in circoscrizioni».

Ma a differenza della generica accezione, quando la legge in esame parla di «circoscrizione», non intende definire la dimensione della competenza di un'autorità, ma individuare una certa parte della popolazione.

Vero è che la legge talvolta usa il termine «popolazione della circoscrizione» (art. 2, 2^a comma) e talvolta quello «elettori della circoscrizione» (art. 15, 2^a comma) quando si tratti di attribuire determinate situazioni giuridiche, anche indipendentemente dalla eleggibilità diretta del Consiglio circoscrizionale (v. art. 4, 2^a comma, n. 4).

Ma la legge conferisce maggior rilievo alla «popolazione della circoscrizione» che non agli «elettori della circoscrizione»; que-

sti entano in causa in relazione al ben preciso momento della formazione del Consiglio circoscrizionale, quella costituisce il punto di riferimento dell'attività del Consiglio circoscrizionale stesso.

Del resto, il maggior rilievo è giustificato anche dall'ampiezza maggiore della nozione di «popolazione della circoscrizione», perché alla determinazione degli interessi della circoscrizione non concorrono solo gli elettori, ma anche quelli che non sono tali per non essere ancora iscritti nelle liste elettorali (minorenni) o per non avere abitazione nell'ambito della circoscrizione (lavoratori, professionisti, ecc.).

3. Gli organi della circoscrizione.

Organî della circoscrizione, giusta quanto dispone l'art. 2 della legge 278, sono: a) il Consiglio circoscrizionale; b) il Presidente del Consiglio circoscrizionale.

Il sistema della legge comunale e provinciale, che affida alla Giunta Municipale l'esecuzione di atti consiliari che richiedono provvedimenti discrezionali, non è riprodotto nella circoscrizione ove manca il livello corrispondente alla Giunta.

3.1. *Il Consiglio circoscrizionale.* — Il Consiglio circoscrizionale, tenuto conto del complesso delle disposizioni relative a questa figura introdotta come uno degli organi della circoscrizione, è da considerarsi il perno attorno al quale ruota tutta la nuova disciplina. Si rende, pertanto, necessario esaminare con attenzione la normazione che si riferisce al Consiglio anzidetto.

Il Consiglio circoscrizionale è un collegio la cui composizione è demandata al regolamento da adottarsi a sensi dell'art. 4 della legge. Questa prevede, comunque, che il numero dei componenti non può esser superiore ai due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.

La elezione dei Consigli circoscrizionali avviene a suffragio diretto o con elezione di secondo grado.

a) *Elezione a suffragio diretto.* Questo sistema di elezione può eseguirsi:

- nei Comuni con popolazione non inferiore ai 40.000 abitanti sempreché abbiano conferito ai Consigli circoscrizionali i poteri consultivi e deliberativi di cui agli artt. 12 e 13 della legge;

- nei Comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti a condizione che si tratti di circoscrizioni corrispondenti a «fra-

zioni < e che il regolamento comunale preveda questo tipo di elezione e conferisca ai Consigli circoscrizionali poteri deliberativi e consultivi;

b) Elezioni di secondo grado. Questo sistema è applicabile per le elezioni di cui i Consigli circoscrizionali cui il regolamento previsto dall'art. 4 della legge conferisca solo poteri consultivi.

I Consigli circoscrizionali, quale che sia il sistema della loro elezione, durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione del Consiglio stesso (art. 5).

Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale per gravi motivi di ordine pubblico o per persistente violazione degli obblighi imposti dalle leggi (art. 323 della L.C.P. n. 148/1913) o nel caso di cessazione anticipata con rinnovazione integrale dovuta a modificazione territoriale con conseguente variazione di almeno un quarto della popolazione o a perdita di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune (art. 8 del T.U. 16 maggio 1960, n. 370), i Consigli circoscrizionali comunque eletti esercitano le funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione del Consiglio Comunale (art. 18 T.U. 370/1960).

c) Natura giuridica. Fatti questi brevi riepilassi sulla disciplina legislativa dei Consigli circoscrizionali, con particolare attenzione ai sistemi di loro elezione, sui cui dettagli torneremo nel paragrafo 4), e alla loro durata in carica, riteniamo di dover spendere alcune righe sulla natura giuridica di questa nuova figura che la legge non esita a chiamare « organo della circoscrizione ».

A tal fine ricordiamo quanto detto nel precedente paragrafo relativamente alla « circoscrizione »: essa individua un certo territorio, un gruppo di elettori ed una parte della popolazione comunale. In relazione a questi tre elementi la legge 278 prevede un Consiglio circoscrizionale, che, a sensi dell'art. 2, 2^a comma, della legge stessa, « rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito della popolazione del Comune ».

Sotto questo aspetto, che li fa sembrare come titolari di situazioni soggettive proprie e tali da poterli mettere in stato di conflitto con il Comune (esperienze di alcuni Comuni confermano questa possibilità) i Consigli di circoscrizione appaiono esterni all'organizzazione comunale; ma sotto altri aspetti risultano incardinati nella persona giuridica « Comune ». Ad esempio la leg-

ge prevede che essi traggano dal Comune i mezzi di sussistenza (art. 16, 3^a comma) ed il personale addetto agli uffici per l'espletamento delle funzioni di istituto (art. 16, 1^a e 2^a comma).

Orbene, se con il termine « organo » deve intendersi quel particolare ufficio della organizzazione della persona giuridica che ne manifesta la volontà all'esterno e pose in essere atti ad essa imputabili, il Consiglio circoscrizionale non è organo in senso tecnico del Comune perché la rappresentanza degli interessi della popolazione della circoscrizione lo porta perfino a confliggere con il Comune, né organi della circoscrizione dal momento che questa non ha una propria personalità giuridica tant'è che i suoi atti « divengono atti del Comune » (art. 14 della legge).

La L. 278 non ha ancora avuto una elaborazione dottrinaria esplorativa di tutti i suoi possibili contenuti; certo è, però, che dai primi approcci si ricava netto il convincimento che la natura giuridica dei Consigli circoscrizionali ha acquistato questo punto fermo: essi non sono organi del Comune quando svolgono funzioni consultive, né della circoscrizione quando svolgono funzioni deliberative delegate.

È altrettanto certo che essi sono collegi di rappresentanza politica cui sono attribuiti compiti di promozione e di rappresentazione delle esigenze della popolazione della circoscrizione, provvisti di personalità giuridica, ma purtuttavia riconosciuti dalla legge come soggetti titolari di compiti che ne fanno un livello di partecipazione e di collaborazione all'indirizzo politico-amministrativo comunale. A questi collegi il Comune può conferire delega per l'assunzione di provvedimenti, cooptandoli — per questo aspetto — nel novero dei suoi organi.

Cioè, per effetto della delega i Consigli anzidetti, pur conservando la loro natura di autonoma espressione della popolazione circoscrizionale, acquistano la capacità di esercitare poteri propri del Comune, agendo direttamente sul bilancio, ed attuando le direttive del Comune, comportandosi come un organo del Comune stesso.

Ed allora la natura del Consiglio circoscrizionale appare duplice: è un organismo autonomo quando esercita attività di rappresentazione politico-amministrativa di cui all'art. 12 e diviene organo del Comune quando esercita funzioni deliberative delegate.

Soluzione che solo in parte può appagare ed esige un ulteriore approfondimento della materia dal punto di vista dottrinario.

d) **Compiti ed attributi.** Il Consiglio circoscrizionale può svolgere funzioni consultive e deliberative delegate e di gestione.

Tali funzioni vengono attribuite dal regolamento di cui all'art. 4.

Funzioni consultive. Le funzioni consultive, la cui previsione è contenuta nell'art. 12 della legge, sono proprie di qualunque consiglio circoscrizionale: consistono nella formulazione di pareri e proposte.

Formula pareri in ordine:

- al funzionamento degli uffici decentrati e alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative e di ogni altro ordine, esistenti nella circoscrizione;

- alle materie demandate alla competenza del Consiglio comunale dall'art. 131 della L.C.P. 1915 e da altre leggi.

Questi pareri sono dati ad iniziativa propria del Consiglio circoscrizionale o a richiesta del Consiglio comunale.

Formula proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti la circoscrizione.

L'ampiezza dei pareri è determinata con il regolamento comunale sul decentramento; questo stabilisce, infatti, le materie sulle quali il parere è obbligatorio.

Comunque la obbligatorietà del parere riguarderà:

- lo schema del bilancio preventivo approvato dalla Giunta Municipale ed i piani economici pluriennali d'investimento e spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni;

- i criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi nonché le delibere programmatiche per materia e per settore di attività;

- il piano regolatore generale e il programma di fabbricazione; i piani particolareggiati e di zone e le convenzioni urbanistiche e, in particolare, le opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici destinati a servizi sociali, riguardanti la circoscrizione;

- i regolamenti comunali.

Per non paralizzare l'azione degli organi comunali in caso di inerzia dei Consigli circoscrizionali, l'esercizio della funzione consultiva, quando questa ha carattere obbligatorio, è subordinato ad un termine fissato dal regolamento comunale. Entro tale termine, il Consiglio circoscrizionale deve essersi pronunziato; in mancanza il Consiglio Comunale « può » prescindere da esso, dandone atto nella deliberazione, donde il carattere ordinatorio

del termine stesso, in quanto nulla impedisce che il parere sia espresso tardivamente nel qual caso il Consiglio Comunale, se ancora non ha adottato la deliberazione, può e deve dare atto della sua audizione.

Ovviamente, i pareri dovranno essere adeguatamente valutati e considerati e, se disattesi, andranno esplicitati i motivi.

Per poter svolgere la funzione consultiva il Consiglio circoscrizionale deve acquisire la conoscenza dei problemi mediante la partecipazione di tutti i cittadini e le formazioni politiche e sociali presenti ed operanti nel quartiere.

A tal fine la legge (art. 12, 1^a comma, lett. b) dispone che il Consiglio circoscrizionale può convocare, secondo le norme del regolamento, assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti alla circoscrizione.

Funzioni deliberative delegate. Il Consiglio circoscrizionale non ha funzioni deliberative proprie, ma solo quelle che gli vengono eventualmente delegate dal Consiglio comunale, nelle materie attinenti ai lavori pubblici e servizi comunali che si svolgono nella propria circoscrizione con particolare riguardo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all'uso di istituto e alla gestione dei beni e dei servizi destinati ad attività sanitarie, assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative e di ogni altro ordine.

La delega, dunque, non è conferibile di volta in volta per singoli affari, ma è stabilita per materia, con carattere di generalità, in sede di regolamento comunale sul decentramento.

Si tratta di una delega interveniente nell'ambito della medesima persona giuridica (Comune) per il trasferimento delle funzioni deliberative da un organo istituzionale ad altro soggetto (abbiamo detto innanzi che neghiamo ai Consigli circoscrizionali la natura di « organo » in senso tecnico) che, per effetto della delega, acquista la capacità di esercitare alcuni poteri comunali e quindi deve attuare le direttive del Comune ed i relativi atti divengono atti del Comune. In questo quadro, però, il Consiglio circoscrizionale acquista la caratteristica di organo comunale.

A questa delega, quindi possono applicarsi i principi regolanti le deleghe interorganiche e, pertanto, conformemente a quanto affermato dal Consiglio di Stato con la decisione n. 459 in data 23 aprile 1965, a proposito dell'analogo rapporto tra Consiglio Comunale e Giunta Municipale, è da ritenersi che la rinnovazione degli organi comunali non incida di per sé sull'efficacia della

delega stessa, non essendo questa fatta «intuitu personae», ma obiettivamente all'organo delegato.

Ciò non toglie che il Consiglio Comunale può sempre modificare il regolamento del decentramento e far venire meno, in tutto o in parte, la delega.

L'art. 13 della L. 278 precisa quali sono le materie nelle quali le funzioni possono delegarsi: i lavori pubblici ed i servizi comunali:

- materie attinenti i lavori pubblici. L'attività comunale in relazione ai lavori pubblici è immensa; potrebbe dirsi addirittura assorbente per intero la parte del bilancio comunale destinata agli investimenti;

- materie attinenti ai servizi comunali. La legge in via esemplificativa indica i servizi comunali che si svolgono nelle circoscrizioni per i quali il regolamento può delegare le relative funzioni: i servizi destinati ad attività sanitarie, assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative e di ogni altro ordine.

Le funzioni deliberative relative ai servizi, oggetto della delega, possono andare fino all'affidamento del complesso dei poteri relativi alla cura di un determinato servizio.

La legge prevede anche l'ipotesi dell'affidamento della gestione dei beni relativi ai servizi anzidetti direttamente al Consiglio circoscrizionale; e questi vi provvede mediante gli uffici di cui all'art. 16.

La delega di poteri deliberativi nelle materie attinenti ai lavori pubblici e servizi comunali è conferita in base a programmi di massima nei quali siano fissati i criteri direttivi e previsti i fondi disponibili stanziati in bilancio.

3.2 Presidente del Consiglio circoscrizionale. — Il Presidente del Consiglio circoscrizionale è l'altro organo della circoscrizione; rappresenta e presiede il Consiglio stesso, nel cui seno è eletto secondo le modalità stabilite dal regolamento sul decentramento (art. 2 e 4, 1^a comma, n. 2), e svolge le funzioni attribuitagli per delega dal Sindaco, anche nella sua qualità di Ufficiale di Governo.

Dal disposto della legge si ricava che il Presidente del Consiglio circoscrizionale mantiene la sua duplice qualità di presidente e quella — eventuale — di delegato del Sindaco.

Come giustamente è rilevato dalla circolare n. 11/76 del 29 luglio 1976 del Ministero dell'Interno, «la norma crea una nuova

ipotesi di delegabilità delle funzioni del Sindaco-Ufficiale di Governo, oltre a quella agli Assessori prevista dall'art. 67 del regolamento di esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, e a quelle contemplate dagli artt. 154, 155 e 156 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148: rispetto a queste ultime, peraltro, la delega fatta ai sensi della presente legge è alternativa, come risulta esplicitamente dall'art. 20 che dichiara incompatibile il decentramento in circoscrizioni con le fattispecie previste dalla citata normativa del 1915 — la cui attuale vigenza è peraltro richiamata — ad evitare confusioni ed accavallamenti di delega delle stesse funzioni in capo a diversi soggetti».

La delega delle funzioni prevista dalla presente legge, peraltro, non è obbligatoria come ad esempio quelle di cui all'art. 156 T.U.L.C.P. n. 148/1915 cit.: infatti, atteso il principio informatore della legge, che rimette interamente alla autonomia e alla discrezionalità del Comune la creazione delle circoscrizioni e la definizione dell'ampiezza del decentramento, è da ritenersi che la delega in questione sia solo eventuale ed a contenuto variabile.

E però da notare che l'alternatività del decentramento previsto dalla normativa del 1915, con quello previsto dalla legge n. 278 implica che qualora il Sindaco non deleghi al Presidente del Consiglio circoscrizionale le funzioni di Ufficiale di Governo, queste non sono comunque decentrabilibili ai sensi della normativa del 1915.

In relazione a tale fatto si prega di richiamare la particolare attenzione dei Comuni, al momento dell'attuazione del decentramento in circoscrizioni, e quella dei Sindaci all'atto del conferimento delle deleghe, perché siano tenute nella massima considerazione le esigenze di decentramento e le situazioni decentratrici già in atto, come l'esistenza di uffici distaccati di stato civile e anagrafico, istituiti ai sensi della preesistente legislazione.

La legge nulla prevede in ordine alla partecipazione, all'autorità governativa, della delega al Presidente del Consiglio circoscrizionale delle funzioni di Sindaco-Ufficiale del Governo, had dove la legislazione anteriore, in materia, prevede la comunicazione al Prefetto, o addirittura l'approvazione delle deleghe stesse da parte di questi. Tenuto conto della natura delle funzioni delegate, nel cui esercizio la giurisprudenza tra l'altro ha chiarito che il Sindaco è da considerare subordinato gerarchico del Prefetto, deve ritenersi che quest'ultimo non possa ignorare le dele-

ghe conferite a norma della presente Legge: peraltro, in analogia a quanto previsto dall'art. 67 del Regolamento n. 297/1911 citato per il conferimento delle deleghe agli Assessori, sembra sufficiente la semplice comunicazione di tali deleghe al Prefetto.

Infatti, in aggiunta alle fondamentali funzioni in seno agli organi collegiali cui rispettivamente appartengono, le norme vigenti attribuiscono sia all'Assessore che al Presidente del Consiglio circoscrizionale, individualmente, la specifica veste di destinatari delle deleghe del Sindaco, sicché il conferimento di tali deleghe è soltanto un'attribuzione di normali funzioni previste dalla legge e va semplicemente comunicata all'autorità governativa, senza bisogno di una specifica approvazione, richiesta invece dell'art. 155 T.U. del 1915 per la delegazione delle funzioni in questione ai Consiglieri o ad altri eleggibili, ossia a soggetti normalmente non destinatari di deleghe, o addirittura estranei all'amministrazione».

Abbiamo ritenuto opportuno trascrivere per intero il testo della ministeriale per i suoi puntuali rilievi, richiami e suggerimenti fondati sulla base di un preciso coordinamento delle norme regolatorie delle deleghe nell'ordinamento comunale di cui alla legge 4 febbraio 1915, n. 148 e relativo regolamento con quelle della legge n. 278 che appunto rendono inapplicabili le prime (art. 20) nei Comuni in cui sono istituiti i Consigli circoscrizionali.

4. Elezione dei Consigli circoscrizionali.

A sensi dell'art. 3 della legge, come già abbiamo avuto occasione di dire, i Consigli circoscrizionali sono eletti o a suffragio diretto o con elezione di secondo grado.

La normazione delle elezioni dei Consigli comprende la maggior parte della legge: vi sono, infatti, dedicati ben otto articoli.

4.1. *Elezione a suffragio diretto.* — L'art. 3 della Legge pone il criterio di far discendere il tipo di elezione dei Consigli circoscrizionali dall'attribuzione o no dei poteri deliberativi.

Pertanto, condizione indispensabile per la elezione diretta è che ai Consigli circoscrizionali vengano attribuiti poteri sia consultivi che deliberativi.

La elezione diretta — ferma restando la condizione anzidetta — è consentita nei seguenti casi:

a) nei Comuni che abbiano una popolazione non inferiore ai 40.000 abitanti;

b) nei Comuni divisi in frazioni, anche se con popolazione inferiore al suddetto limite demografico. L'elezione diretta si deve intendere limitata soltanto alla singola frazione eretta in autonoma circoscrizione.

In questa ipotesi la nozione di frazione è quella determinatasi nell'ordinamento giuridico vigente che la considera una entità di fatto, riconoscibile di volta in volta in base alla sussistenza di taluni requisiti individuati dalla elaborazione giurisprudenziale, quali: la naturale separazione del territorio da quello del capoluogo e di altre frazioni del Comune; particolari condizioni economiche e sociali; organizzazione amministrativa ed ecclesiastica a sé stante, ecc.

A) *Elettorato attivo.* — Il diritto di elettorato attivo compete agli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nella circoscrizione (art. 7).

Trattasi di diritto soggettivo ad eleggere un determinato Consiglio; pertanto, l'assegnazione ad una sezione piuttosto che ad altra di diversa circoscrizione può essere impugnata innanzi alla Commissione Elettorale Mandamentale (art. 39 T.U. 20 marzo 1967, n. 223) e in appello davanti alla Corte d'Appello a sensi dell'art. 42 dello stesso T.U. 223/1967.

Comunque, è da prevedere che numerose controversie insorgano circa l'elettorato attivo di particolari categorie, per le quali la normativa sulle elezioni comunali ha trovato idonee soluzioni in deroga alla regola generale secondo cui nelle singole sezioni votano solo gli iscritti nella sezione.

Ci riferiamo alle seguenti tre categorie:

a) i non iscritti nelle liste elettorali, che presentano una sentenza della Corte d'Appello che li dichiara elettori del Comune (art. 39, 3^a comma, del T.U. 570/1960);

b) i componenti ed addetti al seggio (presidente, scrutatori, segretario e appartenenti alla forza pubblica) iscritti nelle liste elettorali di altra sezione (art. 40 T.U. 570/1960);

c) i detenuti i degenti in ospedali e case di cura, ai quali sono stati equiparati dalla legge 23 aprile 1976, n. 126 — art. 9 — i detenuti aventi diritto a voto, che, a seconda delle dimensioni dello stabilimento, votano in apposite sezioni ospedaliere o nelle sezioni nella cui circoscrizione lo stabilimento è compreso.

A noi pare che gli elettori di cui alla lett. a), ove dalla sentenza nella risulta circa la «circoscrizione», non possono essere ammessi al voto, ammessoché non presentino anche un certificato di residenza, di data attuale, da cui risulti l'ubicazione dell'abitazione; i cittadini di cui alle lett. b) e c) debbano ammettersi a votare se risultino elettori della circoscrizione in cui è compresa la sezione.

B) Elettorato pauroso. — Sono eleggibili alla carica di Consigliere circoscrizionale gli iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 1, L. 23 aprile 1981, n. 154).

La L. 154, inoltre, prevede norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri della circoscrizione.

Non è il caso di ripetere in questa sede tutta la problematica dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità i cui concetti ed ipotesi risultano disciplinati dalla citata L. 154, esposta nel § n. 7 del Cap. VI, al quale si rinvia.

Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità a consigliere circoscrizionale sono quelle stesse esaminate nel Cap. VI citato, per la elezione dei consiglieri comunali; vale a dire quelle previste, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 della citata L. 154/1981; ed inoltre dall'art. 4, 2^a comma, per cui la carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con le cariche di consigliere regionale di altra Regione, provinciale di altra Provincia, comunale di altro Comune e circoscrizionale di altra Circoscrizione.

C) Contenzioso in materia di ineleggibilità. — La legge 278 non fa alcun cenno al contenzioso in materia di ineleggibilità; tuttavia interpretando estensivamente il richiamo all'osservanza delle norme del T.U. 16 maggio 960, n. 578, disposto con l'art. 6, si dovranno applicare le norme di detto T.U., per quanto non previsto nella stessa legge.

4.2 Elezione di secondo grado. — L'elezione indiretta dei Consigli circoscrizionali trova nella legge poche disposizioni disciplinatrici; la legge, infatti, si limita ad impostare come contenuto obbligatorio del regolamento di cui all'art. «4 - le modalità per l'elezione dei Consigli circoscrizionali - stabilendo al riguardo - che i Consigli di circoscrizione sono eletti dal Consiglio Comunale in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna circoscrizione dalle singole liste nelle ultime elezioni comunali e può prevedere forme per la designazione di candidati a Consigliere circoscrizionale da parte degli elettori della circoscrizione».

L'inciso n. 4 del 2^a comma dell'art. 4 contiene due indicazioni che devono essere esplicate dall'adozione regolamento sul decentramento nel disciplinare le modalità per la elezione indiretta:

a) la prima concerne la proporzionalità dei Consiglieri circoscrizionali ai voti ottenuti in ciascuna circoscrizione dalle singole liste. Dunque, il numero dei Consiglieri circoscrizionali è, per ciascuna lista, determinato proporzionalmente ai voti che essa ha riportato nella circoscrizione in occasione delle ultime elezioni amministrative comunali, e non in proporzione alla rappresentanza dei vari gruppi all'interno del Consiglio comunale.

b) la seconda concerne la possibilità di designare, secondo forme da precisare nel regolamento, i candidati a Consigliere circoscrizionale da parte degli elettori della circoscrizione.

E nulla si oppoerebbe a scegliere come forma di designazione il ricorso ad una vera e propria consultazione per sottoporre ai cittadini della circoscrizione di indicare le persone che ritengono più gradite.

5. Lo status dei Consiglieri circoscrizionali.

Negli artt. 17 e 18 della legge sono indicati i lineamenti dello «status» dei Consiglieri circoscrizionali; lineamenti che vanno integrati con quanto risulta dalle disposizioni relative alla determinazione degli organi della circoscrizione (art. 2), alla durata in carica dei Consigli circoscrizionali (art. 5) ed alla ineleggibilità ed incompatibilità (L. 154/1981).

Per quanto concerne la gratuità delle funzioni, la concessione di aspettative e permessi ai Consiglieri circoscrizionali, si vedano le norme della L. 27 dicembre 1985, n. 816, di cui al Cap. X.

6. Gli atti dei Consigli circoscrizionali.

L'argomento che ci accingiamo a trattare è quello che della legge in esame riveste la maggiore importanza non solo per la novità della materia, ma anche per la problematica che le disposizioni regolatorie, contenute nell'art. 18, determinano.

Oggi come oggi, i problemi che subito si affacciano per redigere immediate risoluzioni sono quelli riguardanti la individuazione delle deliberazioni che divengono atti del Comune e del perché lo divengono, ed il modo con cui si articola il procedimento previsto dalla legge.

A) Le deliberazioni dei Consigli circoscrizionali. — Una parte della dottrina indica con il termine «deliberazione» qualsiasi atto collegiale indipendentemente dalla natura di esso. Se tale nozione venisse applicata ai fini dell'interpretazione del 1° comma dell'art. 14, risulterebbe che tutti gli atti dei Consigli circoscrizionali sarebbero destinati a diventare atti del Comune.

Il che sarebbe come dire che tutta l'attività del Consiglio circoscrizionale si estriassecherebbe mediante atti comunali e che quindi il Consiglio stesso eserciterebbe poteri del Comune di cui sarebbe organo.

Ma il fatto che le deliberazioni circoscrizionali non nascono come atti del Comune, ma diventano tali qualora non intervenga il rinvio, induce a ritenere il Consiglio circoscrizionale non organo del Comune ma organismo autonomo.

D'altra parte, la posizione ubicazionale della disposizione di cui stiamo trattando, posta subito dopo quella dell'art. 18 riguardante la delegabilità di funzioni deliberative ai Consigli circoscrizionali in ordine ai lavori pubblici ed ai servizi comunali, e rispetto alla quale l'art. 14 si pone come continuazione e sviluppo della normativa della funzione deliberativa, impone di rigettare la interpretazione derivante dalla genetica ed onnicomprensiva nozione del termine «deliberazione».

Nel sistema della L. 278 c'è una netta distinzione tra ciò che deve ritenersi «consultivo» e ciò che deve ritenersi «deliberativo», per cui le relative deliberazioni possono distinguersi sotto l'aspetto contenutistico.

In relazione a ciò, se è normale che l'attività consultiva dei Consigli circoscrizionali abbia carattere solo conoscitivo e valutativo, non può escludersi che la medesima attività talvolta assuma carattere volitivo e decisivo; infatti, tale carattere deve essere riconosciuto agli atti con cui il Consiglio circoscrizionale disciplina la propria attività (regolamentazione interna corporis) o procede alle nomine che gli sono state richieste; pertanto, gli atti che rientrano nelle attribuzioni proprie del Consiglio circoscrizionale e ne costituiscono l'attività consultiva possono avere carattere conoscitivo e valutativo e, talvolta, anche volitivo e decisivo.

Invece, le deliberazioni dei Consigli circoscrizionali adottate in base ai poteri «deliberativi» delegati dal Consiglio comunale hanno solo carattere volitivo e decisivo.

Pervenuti a questi risultati, dobbiamo riconoscere che le «deliberazioni» dei Consigli circoscrizionali di cui si occupa l'art. 14

della legge sono soltanto quelle che vengono adottate nell'esercizio delle funzioni delegate, perché solo in questo caso il Consiglio circoscrizionale agisce come organo del Comune, nel senso che le deliberazioni possono diventare atti del Comune, mentre le altre, quelle che sono estrinsecazione dell'attività consultiva con i caratteri di cui innanzi sono e restano atti del Consiglio circoscrizionale.

Annotati come ce ora detto i caratteri delle deliberazioni circoscrizionali, è agevole rilevare quanto già affermato che solo gli atti, assunti dal Consiglio circoscrizionale nell'esercizio delle funzioni deliberative delegate, in origine non sono atti del Comune perché il Consiglio circoscrizionale agisce come organo — ma non è organo — del Comune, ma lo diventano dopo per effetto del mancato rinvio che opera come recepimento delle dette deliberazioni nell'ambito dei propri atti deliberativi.

B) Il meccanismo del rinvio. — L'art. 14 dispone un meccanismo nel quale può individuarsi la sequenza di due fasi: quella — necessaria — della rimessione della deliberazione al Consiglio comunale e quella — eventuale — del rinvio con osservazioni.

La prima fase è necessaria affinché l'atto, di emanazione circoscrizionale, e, come tale, perfezionato e formato, acquisti la validità di atto comunale. La rimessione, dunque, non è finalizzata all'efficacia dell'atto, ma all'acquisizione della validità di atto comunale; pertanto, la deliberazione circoscrizionale, come tale, deve considerarsi atto giuridicamente impossibile; cioè, non esistono mai deliberazioni, emanate nell'esercizio dei poteri deliberativi delegati, che restino in vita come atti circoscrizionali. Esse o non sono rinviate dal Comune e pertanto diventano atti del Comune o sono rinviate e dovranno formare oggetto di nuovi provvedimenti.

La seconda fase è eventuale: si verifica quando il Comune, nei termini indicati nel regolamento, rinvia le deliberazioni circoscrizionali con osservazioni arrestando il loro iter verso il «divenire» atti del Comune.

Il Consiglio circoscrizionale può dedurre alle osservazioni, nel qual caso il Consiglio comunale adotta definitiva deliberazione, soggetta ai normali controlli, o non controdice e la deliberazione rimane caducata.

Questo meccanismo deve ritenersi idoneo a soddisfare le esigenze della L. 278 che ruota intorno all'indirizzo politico-ammi-

nistrativo comunale, del cui potere è titolare e responsabile soltanto il Consiglio comunale.

C) Controlli sulle deliberazioni dei Consigli circoscrizionali.
— Abbiamo detto che l'intervento del Comune sulle deliberazioni circoscrizionali, che — a nostro avviso — rientra nella competenza del Consiglio comunale o, se ne è fatta previsione nel regolamento sul decentramento, in quella della Giunta municipale, è atto integrativo della validità delle deliberazioni come atti del Comune a tutti gli effetti e, pertanto, anche agli effetti del controllo di legittimità e di merito di cui agli artt. 55 e 56 della L. 10 febbraio 1958, n. 62.

Le dette deliberazioni non rinviate in termini o quelle definitive adottate dal Comune a' sensi del 2^o comma dell'art. 14 devono essere inviate al Comitato Regionale di Controllo (o alle sue sezioni).

Del pari devono inviarsi al CO.RE.CO. le deliberazioni dei Consigli circoscrizionali, adottate nell'estrinsecazione dei propri poteri consultivi quando, com'è detto innanzi, abbiano carattere volitivo e decisorio.

Secondo alcuni Autori, l'attività svolta dall'organo comunale sugli atti • deliberativi • del Consiglio circoscrizionale si presenta come esercizio di controllo e appunto come atto di controllo si presenta il rinvio con osservazioni.

Non condividiamo questa tesi perché, qualora la deliberazione circoscrizionale venisse favorevolmente esaminata dal Comune, si avrebbero due controlli uno doppione dell'altro: quello comunale e quello del CO.RE.CO.

Vero è che i sostenitori negano ciò adducendo che il primo controllo (quello comunale) sarebbe volto a valutare la conformità dell'atto all'ordinamento comunale, mentre il secondo (quello del Comitato Regionale) valuterrebbe la conformità all'ordinamento generale; ma queste considerazioni non reggono di fronte all'osservazione che nell'ordinamento generale rientra anche quello comunale che pertanto non sarebbe ignorato dal CO.RE.CO. nel giudizio di conformità di sua competenza.

Inoltre, il controllo si presenta come condizioaria della efficacia dell'atto; il che non si verifica con l'attività comunale di cui all'art. 14, la quale non incide sull'efficacia dell'atto (anzì questa è sempre sospesa fino a quando non sarà stato eseguito il controllo del CO.RE.CO), ma ne opera la transustanziazione da

atto del Consiglio circoscrizionale in atto del Comune a tutti gli effetti.

7. Il diritto di petizione.

La L. 278 già nella sua intestazione si presenta come portatrice di norme sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del Comune e a tal fine attribuisce ai Comuni la potest regolamentare di ripartire il territorio in circoscrizioni.

Tuttavia, alla pomeriggia generale dell'art. 1 così promettente e fatta apposta per destare aspettative, il problema della partecipazione sembra sia stato dalla legge, almeno per quanto riguarda gli strumenti tecnici, poco curato.

Nella legge, infatti, l'intervento partecipativo dei cittadini consiste:

- a) nella possibilità di attuare una facoltativa elezione a suffragio diretto dei Consigli circoscrizionali (artt. 3 e 4, n. 4);
- b) nella facoltà di convocare assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti alla circoscrizione (art. 12, 5);
- c) nel diritto di rivolgere petizioni rispettivamente al Consiglio comunale (art. 15, 1^o comma) e al Consiglio circoscrizionale (art. 15, 2^o comma);
- d) nella potest di presentare proposte di deliberazioni al Consiglio circoscrizionale (art. 15, 2^o comma).

Tuttavia, se la legge non fa altre previsioni di strumenti di partecipazione, non pose alcun divieto a che i regolamenti comunali disciplinino nuovi istituti.

Il diritto di petizione, come abbiamo or ora detto, trova sede nell'art. 15 della legge. Esso consiste nella potest del titolare di partecipare alla funzione di indirizzo politico di un ente pubblico.

Mentre l'art. 50 della Costituzione riconosce a tutti i cittadini il diritto di rivolgere petizioni alle Camere, l'art. 15 della L. 278 riconosce il diritto:

- agli elettori (e non a tutti i cittadini) del Comune per promuovere il decentramento comunale a' sensi della legge in esame;
- agli elettori del Consiglio circoscrizionale (e non a tutti i cittadini della circoscrizione) per quanto riguarda gli affari di competenza del Consiglio stesso.

Il diritto di petizione, dunque, sotto l'aspetto dei soggetti titolari, è quanto mai limitato, essendone escluse le persone fisiche

non iscritte nelle liste elettorali e tutte le persone giuridiche e le altre forme spontanee associative.

L'esercizio del diritto di petizione è indirizzato al Consiglio comunale per le petizioni dirette a promuovere il decentramento comunale e al Consiglio circoscrizionale per le petizioni relative ad affari di sua competenza.

Il procedimento per la presentazione delle petizioni e le modalità per la loro presa in esame devono risultare dal regolamento di cui all'art. 4 (art. 15, 4^a comma).

La legge prevede che le determinazioni in ordine al contenuto delle petizioni devono essere assunte dal Consiglio destinatario entro sessanta giorni.

Oggetto della petizione, secondo il testo dell'art. 15, è: a) una richiesta diretta a promuovere il decentramento comunale (art. 15, 1^a comma) nel caso di petizione diretta al Consiglio comunale; b) una richiesta in ordine agli affari di competenza del Consiglio circoscrizionale (art. 15, 2^a comma).

Le petizioni devono essere presentate per iscritto e firmate da non meno di un decimo degli elettori della circoscrizione. Non sono, pertanto, ammesse petizioni singole, né da parte di un gruppo di elettori, i cui componenti non raggiungano il numero minimo anzidetto.

8. Inapplicabilità di norme.

L'ordinamento comunale, risultante dalla legge comunale provinciale, prevede un sistema di decentramento amministrativo regolato dagli art. 154, 155 e 156 del T.U. n. 148/1913 e 57 del T.U. n. 383/1934.

Queste disposizioni restano inapplicabili nei Comuni che hanno istituito i Consigli circoscrizionali, nei quali verranno solo le disposizioni della L. 278.

Non si tratta, pertanto, di una abrogazione: le dette norme, infatti, restano in vigore e sono efficienti nei Comuni che non applicano il decentramento secondo la legge n. 278/1976.

COMUNE DI AREZZO

**REGOLAMENTO
dei Consigli di
CIRCOSCRIZIONE**

Tipografia Radiati - Arezzo



REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI CIRCOCSRIZIONE DEL COMUNE DI AREZZO (*)

PREMESSA

L'istituzione dei consigli di circoscrizione e la promozione della partecipazione popolare alla gestione della « cosa pubblica » sono espressione della volontà del Comune.

Le circoscrizioni rappresentano di fatto una nuova articolazione democratica della vita politica e amministrativa inserita nel più vasto processo di decentramento attraverso il quale passa la effettiva democratizzazione dello Stato, in armonia con il dettato costituzionale.

La promozione della partecipazione è condizione fondamentale per spostare su un terreno più avanzato la battaglia per lo sviluppo delle autonomie locali, per costruire un rapporto corretto tra momenti di democrazia diretta e democrazia delegata, per realizzare un nuovo metodo di governare attraverso il libero confronto delle idee e la valorizzazione di tutti i contributi e le esperienze originali emergenti da ogni realtà di base.

(*) Approvato dal Consiglio Comunale in data 22-9-1976 e 24-9-1976

Art. 1

Il territorio del Comune è ripartito in circoscrizioni. Il numero, la denominazione, la consistenza e la delimitazione delle circoscrizioni risultano dallo schema e dalle piante indicate al presente regolamento, contrassegnate rispettivamente con le lettere A, B, B.

Il numero, la denominazione, la consistenza e la delimitazione delle circoscrizioni possono essere variati dal consiglio comunale su proposta di uno o più consigli di circoscrizione o comunque dopo aver consultato i consigli di circoscrizione interessati, come risulta al successivo art. 4.

Art. 2

Le circoscrizioni, attraverso i loro organi, concorrono alla determinazione e alla gestione della politica comunale, svolgendo le funzioni loro attribuite ed esercitando i poteri stabiliti dal presente regolamento; concorrono altresì, secondo le proprie competenze, alla elaborazione ed alla gestione dei piani di sviluppo economico-sociale del comprensorio e della Regione, secondo il metodo della programmazione democratica.

Art. 3

Ai consigli circoscrizionali è obbligatoriamente richiesto parere sui seguenti atti di politica generale del Comune:

- 1) sullo schema di bilancio preventivo approvato dalla giunta comunale e sui piani economici pluriennali d'investimento e spese vincolanti di bilancio per oltre cinque anni;
- 2) sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi nonché sulle delibere programmatiche per materia e settore di attività;
- 3) sul piano regolatore generale e sul programma di fabbricazione;
- 4) sui regolamenti comunali;
- 5) sui programmi di intervento nei settori sociali e nei settori economici;
- 6) sui piani commerciali e sui piani zonali in agricoltura;
- 7) sui programmi del traffico, viabilità e trasporto pubblico;
- 8) sui programmi delle aziende municipalizzate e delle società con partecipazione azionaria del Comune.

Il parere è richiesto dal sindaco a nome del consiglio comunale, che trasmette alle circoscrizioni la proposta con tutti gli atti ad essa allegati.

I consigli di circoscrizione devono esprimere il proprio parere, mediante relazione scritta, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione comunale. Il consiglio comunale può prescindere dal parere, dandone atto nel

deliberato, ove il consiglio di circoscrizione non si sia pronunciato entro il termine fissato dal regolamento.

Il parere è allegato agli atti della deliberazione, nella quale deve essere indicato se esso fu favorevole o non favorevole.

Art. 4

Ai consigli di circoscrizione interessati, è obbligatoriamente richiesto parere sulle proposte di deliberazione con le quali il Comune realizza e gestisce i programmi di cui all'articolo precedente, con particolare riguardo a

- piani particolareggiati;
- convenzioni urbanistiche;
- realizzazioni di opere e servizi pubblici;
- acquisto e alienazione di immobili;
- numero, denominazione, consistenza e delimitazione delle circoscrizioni.

Il parere del consiglio di circoscrizione è comunque richiesto su ogni altra materia di cui all'art. 12, secondo comma, della legge 8 aprile 1976, n. 278.

Il parere richiesto è reso con il procedimento previsto dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo precedente.

Art. 5

L'amministrazione comunale, per favorire una adeguata conoscenza delle varie questioni, in relazione alle attribuzioni dei consigli di circoscrizione di cui agli artt. 3, 4 e 6, predispone l'invio ai consigli stessi delle necessarie documentazioni e dà spazio nei servizi stampa alle notizie riguardanti l'attività delle circoscrizioni stesse.

Per lo svolgimento dei compiti dei consigli di circoscrizione, il presidente potrà richiedere per iscritto al sindaco la documentazione e le informazioni necessarie sia per formulare atti deliberativi, sia per esprimere pareri, su tutte le materie previste dal presente regolamento, ma limitatamente ad argomenti attinenti all'ambito circoscrizionale e a questioni che si riflettano sul territorio della circoscrizione.

Nel caso che le richieste riguardino le aziende municipalizzate o enti diversi dall'amministrazione comunale, il sindaco curerà che gli enti e le aziende stesse rimettano gli atti richiesti al presidente della circoscrizione, direttamente o tramite il Comune.

Art. 6

I consigli di circoscrizione hanno funzioni deliberative per quanto attiene:

- a) ai lavori pubblici, relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria entro il limite di competenza della G.M.;

- b) alla gestione del patrimonio immobiliare comunale destinato alla circoscrizione;
- c) alla gestione dei servizi sociali di circoscrizione, con particolare riguardo agli asili nido, alle scuole materne, alle biblioteche, alle attrezzature e impianti sportivi, al verde attrezzato, alle strutture sanitarie di base, ai consultori familiari, ai centri civici e sociali.

I poteri deliberativi saranno esercitati nell'ambito dei programmi di massima stabiliti dal consiglio comunale, finanziati con gli appositi fondi previsti nel bilancio.

Art. 7

Ai fini dell'articolo precedente il consiglio comunale ed il sindaco conferiscono ai consigli di circoscrizione ed ai presidenti le funzioni di delegati speciali, ai sensi dell'art. 305 del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 2, ultimo comma, della legge 8 aprile 1975, n. 278.

Le modalità di esercizio della delega, se non previste nei regolamenti, sono stabilite rispettivamente con apposita deliberazione o con provvedimento del sindaco.

Art. 8

Il Comune provvederà al più ampio decentramento amministrativo nelle materie relative ai la-

vori pubblici, ai servizi tecnici, ai servizi demografici, ai servizi socio-sanitari e di polizia municipale, destinando presso i quartieri il personale necessario.

Art. 9

Gli organi di circoscrizione sono: il consiglio di circoscrizione e il presidente.

Il consiglio di circoscrizione è composto da sedici membri. In caso di morte, di decadenza per sopravvenuta incompatibilità o di dimissioni di un componente di consiglio di circoscrizione, il consiglio comunale provvede alla surrogazione mediante la proclamazione del primo dei non eletti della stessa lista.

Art. 10

Il consiglio circoscrizionale si riunisce obbligatoriamente nel mese di novembre di ogni anno per esaminare la situazione generale della circoscrizione e formulare proposte e programmi di attività.

Il consiglio di circoscrizione si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la necessità per determinazione del presidente o su richiesta scritta di almeno sei consiglieri o di cinquanta elettori residenti nella circoscrizione.

La seduta deve aver luogo non oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della richiesta.

Nel caso che il presidente non provveda nei termini previsti, il sindaco provvede alla convocazione della riunione.

Art. 11

Il consiglio di circoscrizione è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta, che deve pervenire ai consiglieri almeno cinque giorni liberi o ventiquattro ore, in casi di urgenza, prima della seduta, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà dei consiglieri.

Le sedute del consiglio di circoscrizione sono pubbliche.

Delle sedute e degli argomenti da trattare viene data notizia alla cittadinanza mediante l'affissione dell'ordine del giorno nelle bacheche di quartiere o attraverso altre forme che il consiglio riterrà opportuno adottare.

Le proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale, o — in mancanza di esso — dal componente più giovane del consiglio di circoscrizione.

Art. 12

Il consiglio di circoscrizione può convocare assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti alla circoscrizione.

L'assemblea di circoscrizione è composta da tutti i cittadini della stessa, i quali durante lo svolgimento dell'assemblea, hanno diritto di parola.

Il presidente del consiglio di circoscrizione la convoca ogni volta che si renda necessario, nelle forme più idonee a favorire la conoscenza fra i cittadini dello scopo della convocazione, oppure ogni volta che lo richiedano sei consiglieri di circoscrizione o almeno cinquanta elettori, il sindaco, la giunta o almeno un terzo dei consiglieri comunali.

Le proposte formulate dall'assemblea si considerano approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei cittadini presenti.

Il voto dell'assemblea ha valore di raccomandazione e viene espresso al consiglio di circoscrizione per quanto riguarda le materie di sua diretta competenza o al sindaco per quanto riguarda le materie di competenza della giunta o del consiglio comunale. In quest'ultimo caso le proposte dell'assemblea devono essere inoltrate al sindaco dal consiglio di circoscrizione, anche se quest'ultimo ha espresso parere difforme, secondo le modalità previste dall'art. 13.

Art. 13

Di ogni decisione, risoluzione o parere, il segretario compila i relativi verbali, che devono con-

tenere il dispositivo di quanto adottato, l'esito delle votazioni, il resoconto sommario degli interventi, documenti, ordini del giorno e quant'altro ciascun consigliere chieda di verbalizzare.

I verbali sono sottoscritti dal segretario e dal presidente, affissi all'albo della circoscrizione entro otto giorni dalla loro adozione, ivi esposti per otto giorni e sottoposti all'approvazione del consiglio di circoscrizione nella sua successiva seduta.

Entro otto giorni dall'adozione, copia dei medesimi è trasmessa al sindaco, il quale disporrà — ai sensi dell'art. 14 della legge 8 aprile 1976, n. 278 — l'inoltro all'organo comunale competente per l'esame.

Tale organo (sindaco, giunta municipale o consiglio comunale) potrà esprimere le proprie osservazioni, chiedere chiarimenti o integrazioni entro venti giorni dal ricevimento. Il provvedimento diviene a tutti gli effetti atto del Comune, se entro tale termine non viene rinviato con osservazioni al consiglio di circoscrizione.

Sul provvedimento rinviato il consiglio circoscrizionale potrà controdedurre nel termine massimo di venti giorni dal ricevimento dell'ordinanza di rinvio, pena la decadenza dell'atto stesso.

Sulle deduzioni del consiglio di circoscrizione, il consiglio comunale adotta definitiva deliberazione nei tempi previsti dai precedenti commi.

Art. 14

Sulle materie indicate negli artt. 3 e 4, ciascun consiglio di circoscrizione può assumere iniziative, trasmettendo al sindaco proposte accompagnate da una relazione illustrativa.

Il sindaco ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta.

Se la proposta è assunta come propria dalla giunta e da un consigliere comunale, essa viene discussa dal consiglio secondo le norme della legge comunale e provinciale e col procedimento previsto dal regolamento dei lavori del consiglio.

I consigli circoscrizionali, sulle materie di competenza del Comune, possono inviare richieste e raccomandazioni al consiglio comunale che, su comunicazione del sindaco, ne prende atto nella prima seduta.

Se un consigliere comunale assume come proprie le iniziative dei consigli circoscrizionali, su esse si svolge la discussione, in relazione alla loro natura, secondo le norme della legge comunale e provinciale e col procedimento previsto dal regolamento dei lavori del consiglio.

Art. 15

Gli elettori di ciascuna circoscrizione hanno diritto di rivolgere petizioni al consiglio comunale per la modifica delle circoscrizioni, per l'attribuzione di nuove competenze e per ogni altro argomento tendente a promuovere il decentramento comunale. Possono inoltre rivolgere petizioni e proposte di deliberazione al consiglio circoscrizionale, per quanto riguarda gli affari di sua competenza.

Le petizioni e le proposte dovranno essere sottoscritte da almeno un decimo degli elettori della circoscrizione. Le firme dovranno essere autentica-

te ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e dovrà essere attestata la iscrizione nelle liste elettorali e l'appartenenza ad una sezione della circoscrizione. Per il numero si farà riferimento alla consistenza del corpo elettorale della circoscrizione alla data dell'ultima consultazione elettorale.

A seconda dei casi, le petizioni saranno rimesse al sindaco o al presidente della circoscrizione, i quali provvederanno alla convocazione del consiglio comunale o del consiglio circoscrizionale, in modo di dare ai collegi il tempo di esprimere le proprie determinazioni entro sessanta giorni dal ricevimento.

Art. 16

Il consiglio di circoscrizione, nella prima riunione, elegge tra i suoi componenti il presidente, a scrutinio segreto. Per la nomina del presidente è richiesta la presenza di almeno nove consiglieri. È eletto il candidato che consegue la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del consiglio. Se alla prima votazione nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza richiesta, si procede immediatamente a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati e viene eletto presidente quello che consegue il maggiore numero di voti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio di circoscrizione e può essere revocato dalla carica con deliberazione motivata del consiglio di circoscrizione, approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti.

In tal caso, come in qualsiasi altro caso di vacanza, il consiglio di circoscrizione si riunisce entro venti giorni per l'elezione del nuovo presidente.

Art. 17

Il presidente convoca e presiede il consiglio di circoscrizione, compila su indicazione del consiglio di circoscrizione l'ordine del giorno, riceve le comunicazioni dell'amministrazione comunale, cura l'inoltro al sindaco delle proposte formulate dal consiglio di circoscrizione, ne segue i successivi sviluppi, verificando e coordinando gli interventi necessari alla loro attuazione.

Inoltre riferisce al sindaco ed ai singoli assessori municipali sui problemi della circoscrizione e sul funzionamento dei servizi comunali decentrati nella circoscrizione. Su invito del sindaco partecipa con diritto di parola alle sedute del consiglio comunale ogni qualvolta si esaminano problemi che coinvolgono direttamente la vita della circoscrizione e può altresì essere invitato alle sedute della giunta municipale.

Può rivolgere, su richiesta del proprio consiglio di circoscrizione, interrogazioni, raccomandazioni e interpellanze scritte al consiglio comunale, su questioni che attengono la vita della circoscrizione.

Il presidente, su mandato di un terzo del consiglio di circoscrizione, chiede alla giunta municipale che vengano inseriti all'ordine del giorno del consiglio comunale argomenti di particolare interesse per la vita della circoscrizione.

Art. 18

Il consiglio di circoscrizione, per divenire momento di sintesi delle varie istanze partecipative presenti nella circoscrizione, promuove commissioni di controllo e di lavoro aperte al contributo ed alla partecipazione organica di forze sociali, sindacati, associazioni culturali, ricreative e sportive, organi collegiali della scuola.

Le commissioni riferiscono sistematicamente al consiglio di circoscrizione del proprio operato.

Art. 19

Il servizio di economato è affidato al presidente del consiglio di circoscrizione.

Il presidente provvede pertanto:

- a) alla spedizione tramite gli uffici postali di Stato di tutta la posta inerente il servizio;
- b) al pagamento delle spese minute ed urgenti per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
- c) alla tenuta dell'inventario di tutto il patrimonio mobile degli uffici del consiglio stesso con le seguenti modalità:
 - 1 - descrizione ed iscrizione dei singoli oggetti a seconda della loro natura e specie;
 - 2 - qualità e numero dei medesimi;

- 3 - valore determinato in base ai prezzi di acquisto ove non sia altrimenti stabilito;
- 4 - stato d'uso;
- 5 - registrazione degli aumenti e delle diminuzioni che si verificheranno nella consistenza dei beni mobili con la giustificazione delle variazioni.

Art. 20

Alle spese di cui all'art. 26 del Regolamento per il servizio di economato provvede il presidente con apposito mandato di anticipazione emesso in suo favore. L'ammontare dell'anticipazione è stabilito in rapporto alla effettiva necessità della circoscrizione.

La giunta municipale con regolare deliberazione può variare l'entità dell'anticipazione stessa.

I rendiconti delle spese documentate da regolari pezzi di appoggio, regolarmente vistate dall'assessore al ramo, vengono presentati all'economista comunale, il quale provvede a reintegrare le singole anticipazioni di volta in volta con somme pari alle spese documentate.

Alle spese predette ed al reintegro delle somme relative da parte dell'economista viene provveduto come prescritto dagli artt. 36 e 37 del regolamento per il servizio di economato.

I rendiconti delle spese devono essere presentati alla fine di ogni semestre (30 giugno - 31 dicembre) per importi non superiori all'entità dell'anticipazione ricevuta.

Art. 21

Il presidente è consegnatario dei locali e provvede alla sorveglianza dei mobili, ricevendo gli uni e gli altri in consegna dall'ufficio comunale o dalla persona che lo ha preceduto nelle stesse funzioni.

Art. 22

L'elezione diretta dei consigli di circoscrizione avviene con l'osservanza degli artt. 5/11 della legge 8 aprile 1976, n. 278, « Norme sul decentramento e la partecipazione dei cittadini nella amministrazione del Comune ».

Art. 23

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla legge 8 aprile 1976, n. 278.

Art. 24

Sono abrogate le disposizioni contenute nelle deliberazioni del consiglio comunale 8 aprile 1971, n. 368, 7 luglio 1971, n. 687 e 28 novembre 1972, n. 845.

LE UNDICI CIRCOSCRIZIONI

1 - QUARATA

Situata lungo la strada dei Sette ponti, la circoscrizione comprende il territorio che circonda la frazione maggiore, con le località di Campoluci, Venere e Buon Riposo e la zona collinare oltre l'Arno con gli abitati di Ponte Burlano, Rondine, Osteria Nuova, Cincelli e Meliciano. Estesa sulle prime propaggini del Pratomagno, questa seconda zona ha conosciuto negli ultimi anni un forte spopolamento, derivante dai problemi tipici — l'abbandono della campagna, la crisi dell'agricoltura, la posizione periferica rispetto al polo di sviluppo principale — di tutta la collina toscana. La zona pianeggiante intorno a Quarata ha registrato invece un relativo sviluppo economico, che ha bisogno di essere ulteriormente incentivato. Oggi la circoscrizione conta 2.419 abitanti.

— Sezioni elettorali n.: 46, 47, 48, 112

2 - CECILIANO

E' una delle circoscrizioni più vaste ed occupa la parte settentrionale del territorio comunale, spingendosi lungo la direttrice casentinese fino alle porte di Costalnuovo. Ne fanno parte gli abitati di Ceciliano, Patrignone, Ponte alla Chiesa, Giovi, Petrognano e Marcena. E' tagliata dalla strada provinciale della Catena, lungo la quale comprende le località di Ca' di Cia, San Polo, Antria, Puglia, Tregozzano, Chiassa Superiore. Con i suoi 6.676 abitanti si estende su una fascia della piana di Arezzo caratterizzata da una spiccata vocazione agricola.

— Sezioni elettorali n.: 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 74, 75, 100, 113.

3 - INDICATORE

Si snoda lungo la strada statale del Valdarno, da San Leo a Pieve a Maiano. Indicatore — la località maggiore — ha conosciuto una forte espansione edilizia accompagnata da un discreto sviluppo economico. Tagliata dai binari della ferrovia Firenze-Roma, la circoscrizione presenta essenzialmente due zone geografiche: l'una pianeggiante, l'altra collinare. Ne fanno parte anche le località di Pratantico, Monte Sopra Rondine, Talzano e Casalcincio. Abitanti: 4.097.

— Sezioni elettorali n.: 35, 49, 50, 51, 114, 115

4 - FIORENTINA

Ne fa parte tutto il settore della città compreso tra Corso Italia e la ferrovia Firenze-Roma, che la divide a sud dalla limitrofa circoscrizione di Pescaiola: la stazione, il Poggio del Sole, San Lorentino, San Domenico, il Comune, il Prato, San Clemente, il villaggio Oriente e l'immediata periferia cittadina attraversata da via Fiorentina, via della Chimera, viale S. Margherita e via Buonconte da Montefeltro. È compreso nella circoscrizione il quartiere dell'Orciolata, con i grossi complessi industriali Lebole e Uno A Erre. Con i suoi 17.450 abitanti è la più popolosa delle 11 circoscrizioni. Insieme a quella di Trento Trieste, trova sul tappeto l'annoso problema del risanamento del centro storico.

— Sezioni elettorali n.: 2, 6, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 81, 87, 90, 91, 92, 98, 102, 109, 119, 120, 126

5 - PESCAIOLA

Conta 6.262 abitanti, disseminati in una zona compresa tra il colle del Pionta, nel cuore della città nuova, ed il casello autostradale di Battifolle. Oltre l'intero quartiere di Pescaiola, che le dà il nome, la circoscrizione racchiude le frazioni situate lungo la strada provinciale: Chiani, Poggiola, San Giuliano, Ru-

scello e Battifolle. È separata dalla circoscrizione di Olmo dal canale della Chiana. Caratterizzata da una forte espansione, accoglie la principale zona industriale aretina con il complesso SACFEM ed è attraversata dalle più importanti vie di comunicazione.

— Sezioni elettorali n.: 23, 52, 53, 54, 62, 88, 103, 125, 137 (osp.)

6 - SALONE

È la più piccola delle 11 circoscrizioni, ma con i suoi 13.884 abitanti si configura come una delle più densamente popolate. Comprende i rioni del Gattolino e di Maccagnolo, il complesso di Pellanca, via Vittorio Veneto, via Masaccio, via Trasimeno, piazza S. Donato e la fitta rete di strade che le collegano. Circoscrizione tipicamente residenziale, presenta tutti i problemi di un'area urbana: congestiamento del traffico, carenza di servizi, affollamento. Sviluppatisi in questo dopoguerra attorno all'originario insediamento di Salone, da ultima propaggine della città si sta lentamente trasformando in un centro insediativo autosufficiente.

— Sezioni elettorali n.: 17, 18, 19, 20, 21, 33, 80, 82, 83, 84, 89, 95, 96, 97, 104, 105, 106, 116, 130

7 - TRENTO TRIESTE

Racchiude un'altra parte del capoluogo: il quartiere di Colcitroni e la zona sottostante fino a via Crispi, nonché la fascia urbana lungo via dei Cappuccini e via Anconetana. Si spinge fino allo Scopetone, attraverso gli abitati di Staggiano, La Pace, Santa Fiora, Stoppedarca, San Firenze; comprende inoltre il versante occidentale dell'Alpe di Poti ivi comprese le località di Pomalo, Molinelli, S. Severo e Peneto, che hanno subito un forte spopolamento. La circoscrizione è dunque molto eterogenea, risultando dall'aggregazione di zone urbane e rurali, di pianura e di montagna. 11.738 gli abitanti.

— Sezioni elettorali n.: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 36, 37, 42, 57, 86, 111, 118, 123, 127, 134 (osp.), 135 (osp.), 136 (osp.)

8 - OLMO

Si estende intorno alla collina di Agazzi, racchiudendo le località di Olmo, Pieve a Quarto, il Matto, San Zeno, Agazzi, Vignale, Bagnata, S. Marco e i nuovi quartieri urbani di S. Lazzaro e la Sella. Tra i confini della circoscrizione trovano posto l'aeroporto di Molin Bianco e la zona artigianale di San Zeno. La frazione principale — Olmo — si trova in posizione bari-centrica, all'incrocio delle più importanti strade che attraversano la circoscrizione. Abitanti: 8.669.

— Sezioni elettorali n.: 22, 55, 56, 60, 61, 63, 94, 101, 107, 121, 122, 131, 133

9 - GIOTTO

Il nucleo centrale è costituito dai nuovi quartieri residenziali sviluppatisi in questi ultimi anni lungo viale Giotto. Si spinge comunque all'interno della città, fino ai Bastioni di S. Spirito, per raggiungere a sud il monte Camucina, a quota 845. Tra i numerosi centri abitati dispersi in questa parte della circoscrizione si trovano Bagno, Gragnone, Santa Firmina, Monastero e Scopeto. La parte cittadina comprende anche il quartiere di Santa Maria e la zona sportiva che accoglie tra l'altro lo stadio comunale. L'insediamento più vecchio — cresciuto impetuosamente negli anni del « boom » economico — ha presentato fino ad oggi gravi carenze di spazi verdi. Con l'urbanizzazione dell'area del vecchio stabilimento SACDEM accoglierà anche la Banca d'Italia e il palazzo di giustizia. All'interno dei suoi confini sono complessivamente insediati 12.676 abitanti.

— Sezioni elettorali n.: 11, 13, 14, 16, 58, 59, 77, 79, 85, 93, 99, 108, 110, 117, 124, 126, 129

10 - PALAZZO DEL PERO

Costituita quasi esclusivamente da territori montani — culminanti nel 1.083 metri del poggio allo Spicchio, la vetta più alta di tutto il Comune — la circoscrizione ha conosciuto in questo dopoguerra un fortissimo sproporzionamento. Di conseguenza, benché sia la più estesa delle 11 circoscrizioni, con i suoi 1.662 abitanti è anche la meno densamente popolata. È solcata dal torrente Cerfone, che l'attraversa dai sorgenti fino a Ranco. I due centri maggiori, Palazzo del Pero e Molin Nuova, si trovano appunto nel fondovalle. L'unico insediamento di un certo rilievo rimasto nella fascia orientale della circoscrizione è S. Maria alla Rassonata, a pochi chilometri dal confine con l'Umbria. La zona presenta pertanto gravissimi problemi, che potranno essere risolti solo incentivando quelle attività economiche che si confondono con la sua particolare natura geografica. A questo fine dovrà cercare uno stretto collegamento con la comunità montana dell'alta Valdichiana.

— Sezioni elettorali n.: 72, 73, 75, 76

11 - RIGUTINO

Compresa tra il monte Lignano e il canale della Chiana, è la più meridionale delle 11 circoscrizioni. Conta 5.463 abitanti. Le principali località si susseguono in rapida successione lungo la statale 71, che la taglia da nord a sud: parte dell'abitato de Il Matto, Fontano, S. Andrea a Pigli, Policiano, Rigutino e Vitiano. È lungo questa direttrice che si è avuto negli ultimi anni un discreto sviluppo industriale. Ma la circoscrizione ha anche una spiccata vocazione agricola. A Frassineto e Poggio Ciliegio siamo già nel cuore della Valdichiana, tra rigogliose coltivazioni agricole. Rigutino, già sede di numerosi servizi decentrati, ne è il naturale capoluogo.

— Sezioni elettorali n.: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 132.



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Pag. N. _____

Prot. Com. N. 619

Prot. gen. N. 26577 / 1-6-6

ADUNANZA del 22 settembre 1976

Seduta pubblica (I convocazione)

OGGETTO: Indicazioni della data delle elezioni degli organi circoscrizionali.

Proposta dei Consiglieri presenti alla riunione sull'argomento

PRESIDENTE

Alto incei

CONSIGLIERE ANCIANO

Autore - Duffanti

SEGRETARIO

Mr. Vincenzo Annibaldi

SCRUTATORI

1. _____

2. _____

3. _____

	CONSIGLIERI		CONSIGLIERI	
1	ALBANI Giorgio	1	DUFFANTI Andrea	17
2	BALLANTINI Bruno	-	GIORDUCCI Giacomo	6
3	BARTOLINI Maria Pia	2	LAURENTI Giulio	19
4	BARTOLOMEO Giacomo	3	LUSINI Giuseppe	20
5	BEFFONI Mario	4	LUZZI Ivo	21
6	BONI Sergio	-	MATERAZZI Nino	22
7	BOGAZZI Giovanni	7	MATTESINI Enrico	-
8	BOGOZZI Alberto	8	MOFFRI Lino	23
9	CHIARUCCI Dario	9	OTTAVIANO Ottaviano	16
10	CIOFRI Giacomo	10	PACINI Antonio	25
11	DE' ROBERTIS Francesco	11	PAGLIETTI Pier Paolo	-
12	DUCCI Aldo	12	PASQUETTI Ivo	20
13	BOGHIETTO Bruno	13	PERUZZI Sergio	27
14	FABIANI Luca	14	RADICE Alessandro	28
15	GABELLI尼 Carlo	15	SALVADORI Renzo	29
16	GALEOTTI Massimo	16	SALVIETTI Maria Giovanna	30
17	GHIRLLI Giacomo	17	SEMITI Carlo	31
18	GIANNOTTI Vincenzo	18	SILDORI Agostino	32
19	GUIDI Orfeo	19	TANI Giulio	-
20		20	VACCARI Paolo in Nomine	13

Secondo l'argomento inserito al n.2 dell'ordine
del giorno, il Consiglio vota per l'elezione del consiglio
il seguente schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO CIRCOSENTRALE

Vista la legge n.276 dell'8 aprile 1976 "Norme sul
decentralismo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione dei Comuni";

Vista la propria deliberazione n.62 del 22 settembre
1976, con cui è stato adottato il Regolamento dei Consigli
di Circoscrizione del Comune di Arezzo;

Considerato che in base a tale regolamento si configura
il caso previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge
sopracitata, consistente anche le altre condizioni previste
da tale articolo, e cioè l'esistenza e suffragio diretto dei
consigli circoscrizionali;

Vista la deliberazione n.1152 del 15 settembre 1976,
con cui la Giunta Municipale propone di indicare la data del
20 novembre 1976 per lo svolgimento di tali elezioni;

Viste il decreto del Presidente della Repubblica n.570
del 16 maggio del 1960, "Testo unico delle leggi per la compe-
tizione e la elezione degli organi delle amministrazioni compo-
nenti", a cui la legge citata fa esplicito riferimento;

Desideria la relazione dell'Avv. Vaccari Nibbi, delegato
al caso,

RELATIVA

di indicare agli organi competenti come data per la
svolgimento delle elezioni dirette dei consigli circoscrizionali
del Comune di Arezzo il 20 novembre 1976.

Terminata la relazione il Presidente apre la di-
scussione sull'argomento.

Il Consiglio prende la parola per dichiarare
il proprio voto di astensione per quanto già detto nella di-
scussione del punto 1 dell'ordine del giorno della stessa se-
sione, consiliare.

Perché nessun altro consigliere chiede la parola il
Presidente pone ai voti la sopra trascritta deliberazione. La
votazione ha il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 13

Voti favorevoli n. 32

Voti non favorevoli né contrari 1 (PSS)

In deliberazione è pertanto approvata.

N.B./Lc. 1 MM/1976

Copia della presente deliberazione n.

Il CONSIGLIO in seduta pubblica tenuta nel giorno

il del 29 settembre 1976

presso il Consiglio Comunale

Autentico

Confermato

Confermato

Confermato

Confermato

Confermato

Confermato

COMUNE DI AREZZO

—

REGOLAMENTO

dei Consigli di

CIRCOSCRIZIONE

■■■■■



REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI AREZZO

Adozione CC 25.03.1980, n. 358

PREMESSA

Le modificazioni del quadro economico-sociale del paese ed i processi di riforma dello Stato, in atto e potenziali, rendono necessaria la partecipazione popolare alla gestione della cosa pubblica.

La promozione della partecipazione è infatti condizione fondamentale per favorire lo sviluppo delle autonomie locali, per costruire un rapporto corretto tra momenti di democrazia diretta e democrazia delegata, per realizzare un nuovo metodo di governare attraverso il libero confronto delle idee e la valorizzazione di tutti i contributi e le esperienze originali emergenti da ogni realtà di base.

Pertanto il Comune di Arezzo conferma e rinnova la sua scelta per la partecipazione attraverso il governo decentrato della città che costituisce una nuova articolazione democratica della vita politica e amministrativa inserita nel più vasto processo di decentramento dello Stato, in armonia con il dictato costituzionale.

ART. I - Divisione del territorio comunale in circoscrizioni

Il territorio del Comune è ripartito in circoscrizioni. Il numero, la denominazione, la consistenza e la delimitazione delle circoscrizioni risultano dalla pianta allegata al presente regolamento, contrassegnata con la lettera A.

Il numero, la denominazione, la consistenza e la delimitazione delle circoscrizioni possono essere variati dal Consiglio Comunale anche su proposta di uno o più consigli di circoscrizione interessati.

ART. 2 - Compiti e funzioni delle circoscrizioni

Le circoscrizioni, attraverso i loro organi, concorrono a determinare e verificare le scelte programmatiche della politica comunale, comprensoriale e regionale svolgendo le funzioni loro attribuite ed esercitando i poteri stabiliti dal presente regolamento; concorrono altresì, secondo le proprie competenze, alla elaborazione alla gestione dei piani di sviluppo economico-sociali del Comprensorio e della Regione, secondo il metodo della partecipazione democratica.

ART. 3 - Consultazioni ed incontri conoscitivi

La determinazione, la verifica delle scelte programmatiche di cui all'art. 2 si realizza attraverso gli strumenti della consultazione e dell'incontro conoscitivo.

La consultazione si effettua con il Consiglio Comunale, con la Giunta Municipale e le Commissioni Consiliari per iniziativa di tali organi comunali.

Gli incontri conoscitivi si effettuano con la Giunta Municipale e con le Commissioni Consiliari su iniziativa e dietro richiesta delle circoscrizioni allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per l'attività della circoscrizione.

ART. 4 - Richiesta di parere

Al Consigli di Circoscrizione è obbligatoriamente richiesto parere sugli atti comunali che:

1) annuncino la politica generale del Comune, con particolare riferimento al progetto di bilancio preventivo approvato dalla G.M., ai programmi di investimento e alle spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

2) determinino e modifichino l'assetto del territorio comunale (piani regolatori e strumenti urbanistici di interesse generale, P.P.A., piani d'intervento per la casa, piani per la regolamentazione del traffico, viabilità e trasporti, piani della rete commerciale ecc.);

3) fissino le modalità di gestione dei servizi comunali, ovvero determinino gli orientamenti programmatici nel campo dell'istruzione, della cultura, della sicurezza sociale, dello sport e del tempo libero;

4) si riferiscono a regolamenti comunali e abbiano carattere normativo.

Ai consigli di Circoscrizione interessati è altresì richiesto obbligatoriamente parere sugli atti comunali destinati ad avere esecuzione in una o più circoscrizioni e relativi a:

- piani particolareggiati e di zona;
- convenzioni urbanistiche ed in particolare alle opere di urbanizzazione;
- costruzione di nuove attrezzature sociali e trasformazione di quelle esistenti;
- cambio di destinazione di immobili comunali che avessero o vengano ad assumere interesse circoscrizionale;
- regolamentazione della circolazione e del traffico nel territorio della circoscrizione;
- consistenza, delimitazione e modificazione del territorio circoscrizionale.

ART. 5 - Procedura per la richiesta di parere

Il parere è richiesto dal Sindaco che trasmette alle circoscrizioni la proposta con tutti gli atti ad essa allegati.

Della pervenuta richiesta di parere il Segretario, sentito il Presidente, dà comunicazione ai capi gruppo e ai coordinatori delle Commissioni Circoscrizionali.

I consigli di Circoscrizione devono esprimere il proprio parere, mediante relazione scritta, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale.

In casi di necessità e d'urgenza è consentito all'Amministrazione ridurre tale termine a giorni 20.

L'Assessore competente per materia può, tuttavia, consentire che il parere venga inviato dalle Circoscrizioni entro un termine più lungo di quello ordinario qualora si riferisca a materie di particolare complessità e rilevanza.

Il Consiglio Comunale può prescindere dal parere, dandone atto nel de'berato, ove il Consiglio di Circoscrizione non si sia pronunciato entro il termine fissato.

Il parere è allegato agli atti della deliberazione nella quale deve essere indicato se esso fu favorevole o non favorevole.

Degli atti deliberativi adottati dall'Amministrazione a seguito di pareri o proposte delle circoscrizioni viene inviata copia alle stesse.

ART. 6 - Rapporti fra le Circoscrizioni ed altri organi Comunali

L'Amministrazione comunale, per favorire una adeguata conoscenza delle varie questioni, in relazione alle attribuzioni del Consiglio di Circoscrizione di cui agli articoli 4 e 7, predispone l'invio ai Consigli stessi delle necessarie documentazioni e dà spazio nei servizi stampa alle notizie riguardanti l'attività delle Circoscrizioni.

Per favorire la partecipazione delle Circoscrizioni alla fase attuativa degli strumenti urbanistici, oltre all'uso degli strumenti di cui all'art. 4, viene data comunicazione ai Consigli di Circoscrizione interessati di tutte le istanze di concessione e licenza pervenute al Comune.

La comunicazione viene data attraverso l'invio dell'o.d.g. della commissione competente.

Per lo svolgimento dei compiti dei Consigli di Circoscrizione il Presidente potrà richiedere per iscritto al Sindaco la documentazione e le informazioni necessarie sia per formulare atti deliberativi, sia per esprimere pareri su tutte le materie previste dal presente regolamento, ma limitatamente ad argomenti attinenti all'ambito circoscrizionale e a questioni che si riflettano sul territorio della Circoscrizione.

Nel caso che le richieste riguardino le Aziende Municipalizzate o Enti diversi dall'Amministrazione Comunale, il Sindaco curerà che gli Enti e le Aziende stesse rimettano gli atti richiesti al Presidente della Circoscrizione, direttamente o tramite il Comune.

I Consigli di Circoscrizione hanno diritto di ottenere gratuitamente copia dei provvedimenti del Sindaco della Giunta Municipale, del Consiglio Comunale, delle Aziende e degli Enti comunali salvo nei casi in cui la segretezza sia imposta dalla legge e qualora si tratti di atti di interesse diretto della Circoscrizione.

I consiglieri di Circoscrizione hanno accesso agli uffici del Comune, delle Circoscrizioni, delle Aziende e degli Enti comunali per avere, per gli argomenti oggetto di pareri o di proposte, conoscenza di tutti gli atti d'ufficio nei limiti e con le modalità previste per i consiglieri comunali e fatti comunque salvi i casi in cui la segretezza sia imposta dalla legge.

ART. 7 - Funzioni deliberative dei Consigli di Circoscrizione

I Consigli di Circoscrizione hanno funzioni deliberative per quanto attiene:

a) ai lavori pubblici entro il limite di competenza della G.M.;

b) alla gestione del patrimonio immobiliare comunale destinato alla Circoscrizione, nonché al suo uso e alla sua destinazione temporanea;

c) alla gestione dei servizi sociali di Circoscrizione con particolare riguardo agli asili nido, alle scuole materne comunali, agli impianti sportivi e al verde attrezzato, ai centri sociali secondo le modalità previste dagli appositi regolamenti. A tal fine il Consiglio Comunale provvederà ad individuare le strutture e gli impianti posti a disposizione delle singole Circoscrizioni, nonché gli uffici comunali posti funzionalmente alle dipendenze di gruppi di Circoscrizioni per la gestione dei vari servizi. L'utilizzo coordinato di detti uffici sarà stabilito dalla conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni della zona o loro delegati.

All'atto della individuazione delle strutture ed impianti da porre a disposizione delle Circoscrizioni, il Consiglio Comunale indicherà i criteri di massima per l'esercizio della delega.

In nessun caso le Circoscrizioni potranno adottare provvedimenti che possano creare direttamente o indirettamente situazioni di privilegio esclusivo ed ingiustificato per cittadini singoli ed associati ai fini dell'utilizzazione di strutture pubbliche in relazione alla loro diversa collocazione nel territorio:

d) alla promozione di iniziative di interesse strettamente locale in materie attinenti a servizi ed attività sociali, culturali ricreative, demandati ad Enti sovracomunali o per i quali esistono strutture operative specifiche. In tal caso i Consigli di Circoscrizione dovranno prendere opportuni accordi con gli organi cui sono demandati detti servizi al fine di coordinare la gestione delle iniziative, anche nel quadro della programmazione generale dell'attività di tali organi od enti;

e) alla promozione dell'associazionismo con finalità culturali, ricreative e sportive.

ART. 8 - Delega speciale

Ai fini dell'articolo precedente il Consiglio Comunale ed il Sindaco conferiscono ai Consigli di Circoscrizione ed ai Presidenti le funzioni di delegati speciali, ai sensi dell'art. 305 del T.U. approvato con R.D. 4 febbraio 1915 n. 148, e dell'art. 2 ultimo comma, della legge 6 aprile 1976 n. 278.

Le modalità di esercizio della delega, se non previste nei regolamenti, sono stabilite rispettivamente con apposita deliberazione o con provvedimento del Sindaco.

ART. 9 - Organi circoscrizionali

Gli organi di Circoscrizione sono: il Consiglio di Circoscrizione ed il Presidente.

Il Consiglio di Circoscrizione è composto da 16 membri. In caso di morte, di decadenza per assenza ingiustificata ad almeno 6 sedute consecutive del Consiglio di Circoscrizione, di sopravvenuta incompatibilità o di dimissioni di un componente del Consiglio di Circoscrizione, il Consiglio Comunale provvede alla surrogazione mediante la proclamazione del primo dei non eletti della stessa lista.

ART. 10 - Adunanze dei Consigli di Circoscrizione

Le sedute del Consiglio di Circoscrizione si svolgono, di norma, con periodicità quindicinale nel giorno che ogni Consiglio indicherà.

La data delle sedute può essere variata di volta in volta per esigenze particolari, di intesa fra il Presidente e i capi gruppo.

Una delle sedute del mese di ottobre di ogni anno deve essere obbligatoriamente dedicata all'esame della situazione generale della Circoscrizione ed alla formulazione di proposte e programmi di attività.

Il Consiglio di Circoscrizione si riunisce per determinazione del Presidente. Esso si riunisce altresì quando ne facciano richiesta tutti i capi gruppo, ovvero 1/2 dei consiglieri, ovvero 20 elettori residenti nella Circoscrizione.

In questi casi la seduta deve aver luogo non oltre 15 giorni dalla presentazione della richiesta.

Nel caso che il Presidente non provveda nei termini previsti, la riunione è convocata dal Sindaco entro 10 giorni.

ART. 11 - Convocazione del Consiglio di Circoscrizione

Il Consiglio di Circoscrizione è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 giorni liberi, o 24 ore in caso d'urgenza, prima della seduta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Delle sedute e degli argomenti da trattare viene data notizia alla cittadinanza mediante l'affissione dell'ordine del giorno nella bacheca di quartiere o attraverso altre forme che il Consiglio riterrà opportuno adottare.

ART. 12 - Svolgimento delle adunanze

Le sedute di Circoscrizione sono pubbliche.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà dei consiglieri.

All'inizio della seduta — dopo le comunicazioni del Presidente — hanno luogo le interrogazioni e le raccomandazioni proposte da parte dei Consiglieri e dei cittadini. Trascorsa una ora dall'inizio della seduta il Presidente potrà rinviare le altre interrogazioni e raccomandazioni alla seduta immediatamente successiva.

I coordinatori delle commissioni possono intervenire su argomenti, inseriti all'ordine del giorno, che siano stati oggetto di lavoro della commissione.

Le proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale o, in mancanza di esso, dal componente più giovane di età del Consiglio Circoscrizionale.

Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente della Circoscrizione, ovvero in caso di sua assenza o di impedimento, da un suo delegato di cui è detto all'art. 17.

ART. 13 - Assemblee

L'assemblea è lo strumento fondamentale per la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica, può essere convocata su tutti i temi che riguardano la vita politica culturale, associativa e gli interessi più vari della popolazione.

Della convocazione e dell'oggetto della discussione deve essere dato avviso ai cittadini nelle forme idonee a favorire la più ampia partecipazione.

L'assemblea di Circoscrizione è composta da tutti i cittadini residenti nella stessa o che abbiano interesse motivato alla discussione, i cittadini vi partecipano con diritto di proposta, di parola e di voto.

L'assemblea viene convocata dal Presidente in via autonoma o su determinazione del Consiglio di Circoscrizione o su richiesta motivata dei capi gruppo, dei coordinatori delle commissioni di lavoro, di 1/4 dei consiglieri, di almeno 20 elettori della Circoscrizione; ovvero dal Sindaco, dalla Giunta Municipale o da almeno 1/4 dei Consiglieri Comunali.

Le proposte formulate dall'Assemblea si considerano approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei cittadini presenti.

Il voto dell'Assemblea ha valore di raccomandazione e viene espresso al Consiglio di Circoscrizione per quanto riguarda le materie di sua diretta competenza, o al Sindaco per quanto riguarda le materie di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale.

In quest'ultimo caso le proposte dell'assemblea devono essere inoltrate al Sindaco, da parte del Consiglio di Circoscrizione, anche se quest'ultimo ha espresso parere difforme secondo le modalità previste dall'art. 14.

ART. 14 - Verbali delle sedute

Di ogni decisione, risoluzione o parere, il Segretario compila i relativi verbali che devono contenere il dispositivo di quanto adottato, l'esito delle votazioni, il resoconto sommario degli interventi, documenti, ordini del giorno e quant'altro ciascun consigliere chieda di verbalizzare.

I verbali sono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, affissi all'albo della Circoscrizione entro 8 giorni dalla loro adozione, ivi esposti per 8 giorni e sottoposti all'approvazione del Consiglio di Circoscrizione nella sua successiva seduta.

Entro 8 giorni dall'adozione, copia dei medesimi è trasmessa al Sindaco il quale disporrà — ai sensi dell'art. 14 della legge 8 aprile 1976 n. 278 — l'inoltro all'organo comunale competente per l'esame.

Tale organo — per quanto concerne gli atti decisorii — potrà esprimere le proprie osservazioni, chiedere chiarimenti o integrazioni entro 20 giorni dal ricevimento. Il provvedimento diviene a tutti gli effetti atto del Comune se entro tale termine non viene rinviato con osservazioni al Consiglio di Circoscrizione.

Sul provvedimento rinviato il Consiglio Circoscrizionale potrà controdedurre nel termine massimo di 20 giorni dal ricevimento dell'atto di rinvio, pena la decadenza dell'atto stesso.

Sulle deduzioni del Consiglio di Circoscrizione il Consiglio Comunale adotta definitivamente deliberazione nei termini previsti dai precedenti commi.

ART. 15 - Proposte dei Consigli di Circoscrizione

Sulle materie indicate nell'art. 4 del presente regolamento ciascun Consiglio di Circoscrizione può assumere iniziative trasmettendo al Sindaco proposte accompagnate da una relazione illustrativa.

Il Sindaco ne fa comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.

Se la proposta è assunta come propria dalla Giunta o da un consigliere comunale essa viene discussa dal Consiglio secondo le norme della legge comunale e provinciale e con il procedimento previsto dal regolamento dei lavori del Consiglio, al quale deve essere espressamente invitato il Presidente della Circoscrizione interessata o suo delegato.

I Consigli Circoscrizionali, sulle materie di competenza del Comune, possono inviare richieste e raccomandazioni al Consiglio Comunale che, su comunicazione del Sindaco, ne prende atto nella prima seduta.

Se un consigliere comunale assume come proprie le iniziative dei Consigli Circoscrizionali, su di esse si svolge la discussione in relazione alla loro natura, secondo le norme della legge comunale e provinciale e con il procedimento previsto dal regolamento dei lavori del Consiglio.

ART. 16 - Petizioni ed altre iniziative

Gli elettori di ciascuna Circoscrizione hanno diritto di rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per la modifica delle Circoscrizioni, per l'attribuzione di nuove competenze e per ogni altro argomento tendente a promuovere il decentramento comunale. Possono inoltre rivolgere petizioni e proposte di deliberazione al Consiglio Circoscrizionale, per quanto riguarda gli affari di sua competenza.

Le petizioni e le proposte dovranno essere sottoscritte da almeno 1/10 degli elettori della Circoscrizione. Le firme dovranno essere autenticate ai sensi della legge 25 maggio 1970

n. 352, e dovrà essere attestata la iscrizione nelle liste elettorali e l'appartenenza ad una sezione della Circoscrizione. Per il numero si farà riferimento alla consistenza del corpo elettorale della Circoscrizione alla data dell'ultima consultazione elettorale.

A seconda delle competenze, le petizioni saranno rimesse al Sindaco e al Presidente della Circoscrizione i quali provvederanno alla convocazione del Consiglio Comunale e del Consiglio Circoscrizionale, in modo da dare ai colleghi il tempo di esprimere le proprie determinazioni entro 60 giorni dal ricevimento.

ART. 17 - Elezione del Presidente della Circoscrizione

Il Consiglio di Circoscrizione è convocato per la prima volta dopo le elezioni con l'osservanza delle norme stabilite per il C.C., in quanto applicabili.

Il Consiglio di Circoscrizione, nella prima riunione, elegge tra i suoi componenti il Presidente, a scrutinio segreto. Per la nomina del Presidente è richiesta la presenza di almeno 9 consiglieri ed è eletto il candidato che consegna la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio. Se alla prima votazione nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza richiesta si procede immediatamente a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati e viene eletto Presidente quello che consegna il maggior numero di voti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Circoscrizione e può essere revocato dalla carica con deliberazione motivata dal Consiglio di Circoscrizione, approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti.

In tal caso, come in qualsiasi altro caso di vacanza, il Consiglio di Circoscrizione si riunisce entro 20 giorni per l'elezione del nuovo Presidente.

All'inizio del mandato il Presidente nomina un delegato, scelto fra i consiglieri in carica, il quale compie nei casi di sua assenza o impedimento gli atti di ordinaria amministrazione consentiti dalla legge e dal presente regolamento, e necessari per il corretto funzionamento della Circoscrizione.

ART. 18 - Compiti del Presidente

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Circoscrizione, compila, sentiti i capi gruppo l'ordine del giorno, riceve le comunicazioni dell'Amministrazione Comunale, cura l'inoltro

al Sindaco delle proposte formulate dal Consiglio di Circoscrizione, ne segue successivi sviluppi verificando e coordinando gli interventi necessari alla loro attuazione.

Inoltre riferisce al Sindaco ed ai singoli assessori municipali sui problemi della Circoscrizione e sul funzionamento dei servizi comunali decentrati nella Circoscrizione. Su invito del Sindaco partecipa con diritto di parola alla sedute del Consiglio Comunale ogni qual volta si esaminino problemi che coinvolgono direttamente la vita della Circoscrizione e può altresì essere invitato alle sedute della Giunta Municipale.

Può rivolgere, su richiesta del proprio Consiglio di Circoscrizione, interrogazioni, raccomandazioni e interpellante scritte al Consiglio Comunale, su questioni che attengono la vita della Circoscrizione.

Il Presidente su mandato di 1/3 del Consiglio di Circoscrizione, chiede alla Giunta Municipale che vengano iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale argomenti di particolare interesse per la vita della Circoscrizione.

ART. 19 - Commissioni di lavoro

Il Consiglio di Circoscrizione istituisce commissioni per determinati settori di intervento e può altresì istituire commissioni temporanee per specifici argomenti.

Le commissioni sono organi istruttori del Consiglio di Circoscrizione e, per favorire le istanze partecipative presenti nella Circoscrizione, sono aperte al contributo dei cittadini e delle formazioni sociali.

Ciascun Consiglio di Circoscrizione provvederà ad emanare norme per regolarne il funzionamento.

ART. 20 - Rinvio alle norme di legge e di regolamento

Ogni Consiglio di Circoscrizione dovrà regolamentare lo svolgimento delle proprie sedute uniformandosi al presente regolamento, alla legge comunale e provinciale ed al regolamento del Consiglio Comunale, in quanto applicabili.

ART. 21 - Convocazione dei comitati elettorali

I Consigli circoscrizionali decadono dalle loro funzioni il giorno stesso dell'affissione del manifesto di convocazione dei comitati elettorali per la rinnovazione del Consiglio Comunale.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Circoscrizionale le funzioni proprie degli organi circoscrizionali vengono svolte dalla Giunta Municipale secondo la sua competenza.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, della legge n. 278/76 in merito alle funzioni delegate al Presidente della Circoscrizione da parte del Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo — il Presidente del Comiglio di Circoscrizione resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Circoscrizionale per l'espletamento delle funzioni di ordinaria amministrazione derivanti da atti amministrativi già assunti dal Consiglio Circoscrizionale e per avanzare proposte alla GM. su affari di competenza della Circoscrizione.

ART. 22 - Servizio di economato

Il servizio di economato è affidato al Presidente del Consiglio di Circoscrizione.

Il Presidente provvede pertanto:

- a) alla spedizione tramite gli uffici postali di Stato di tutta la posta incaricate il servizio;
- b) al pagamento delle spese minute ed urgenti per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
- c) alla tenuta dell'inventario di tutto il patrimonio mobile degli uffici del Comiglio stesso con le seguenti modalità:
 - 1 - descrizione ed iscrizione dei singoli oggetti a seconda della loro natura e specie;
 - 2 - qualità e numero dei medesimi;
 - 3 - valore determinato in base ai prezzi di acquisto ove non sia altrettanto stabilito;
 - 4 - stato d'uso;
 - 5 - registrazione degli aumenti e delle diminuzioni che si verifichino nella consistenza dei beni mobili con la giustificazione delle variazioni.

ART. 23 - Mandato di anticipazione per il servizio di economato

Alle spese di cui all'art. 21 del regolamento per il servizio di economato provvede il Presidente con apposito mandato di anticipazione emesso in suo favore. L'ammontare dell'anticipazione è stabilito in rapporto all'effettiva necessità della Circoscrizione.

La Giunta Municipale con regolare deliberazione può varare l'entità dell'anticipazione stessa.

I rendiconti delle spese documentate da regolari pezzi di appoggio, vistate regolarmente dall'Assessore al ramo, vengono presentati all'economista comunale, il quale provvede a reintegrare le singole anticipazioni di volta in volta con somme pari alle spese documentate.

Alle spese predette ed al reintegro delle somme relative da parte dell'economista viene provveduto come prescritto dagli articoli 36 e 37 del regolamento per il servizio di economato.

I rendiconti delle spese devono essere presentati alla fine di ogni semestre (30 giugno - 31 dicembre) per importi non superiori all'entità dell'anticipazione ricevuta.

ART. 24 - Consegna dei locali

Il Presidente è consegnatario dei locali e provvede alla sorveglianza dei mobili, ricevendo gli uni e gli altri in consegna dall'Ufficio comunale e dalla persona che ha proceduto nelle stesse funzioni.

NORME FINALI

ART. 25

L'elezione diretta dei Consigli di Circoscrizione avviene con l'osservanza degli artt. 5-11 della legge 8 aprile 1976 n. 278
• Norme sul decentramento e la partecipazione dei cittadini nella Amministrazione del Comune •.

ART. 26

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla legge 8 aprile 1976 n. 278.

ART. 27

Sono abrogate le disposizioni contenute nelle deliberazioni del Consiglio Comunale 8 aprile 1971 n. 368, 7 luglio 1971, n. 687 e 28 novembre 1972 n. 845.



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Prot. gen. n. 45944/1.6.6

ESTRATTO VERBALE DELL'ADUNTA DEL 21 GIUGNO 1989

Seduta Pubblica (17 convocazione)

OGGETTO: approvazione nuovo Regolamento delle Commissioni -

PRESIDENTE: Aldo Rocchi

CONSIGLIERE ANZIANO: Albiati Giorgio

SEGRETARIO: Dr. Tessa Filimenti

SCRITTORE:

Palenzona Leopoldo

Agostoni Adelmo

Scheggioli Maurizio

Cogn. 21 - 12/06/89
 con il voto proprio del
 Consiglio
 16/06/89
 16/06/89
 16/06/89
 16/06/89

Prospecto dei Consiglieri presenti alla votazione sull'oggetto

1 MONDOLCI Adelmo	1	15 CIRIACI Marino	19
2 ALBIATI Giorgio	2	16 CECCHI Paolo	-
3 BARBERI Tino	3	17 INNOCENTI Tullio	11
4 CAPITANESI M. Pia	-	18 LIBERATORI Tiziano	-
5 BELLOCCI Antonella Batoni	-	19 MAGGI Roberto	-
6 BERNACCHIA Bruno	4	20 NICOLINI Paolo	12
7 RIBINI Sergio	-	21 OCCHIPINTI Cesare	13
8 BONAZZI Amadeo	5	22 PACINI Antonio	16
9 ROCCHI Giorgio	6	23 PAOLINCA Pietro	-
10 BRARDINI Dodo Ciancarini	-	24 PALAZZESCHI Leopoldo	15
11 BRUTTI尼 Maria	-	25 PILLI Luigi	18
12 CAPITANESI Roberto	-	26 PELIZETI Franco	17
13 CARDINARI Marcella	-	27 RACHINI Alessandro	-
14 CECCHI Lea Maria	-	28 RAVASI Giovanni	19
15 GEMMAZZORI Agostino	-	29 REPETTI Mario	19
16 BLAHA Renato	-	30 SALVADORI Renzo	20
17 DE ROBERTIS Francesco	7	31 SCHEPPIELI Maurizio	21
18 ROCCHI Aldo	8	32 SERIO Giorgio	-
19 FIORINI Radice	-	33 RUCCI Paolo	22
20 CICCO Pierino	9	34 ZAMPOLI Giovanni	-



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Punto n. 16

Avviata l'argomento tenuto al n. 16 dell'ordine del giorno prendono la parola i seguenti Consiglieri:

BALLO

L'impegno del Consiglio a trattare e a decidere in questo argomento era ormai da molto tempo e l'impegno viene oggi qui in Consiglio per la deliberazione definitiva e per l'approvazione non solo del regolamento, ma anche della nominazione, che avete visto elencate al regolamento. I lavori della Commissione sono andati avanti in modo discutibile, e questa bisogna dirlo con molta schiettezza e chiarezza. Di fatto, tutte quelle che riguarda la regolamentazione, cioè l'articolo 1, ha trovato abbastanza consensi. Poi altri membri di queste Commissioni potranno intervenire, ma non mi sembra che vi siano state delle divergenze violente. Siccome solo che c'erano delle valutazioni diverseificate riguardo al valore di alcune impostazioni da dare, in particolare ai lavori pubblici, alla manutenzione ecc.. Ma per il resto la Commissione ha lavorato con tutta serenità.

Ci sono state difficoltà solenni sulla individuazione dei confini delle circoscrizioni. In Commissione si sono manifestate al riguardo diverse opinioni; ultimamente si sono verificate due posizioni: una di maggioranza, che era nel numero di sei ma con una distribuzione geografica che non lasciava il centro storico, e un'altra posizione, invece che, escludendo il centro storico, dava comunque il totale a sei.

Questo per dire qual è il nocciolo della questione. Una valutazione che, al di là dell'esposizione, riguarda quelle che uno pensa e quelle che uno sente, è la seconda: con questo regolamento si gioca secondo me (ma credo anche secondo i membri della Commissione) una partita grossa, forse troppo volte sottovalutata (penso anche dallo stesso Consiglio peraltro), perché dovremo dire con sicurezza che se crediamo al decentramento, se crediamo alle circoscrizioni, dobbiamo non solo approvare un regolamento, ma applicarne, per quello che riguarda l'amministrazione, anche nelle conseguenze organizzative che ne derivano. Mi riferisco al discorso degli organici, mi riferisco al discorso dei paesaggi barattatici, che all'interno della struttura devono esserci, e non ultimo, si è visto che uno dei nodi fondamentali



per cui le circoscrizioni (e dunque anche questi regolamenti) funzionano, e se funzionerà un convincimento sia da parte degli amministratori, ma anche da parte della struttura organizzativa di questa Amministrazione. Parlo di funzionari, più o meno alti, ma anche della struttura nel suo insieme. Credo che questo sia un grido di allarme, sicuramente è una richiesta precisa che è venuta dalla Commissione stessa.

Dunque lo dico con chiarezza, perché sia la maggioranza, sia la minoranza si sono trovate su questo fermento d'accordo. E' inutile approvare i regolamenti: si è visto che tocca il nocciolo della questione, se vogliamo ridare spazio e credibilità al discorso del decentramento, passa per quei canali che ho detto. Ribadisco però che la cosa più importante è la volontà e la determinazione che sia il livello politico-amministrativo sia il livello burocratico doverebbero avere.

DE ROBERTIS

Non c'è molto da aggiungere a quello che il Consigliere Balli ha riferito sui lavori della Commissione; un punto mi pare invece dibadire con forza: che il Consiglio comunale non si illuda che una volta fissato il regolamento appena citato, che poi non è un nuovo regolamento ma è l'appiattimento del regolamento già da anni deliberato, da oggi o da domani le circoscrizioni possano riprendere a vivere e possano trovare lo spiegamento delle proprie competenze. Credo che tocchi riaffermare la volontà del Consiglio comunale, soprattutto della Giunta comunale, della burocrazia comunale, e che questo importante organismo trovi rivitalizzazione.

Noi siamo stati consensi che questa non è il disegno migliore che potevamo fare delle circoscrizioni; forse il disegno è di un profilo più alto, però non è stato possibile andare oltre tenute presenti anche la difficoltà a cui anche il Consigliere Balli faceva riferimento. Evidentemente la volontà politica e quella di raggiungere questo disegno compiuto per gradi, rendendo presente che è stata nostra preoccupazione, in questi lavori che sono durati troppo rispetto anche al desiderio e all'impegno che perciò avevo all'inizio avemmo messo, che di qui al 1990 vi fosse questo periodo di sperimentazione, per verificare se le ipotesi fatte in codesto regolamento potessero ridare alle circoscrizioni, nel tempo più lungo del successivo mandato, quella vitalità necessaria.

Un problema è rimasto aperto, cioè quello dei confini territoriali, di cui è già stato fatto cenno. Le Commissioni sono emerse posizioni diverse, non per questo riteniamo che si debba dividere nel voto la nostra presenza, sono agli atti le differenze fatte e i disegni portati avanti. Semmai, Consigliere Balli, oggi emerge la difficoltà di stabilire esattamente fin da stasera quali siano i luoghi attribuibili a ciascuna circoscrizione, perché mi pare che di quanto avevamo fatto riferito ad un incontro con la Commissione elettorale, e di questo impegno scavano d'accordo con l'Assessore fino a stanarsi, cioè di deliberare stasera il regolamento e il numero dei circoscrizioni, in modo che in successivi eventuali confronti questa non sia più possibile mettere in discussione, ma di rimandare nel giro di poco tempo ad un apprendimento più preciso il disegno esatto, la definizione di strade e di seggi, in modo da farlo il più razionale



possibile, perché anche codesta, che non è la nostra ipotesi, presenza comunque delle circoscrizioni sulle quali avremo bisogno di approfondimenti.

Ritengo opportuno, e questa è la nostra richiesta, che l'esatta individuazione dei confini territoriali possa essere deliberata definitivamente dopo un confronto più preciso. Così come risulta per noi essenziale che si cominci fino da subito a mettere in piedi quegli strumenti, quelle parti del regolamento che sono a tutt'oggi applicabili, comincando dalla costituzione della Commissione decentramento, dell'Ufficio decentramento, delle Commissioni di distretto e via di seguito, proprio per il fatto che diceva prima della necessità di verifica delle spese fatte e regolamentate di qui all'inizio del nuovo mandato. Così come, riprendendo un accenno fatto stamattina, è necessario che la Giunta si impegni a rivedere i propri stanziamenti di bilancio, in modo da dare concretezza alle nuove competenze e ai nuovi compiti riconosciuti alle circoscrizioni.

POLLI

E' stata fatta un'osservazione dal Consigliere De Robertis che ritengo legittima: peraltro era presente in parte nella discussione di stamattina sul bilancio.

Il punto fondamentale è se, al di là dei problemi che comunque sia risanano nelle circoscrizioni - ritengo per esempio che ci sia anche una questione di come oggi si organizza la partecipazione fra la gente, probabilmente sono cresciute anche forme nuove e forme diverse di istanze partecipative e da questo punto di vista l'idea di aggiornare i ruoli delle circoscrizioni anche sotto il profilo sociale, culturale e del tempo libero, forse interpreta meglio alcune novità che nel territorio sono cresciute - però al punto fondamentale - dicevo - è se ritengo, una volta approvato il regolamento, di procedere ad una fase applicativa e meno teorica naturalmente a parte il numero che comunque è legato alla nuova fase legislativa che si aprirà dopo il '90).

La ditta nella predisposizione del bilancio ha avuto una serie di incontri nelle circoscrizioni con l'obiettivo di fare una verifica dello stato del decentramento. Mi pare che dalle circoscrizioni emerga con forza la richiesta di aggiornare fin da subito il nuovo regolamento, che mi pare sia anche fortemente condizionato almeno dagli aspetti fondamentali, quelli decisivi della nuova normativa. Da questo punto di vista, al di là dei necessari stanziamenti che si tratterà di valutare anche relativamente al fatto che siamo ormai ad una fase avanzata dell'anno, quindi si tratterà di vedere costi non tassati in relazione alle previsioni iniziali, ma alle previsioni da ora in poi, ritengo che sia legittima la proposta, che condivide e che era già stata anticipata da me nell'incontro con i membri della Commissione Finanze, di valutare fin da subito un'applicazione del nuovo regolamento relativamente a quelle parti che richiedono una relativa autonoma di spese di investimento delle circoscrizioni ed a quelle parti che sono applicabili subito senza ulteriori interventi finanziari.

Voglio precisare che la Giunta ha fatto un'operazione in questo senso: ha portato il contributo delle circoscrizioni da 60 ad 80 milioni, che non è cosa eccezionale evidentemente, anche se nel complesso si passa



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Punto n. 74

da 700 milioni a 900 milioni nel capitolo indicato al decentramento dalla parte degli investimenti. Non è grande cosa, però ciò questo è stato un modo per segnalare che a fianco del nuovo regolamento si poteva prevedere, almeno su questa parte, una maggiore capacità di investimenti, che è presente nel bilancio che abbiamo approvato stamattina.

La mia opinione è che la Giunta potrebbe da questo punto di vista, se il Consiglio è d'accordo, assumere un mandato per attivare uno strumento che potrebbe essere la stessa Commissione decentramento, a cui dare mandato per una applicazione rapida da settembre di quelle parti del regolamento che sono applicabili entro l'attuale quadri normativo (mi riferisco ovviamente alle scadute legislative di questo nostro mandato elettorale).

DE ROBERTIS

Se intendiamo deliberare anche l'esatta delimitazione delle circoscrizioni, su questo (lo ripeto perché l'Assessore non era presente prima, quando sono intervenuto) mi pareva di avere risposto dei lavori della Commissione al punto in cui era necessario per tutti chiarire - anche per chi aveva condiviso codesta suddivisione a grandi linee, perché poi nessuno si è fermato ad individuarne, assai su alcune strade troppo addirittura difficoltà - se fin da oggi dobbiamo deliberare (tanto più che è un problema che serve nel '90, non serve certo da oggi) il numero dei seggi attuali, con la configurazione attuale da attribuire a ciascuna delle sei circoscrizioni, e se queste sia una operazione di verifica, secondo me importante, nella quale sia opportuno fare una verifica più attenta. Infatti, potrebbe anche verificarsi l'opportunità di una diversa divisione dei seggi nel momento in cui intendiamo a ridisegnare una realtà territoriale, tanto più che non è un problema imponente che dobbiamo comunque risolvere oggi, mentre oggi potremmo risolvere il problema del regolamento e dell'esatta indicazione del numero delle circoscrizioni.

Se così è, il nostro voto è positivo, rimanendo agli atti del Consiglio comunale e della Commissione la nostra proposta originaria di una suddivisione diversa, che - ripeto - è quella che dal 1975 ad oggi abbiamo portato avanti. In questo problema non ci sentiamo di assumere position diverse nemmeno rispetto alla diversa suddivisione territoriale del Comune; è un problema di natura generale, ma la maggioranza lo ritiene opportuno il nostro voto si aggiunge proprio per la importanza e la delicatezza del problema.

GIORDANO

Credo che questa osservazione che ha fatto il Consigliere De Robertis si possa accollere, anche perché gli appuntamenti tecnici dei confini, fermo restando in linea di massime i confini disegnati, vanno verificati puntualmente e certamente con la Commissione elettorale, cosa che è stata fatta su queste linee, anche per poter portare la Commissione comunale in tempo utile questa proposta.

Ritengo, dunque, che la proposta che ha fatto il Consigliere De Robertis possa essere accettata, perché si tratta solamente di aggiustamenti tecnici ai confini attuali e al numero.



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Punto n. 74

GIORDANO

Quando la pratica non torna in Consiglio comunale, si approva con i confini di massima da aggiustare a livello di seggi elettorali.

GIORDANO

Il Consiglio comunale dovrà tornare per il numero dei seggi.


GIORDANO

Quando è quella che diceva l'Assessore Occhipinti: cioè noi decidiamo che le circoscrizioni sono noi, che le delimitazioni di massima sono quelle indicate, e che la suddivisione esatta delle circoscrizioni anche in rapporto ai seggi elettorali verrà precisata in un secondo momento, con successivo voto. Quindi, è un discorso più tecnico-politico.

Terminata la discussione, il Presidente pose in votazione il presente schema di delibera che viene approvato all'unanimità dai 22 consiglieri presenti e votanti.



La proposta di delibera è stata pubblicata all'albo prefettizio il 2-10-1989
Voto **UNANIMO**





CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Pag. N°

Prot. Cons. n° 981

Prot. gen. N° 45584/G.6.6.

ADMUNTAZA del 12 SETTEMBRE 1989

Seduta PUBBLICA

O G G I T O : Subdivisione del territorio Comunale in 6 Circoscrizioni/
Approvazione confini.

Copia della deliberazione è stata pubbli-
cata all'Albo prezzo del 15-10-1989
al n. 10 - 57
a firma del Segretario

Presenza dei Consiglieri presenti alla seduta sull'oggetto

PRESIDENTE

DR. ALDO

CONSIGLIERE ANZIANO

CAIEMANI MARCELLO

SEGRETARIO

DR. BORIS SILVESTRINI

SCRUTATORI

1. CAMPÌ GIOVANNI
2. CORADESCHE AGOSTINO
3. SCHÖEPFLIN MAURIZIO +

	CONSIGLIERI		CONSIGLIERI	
1	AGNOLUCCI Adelmo	-	GIOVINAZZI Michele	-
2	ALBANI Giorgio	-	GRICCI Paolo	9
3	BABINI Tito	-	INNOCENTI Tullio	10
4	BARTOLINI M. Pa	-	LISCIANTINI Ninetta	-
5	BELLUCCO Antonella Barbara	-	MAGGI Roberto	-
6	BERNACCHIA Bruno	-	MAGGI Paola	11
7	BONAIUTI Sergio	1.	OCCHIOLOGO Silvana	12
8	BIGAZZI Amadeo	2.	PACINI Andrea	-
9	BONDI Giorgio	3.	PASLUCCIA Pietro	-
10	BRANDINI Dino Giacomo	-	PALAZZESCHI Lamberto	13
11	BRUTTINI Maria	4.	POLI Luigi	14
12	CAPITANELLI Roberto	-	POLIZZI Irene	15
13	CAROBINI Narciso	5.	ROCHETti Alessandro	-
14	COCCONI Laim Maria	-	RULLI Giovanni	16
15	CORADESCHE Agostino	-	REPETTI Mario	17
16	DE ROBERTIS Francesco	6.	SALVADORE Renzo	18
17	DUCCI Anna	7.	SCHÖEPFLIN Maurizio	-
18	FIORINI Emilia	-	SENI Giorgio	19
19	EGLI Flaminio	-	SCUDI Piero	-
20	ZAMPi Giovanni	-		



Segre Veritale del 13 SETTEMBRE 1989

(Pagina 2)

Esaurito l'argomento iscritto al n° 63 dell'ordine del giorno
il Presidente sottopone all'esame del Consiglio il seguente schema di
deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Ricordato che con propria deliberazione n° 636 del 21/6/1989 fu approvato il nuovo regolamento dei Consigli di Circoscrizione;
- ricordato altresì che in pari data e con medesimo atto fu decisa la suddivisione del territorio in 6 circoscrizioni Amministrative con delimitazioni di confine da definire con successivo atto;
- Ritenuto di dover provvedere in conseguenza a quanto sopra, alla suddivisione del territorio di ogni singola circoscrizione in settori elettorali;
- Richiamate le decisioni in proposito assunte dalla Commissione Comunale per il decentramento.

O L I B E R A

di approvare la seguente suddivisione del territorio Comunale in n° 6 Circoscrizioni ed in relative sezioni elettorali:

CIRCOSCRIZIONE 1

E' formata dall'unificazione dei territori delle ex circoscrizioni di Quarata + Cecchiano più l'inglobamento della zona periferica Nord della ex Circoscrizione Fiorentina portando il confine Sud a Via Sette Ponti - Via Monti-Mura Cittadina-Via Tarlatti fino agli "Archî".
- Confine ad Est con la Circoscrizione n° 4 con la vecchia delimitazione tra Cecchiano e Trento Trieste.
- Confine ad Ovest con la Circoscrizione 2 assumendo, all'altezza della croce di Patriggione, la vecchia delimitazione tra Quarata e Indicatore.
- A Nord i confini sono quelli comunali.

Comprende le sezioni elettorali n°: 46 - 47 - 48 - 112 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 39 - 38 - 74 - 78 - 100 - 113 - 149 - 6 - 32 e parte delle n. 119 - 120 - riconfinata secondo i confini della Circoscrizione n° 1.

CIRCOSCRIZIONE 2

E' formata dalla unificazione dei territori delle ex circoscrizioni di Indicatore + Fiorentina meno la zona periferica Nord di quest'ultima.

I confini rimangono gli stessi delle due vecchie circoscrizioni salvo la delimitazione Nord della città coincidente con Via Sette Ponti - Via Monti + mura cittadina-Via Tarlatti fino agli Archî.

Comprende le sezioni elettorali n°: 140 - 49 - 114 - 51 - 50 - 35 - 148 - 115 - 120 - 129 - 147 - 102 - 141 - 128 - 31 - 98 - 2 - 30 - 91 - 87 - 90 - 109 - 81 - 26 - 29 - 15 - 34 - 25 - 24 - 26 - e parte delle 119 - e 120 - riconfinata secondo i confini della Circoscrizione n° 2.



Segre Veritale del 13 SETTEMBRE 1989

(Pagina 3)

CIRCOSCRIZIONE 3

E' formata dalla unificazione dei territori delle ex circoscrizioni di Salone, Pescaglia e parte della ex circoscrizione Gino.
I confini a Sud-Est, Nord + Ovest rimangono gli stessi delle vecchie circoscrizioni sopracitate, mentre quelli da Sud-Ovest cambiano notevolmente delineandosi dal quadrivio di Gino al canale della Chiana passando per il crinale di Aguzzo (B.Fiora - Ponte alla Masse) questa delimitazione è il confine con la Circoscrizione n° 4.

Comprende le sezioni elettorali n°: 54 - 53 - 52 - 51 - 143 - 23 - 148 - 142 - 103 - 134 - 88 - 157 - 125 - 82 - 97 - 104 - 19 - 80 - 105 - 135 - 96 - 20 - 33 - 18 - 106 - 89 - 17 - 21 - 83 - 95 - 84 - 116 - 130 - e parte delle 94 - 60 riconfinata secondo i confini della Circoscrizione n° 3.

CIRCOSCRIZIONE 4

E' formata dalla unificazione dei territori delle ex circoscrizioni di Gatto e Trento Trieste assumendone gli stessi confini salvo che per una piccola parte ad Ovest dove ingloba una fetta del territorio della ex Circoscrizione di Gino (circa una Sezione elettorale).

Comprende le sezioni elettorali n°: 59 - 58 - 127 - 77 - 14 - 117 - 124 - 128 - 85 - 148 - 150 - 13 - 129 - 99 - 79 - 108 - 93 - 16 - 11 - 97 - 37 - 42 - 145 - 131 - 36 - 7 - 127 - 118 - 12 - 86 - 123 - 10 - 9 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 154 - 155 - 156 - e parte delle 94 e della 60 riconfinata secondo i confini della Circoscrizione n° 4.

CIRCOSCRIZIONE 5

Il territorio coincide esattamente con quello della ex Circoscrizione Palazzo del Pero.

Comprende le sezioni elettorali n°: 72 - 73 - 75 - 76.

CIRCOSCRIZIONE 6

E' formata dalla unione del territorio della ex Circoscrizione di Rigutino con quello della parte Sud della circoscrizione Gino.
Confina a Nord-Est con la Circoscrizione 4 e a Nord con la Circoscrizione 3 con una delimitazione che partendo dal crinale Ovest di Lignano passa per le località di Marzopino, Montarfone, Serrignano, quadrivio Gino e quindi il confine con la circoscrizione n° 3 fino al Ponte alla Masse.

Comprende le sezioni elettorali n°: 67 - 66 - 70 - 132 - 153 - 71 - 68 - 69 - 65 - 64 - 63 - 131 - 101 - 61 - 56 -

Il presente schema di delibera viene approvato all'unanimità dai 20 consiglieri presenti + votanti.



GIUNTA MUNICIPALE DI AREZZO

Prot. Giunta Mun. N° 4938

Prot. gen. N° 45944

(... 1.6.6. ...)

ADUNANZA DEL 3 OTTOBRE 1989

OSSERVATO: Subdivisione del territorio comunale in Circoscrizioni - Approvazione confini - Integrazione e modifica dell' delibera n° 962 del 13.9.1989.

Cognome e nome	Carica	Presente
DUCCI Adele	Assessore aff.	-
POLLI Luigi	Assessore aff.	1
BONDI Giorgio	-	2
GRILLI Fiorenzo	-	3
GRECO Paolo	-	4
OCCHIOLENI Domenico	-	-
MOCCHI Paolo	-	5
ALBANI Giorgio	-	6
GORDANO Mariano	-	7

DR. BONDI SILVESTRINI

LA GIUNTA MUNICIPALE

riconosciuta la delibera n° 962 del 13/9/1989 con la quale il Consiglio Comunale provvide ad approvare la suddivisione del territorio comunale in Circoscrizioni ed in relative sezioni elettorali;

considerato che all'atto della verifica delle situazioni elettorali conseguente si è appurata la necessità di procedere ad alcune modifiche del precedente deliborato anche allo scopo di far coincidere - come per legge - i confini circoscrizionali con quelli del Collegio Provinciale relativo;

dato atto in particolare che:

- vengono ricomprese nella Circoscrizione n° 2 le sezioni elettorali n° 27 - 32 - 126 - 128 - 130 - riconosciute superate il confine del Collegio Provinciale quarto, già ricomprese precedentemente nella Circoscrizione n° 1;
- ricomprese, nella Circoscrizione n° 1 la sezione elettorale n° 92 erroneamente quattro nel precedente deliborato;
- rilevato inoltre che per errore materiale era stata indicata come nella Circoscrizione n° 3 sono, altresì, ricomprese le sezioni elettorali 120 - 126 - 128 - 129 - 130 - 132 - 133 - 134;
- considerato, inoltre, che per altro errore materiale era stata indicata come Circoscrizione n° 5 quella ricompresa il territorio della ex circoscrizione di Palazzo del Pero che, viceversa, è l'attuale Circoscrizione n° 6;



GIUNTA MUNICIPALE DI AREZZO

sentito la Commissione Consiliare per il decentramento;
ribattezzato, pertanto, di ripartire ex novo la suddivisione territoriale in circoscrizioni e sezioni elettorali, così come stabilito dal comitato di progetto dell'Atto e della delibera n° 961 del 13/5/1999;
assunti i poteri del Consiglio, stante l'urgenza derivante da scadenze elettorali, e salvo ratifica con votazione unanime.

D E L I C E R A

di modificare ed integrare l'atto della delibera n° 961 del 13/5/1999 nel senso che il territorio comunale viene suddiviso in circoscrizioni e sezioni elettorali nel modo che segue:

CIRCOSSCRIZIONE N° 1:

E' formata dall'unificazione del territorio delle ex circoscrizioni di Quercia e di Cecina e dall'inglobamento delle due sezioni elettorali 6 - e 92; comprende pertanto le seguenti sezioni elettorali:
46 - 47 - 48 - 112 - 49 - 41 - 43 - 44 - 45 - 39 - 38 - 74 - 75 - 100 - 113 - 149 - 6 - 92 - e parte delle sezioni 129 riconosciute seguendo il confine del Collegio Provinciale - IV.

CIRCOSSCRIZIONE N° 2:

E' formata dall'unificazione dei territori delle ex circoscrizioni di Indriceto e di Fiorinella.

Comprende le seguenti sezioni elettorali:

140 - 49 - 114 - 51 - 90 - 39 - 146 - 115 - 129 - 139 - 147 - 100 - 148 - 128 - 38 - 99 - 2 - 30 - 91 - 87 - 90 - 109 - 88 - 28 - 29 - 15 - 34 - 25 - 24 - 26 - 27 - 32 - 139 - e parte delle 119 riconosciute secondo i confini della Circoscrizione n° 1.

CIRCOSSCRIZIONE N° 3:

E' formata dall'unificazione del territorio delle ex circoscrizioni di Saline e di Peccinola nonché di parte del territorio delle ex circoscrizioni Chio e dell'isola di Giannutri con la limitrofa nuova circoscrizione n° 5 dal quadrilatero di Chio al canale della Chiana corrente lungo il crinale di Agnani.

Comprende le seguenti sezioni elettorali:

94 - 53 - 52 - 67 - 143 - 23 - 148 - 142 - 109 - 134 - 98 - 157 - 125 - 62 - 97 - 104 - 19 - 80 - 106 - 125 - 96 - 20 - 33 - 18 - 106 - 99 - 17 - 21 - 63 - 95 - 84 - 126 - 130 - 136 - 150 - 152 - 82 - 129 - 107 - 122 - 121 - 56 e parte delle sezioni 94 e 95 riconosciute quanto sopra.

CIRCOSSCRIZIONE N° 4:

E' formata dall'unificazione del territorio delle ex circoscrizioni di Sticciano e di Tresso a Trincea, escluso le sezioni elettorali n° 4 e 97 già ricomprese nel territorio della nuova circoscrizione n° 1, nonché parte del territorio delle ex circoscrizioni di Chio (esa. n° 94 - 96) riconosciute secondo i confini della nuova circoscrizione n° 3.

Comprende le seguenti sezioni elettorali:

59 - 98 - 137 - 77 - 14 - 117 - 124 - 128 - 85 - 144 - 119 - 13 - 129 - 99 - 79 - 106 - 93 - 94 - 11 - 57 - 37 - 42 - 145 - 131 - 36 - 7 - 127 - 118 - 52 - 96 - 123 - 53 - 9 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 154 - 155 - 156 - e parte delle sezioni 94 e 95 senza le quali sopra.



GIUNTA MUNICIPALE DI AREZZO

CIRCOSSCRIZIONE N° 5:

E' formata dall'unificazione del territorio delle ex circoscrizioni di Rigolino con quelle residue della Circoscrizione di Chio.

Comprende le seguenti sezioni elettorali:

87 - 66 - 70 - 132 - 153 - 71 - 68 - 69 - 65 - 64 - 63 - 131 - 101 - 61 - 56 -

CIRCOSSCRIZIONE N° 6:

E' formata dal territorio delle ex circoscrizioni di Palazzo del Pero.

Comprende le seguenti sezioni elettorali:

72 - 73 - 75 - 76.

Si dà atto che la presente delibera verrà sottoposta alla ratifica del Consiglio Comunale;

di dare al presente atto l'immediata esecutività con il voto favorevole di tutti i membri presenti e volenti.

1.11.1999
S. SAVOIA
S. SAVOIA
13.01.1999
15.1.99
D

Copia della propria delibera n° 6
in data 13.01.1999
15.1.99

15-1-99
13.01.1999
S. SAVOIA
S. SAVOIA
15.1.99
D



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Pag. 87

Prot. Cons. n° 11205
Prot. gen. n° 45944 - L.R.S.

Enunciata l'argomento iscritto al n° 105 dell'ordine del giorno, il relatore sottopone alla ratifica del Consiglio la deliberazione della Giunta Municipale del 3/10/1989, n° 4938, osservante:

ADUNANZA del 18 OTTOBRE 1989

Seduta PUBBLICA

Suddivisione del territorio Comunale in Circoscrizioni - approvazione confini - integrazione e modifica deliberazione n° 961 del 13 settembre 1989.

OGGETTO: Suddivisione del territorio Comunale in Circoscrizioni - approvazione confini - integrazione e modifica deliberazione n° 961 del 13/9/1989 - Ratifica Delibera G.M. n° 4938 del 3/10/1989.

Terminata la relazione, poiché nessuna domanda la parola il Presidente pose in votazione la ratifica della sopra citata deliberazione che viene approvata con votazione unanima dai 20 Consiglieri presenti e votanti.

La presente deliberazione non viene inviata al C.R.C., ai sensi della legge Regionale 12/7/1984, n° 44 lett. A/14.

Prospetto dei Consiglieri presenti alla votazione sull'oggetto

PRESIDENTE		CONSEGNIERI		CONSEGNIERI	
POCET LUIGI					
	1 ALBERGO Adelmo	-	2 GORGANI Mario	6	
	1 ALIBARI Giorgio	1	3 GRECO Paolo	9	
	1 BARBIERI Tito	-	4 INNOCENTI Tullio	-	
	4 BARTOLINI M. Pa.	2	5 LIBERATORI Alberto	-	
	6 BELLUCCI Antonella Baldu	-	6 MAGGI Roberto	-	
	8 BERNARDINI Bruno	-	7 MODDIO Paolo	-	
	7 BOSSI Sergio	-	8 OCCHIELLI Ottavio	10	
	9 BIGALDI Amadeo	3	9 PACINI Antonio	11	
	6 BONCI Giorgio	-	10 PALUZZA Paolo	-	
	6 BRANDORI Dino Giacomo	-	11 PALAZZESCHI Lamberto	12	
	6 BRUTTINI Maria	-	12 POLLI Luigi	13	
	7 CAPITANELLI Roberto	-	13 PRUGGIO Enzo	14	
	6 CARENAZZI Marcello	4	14 RACHINI Alessandro	15	
	6 CEDRINI Leo Mario	-	15 RALLI Gianni	-	
	6 CORADESCHE Agostino	-	16 REPUTTI Mario	16	
	6 D'ANGELO Massimo	-	17 SALVADORI Renzo	17	
	6 DE ROBERTIS Francesco	5	18 SCHERFFLER Maurizio	18	
	6 DUCCI Aldo	-	19 SERI Giorgio	19	
	6 FIGORI Tullio	6	20 SQUADRARI Edoardo	-	
	6 GIULI Francesco	7	21 ZAMPI Cesare	21	

08/10

Q. 722 - 1
S. 2000 - 1
M. SEGRETAIO
[Signature]


Copia della Giunta Municipale n.
n. 4938 - 15/10/1989
15/10/1989 - 15/10/1989

La presente deliberazione, dopo le varie modifiche proposte
dal 13/10/1989, è stata approvata con voto unanime
e venuta a giungere in Consiglio il giorno 18/10/1989
dalle 11.30 alle 12.00.

M. SINDACO
[Signature]



COMUNE DI AREZZO



REGOLAMENTO CONSIGLIO DI
CIRCOSCRIZIONE

REGOLAMENTO CONSIGLI DI CIRCOOSCRIZIONE

Art.1 - DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CIRCOOSCRIZIONI

Il territorio del Comune è ripartito in circoscrizioni. Il numero, la denominazione, la consistenza e la delimitazione delle Circoscrizioni risultano dalla pianta allegata al presente regolamento, contrassegnata con la lettera A.

Il numero, la denominazione, la consistenza e la delimitazione delle Circoscrizioni possono essere modificati anche su proposta di uno o più consigli di circoscrizione interessati.

Art.2 - OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEL DECENTRAMENTO

Il decentramento politico-amministrativo del Comune di Arezzo è attuato allo scopo di favorire ogni forma di partecipazione della cittadinanza alla gestione della cosa pubblica, nonché al fine di creare un'organizzazione che offra al cittadino chiarezza d'intenti, certezza di procedere e informazione accurata, in ordine ai servizi ed agli indirizzi programmatici della politica dell'Ente, particolarmente in quei settori di attività che più diretto e costante è e deve essere il rapporto cittadini-Ente Comune.

I Consigli di Circoscrizione rappresentano la sede elettiva per il ricevimento ed il soddisfacimento delle esigenze emergenti nel territorio, in particolare nei settori dell'assetto del territorio, della vigilanza urbana ed in quello socio-sanitario che più forte e sentita è la spinta innovativa verso una maggiore efficienza e funzionalità che tenga conto dei bisogni, primari e secondari, in special modo delle categorie sociali più deboli.

Al fine di favorire l'attività innovativa emergente dal territorio, l'Ente Comune promoverà ogni iniziativa volta ad evidenziare e soddisfare le aspettative della città.

Approvato con atti deliberativi:

C.C. n. 634 del 21/6/89 - C.C. n. 961 del 13/9/89
G.M. n. 4938 del 3/10/89 rat. C.C. n. 1105 del 18/10/89.

Le Circoscrizioni saranno dotate, oltreché del personale necessario allo svolgimento delle funzioni di segreteria, di un adeguato servizio di vigilanza nonché del personale a/e mezzi necessari all'attivazione del servizio demografico.

Le Circoscrizioni saranno altresì dotate dei mezzi e delle risorse adeguate allo svolgimento dei compiti e delle funzioni previste nel presente regolamento.

Art. 3 - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

La determinazione e la verifica delle scelte programmatiche di cui all'art. 2 si realizza attraverso i seguenti strumenti:

- REFERENDUM
- CONSULTAZIONE
- INCONTRO CONOSCITIVO
- CONFERENZA DEI PRESIDENTI
- Il referendum si attua secondo apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
- La consultazione si effettua con il Consiglio Comunale, con il Sindaco, con la Giunta Municipale e le Commissioni Consiliari per iniziative di tali organi comunali su materia di competenza di detti organi.
- Gli incontri conoscitivi si effettuano con la Giunta Municipale e con le Commissioni Consiliari, su iniziativa e dietro richiesta delle Circoscrizioni, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per l'attività delle Circoscrizioni.
- La conferenza dei Presidenti di Circoscrizioni è composta da tutti i Presidenti o da un delegato permanente dei medesimi e dal Sindaco e suo delegato, che la presiede. La conferenza dei Presidenti è di norma convocata dal Sindaco (o suo delegato), anche su richiesta di almeno metà dei Presidenti delle Circoscrizioni.

La conferenza dei Presidenti ha lo scopo di fornire agli organi circoscrizionali idonee informazione preventiva sui programmi e sui progetti in corso di elaborazione da parte dell'Amministrazione Comunale, con particolare riferimento al bilancio preventivo nel suo iter di formazione.

Ad essa è, comunque, affidata la funzione di:

- confrontare i programmi preventivi con le singole necessità delle Circoscrizioni al fine del loro recepimento nel programma generale del Comune;
- verificare e coordinare fra loro le attività e le iniziative delle Circoscrizioni;
- favorire lo scambio di esperienze.

Al fine di cui sopra alle sedute della Conferenza dei Presidenti devono partecipare l'Assessore ed il Coordinatore del Dipartimento a/e il Responsabile del servizio interessati alle questioni iscritte all'ordine del giorno.

Nel corso della Conferenza il Presidente riferisce periodicamente al Consiglio Comunale.

Art. 4 - STRUMENTI OPERATIVI

Il decentramento si avvale dei seguenti strumenti operativi:

A - COMMISSIONE CONSILIARE DECENTRAMENTO

Alla Commissione consiliare per il decentramento così come costituita con atto deliberativo n.658 del 25.9.85 sono affidate le seguenti funzioni:

- studio e proposta al Consiglio Comunale di nuove e maggiori forme di partecipazione delle Circoscrizioni all'attività dell'Amministrazione Comunale
- studio e proposta al Consiglio Comunale di strumenti di informazione per la cittadinanza, sulle finalità del decentramento politico e sulla concreta attività delle singole Circoscrizioni

- verifica della realizzazione degli obiettivi del decentramento politico-amministrativo;
- proposte per la struttura e l'organizzazione dell'Ufficio Decentramento.

B - UFFICIO DECENTRAMENTO

L'Ufficio Decentramento è istituito, all'interno del 1° Dipartimento "Servizi Generali", con il compito di:

- coordinare i servizi amministrativi e di segreteria delle Circoscrizioni d'istessa con i Presidenti di Circoscrizione;
- coordinare le procedure di richiesta e raccolta dei pareri rest dalle Circoscrizioni a norma dell'art.15 del presente regolamento;
- esaminare e trasmettere agli uffici comunali competenti gli atti dell'beamsteri circoscrizionali;
- controllare l'iter burocratico degli atti e delle pratiche delle Circoscrizioni presso gli uffici comunali destinatari;

Nei singoli Coordinatori dei Dipartimenti interessati è, comunque, individuato il responsabile dei rapporti tecnico-amministrativi fra gli uffici e le Circoscrizioni.

All'Ufficio Decentramento è, altresì, affidata la Segreteria della Commissione consiliare per il decentramento e della Conferenza dei Presidenti.

C - COMMISSIONE DI DISTRETTO

La Commissione di Distretto, istituita in corrispondenza del territorio distrettuale, è composta da:

- un rappresentante della U.S.L. n.23 designato dal Comitato di Gestione;

- i Presidenti, o loro delegati, dei consigli di Circoscrizione afferenti il territorio distrettuale;
- un rappresentante di minoranza dei medesimi Consigli di Circoscrizione.

Alla Commissione di Distretto sono attribuiti i seguenti compiti:

- elaborazione e verifica di programmi e progetti-obiettivo, da trasmettere al Comitato di Gestione dell'U.S.L. n.23, in codice ai: Assistenza Sociale, prevenzione, medicina scolastica;
- elaborazione di progetti, da trasmettere ai Consigli di Circoscrizione, tesi ad attivare le iniziative ritenute più idonee ad informare e sensibilizzare l'utenza sui problemi della Sanità e sulle esigenze socio-sanitarie della Circoscrizione;
- controllo e verifica dell'operato delle U.S.L. rispetto alle funzioni conferite al distretto.

Le Commissioni di Distretto garantiscono, nel rispetto delle autonomie tecniche-gestionali dei singoli distretti, i momenti di partecipazione e di verifica nel comune interesse delle Circoscrizioni inserite nel bacino di utenza distrettuale.

Il processo di partecipazione relativo ai problemi della "Sanità" avviene nell'ambito delle Circoscrizioni. Pertanto, ogni forma di partecipazione nell'ambito del Distretto avverrà per il tramite delle Circoscrizioni.

Il rapporto fra Circoscrizioni e distretto è inoltre, comunque garantito a livello politico, a mezzo del rappresentante designato dall'U.S.L. n.23 e a livello tecnico dal respecto istituzionalizzato tra il medico coordinatore del distretto e le singole commissioni circoscrizionali di sanità costituite a norma del successivo art.12.

A queste ultime commissioni è altresì conferita la gestione tecnico-politica delle problematiche di interesse locale.

Art.5 - ORGANI CIRCOOSCRIZIONALI

Gli organi circoscrizionali sono: il Consiglio di Circoscrizione ed il Presidente.

Il Consiglio di Circoscrizione è composta da 16 membri. In caso di morte, di decadenza per assenza insignificante ad almeno 4 sedute consecutive del Consiglio di Circoscrizione, di sopravvenuta incompatibilità o di dimissioni di un componente del Consiglio di Circoscrizione, il Consiglio Comunale provvede alla surrogazione mediante proclamazione del nome dei nuovi eletti della stessa lista.

Art.6 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CIRCOOSCRIZIONE

Il Consiglio di Circoscrizione è convocato per la prima volta dopo le elezioni con l'asservanza delle norme stabilite per il C.C., in quanto applicabili.

Il Consiglio di Circoscrizione nella prima riunione elegge a scrutinio segreto tra i suoi componenti il Presidente. Per la nomina del Presidente è richiesta la presenza di almeno 9 consiglieri ed è eletto il candidato che consegna la maggioranza assoluta di voti dei componenti del Consiglio. Se alla prima votazione nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza richiesta, si procede immediatamente a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati e viene eletto Presidente quello che consegna il maggior numero di voti.

All'inizio del mandato il Presidente nomina un delegato, scelto fra i consiglieri in carica, il quale compie nei casi di sua assenza, impedimento o vacanza gli atti di ordinaria amministrazione consentiti dalla legge e dal presente regolamento, e necessari per il corretto funzionamento della circoscrizione.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Circoscrizione e può essere revocato dalla carica con deliberazione motivata del Consiglio di Circoscrizione, approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti.

In tal caso, come in qualsiasi altro caso di vacanza, il Consiglio di Circoscrizione si riunisce entro 20 giorni per l'elezione del nuovo Presidente, su convocazione del consigliere anziano che presiede la seduta.

Art.7 - COMPETI DEL PRESIDENTE

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Circoscrizione; compila, assicura i casi gruppo, l'ordine del giorno; riceve le comunicazioni dell'Amministrazione Comunale; cura l'incontro al Sindaco delle proposte formulate dal Consiglio di Circoscrizione e ne segue i successivi sviluppi verificando e coordinando gli interventi necessari alla loro attuazione.

Riferisce al Sindaco ed ai singoli Assessori municipali sui problemi della Circoscrizione e sul funzionamento dei servizi comunali decentrati nella Circoscrizione.

Se invito dal Sindaco partecipa, con diritto di parola, alle sedute del Consiglio Comunale ogni qual volta si esaminino problemi che coinvolgono direttamente la vita della Circoscrizione e può altresì essere invitato alle sedute della Giunta Municipale.

Può rivolgere, su richiesta del proprio consiglio di Circoscrizione, interrogazioni, raccomandazioni e interrogazione scritta al Consiglio Comunale su questioni che attengono la vita della Circoscrizione.

Il Presidente su mandato di 1/3 del Consiglio di Circoscrizione, chiede alla Giunta Municipale che vengano inseriti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale argomenti di particolare interesse per la vita della Circoscrizione.

È membro di diritto della Conferenza dei Presidenti di cui all'art.3 del presente regolamento.

ART. 8 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI CIRCOOSCRIZIONE

Le sedute del Consiglio di Circoscrizione si svolgono, di norma, con periodicità quindicinale nel giorno che ogni Consiglio indicherà.

La data delle sedute può essere variate di volta in volta per esigenze particolari, di intesa fra il Presidente e i capi gruppo.

Due delle sedute del mese di ottobre di ogni anno devono essere obbligatorientemente dedicate all'esame della situazione generale della Circoscrizione ed alla formulazione di proposte di programmi di attività.

Il Consiglio di Circoscrizione si riunisce per determinazione del Presidente, nonché quando ne facciano richiesta tutti i capi gruppo, ovvero metà dei consiglieri.

In questi casi la seduta deve aver luogo non oltre 15 giorni dalla presentazione della richiesta.

Nel caso che il Presidente non provveda nei termini previsti, la riunione è convocata dal Sindaco entro i successivi 10 giorni.

ART. 9 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOOSCRIZIONE

Il Consiglio di Circoscrizione è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta, che deve pervenire ai consiglieri almeno 5 giorni liberi, o 24 ore in caso d'urgenza, prima della seduta; la suddetta comunicazione deve indicare gli argomenti da trattare.

Dalle sedute e degli argomenti da trattare viene data notizia alla cittadinanza mediante l'affissione dell'ordine del giorno nella bacheca di quartiere o attraverso altre forme che il Consiglio ritenerà opportuno adottare.

ART. 10 - SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Le sedute di Circoscrizione sono pubbliche e per la loro validità è richiesta la presenza della metà dei consiglieri.

All'inizio della seduta - dopo le comunicazioni del Presidente - hanno luogo le interrogazioni e le raccomandazioni proposte da parte dei Consiglieri ed eventualmente da parte dei cittadini. Trascorsa un'ora dall'inizio della seduta il Presidente potrà ricevere le altre interrogazioni e raccomandazioni alla seduta immediatamente successiva.

I componenti delle commissioni, di cui al successivo art.12, possono intervenire su argomenti, inseriti all'ordine del giorno, che siano stati oggetto di lavoro di commissione.

Le proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti e votanti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato comunale o, in mancanza di esso, dal componente più giovane di età del Consiglio Circoscrizionale.

Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente della Circoscrizione, ovvero in caso di sua assenza o di impedimento, dal delegato di cui è detto all'art.6.

Ogni Consiglio di Circoscrizione dovrà regolamentare lo svolgimento delle proprie sedute uniformandosi al presente regolamento, alla legge comunale e provinciale ed al regolamento del Consiglio Comunale, in quanto applicabili.

ART. 11 - VERBALI DELLE SEDUTE

Di ogni decisione, risoluzione e parere, il Segretario compila i relativi verbali che devono contenere il dispositivo, l'esito delle votazioni, i documenti, ordini del giorno e quant'altre ciascun consigliere chieda di verbalizzare, nonché il resoconto sommario degli interventi.

I verbali sono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, affissi all'elenco della Circoscrizione entro 8 giorni dalla loro adozione, ivi esposti per 8 giorni e sottoposti all'approvazione del Consiglio di Circoscrizione nella sua successiva seduta.

Dallo 8 giorni dall'adozione, copia dei medesimi è trasmessa al Sindaco il quale disporrà - ai sensi dell'art.14 della legge 8 aprile 1976 n.278 - l'inoltro all'organo comunale competente per l'esame.

Tale organo - per quanto concerne gli atti decisi - potrà esprimere le proprie osservazioni, chiedere chiarimenti o integrazioni entro 20 giorni dal ricevimento. Il provvedimento diviene a tutti gli effetti atto del Comune se non tale termine non viene rispettato con osservazioni al Consiglio di Circoscrizione.

Sul provvedimento rinviato il Consiglio Circoscrizionale potrà contraddirlo nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento dell'atto di rinvio, pena la decaduta dell'atto stesso.

Sulle decisioni del Consiglio di Circoscrizione il Consiglio Comunale adotta definitivamente deliberazione nei termini previsti dai precedenti articoli.

Art.13 - ASSEMBLEE

art.13 - ASSEMBLEE

L'Assemblea è lo strumento fondamentale per la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica. Può essere convocata su tutti i temi che riguardano la vita politica, culturale, associativa e gli interessi più vari della popolazione.

Della convocazione e dell'oggetto della discussione deve essere dato avviso ai cittadini nelle forme idonee a favorire la più ampia partecipazione.

L'assemblea di Circoscrizione è aperta a tutti i cittadini residenti nella stessa e che abbiano interesse motivato alla discussione; i cittadini vi partecipano con diritto di proposta, di parola e di voto.

L'assemblea viene convocata dal Presidente in via autonoma o su determinazione del Consiglio di Circoscrizione, ovvero su richiesta motivata dei capi gruppo, dei consiglieri, degli elettori, secondo quanto stabilito da regolamento interno; può essere convocata, altresì, dal Sindaco o dalla Giunta Municipale.

Le proposte formulate dall'Assemblea si considerano approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei cittadini presenti.

Il voto dell'Assemblea ha valore di raccomandazione e viene espresso al Consiglio di Circoscrizione per quanto riguarda le materie di sua diretta competenza, e al Sindaco per quanto riguarda le materie di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale.

In quest'ultimo caso le proposte dell'assemblea devono essere inviate al Sindaco, da parte del Consiglio di Circoscrizione, anche se quest'ultimo ha espresso parere differente secondo le modalità previste dall'art.11.

Il Consiglio di Circoscrizione istituisce commissioni per determinati settori di intervento e può altresì istituire commissioni temporanee per specifici argomenti.

Le commissioni sono organi istruttori del Consiglio di Circoscrizione.

Al fine di favorire la dinamica partecipativa presente nella Circoscrizione sono aperte al contributo dei cittadini e delle formazioni sociali.

Ciascun Consiglio di Circoscrizione provvederà ad emanare norme per regolare il funzionamento.

Art.14 - FUNZIONI CONSULTIVE - PARERE

Il Consiglio Circoscrizionale è organo consultivo dell'Amministrazione Comunale in ordine al funzionamento degli uffici decentrati, alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, sportive e ricreative.

L'attività consultiva è svolta nelle forme e con gli strumenti di cui al presente regolamento.

Il parere formale dei consigli di Circoscrizione è, comunque, obbligatoriamente richiesto:

- 1 - sullo schema di bilancio preventivo approvato dalla Giunta Municipale e sui piani economici pluriennali d'investimento e spese vincolanti di bilancio per oltre 5 anni;
- 2 - sullo schema di bilancio del Servizio Sociale dell'U.S.L. n.23;
- 3 - sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi nonché sulle delibere programmatiche per materia e settore di assistenza;
- 4 - sul piano regolatore generale, sui piani particolareggiati e di zona, sulle convenzioni urbanistiche ed in particolare sui progetti di opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici destinati a servizi sociali, riguardanti la circoscrizione. Non è richiesta nuova espressione di parere qualora ai detti piani, progetti e strumenti urbanistici vengano apportate modifiche ed aggiustamenti tecnici;
- 5 - sui regolamenti comunali e sulle modifiche sostanziali agli stessi.

E', comunque, facoltà dei consigli di circoscrizioni esprimere pareri di propria iniziativa su specifici atti dell'Amministrazione Comunale, sia di interesse generale che locale.

Art.15 - FUNZIONI CONSULTIVE - PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI PARERE

Il parere è richiesto dal Sindaco che trasmette alle Circoscrizioni la proposta con tutti gli atti ad essa allegati.

Sulla pervenuta richiesta di parere il Segretario, sentito il Presidente, dà comunicazione ai capi gruppo e ai coordinatori delle Commissioni Circoscrizionali.

I Consigli di Circoscrizione devono esprimere il proprio parere, mediante relazione scritta, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale.

In casi di necessità e urgenza è consentito all'Amministrazione ridurre tale termine a giorni 10.

L'assessore competente per materia può, tuttavia, consentire che il parere venga inviato dalla Circoscrizione entro un termine più lungo di quello ordinario qualora si riferisca a materie di particolare complessità e rilevanza.

Nella deliberazione comunale deve essere indicato se il parere circoscrizionale sia stato favorevole o non favorevole.

Il Consiglio Comunale può, tuttavia, prescindere dal parere, dandone atto nel deliberato, ove il Consiglio di Circoscrizione non si sia pronunciato entro il termine fissato.

Dagli atti deliberativi, adottati dall'Amministrazione Comunale a seguito di pareri e proposte delle Circoscrizioni, viene inviata copia alle stesse.

Art.16 - FUNZIONI CONSULTIVE - PROPOSTE

Sulle materie indicate nell'art.14 del presente regolamento ciascun Consiglio di Circoscrizione può trasmettere al Sindaco proposte accompagnate da una relazione illustrativa.

Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.

Se la proposta è assunta come propria dalla Giunta o da un consigliere comunale esse viene discussa dal Consiglio secondo le norme della legge comunale e provinciale e con il procedimento previsto dal regolamento dei lavori del Consiglio. Alla relativa seduta del Consiglio Comunale deve essere obbligatoriamente invitato il Presidente della Circoscrizione interessata.

I Consigli Circoscrizionali, nelle materie di competenza del Comune, possono inviare richieste e raccomandazioni al Consiglio Comunale che, su comunicazione del Sindaco, ne prende atto nella prima seduta.

Se un consigliere comunale assume come propria le iniziative dei Consigli di Circoscrizioni, su di esse si svolge la discussione in relazione alla loro natura, secondo le norme della legge comunale e provinciale e con il procedimento previsto dal regolamento dei lavori del Consiglio.

Art. 18 - FUNZIONI DELIBERATIVE

I Consigli Circoscrizionali sono organi deliberanti ai quali il Consiglio Comunale conferisce o delega funzioni proprie e conseguente autonomia gestionale e finanziaria, totale o parziale.

A norma del presente regolamento i Consigli di Circoscrizione esercitano funzioni deliberative sulle seguenti materie:

- Lavori pubblici e manutenzione
- Gestione del patrimonio immobiliare comunale destinato alla circoscrizione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche
- Servizi Sociali e del Tempo Libero

Art. 19 - FUNZIONI DELIBERATIVE - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

E' affidata alla Circoscrizione interessata la manutenzione ordinaria delle strutture immobiliari, degli attrezzi e degli arredi facenti parte del patrimonio comunale di interesse circoscrizionale. Detta manutenzione è finanziata a mezzo di fondi del bilancio comunale, annualmente assegnati alle singole Circoscrizioni, e potrà anche essere realizzata tramite ditte comminate secondo quanto stabilito da apposito schema di disciplinare approvato dalla Conferenza dei Presidenti e dell'Uscita del Consiglio Comunale.

Le residue attività di manutenzione ordinaria, nonché la manutenzione straordinaria di tutti gli immobili di proprietà comunale resterà affidata alla competenza del Comune che vi provvederà secondo programmi annuali preventivamente concordati con la Conferenza dei Presidenti.

Detto programma non potrà essere modificato senza il preventivo assenso della Conferenza dei Presidenti ovvero dei Presidenti delle Circoscrizioni interessate alla modifica e degli assessori competenti.

Alla competenza delle singole Circoscrizioni sono, altresì, conferiti i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione fino al limite economico di competenze della Giunta Municipale per singolo intervento. I lavori sono finanziati con appositi stanziamenti previsti annualmente in bilancio comunale per ogni Circoscrizione.

Art. 19 - FUNZIONI DELIBERATIVE - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

GOMNALE ED UTILIZZO SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E' di competenza delle singole Circoscrizioni la programmazione e la gestione degli impianti sportivi comuni, nonché l'utilizzo temporaneo degli spazi pubblici nell'ambito degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale con apposito atto.

Per le strutture sportive di interesse locale, alla Circoscrizione interessata è affidata la manutenzione ordinaria che viene effettuata secondo le modalità di cui al precedente art.18.

L'autorizzazione all'utilizzo temporaneo di spazi ed aree pubbliche di interesse circoscrizionale è rilasciata dal Presidente della Circoscrizione, previo nillmento tecnico della Polizia Municipale.

Art.20 - FUNZIONI DELIBERATIVE - SERVIZI SOCIALI

Sono delegate, nelle forme e con le modalità sopraindicate, agli organi circoscrizionali le funzioni attinenti:

a) - l'organizzazione del tempo libero:

essa è attuata secondo un programma annualmente concordato con la Conferenza dei Presidenti, al fine di definire le direttive generali d'intervento, pur nel rispetto delle specifiche esigenze di ogni singola Circoscrizione, gli ambiti di programmazione, di esecuzione e di verifica.

Restano di competenza dell'Amministrazione Comunale quelle iniziative che per complessità organizzativa e/o di gestione, necessitino di un'attuazione a livello sovracircoscrizionale.

b) - le attività culturali:

alle singole circoscrizioni, che che vi possiedessano con appositi fondi stabiliti nel bilancio comunale, è conferita la programmazione e l'attuazione di momenti di animazione culturale (feste e solennità strettamente locali, valorizzazione di gruppi locali ecc..) nell'ambito dell'indirizzo generale e del programma annuale di intervento definito dall'Amministrazione Comunale.

c) - la gestione dei Centri Sociali:

ad essi è affidata un'attività polivalente, di cooperazione con le associazioni spontanee e del volontariato, di informazione tesa alla divulgazione delle iniziative sociali e culturali che si sviluppano nel territorio.

La programmazione delle attività è approvata dalla Circoscrizione o dalle Circoscrizioni territorialmente interessate all'attività del Centro Sociale, che opera a mezzo del Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione del Centro Sociale è composto dal Presidente delle Circoscrizioni, interessate ovvero dai Coordinatori delle Commissioni Circoscrizionali "Servizi Sociali" nonché da due membri dei medesimi Consigli Circoscrizionali. Nel caso in cui il territorio di competenza del Centro Sociale coincida con quello di una sola Circoscrizione, il Comitato di Gestione risulterà composto dai membri della relativa Commissione Circoscrizionale "Servizi Sociali".

L'autonomia finanziaria del Centro Sociale è garantita dall'iscrizione formale di fondi comuni, con specifico vincolo di destinazione, nel bilancio della Circoscrizione che incassa la sede del Centro Sociale. Alla stessa Circoscrizione - a mezzo dei suoi organi deliberanti - è rimessa la liquidazione delle relative spese previa formale delega da parte delle altre circoscrizioni interessate e/o dell'Amministrazione Comunale.

d) - l'educazione permanente:

I relativi interventi si attuano secondo programmi annualmente formulati dall'Amministrazione Comunale con il concorso delle Circoscrizioni e, di norma, gestiti dai Centri Sociali

e) - la gestione delle strutture educative dell'infanzia

essa è attuata a mezzo del Comitato di Gestione appositamente nominato e composto da:

- genitori
- insegnanti
- Consiglieri di Circoscrizione o membri eletti dal Consiglio Circoscrizionale

Secondo quanto stabiliscono gli appositi regolamenti comunali il Presidente del Comitato medesimo viene eletto fra i rappresentanti della Circoscrizione.

Ad ogni Circoscrizione viene attribuito, sulla base dei criteri annualmente stabiliti dall'Amministrazione Comunale, il finanziamento necessario da conferire ai Comitati di gestione per il corretto funzionamento delle strutture di competenza.

Il Comitato di Gestione ha l'obbligo di relazionare, con periodicità trimestrale, al Consiglio Circoscrizionale interessato in ordine all'attività della struttura educativa.

Art.21 - PARTECIPAZIONE AD ALTRI ORGANI DI GESTIONE SOCIALE

Le Circoscrizioni si attivano in ordine alle problematiche della terra eti, promuovendo l'istituzione dei Centri Anziani, favorendo la loro attività e partecipando alla gestione finanziaria degli stessi.

Al fine di garantire il diretto coinvolgimento delle Circoscrizioni nella gestione dei Centri Anziani, la stessa nomina un proprio rappresentante all'interno del C.D. del Centro stesso.

Art. 22 - PETIZIONI ED ALTRE INIZIATIVE

Gli elettori di ciascuna Circoscrizione hanno diritto di rivolgere petizioni al Consiglio Comunale, che ne dà notizia alla Circoscrizione interessata, in ordine alla modifica delle Circoscrizioni, all'attribuzione di nuove competenze e ad ogni altro argomento tendente a promuovere il decentramento comunale. Possono inoltre rivolgere petizioni e proposte di deliberazione al Consiglio Circoscrizionale, nella materia di competenza della Circoscrizione stessa.

Le petizioni e le proposte dovranno essere sottoscritte da almeno 1/10 degli elettori della Circoscrizione. Le firme dovranno essere autenticate ai sensi della legge 25 maggio 1970 n.352, e dovrà essere attestata l'iscrizione nelle liste elettorali e l'appartenenza ad una sezione della Circoscrizione. Per il numero si fa riferimento alla consistenza del corpo elettorale della Circoscrizione alla data dell'ultima consultazione elettorale.

A seconda delle competenze, le petizioni saranno rimesse al Sindaco e al Presidente della Circoscrizione, i quali provvederanno entro 60 giorni dal ricevimento alla convocazione del Consiglio Comunale o del Consiglio di Circoscrizionale, in modo da dare ai colleghi il tempo di esprimere le proprie determinazioni.

Art.23 - RAPPORTI FRA LE CIRCOSCRIZIONI ED ALTRI ORGANI COMUNALI

L'Amministrazione Comunale, per favorire una adeguata conoscenza delle varie questioni in relazione alle attribuzioni del Consiglio di Circoscrizione di cui agli articoli 14 e 17 e ss., prevede l'invio al Consigli stessi delle necessarie documentazioni e di quanto nei servizi stampa alle notizie riguardanti l'attività delle Circoscrizioni.

Per favorire la partecipazione delle Circoscrizioni alla fase accettiva degli strumenti urbanistici, oltre all'uso degli strumenti di cui all'art. 14, viene data comunicazione ai Consigli di Circoscrizione interessati di tutte le istanze di concessione edilizia e libera commerciale pervenute al Comune.

La comunicazione viene data attraverso l'invio dell'e.d.g. della commissione competente.

Per lo svolgimento dei compiti dei Consigli di Circoscrizione il Presidente potrà richiedere per iscritto al Sindaco la documentazione e le informazioni necessarie sia per formulare atti deliberativi, che per esprimere pareri su tutte le materie previste dal presente regolamento, ma limitatamente ad argomenti attinenti all'ambito circoscrizionale e a questioni che si riflettano sul territorio della Circoscrizione.

Se il caso che le richieste riguardino le Aziende Municipali o Enti diversi dall'Amministrazione Comunale, il Sindaco darà che gli Enti e le Aziende stesse rimettano gli atti richiesti al Presidente della Circoscrizione, direttamente o tramite il Comune.

I Presidenti di Circoscrizione hanno diritto di ottenere gratuitamente copia dei provvedimenti del Sindaco, della Giunta Municipale, del Consiglio Comunale, delle Aziende e degli Enti comunali salvo i casi in cui la segretezza sia imposta dalla legge perché si tratti di atti di interesse diretto della Circoscrizione.

I consiglieri di Circoscrizione hanno accesso agli uffici del Comune, delle Circoscrizioni, delle Aziende e degli Enti comunali per avere, per gli argomenti oggetto di pareri e di proposte, conoscenza di tutti gli atti d'ufficio nei limiti e con le modalità previste per i consiglieri comunali e fatti comunque salvo i casi in cui la segretezza sia imposta dalla legge.

Art.25 - CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

Al fine degli articoli precedenti il Consiglio Comunale ed il Sindaco conferiscono ai Consigli di Circoscrizione ed ai Presidenti le funzioni di delegati speciali, ai sensi dell'art. 305 del T.U. approvato con R.D. 4 febbraio 1913 n.148, e dell'art.2 ultimo comma, della legge 8 aprile 1976 n.278.

Le modalità di esercizio delle deleghe, se non previste nei regolamenti, sono stabiliti rispettivamente con apposita deliberazione o con provvedimento del Sindaco.

Art.25 - CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

I Consigli circoscrizionali decadono dalle loro funzioni il giorno stesso dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione del Consiglio Comunale.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio Circoscrizionale le funzioni proprie degli organi circoscrizionali vengono svolte dalla Giunta Municipale secondo la sua competenza.

Fermo restando quanto previsto dall'art.2 ultimo comma, della legge n.278/76 in merito alle funzioni delegate al Presidente della Circoscrizione da parte del Sindaco nella sua qualità di Ufficiali del Governo, il Presidente del Consiglio di Circoscrizione resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Circoscrizionale per l'espletamento delle funzioni di ordinaria amministrazione derivanti da atti amministrativi già assunti dal Consiglio Circoscrizionale e per avviare proposte alla G.M. su affari di competenza della Circoscrizione.

Art.26 - SERVIZIO ECONOMATO

Il servizio di economato è affidato al Presidente del Consiglio di Circoscrizione.

Il Presidente provvede pertanto per tramite del personale a ciò destinato:

a) alla spedizione tramite gli uffici postali di Stato di tutta la posta inviata al servizio;

b) al pagamento delle spese minore ed urgenti per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

c) alla tenuta dell'inventario di tutto il patrimonio mobile degli uffici del Consiglio stesso con le seguenti modalità:

1 - descrizione ed indicazione dei singoli oggetti e seconda della loro natura e specie;

2 - qualità e numero dei medesimi;

3 - valore determinato in base ai prezzi di acquisto ova non sia altrimenti stabilito;

4 - stato d'uso;

5 - registrazione degli aumenti e delle diminuzioni che si verifichino nella consistenza dei beni mobili con la giustificazione delle variazioni.

Alle spese predette ed al reintegro delle somme relative da parte dell'economia viene provveduto come prescritto dagli articoli 36 e 37 del regolamento per il servizio di economia.

Il rendiconto delle spese deve essere presentato alla fine di ogni semestre (30 giugno - 31 dicembre) per importi non superiori all'entità dell'anticipazione riconosciuta.

Art.28 - CONSEGNA DEI LOCALI

Il Presidente è consegnatario dei locali e provvede alla sorveglianza dei mobili, ricevendo gli uni e gli altri in consegna dall'Ufficio comunale e dalla persona che ha proceduto nelle stesse funzioni.

SORTE FINALE

Art.29

L'elezione diretta dei Consigli di Circoscrizione avviene con l'osservanza degli artt. 5 - 11 della legge 8 aprile 1976 n.278 "Norme sul decentramento e la partecipazione dei cittadini nella Amministrazione del Comune".

Art.30

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla legge 8 aprile 1976 n.278.



COMUNE DI AREZZO

Comune di Arezzo Consigli di Circoscrizione



Circoscrizione 1

Territorio: occupa la zona più settentrionale del territorio comunale, delimitata da un ampio tratto del confine del Comune, compreso tra Bondone (ad Ovest) ed il crinale dell'Alpe di Poti (ad Est). Comprende il corso dell'Arno, i trenti terminali del canale della Chiana e del torrente Chiaro, la piana di Arezzo, le prime pendici dell'Alpe di Calvana, il versante settentrionale del massiccio di Poti. A Sud si spinge fino ad inglobare un piccolo settore della periferia NE del capoluogo, esterna al tracciato via Sette Ponti, Langenniola, via Buonocore da Montefibre, Gli Archi, via di San Feliano.

Centri abitati principali: capoluogo (parte), Quarata, Ponte Buriano, Bondone, Ciconelli, Meliciano, Venere, Campolaci, Ciccareto, Padriglione, Puglia, Ponte alla Chiana, Giovi, Borgo a Gervi, Marzona, Chiana Superiore, Tregozzano, Antro.

Superficie: Ha 8.400,93.

Abitanti: 11.000 ca.

Sez: Gervi, 145. Telefono: 36.24.46.

Segretario: Lucia Dell'Ercina.

Consiglieri: PCI-PDS (7), DC (5), PSI (3), Verdi (1).

Presidente: Sergio Rossi (PSI).

Circoscrizione 2

Territorio: si estende a SO del capoluogo, lungo una stretta fascia transversale segnata dalla direttrice via Fiorentina-statale 69 ed attraversata dalla linea ferroviaria Arezzo-Firenze. I limiti estremi corrispondono ad Ovest con il confine comunale (Pieve a Malano), a Nord con il corso della Chiana e dell'Arno, ad Est con un ampio settore urbano. Quest'ultimo, compreso tra le provinciale dei Sette Ponti, la zona della Cartiera, la provinciale della Chiana, l'asse di corso Italia (per un tratto arretrato fino a via Guido Monaco) e la linea ferroviaria, ingloba oltre la metà del centro storico e la periferia Ovest del capoluogo, che da porta San Lorenzo si prolunga lungo la direttrice di via Fiorentina, fino alla zona industriale e all'abitato di San Leo.

Centri abitati principali: capoluogo (parte), San Leo, Montone, Pretantico, Indicatore, Monta Sopra Bondone.

Superficie: Ha 2.951,07.

Abitanti: 18.200.

Sez: Via Donizetti, T/B. Telefono: 36.09.05.

Segretario: Roberto Serr.

Consiglieri: PCI-PDS (6), DC (5), PRI (3), MSI-DR (1), Verdi (1).

Presidente: Luciano Ghinazzi (PCI-PDS).

Circoscrizione 3

Territorio: si estende a SO del capoluogo, allargandosi a ventaglio in direzione del confine comunale, che ne segna il limite dai distretti di Pieve a Malano a Pieve al Topo. L'asse ferroviario della Firenze-Roma marca il confine all'interno del centro urbano: la delimitazione si prolunga poi a Nord fino alla Chiana del Monaci (e da qui a Poggio alle Fonti) e a Sud fino alla Rossa, da dove devia verso Ponte alla Mare e risale il corso della Chiana fino a I Ponti. Il settore urbano racchiude i quartieri di Pescatola, Salsuna, Macagnolo, San Lazzaro, Vignone, Tortaia. All'interno del tracciato della tangenziale # è situata la collina dei Pionti; tra l'alveo del Vignone e le alture di Agazzi si distende lo scalo secco di Mala Bianca.

Centri abitati principali: capoluogo (parte), Chianti, Poggio, San Giuliano, Bucello, Bettifolle, Mugliano, Agazzi, Vignale.

Superficie: Ha 3.458,75.

Abitanti: 27.300.

Sez: Via Hassett, 6. Telefono: 36.25.34.

Segretario: Mario Falli.

Consiglieri: PCI-PDS (6), DC (5), PRI (3), MSI-DR (1), Verdi (1).

Presidente: Giorgio Meoni (PCI-PDS).

Circoscrizione 4

Territorio disposto a SE del capoluogo, raggiunge in direzione Sud il crinale del massiccio di Lignano e la vette dei monti Casentino; ad Est si protende verso il confine comunale (per non toccando mai), fino a raggiungere il crinale dell'Alpe di Poti. La linea di demarcazione settentrionale, che attraversa il centro urbano, è segnata dalla ferrovia Arezzo-Roma (dalla galleria di Oiso al bivio di S. Spirito), dall'asse di corso Italia, arrivato nella parte alta di via Guido Monaco e prolungato oltre le mura fino agli Archi, da via di San Feliciano. La zona urbana, dominata dalle vicine colline di Santa Maria e di Castelamico, ingloba un vasto settore del centro storico, il quartiere cresciuto lungo via Trento-Trieste e via Acciariata. Il vecchio ospedale, il chiesa, la zona dei Cappuccini, il quartiere Giotto, l'area di espansione Sacchini, la zona aperta.

Centri abitati principali: capoluogo (parte), Santa Firmina, Gaville, San Marco, Montalbano, Bagno, Gragnone, Stoppederco, San Firenze, Steggiano, Santa Fiora, Pisacane, San Serrino. Superficie: Ha 5.549, 27.

Abitanti: 23.200.

Sede: piazza Ciatto, 2. Telefono: 2.96.27.

Segretario: Luciano Giudelli.

Consiglieri: DC (6), PCI-PDS (4), PSI (3), PSD-ENI (1), PRI (1), Verdi (1).

Presidente: Cesare Nodari (PSI).

Circoscrizione 5

Territorio situato all'estremità orientale del territorio comunale, include un territorio quasi esclusivamente montano, dominato dai massicci dell'Alpe di Poti e del monte Farallo e caratterizzato dal bacino del torrente Cerfosa. Pur occupando circa un terzo della superficie comunale, è un territorio intensamente boschivo, con pochi insediamenti e bassa densità di popolazione.

Centri abitati principali: Palazzo del Pero, Ucciano, Molinuccio, San Cassiano, Castellonchio, Lusignano, Santa Maria alla Bassineta.

Superficie: Ha 10.615.

Abitanti: 1.250.

Sede: Palazzo del Pero, 6. Telefono: 26.96.25.

Segretario: Gianclaudio Falzoni.

Consiglieri: DC (1), PCI-PDS (1), PRI (1).

Presidente: Mario Falzoni (PCI).

Circoscrizione 6

Territorio situato all'estremità meridionale del territorio comunale, comprende il bacino orientale della valle della Chiana da Poggio Collegru a Ponte alla Neve, spingendosi ad Est fino alla linea di demarcazione costituita dalle vette dei monti Lignano e Casentino. In direzione del capoluogo raggiunge la galleria ferroviaria di Oiso, inglobando la zona industriale di San Dino.

Centri abitati principali: Oiso, San Dino, Sant'Anna-Massiano, Pieve a Quarita, Il Mallo, Fontebona, Pigli, Polciano, Signolino, Fossombrino, Oliveto, Villano, Fondiaccio, Poggio Collegru.

Superficie: Ha 6.666, 87.

Abitanti: 8.800.

Sede: Signolino Orvieto, 102. Telefono: 9.70.46.

Segretario: Claudio Orvieto.

Consiglieri: PCI-PDS (7), DC (5), PRI (3), Verdi (1).

Presidente: Aniello Rossi (PCI).

BARDUSCO - BASSANI C. e M. - BONATTI
DE MITA - DE ROBERTO - DONNO - GARASSINI
GAROFALO - GELATI - GRECO - GRIFFINI
ITALIA - MARZANATI - MELE - ONIDA
ROMEO - SANDULLI - SAPONARA - ZUCCHETTI

LE AUTONOMIE LOCALI

(Legge 8 giugno 1990, n. 142)

con il coordinamento di
VITTORIO ITALIA e MARIO BASSANI

Tomo I, atti. 1-29

GIUFFRÈ  EDITORE
1990

organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.

3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.

4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un presidente.

6. È abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e successive modifiche e integrazioni.

Sommario: 1. Premessa. — 2. Il profilo delle « nuove » circoscrizioni di decentramento comunale. — 3. Il carattere di normativa di principio e l'abrogazione della legge 8 aprile 1976, n. 278. — 4. Dimensioni del comune e forma del decentramento. — 5. La natura giuridica del consiglio circoscrizionale e la sua elezione diretta. — 6. Il presidente del consiglio circoscrizionale.

1. *Premessa.* — L'art. 13 contiene un aspetto essenziale della disciplina sui comuni, che non poteva essere trascurato, dato che la precedente regolamentazione dei consigli circoscrizionali si era posta espressamente come disciplina transitoria (art. 1, legge 8 aprile 1978, n. 278), in attesa della riforma organica del sistema delle autonomie. La scelta della legge di riforma è stata quella di abrogare totalmente la legge 278/1976 e di porre una normativa generale di cornice, che spetta ai singoli di completare con disposizioni autonome.

È noto che già la legge del 1976 aveva costituito il punto di arrivo di un processo iniziato negli anni '60, con forme

Art. 13.

(Circoscrizioni di decentramento comunale)

1. *I comuni capoluogo di provincia ed i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali*

Commento a cura di Anna Mazzanati.

spontanee di aggregazione sociale che costituivano soprattutto veicoli per una nuova domanda politica, portata avanti spesso con metodi conflittuali nei confronti delle istituzioni locali e che non trovava nei tradizionali partiti politici soddisfacenti canali di rappresentazione⁽¹⁾. A ciò avevano fatto seguito prima le risposte delle istituzioni locali — peraltro in presenza di un orientamento giurisprudenziale invero non univoco⁽²⁾, ma che rischiava di soffocare ogni tentativo di normazione *extra legem*⁽³⁾ — e, successivamente, la sistema-

(1) Un'ampia bibliografia sul fenomeno del decentramento urbano con legge 278 si trova in D'Amico, *L'organizzazione di governo degli enti locali. Raccolta di proposte e di esperienze: 1981-1983*, in Riv. stat. dir. pub., 1974, 177 ss.; Ponzio, *Tendenza dell'organizzazione comunale: le commissioni consiliari permanenti*, in, 1985, n. 36; Tassan, *I consigli di quartiere nella regione siciliana*, in *Regioni*, 1976, 1096, n. 10; Zucchetto, *I consigli circoscrizionali: dieci anni dopo*, in *Quad. reg.*, 1986, 1407 ss.; Storace, *Diritto degli enti locali*, 1989, 66, n. 37.

(2) A fronte di sentenze che riconoscevano ai comuni, competenti a curare gli interessi generali della loro comunità, la facoltà di istituire organi decentrali, anche se non previsti dalla legislazione, in quanto titolari ex art. 128 Cost. di una competenza a delimitare gli oggetti ed i profili della propria organizzazione (cfr. TAR Emilia Romagna, 2 ottobre 1975, n. 431, in TAR, 1976, I, 3412, e TAR Unione, 7 novembre 1975, n. 299, n. 1976, I, 230); altre sentenze definivano i provvedimenti costitutivi dei consigli di quartiere inammissibili visto per carenza assoluta di poteri, esclusa la manca (istituzione di organi suscettibili di incidere giuridicamente su provvedimenti amministrativi) coperta da riserva di legge ex art. 97 Cost. (cfr. TAR Piemonte, 23 giugno 1975, n. 198, in T.A.R. 1975, I, 2036 ss. e lo, 7 luglio 1976, n. 230, n. 1976, I, 2735).

(3) Oltre alla giurisprudenza del TAR Piemonte sopra citata, anche il Consiglio di Stato (sez. I, par. 30 ottobre 1975, n. 2242) aveva dichiarato inammissibile la creazione ad opera dei comuni di speciali organi di decentramento, con competenze incidenti su procedure amministrative normativamente disciplinate, al di fuori della previsione di legge.

La definizione prediletta ad ogni esperienza di istituzione di consigli circoscrizionali, ad elezione diretta, al di fuori di previsioni normative statali, anche per le Regioni a statuto speciale, era poi sancta dalla Corte costituzionale (sent. 23 aprile 1976, n. 107, in *Regioni*, 1976, 1095 ss.), che dichiarava costituzionalmente illegittima la l. reg. Sicilia 3 novembre 1975, n. 71, istitutiva di consigli di quartiere ad elezione diretta. Sulla vicenda, v., ampiamente, Tassan, *I consigli di quartiere nella regione siciliana*, cit., 1096 ss.

zione ad opera della legge 278. Questa era stata salutata da molti come un modello di flessibilità, un riconoscimento di potestà statutaria ante litteram, seppure nel limitato ambito del decentramento infracomunale, in quanto consentiva di articolare la struttura dell'ente in modo molto più aderente alle singole realtà sociali in cui dovevano operare di quanto fosse mai stato prima possibile⁽⁴⁾.

Le indagini compiute sulle esperienze di decentramento comunale sviluppatesi vigente la legge 278, hanno peraltro messo in luce l'andamento spesso deludente delle stesse, dovute sia ad alcuni limiti insiti nella legge medesima, sia all'utilizzo che di essa hanno fatto i comuni⁽⁵⁾.

Sotto il primo profilo, va ricordato che la legge cercava di offrire una risposta ugualmente adeguata a due esigenze di fondo — quella partecipativa e quella del decentramento amministrativo — di per sé non omogenee. Mentre infatti il decentramento attiene ad un modo di essere dell'organizzazione ed è sotteso ad una migliore efficienza di governo, la

(4) Ricchissima è la bibliografia riguardante la legge sulla istituzione dei consigli circoscrizionali e la sua situazione. Basti qui ricordare, tra gli altri, Caracci-Pizzati-Mos-Zucchetto, *I consigli circoscrizionali*, Milano, 1976; AA.VV., *La partecipazione popolare alla funzione amministrativa e l'ordinamento dei consigli circoscrizionali comunali*, Atti del XXIII Convegno di Studi di Scienze dell'Amministrazione (Varese, 23-25 settembre 1976), Milano, 1977; A. Rossetti, *Gli aspetti giuridici del decentramento e la partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune*, in relazione alla l. 8 aprile 1976, n. 278, in Atti, n. 1976, 1444 ss.; D'Amico-Padano-Rossetti, *Il decentramento urbano: un caso di innovazione amministrativa*, Milano, 1978; Nicco, *Partecipazione e decentramento nella disciplina delle circoscrizioni comunali*, in *Nuova rass.* 1980, 585 ss.; Casamenti, *L'esperienza del decentramento infracomunale e la riforma del governo locale*, in Riv. stat. dir. pub., 1986, 718 ss.

(5) Oltre a Sommervillo, *Prima fase di esperienza e prospettive delle circoscrizioni comunali*, in *Nuova rass.* 1980, 630 e Storace, *Decentramento infracomunale e promozione della partecipazione popolare: declino di una idea e di una strategia istituzionale?*, in Riv. stat. dir. pub., 1983, 247, si veda ora Zucchetto, *I consigli circoscrizionali: dieci anni dopo*, in *Quad. reg.*, 1986, 1417 ss.; e D'Amico, *L'esperienza del decentramento urbano in Italia*, in AA.VV., *I consigli circoscrizionali di Milano*, Milano, 1989, 11 ss.

partecipazione riguarda i caratteri del procedimento amministrativo ed implica una maggiore legittimazione democratica delle scelte politiche, con il coinvolgimento nelle stesse di realtà esterne all'amministrazione. Certamente, il primo non può che favorire la seconda⁽⁶⁾, ma i livelli in cui la partecipazione e decentramento possono esplicarsi in modo ottimale non necessariamente coincidono⁽⁷⁾.

Inoltre l'arrigidimento della partecipazione entro schemi organizzativi predeterminati ha provocato una netta messa in crisi della stessa⁽⁸⁾, aggravata dalla scelta di voler collegare il decentramento all'elezione diretta e invece la partecipazione all'elezione di secondo grado⁽⁹⁾.

Dal canto loro, i comuni hanno raramente valorizzato gli organismi di decentramento e partecipazione che erano andati costituendo ed anzi hanno dato un'interpretazione spesso riduttiva degli spazi lasciati alla loro autonomia normativa⁽¹⁰⁾.

Un ostacolo certamente rilevante alla attuazione della legge 278 è stato pure il fatto che essa introduceva un tipo di

⁽⁶⁾ Precht, come si è giustamente osservato, «la vicinanza delle sedi di decisione politico-amministrativa stimola e coinvolge l'interesse dei cittadini». Cfr. ROLLA, *Mensile di diritto degli enti locali*, Rimini, 1988, 59.

⁽⁷⁾ Secondo Stronati, (*Diritti degli enti locali*, Milano, 1989, 71), le due vocazioni del quartiere, quella di essere strumento di partecipazione da un lato e mezzo di decentramento dall'altro sono «finalità difficilmente conseguibili co-tutte, perché in larga misura contraddittorie e contrapposte a istituzioni di diverse dimensioni». Nello stesso senso, già Nicosa, op. cit., 587; Scocca, *Le circoscrizioni quali strumenti di partecipazione e decentramento*, in *Nicchia n. 2*, 1980, 601; e Zancara, *Bilancio e prospettive di partecipazione e decentramento urbano*, relazione alla VI Assemblea nazionale ANCI (Torino, 19-22 ottobre 1988), dattiloscritto.

⁽⁸⁾ Per l'osservazione che la legge 278 certamente non favoriva la partecipazione rispetto alle esperienze precedenti, già CANTIERI, *La partecipazione dei cittadini alla funzione amministrativa nell'attuale ordinamento dello Stato italiano*, in *Atti convegni Varese*, cit., 30.

⁽⁹⁾ Sul punto, Nicosa, op. cit., 594.

⁽¹⁰⁾ In particolare Stronati, *Decentramento infracomunale e promozione della partecipazione popolare*, in *Riv. dir. dir. pub.*, 1983, 246 ss.; e Zuccarini, op. cit., 1422 e 1433.

decentramento infracomunale sostanzialmente estraneo alla tradizionale strutturazione politico-amministrativa del comune ed i partiti politici hanno avuto un ruolo non marginale nel tentare di ricondurre entro il loro alveo anche le istanze partecipazionistiche che cercavano altri canali di rappresentazione politica.

2. *Il profilo delle «nuove» circoscrizioni di decentramento comunale.* — La nuova legge di riforma è intervenuta quando ormai era stata raggiunta un sostanziale identità di vedute circa i caratteri della «circoscrizione».

La chiara riconduzione dei consigli circoscrizionali all'area degli organismi rappresentativi, attraverso i quali la partecipazione può trovare un canale (privilegiato) di rappresentazione delle istanze, ma non a quella degli strumenti di coinvolgimento diretto alle scelte politico-amministrative da parte della popolazione, ha fatto opportunamente considerare l'argomento in un distinto capo della legge (riguardante esclusivamente il comune), rispetto a quello riguardante gli istituti della partecipazione che hanno un carattere più generale e concernono anche la provincia.

Intanto la stessa titolazione dell'articolo mostra come la legge faccia riferimento alla circoscrizione essenzialmente come ambito territoriale entro cui il comune attua il decentramento: finalità della ripartizione deve dunque essere l'articolazione delle istituzioni per gestire i servizi con efficacia ed efficienza.

E affinché questa formula organizzatoria si realizz nel suo pieno significato e non si trasformi anche qui, come spesso è avvenuto, in mera deconcentrazione⁽¹¹⁾, occorre che essa si attui mediante il trasferimento di effettivi poteri decisori (e non soltanto di funzioni istruttorie o esecutive) e quindi di potestà «amministrative» vere e proprie, lasciando al centro

⁽¹¹⁾ Per i concetti di «decentramento» e di «deconcentrazione» cfr. gli AA. cit. alla nota 24 del Commento all'art. 9.

soltanto le potestà o attinenze alle materie comuni, non amministrabili in periferia, o di direzione e coordinamento.

Il comma 1 dell'art. 13 definisce le circoscrizioni di decentramento organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio di funzioni delegate.

Lascia perplessi questa elencazione, unita da congiunzioni correlative, quasi che «partecipazione» ed «esercizio delle funzioni» fossero definizioni ontologicamente omogenee e non costituissero invece la prima la descrizione di un nuovo modo di operare dell'amministrazione ai fini dello svolgimento dei propri compiti (propositivo-consultivi, gestionali, deliberativo-esecutivi). Da questo punto di vista, più correttamente disponeva l'art. 1 della legge 278/1976, che prevedeva, per i comuni, la possibilità di ripartirsi in circoscrizioni «allo scopo di promuovere la partecipazione popolare alla gestione amministrativa delle comunità locali»⁽¹²⁾.

⁽¹²⁾ Questa definizione delle «circoscrizioni di decentramento» compare già nel testo unificato approvato dalla Commissione affari istituzionali del Senato nella IX legislatura ed era già stata sottoposta alle critiche del «gruppo di lavoro» costituito dalla Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, che proponeva piuttosto la doppia dizione di «organismi di consultazione e di proposta, nonché di decentramento per la gestione di servizi di base e per l'esercizio di funzioni delegate» (v. *Elementi di valutazione e indicazioni propositive nel disegno di legge «Nuovo ordinamento delle autonomie locali»*, in *Quad. reg.* 1996, 1003).

Molto più genericamente, nel senso di lasciare più autonomia organizzativa ai singoli statuti, disponevano gli altri progetti di riforma, presentati nella attuale legislatura, ad eccezione di quello d'iniziativa democristiana (atto Camera n. 2293, X leg.), che ripeteva sostanzialmente il precedente testo approvato in commissione. Cfr. il progetto comunista (atto Camera n. 2952, art. 19) che prevedeva «istituzioni di decentramento comunale» delle quali gli statuti avrebbero dovuto determinare composizione, funzioni, modi di formazione, finanziamento, ecc., oltre che «gli strumenti della partecipazione popolare alla loro attività e le forme della partecipazione delle istituzioni di decentramento alle attività e deliberazioni del comune». Anzi più stringatamente disponevano il progetto repubblicano (atto Camera n. 3441, art. 1) ed il progetto ISAP (atto Senato n. 1357, art. 7). Quanto al progetto redatto dal «gruppo di Roma» coordinato da Giannini (atto Senato 2180, art. 6),

È netta la sensazione che, ancora una volta, si sia caduti nell'ambiguità di volerne fare uno strumento utile per tutti gli scopi⁽¹³⁾ dimenticando che partecipazione e decentramento richiedono livelli ottimali profondamente diversi (molto più ampi il secondo della prima)⁽¹⁴⁾.

L'art. 13 è certo in sintonia con il sistema delle autonomie delineato nella Costituzione, quando mostra la volontà di consentire il rafforzamento dei centri locali di gestione pubblica dei poteri il più vicini possibile ai destinatari delle scelte, sia da poter assorbire da essi il maggior grado di partecipazione possibile, in armonia, in ciò, con l'art. 3, comma 2, Cost.

Il riaffermare che le circoscrizioni sono «organismi di partecipazione» significa comunque che esse devono costituire per le esigenze e le istanze delle singole comunità infracomunali, un centro di raccolta, con l'utilizzazione di tutti i possibili strumenti della partecipazione, e di elaborazione delle stesse in seno al consiglio circoscrizionale. Ciò, sia ai fini di una migliore gestione delle funzioni concretamente affidate alla circoscrizione stessa, sia per garantire una reale rappresentazione delle esigenze della collettività locale in sede comunale. L'attribuzione alle circoscrizioni della qualifica di organismi di partecipazione implica infatti l'assegnazione a loro di una funzione propulsiva e di iniziativa, oltre che di consultazione come espressamente indicato nel comma 1 dell'articolo in esame. L'essere organismi di consultazione, del resto, si ricollega strettamente alla «partecipazione», perché i pareri e le proposte devono essere dati dai consigli circoscrizionali in quanto portatori delle esigenze della popolazione, rilevate con gli strumenti della partecipazione.

esso si limiterà a prendere, tra gli oggetti necessari dello statuto, «l'ordinamento territoriale e degli uffici e la partecipazione dei cittadini».

⁽¹³⁾ Sotto questo profilo, già si era critica la legge 278/76 che volava troppo e «teneva anche troppe cose inazzezzellose, per volerle tutte egualmente bene». Così Nuccio, *op. cit.*, 586.

⁽¹⁴⁾ Cfr. nota 7.

E affinché la disposizione non sia del tutto svuotata di significato, la consultazione dovrà essere prevista, pur in assenza di esplicita previsione statale (data la totale abrogazione della l. 278), su tutti gli atti che concorrono a determinare l'indirizzo politico amministrativo del comune o che di esso siano diretta attuazione.

Naturalmente, poiché l'attività obbligatoria raggiunga una qualche validità e possa effettivamente incidere sulle scelte dei pubblici poteri e condizionarle — e le esperienze in questo senso non sono del tutto positive —, è necessaria una circoscrizione « fortemente partecipata »⁽¹³⁾, in cui cioè la volontà popolare abbia lo spazio e la possibilità di assumere un peso determinante.

Le circoscrizioni sono qualificate, oltre che organismi di partecipazione e consultazione, anche organismi di gestione di servizi di base e di esercizio delle funzioni delegate dal comune. Si ripropone qui la duplicità e ambivalenza nella configurazione della loro natura giuridica, identificabile, da un lato, in quella di organismi autonomi dotati di rappresentanza politica delle proprie collettività — nella qual veste esercitano attività di propulsione e rappresentazione politico-amministrativa nei confronti del comune — e, dall'altro, come normali organi dello stesso, quando svolgono sue funzioni gestionali o deliberative delegate⁽¹⁴⁾.

In quanto destinatarie di poteri di gestione dei servizi di base, esse dovranno inoltre essere dotate di un proprio apparato gestionale, tanto più ampio e tanto più complesso quanto maggiori saranno i compiti ad esse affidati. Dato il carattere di normativa di principi, si è abbandonato il sistema di elencare le materie nel cui ambito cruciale i servizi da trasferire alla

⁽¹³⁾ L'espressione è di CHIAPPETTI, *L'esperienza del decentramento infracomunale e le riforme del governo locale*, cit., 730.

⁽¹⁴⁾ Così anche GIOVINCO-ROMANO, *L'ordinamento comunale*, Milano, 1987, 502. V. anche, più ampiamente, par. 5.

gestione delle circoscrizioni⁽¹⁵⁾, limitando l'indicazione al carattere « di base »⁽¹⁶⁾ che deve essere posseduto dai servizi decentrati. Ci si riferisce quindi a quei servizi che, per la necessità di più frequente o immediata fruibilità da parte della popolazione (o di particolari categorie di essa) richiedono una distribuzione capillare sul territorio. Si tratterà perciò di nuovo soprattutto dei servizi « sociali » intesi in senso lato.

La disposizione va inoltre collegata con l'art. 9, comma 2, della legge che impone al comune l'attuazione di forme di decentramento per l'esercizio delle proprie funzioni in ambienti territoriali adeguati.

La delega di funzioni alla circoscrizioni è prevista dall'art. 13 con una formula ben più ampia della precedente contenuta nell'art. 13 della legge 278/1976, che consentiva la possibilità di delegare funzioni deliberative ai consigli circoscrizionali in determinate materie. Infatti possono essere delegate funzioni non soltanto deliberative, ma intese, in senso onnicomprensivo, come tutto quel complesso di poteri relativi all'espletamento di un determinato servizio. Per questo, il destinatario della delega non è espressamente indicato nel consiglio circo-

⁽¹⁵⁾ Così pure, l'art. 13 della l. 278/76-messa in vigore, oltre alla delega di funzioni deliberative ai consigli circoscrizionali in materia di lavori pubblici, e di servizi comunali nell'ampio senso dei servizi sociali, il conferimento agli stessi anche della « gestione dei beni relativi a detti servizi », secondo una formulazione da intendersi piuttosto nel significato più ampio di gestione dei servizi stessi, « essendo... la pura amministrazione di un bene di nonso interesse per gli organi circoscrizionali » (così Nuccio, op.cit., 590).

Quanto al conferimento di funzioni in materia di lavori pubblici, fin dall'inizio era stata rilevata l'inidoneità di tale trasferimento ai consigli circoscrizionali in quanto la gestione di tale materia richiede apparsi di notevole complessità, da far operare su territori adeguatamente dimensionati. Cfr. il progetto di legge di riforma elaborato nel 1976 dal « gruppo di Pavia », in *Legge generale sull'amministrazione locale*, Padova, 1977, 48; e FERRARI, *Comuni e aff. 13*, in CARLUCCIO-MORI-ZUCCHETTI, *I consigli circoscrizionali*, cit., 313 ss.

⁽¹⁶⁾ Indicazione peraltro considerata « troppo generica » dall'ANCI. Cfr. il *Documento preliminare sulla riforma delle autonomie locali*, VI Assemblea annuale ANCI, vi.

scrizionale, anche se indubbiamente i compiti deliberativi dovranno essere esercitati in quella sede, conformemente all'indirizzo politico-amministrativo generale del comune (che lo stesso consiglio avrebbe dovuto concorrere a determinare) e secondo le dirette contenute nell'atto di delega.

3. Il carattere di normativa di principio e l'abrogazione della legge 8 aprile 1976, n. 278. — Se dunque il ruolo della circoscrizione è delineato, nel suo duplice profilo, nel comma 1 dell'articolo in esame, il comma 2 demanda allo statuto del comune e ad un apposito regolamento di disciplinare come, quando e con quali effetti questo ruolo sarà ad esso attribuito.

La disposizione accentua il carattere di normativa-quadro dell'articolo, tanto più in quanto non contiene ulteriori riferimenti ad altre leggi statali⁽¹⁹⁾, mentre la precedente legge 278/1976 regolante la materia, con le successive modificazioni e integrazioni, viene totalmente abrogata⁽²⁰⁾.

È chiaro il carattere innovatore di siffatta previsione, in un ordinamento, come il nostro, tradizionalmente ispirato a criteri accentuatori, specie in materia di fissazione dei principi di struttura degli enti locali. Come detto, tale carattere inno-

(19) Il progetto governativo (atto Camera n. 2934, art. 13), conformemente al testo approvato dalla prima commissione del Senato nel 1985, stabiliva che la disciplina statutaria e regolamentare dei comuni doveva essere «nella base delle norme previste dalla legge dello Stato», mentre la legge 278/76 non veniva abrogata, né modificata. L'abrogazione di detta legge era invece esplicitamente prevista nel progetto comunista (atto Camera 2952, art. 19) e da questo trassefusa nella redazione del testo finale.

Naturalmente leggi settoriali sono suscettibili di incidere sull'organizzazione circoscrizionale, purché ciò avvenga nell'ambito dei principi prefissati in materia e senza che si abbia compromissione dell'autonomia comunale. Si pensi alla legge 61/78, che prevede vari modi di coinvolgimento dei consigli circoscrizionali alle attività delle USL, il coordinamento con le quali, peraltro, rimane eventuale. Cfr. Zuccheri, *I consigli circoscrizionali: altri anni dopo*, cit., 1436 e la bibliografia ivi cit.

(20) In via transitoria, l'art. 61, comma 2 consente la sopravvivenza delle circoscrizioni comunali diventate incompatibili con l'art. 13, sino alla scadenza dei rispettivi consigli comunali successiva all'adozione dello statuto.

valore era stato parzialmente anticipato dalla flessibilità che caratterizzava la legge 278/1976⁽²¹⁾.

L'abrogazione di questa legge lascia dunque ampio spazio agli statuti, sia per l'organizzazione della circoscrizione che per le funzioni da demandare ad essa. Quanto al primo profilo, sono previsti ancora soltanto due organi obbligatori (uno assembleare, eletto direttamente, ed uno monocratico, espresso dal primo), essendo caduto ogni riferimento ad una possibile — ma limitata ai grandi comuni — istituzione anche di un «comitato esecutivo»⁽²²⁾. Quanto alla determinazione delle funzioni, si è visto che queste non saranno più soltanto consultive, o deliberative in merito ad oggetti predeterminati uniformemente per tutti i comuni e quindi la possibilità di diversificazione risulta ulteriormente ampliata.

Connesso al problema della determinazione delle funzioni, ed in particolare a quello della gestione dei servizi decentrati, è anche quello della organizzazione burocratica, ovvero della predisposizione di un apparato di uffici che provveda a detta gestione. Ciò comporterà delle scelte non

(21) Cfr. Chiaravetta, op. cit., 726 e Ferraro Commerio all'art. 2, in *I consigli circoscrizionali*, cit., 59 ss. Come Scola, *Le circoscrizioni quali strumenti di partecipazione e decentralismo*, in *Nuova res.* 1980, 635 s.; secondo il quale con la legge 278 si è tentato di dare ancora una risposta uniforme a problemi che richiedevano soluzioni diverse.

(22) Il testo approvato in commissione nella precedente legislatura, riproposto nel testo presentato dal governo nell'attuale, prevedeva l'istituzione di un comitato esecutivo, composto di tre membri, compreso il presidente, ma limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluogo di provincia (limazione di cui era già stata proposta l'abolizione; cfr. le proposte di riconducimento al testo della commissione redatte dal gruppo di lavoro costituito dalla Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, in *Quad. reg.*, cit., 1004).

Per le considerazioni che i regolamenti comunali nei quartieri hanno seguito schemi organizzatori diversi da quelli della classica triade prevista nella legislazione comunale e provinciale, per inserire tra assemblea ed organo monocratico una variegata serie di collegi che, per composizione e funzioni, operano secondo criteri diversi da quelli giuridici, cfr. Vassalli, *I Comuni e le Province*, cit., 289.

indifferenti per l'amministrazione comunale⁽²³⁾, soprattutto perché questa operazione — per non costituire l'ennesima occasione mancata di riforma — deve essere inquadrata in un vero e proprio momento costituenti, che comporti un totale riassetto dell'intera organizzazione amministrativa comunale, con una revisione degli uffici esistenti⁽²⁴⁾ ed una redistribuzione dell'esercizio delle proprie funzioni al livello (centrale o decentrato o supercomunale), considerato più idoneo, conformemente al disposto dell'art. 9, comma 2.

La disciplina delle circoscrizioni di decentramento dovrà avvenire, in primo luogo, ad opera dello statuto, al quale l'art. 4 della legge demanda di stabilire le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e in particolare di determinare, oltre alle « forme del decentramento », le attribuzioni degli organi e l'ordinamento degli uffici e servizi pubblici.

Sarà quindi in sede di approvazione dello statuto che spetterà al comune di disegnare il vero profilo delle circoscrizioni di decentramento, privilegiando il momento partecipazionistico, oppure quello funzionale, pur nel quadro generale disegnato dall'art. 13 che prevede, in ogni caso, organi rappresentativi eletti direttamente.

Entro la disciplina fondamentale fissata dallo statuto, spetterà ad apposito regolamento di dettare la normativa di dettaglio sull'articolazione e, soprattutto, il funzionamento degli organismi previsti dall'art. 13⁽²⁵⁾.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. e), l'istituzione, la determinazione dei compiti ed il funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione sono di competenza esclusiva del consiglio comunale, né potrebbe essere altrimenti, date le fonti che devono regolare la materia. Le ormai

⁽²³⁾ Sulle scelte concernenti la strutturazione degli uffici che dovranno gestire i servizi comunali decentrati, cfr. Noce, op. cit., p. 399 s.

⁽²⁴⁾ Per la necessità di un riassetto di tutta l'organizzazione comunale, cfr. Casarini, op. cit., 732.

⁽²⁵⁾ Cfr. anche il Comunico all'art. 6.

numerose indagini sulle esperienze di decentramento mostrano come i vari consigli comunali non abbiano per lo più mai tratto particolari spunti dalle previsioni legislative vigenti, né tanto meno abbiano forzato i margini loro consentiti, per aumentare lo spazio lasciato ai consigli circoscrizionali ed il peso attribuito alla volontà delle popolazioni locali nell'assunzione delle decisioni comunali⁽²⁶⁾. Ciò perché la logica partitica che presiede alle deliberazioni dei consigli comunali ha teso piuttosto ad omogeneizzare le nuove strutture con gli organi rappresentativi esistenti, riconducendo nell'alveo della rappresentanza mediata attraverso i partiti politici, anche le nuove realtà emergenti a livello locale⁽²⁷⁾.

Ma l'occasione per ripensare globalmente ad un riassetto totale dell'amministrazione comunale offerta dalla emanazione della legge di riforma ed, ancor più, una seria riforma elettorale che restituiscia ai cittadini gli strumenti per incidere effettivamente sulla scelta dei programmi da attuare a livello locale e sulle persone che detti programmi si impegnano a realizzare, dovrebbe costituire senz'altro, almeno per molti comuni, se non certamente per tutti, l'occasione per attuare strutture nel contempo più partecipate e più efficienti, favorendo l'emersione di quadri locali, espressione degli interessi reali della specifica comunità.

4. *Dimensioni del comune e forma del decentramento.* — L'art. 13 prevede l'obbligo per tutti i comuni con popolazione al di sopra dei 100.000 abitanti e per quelli capoluogo di provincia di ripartirsi in circoscrizioni, secondo il modello ivi

⁽²⁶⁾ Cfr. Zuccheri, *I consigli circoscrizionali: dieci anni dopo*, cit., 1408.

⁽²⁷⁾ L'esigenza di trovare meccanismi in grado di attenuare il ruolo assorbente dei partiti era già sottolineata nel Documento elaborato dal « gruppo di lavoro » costituito dalla Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, con osservazioni sul progetto di riforma approvato in commissione nella IX legislatura (in Quad. reg., cit., 965). Nello stesso senso si è espresso l'on. Aniasi in sede di discussione della presente legge di riforma. Cfr. *Atti parlamentari*, Cam. Dep., Discussioni, seduta del 28 marzo 1990.

delineato⁽²⁸⁾, e la facoltà di analoga articolazione per quelli con popolazione tra 30.000⁽²⁹⁾ e 100.000 abitanti.

Quanto ai primi, non può non rilevarsi la drastica eliminazione della triplice opzione prima consentita loro dalla legge del 1976: possibilità di non articolarsi in circoscrizioni; di adottare l'ordinario modello consultivo-rappresentativo di secondo grado; ovvero di adottare il modello deliberativo-direttamente rappresentativo). Ciò lascia perplessi soprattutto se si considera che, accanto ai grandi comuni, l'articolazione circoscrizionale è stata imposta a tutti indistintamente i capoluoghi di provincia. Anche qui, una maggiore autonomia lasciata ai singoli enti sarebbe risultata più opportuna e certo più funzionale.

Quanto ai restanti comuni, con popolazione compresa tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti, secondo il testo definitivo, essi possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo le modalità previste dal comma 2, che demanda agli statuti ed ai regolamenti di disciplinarne organizzazione e funzioni. Nel caso optino per detta articolazione, peraltro, è da ritenere che risultino escluse forme sostitutive di decentramento, con l'istituzione, ad esempio, di organi diversi da quelli ivi previsti come obbligatori, oppure diversamente eletti, secondo formule autonomamente dettate dai comuni.

La diretta previsione da parte della legge degli organi obbligatori della circoscrizione e del loro modo di formazione perderebbe infatti di significato se si ammettesse che i comuni possano derogare ai «principi», ivi enunciati. In altre parole,

⁽²⁸⁾ Diversamente disponevano gli altri progetti presentati nella X legislatura, che non delineavano un preciso modello di circoscrizione, bensì demandavano ogni scelta all'autonomia statutaria dei singoli comuni. V. anche nota 12.

⁽²⁹⁾ Il limite minimo dei 40.000 abitanti previsto nel testo approvato alla Camera (e già abbassato rispetto a quello previsto nel progetto governativo) è stato ulteriormente ridotto in sede di approvazione al Senato, con l'intenso dichiarato di favorire anche le unioni tra i piccoli comuni (ma meglio sarebbe stato parlare di fusioni per incorporazione dei piccoli comuni).

i comuni con popolazione tra 30.000 e 100.000 abitanti, non capoluogo di provincia non sono obbligati ad articolarsi in circoscrizioni di decentramento, pur essendo tenuti, in ogni caso, ai sensi dell'art. 9, comma 2, ad attuare forme di decentramento per l'esercizio delle funzioni al livello più idoneo; ma se optano per l'articolazione in circoscrizioni, queste devono assumere la forma tipica delineata nei suoi tratti fondamentali dall'art. 13.

Come è noto, la legge 278 non prevedeva per i comuni alcun limite demografico al loro riparto in circoscrizioni amministrative, mentre fissava il limite minimo dei 40.000 abitanti (o l'esistenza di una frazione coincidente con la circoscrizione) per consentire l'eleggibilità diretta dei consigli circoscrizionali (purché avessero anche funzioni deliberative delegate).

Le esperienze attuate nei diversi comuni hanno dato luogo a realtà estremamente diversificate, con circoscrizioni, nelle grandi città metropolitane, di dimensioni di gran lunga superiori a quelle di molti comuni che, a loro volta, si sono ripartiti in circoscrizioni, risultate di dimensioni piccole o piccolissime⁽³⁰⁾.

Oggi il problema del decentramento nelle grandi aree metropolitane rimane irrisolto nella legge di riforma, poiché questa, nel disciplinare le nuove entità costituite sui due livelli della «città» e dei «comuni metropolitani», nulla dispone in proposito⁽³¹⁾.

Del resto, la previsione dello smembramento del mega-comune centrale in tanti comuni minori, fa sì che, qualora si ritenesse al loro interno effettuabile l'articolazione in circo-

⁽³⁰⁾ Su questo fenomeno v. ss. i più recenti, D'Amico, *L'esperienza del decentramento urbano in Italia*, cit., 11 ss.

⁽³¹⁾ Essendo definitivamente cadute le disposizioni del progetto governativo che prevedevano l'istituzione, all'interno dei comuni metropolitani, di «municipalità», con competenze sostanzialmente identiche a quelle esistenti alle circoscrizioni di decentramento, seppure direttamente riservate loro dalla legge stessa (cfr. atto Camera n. 2934, art. 20-21).

scrizioni secondo le regole ordinarie previste per gli altri comuni, tali circoscrizioni risulterebbero abbastanza omogenee, quanto a dimensioni, a quelle non comprese in aree metropolitane.

Anche nei comuni minori, d'altro canto, la tendenza è ad una riduzione del numero di circoscrizioni, per il raggiungimento di un livello considerato idoneo allo svolgimento delle funzioni decentrate, in cui la partecipazione possa realizzarsi entro strutture dotate di poteri effettivi⁽²³⁾.

L'abrogazione della legge 278/76 ed il mancato accoglimento delle previsioni contenute in alcuni progetti⁽²⁴⁾ ha fatto cadere la possibilità di mantenere consigli circoscrizionali eletti direttamente anche nelle frazioni, qualora appartengano a comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti⁽²⁵⁾, anche se per queste entità rimangono in vigore le disposizioni espressamente previste dalla legge in materia di rappresentanza delle frazioni in seno al consiglio comunale dei comuni in cui si vota con sistema maggioritario (art. 11, t.u. 670 del 1960), di separazione delle rendite e spese della frazione (materia ora di competenza delle regioni ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 616/77) e di amministrazione separata dei beni di uso civico ad opera di un comitato eletto dai cittadini della frazione (l. 17 aprile 1957, n. 278). Le frazioni, insoltre, sono richiamate dalla stessa legge di riforma

⁽²³⁾ Cfr. D'Amico, op. cit. 18 ss.

⁽²⁴⁾ Il progetto governativo prevedeva che non i comuni che avessero già istituito le circoscrizioni ai sensi della legge 278/76, ma tenessero la possibilità di articolare in « circoscrizioni di decentramento ». Invece il progetto ISAP (atto Senato n. 1557), ripreso in ciò dal progetto repubblicano (atto Camera n. 3441), consentiva espressamente agli statuti i costituire in circoscrizioni le frazioni separate dal capoluogo e di prevedere l'articolazione in circoscrizioni dei comuni risultanti la fusione di comuni preesistenti. Per questi ultimi, come detto, la scelta è stata invece quella della possibile eruzione in « municipi ».

⁽²⁵⁾ Minore sarà i consigli circoscrizionali esistenti all'entrata in vigore della presente legge, ma con essa incompatibili, resteranno in funzione fino alla scadenza dei rispettivi consigli comunali successivi all'adozione dello statuto (art. 66, comma 2).

(art. 37, comma 5) che prevede la possibilità di istituire anche in esse un delegato del sindaco in qualità di ufficiale del governo⁽²⁶⁾.

Con l'abrogazione della legge 278/76, resta agli statuti anche di risolvere il problema della imputazione degli atti dei consigli circoscrizionali, per i quali l'art. 14 della legge succitata, con disposizione che certo non brillava per chiarezza⁽²⁷⁾, prevedeva un procedimento di controllo interno, con eventuale rideliberazione a carico del consiglio comunale, ai fini di renderle, a tutti gli effetti, atti del comune.

Una proposta di emendamento presentata in Senato durante la discussione della legge e tendente a sancire — in relazione al controllo del comune sugli atti di competenza delle circoscrizioni — il criterio del « silenzio-accoglimento d'ufficio », è stato respinto, ma con l'espressa motivazione che la materia va riservata all'autonomia statutaria⁽²⁸⁾.

5. *La natura giuridica del consiglio circoscrizionale e la sua elezione diretta.* — La prima parte del comma 4 dell'articolo in esame ripete testualmente la definizione già contenuta nell'art. 2, comma 2, della legge 278/76, secondo il quale « il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ».

Non si ritiene qui opportuno riprendere il dibattito sviluppatosi circa la natura giuridica di questi « organismi », sui

⁽²⁶⁾ In tal modo la delega, prima obbligatoria nelle borgate o frazioni con patrimonio e spese separate ed estesa a tutte le funzioni esercitate dal sindaco in qualità di amministratore (art. 156, t.u. 1965), diviene sempre eventuale ed effettuabile, al di fuori delle funzioni di ufficiale del Governo, nei limiti indicati dallo statuto.

⁽²⁷⁾ Sulle difficoltà di interpretazione dell'articolo cfr. Ferrari, *Commentario all'art. 14, in AA. VV., I consigli circoscrizionali*, cit., 323 ss.; e inoltre Stradella, op. cit., 272 ss. e Nicotra, op. cit., 598 ss.

⁽²⁸⁾ Cfr. Atti parlamentari, Sen. Rep., *Riunione demografica*, seduta del 18 aprile 1990, 467 ss.

quali ormai la dottrina⁽²⁶⁾, rilevata la inidoneità dei tradizionali concetti di persona giuridica e di organo per «interpretare e sistemare le nuove, differenziate e complicate strutture organizzative»⁽²⁷⁾, concorda nel definirli organismi del comune *sui generis*, dotati di una loro soggettività pur sempre limitata, ma non meramente interna, bensì avente riflessi anche esterni⁽²⁸⁾.

Giova qui ribadire il principio della onnicompremività della rappresentanza delle collettività locali da parte dei consigli circoscrizionali, sotto il duplice profilo soggettivo (di tutti coloro che vivono ed operano entro il territorio della circoscrizione) e oggettivo (di tutte le esigenze espresse in ambito circoscrizionale e che vanno «reappresentate» in sede comunale). Tali organismi sono così abilitati ad intervenire su tutti i problemi che afferriscono al comune, per concorrere, innanzi tutto a determinare le linee dell'indirizzo politico-amministrativo, che si estrinseca negli atti fondamentali dello stesso, secondo un modello democratico-partecipativo che bene si adatta al sistema delineato nella Costituzione (e in primo luogo nei suoi artt. 5 e 3, comma 2) e che tende a valorizzare sempre più quei centri di gestione dei pubblici poteri di più immediata rappresentatività delle collettività ivi comprese⁽²⁹⁾, al livello minimo compatibile con la funzionalità dei servizi resi.

Il carattere dei consigli circoscrizionali è quello di collegi dotati di rappresentatività politica, che peraltro non può mai trasformarsi in autonomia politica e cioè nella possibilità di

⁽²⁶⁾ A partire da Vico, *Natura giuridica dei «quartieri»*, in Atti XXXII Congresso Veneto, cit., 439 ss. e Pastore, *Le ordinazioni e il funzionamento dei consigli circoscrizionali e la loro qualifica giuridica*, ivi, 175 ss.

⁽²⁷⁾ Così Nocco, op. cit., 397, il quale parla di «due camice di Nessuno» delle quali il primogenito la «scienza giuridica».

⁽²⁸⁾ V. anche Fissati, *Commento all'art. 2*, cit., 64 ss.; Groenewold-Roman, *L'ordinamento comunale*, cit., 505; Rolla, op. cit., 74 ss.; Sera, *nuove Circoscrizioni comunali*, in *Noviss. Dig. d. (Appositor)*, Torino, 1980, 1252.

⁽²⁹⁾ Così Chiarotto, op. cit. 722.

darsi e di poter attuare un proprio indirizzo politico-amministrativo distinto ed eventualmente divergente da quello dell'ente di appartenenza⁽³⁰⁾, in funzione collaborativa del quale sono invece strutturati e dotati di compiti (si che la loro attività non potrebbe svolgersi, se non «nell'ambito dell'unità del comune»).

Il rapporto di «alterità» nei confronti del comune, che deriva dall'essere collegio esponentiale di una specifica delle minori comunità in cui si articola la collettività comunale, si estrinseca precipuamente in quelle, tra le sue funzioni, più propriamente propositive e consultive ed in ciò consiste la «anomalia» che ha costituito il più grosso ostacolo ad inquadrare pacificamente la figura fra gli «organi» del comune intesi in senso tradizionale.

Sempre il comma 4 dell'art. 13 prevede, per la formazione dei consigli circoscrizionali, soltanto il suffragio diretto. Certamente, posto che se ne vuole mantenere la caratteristica di «organismi di partecipazione», questo sistema di formazione risulta più idoneo di quello (elezioni di secondo grado) previsto per gli analoghi organi, quando dotati soltanto di poteri consultivi e non anche deliberativi delegati, dagli artt. 3 e 4 della l. 278/76, dato che è proprio nell'esplicazione di quel tipo di poteri che essi devono farsi portatori e interpreti diretti delle esigenze della popolazione rappresentata.

È noto che proprio la previsione del suffragio diretto per analoghi organismi previsti dalla legislazione siciliana aveva autorizzato interpretazioni, avallate dalla giurisprudenza costituzionale, circa il sorgere di nuove entità dotate di autonomia politica⁽³¹⁾, incompatibili con il sistema costituzionale vigente.

Il sopravvenire della legge nazionale, e delle correlate

⁽³⁰⁾ Sulla nozione di autonomia politica, ampiamente Giannini, ad es. *nasc. Autonomia pubblica*, in *Ess. d. II*, vol. IV, Milano, 1959, 256 ss. e da ultimo, In. *Diritto amministrativo*, cit., 300 ss.

⁽³¹⁾ Cfr. Corte cost., sent. 6 maggio 1976, n. 107, cit. alla nota 3.

interpretazioni che, chiaramente, collocavano gli organismi circoscrizionali all'interno dell'ordinamento istituzionale del comune, come strutture organizzative proprie di quest'ultimo, dotate si di rappresentatività politica, ma non di autonomia politica vera e propria, sembrava aver fatto definitivamente superare la questione⁽⁴⁴⁾. La Corte costituzionale, peraltro, sembrava aver rimesso in discussione la stessa sopravvivenza dei consigli circoscrizionali ad elezione diretta con una sua recente sentenza⁽⁴⁵⁾ in cui, seppure con riferimento ad organismi sovracomunali⁽⁴⁶⁾, si è pronunciata per l'incostituzionalità della elezione diretta in quanto tale, per violazione degli artt. 114, 5 e 128 Cost. Ma le nuove disposizioni della legge di riforma, che riprendono testualmente la definizione dei consigli circoscrizionali dettata nella legge del 1976, generalizzandone anzi il modo di formazione a suffragio diretto, conferma l'intenzione del legislatore di aumentare i livelli democratico-partecipativi all'interno del sistema di autonomie previsto dalla Costituzione, senza che ciò costituisca un sovvertimento dello stesso.

Sempre il comma 4 dell'art. 13 stabilisce che le norme applicabili per l'elezione dei consigli circoscrizionali sono quelle previste per i comuni con più di 5.000 abitanti. Dalla legge di riforma è stata accuratamente eliminato ogni riferimento alla futura, ma ormai da molti considerata indispensa-

⁽⁴⁴⁾ Tanto che la lettura prevalente della dichiarazione di inconstituzionalità della legge siciliana che aveva introdotto, prima della legge nazionale, i «consigli di quartiere» ad elezione diretta, era stata nel senso di ritenere che essa si fondava prettamente sulla violazione dei limiti alla potestà legislativa regionale, seppure esclusiva, della Sicilia. Così Moa, *L'opinione diversa delle assemblee comprensoriali: la Corte punta una diversa linea sulla riforma delle autonomie locali?*, in *Regione*, 1989, 1383.

⁽⁴⁵⁾ Corte cost., sent. 28 luglio 1988, n. 876, 1382, con commento critico di Moa, cit. alla nota precedente.

⁽⁴⁶⁾ La sentenza dichiarava l'inconstituzionalità della l. prov. Trento 26 aprile 1982, n. 8, che, nel prevedere l'elezione a suffragio diretto delle assemblee comprensoriali, avrebbe configurato il complesso come un nuovo ente dotato di autonomia politica (accanto a quelli previsti dall'art. 114 Cost.).

bile, riforma elettorale, per cui anche ai consigli circoscrizionali continueranno ad applicarsi, per quanto possibile, le disposizioni del t.u. 570 del 1960⁽⁴⁷⁾ e quelle in materia di ineleggibilità e incompatibilità della legge 154/81.

La disposizione lega indissolubilmente il modo di formazione dei consigli circoscrizionali a quello dei rispettivi consigli comunali, il che, unito alla necessaria contemporaneità delle elezioni comunali e circoscrizionali prevista dall'art. 5 della legge 3/78, non può che riproporre il pericolo di appiattimento del dibattito sulla peculiarità dei problemi della circoscrizione e del loro assorbimento della più ampia contesa elettorale a livello comunale, con una netta omologazione dei distinti organi da parte dei partiti⁽⁴⁸⁾. Ciò può essere ulteriormente aggravato dal fatto che l'elettorato passivo, ai sensi dell'art. 1 della legge 154/81 non è più riservato agli elettori del comune, ma esteso tutti gli altri senza limitazione territoriale. Questo potrebbe favorire un ulteriore appiattimento della rappresentatività ad opera dei partiti, facendo venir meno o comunque pregiudicando in parte lo stretto nesso tra consiglieri circoscrizionali e collettività sottostante⁽⁴⁹⁾.

6. *Il presidente del consiglio circoscrizionale.* — Il comma 5 prevede la elezione di un presidente del consiglio circoscrizionale con l'unica indicazione che esso deve essere nominato da quest'ultimo, tra i suoi componenti.

Resta così confermata la limitazione a due degli organi fondamentali della circoscrizione, già previsto dalla legge

⁽⁴⁷⁾ Per un'indagine pentrale sull'applicabilità delle disposizioni del t.u. del 1960 ai consigli circoscrizionali, cfr. Moa, *Commento all'art. 6, in AA.VV., I consigli circoscrizionali*, cit., 181 ss.

⁽⁴⁸⁾ Ma, per la considerazione che in molti casi rispetto ai meccanismi elettorali possono essere utilizzati anche da gruppi alternativi rispetto ai partiti, v. Moa, *Centralismo e autonomie territoriali negli ultimi dieci anni: dal Stato burocratico allo Stato dei partiti*, in *Studi Ammin.*, Milano, 1982, 374.

⁽⁴⁹⁾ Così già Micheli, voce *Consigli di quartiere*, in *Annuario delle autonomie locali*, 1982, 131.

278/76, con l'abbandono della tradizione tripartizione che, invece — per ciò che riguarda il comune — è stata riconfermata dalla legge di riforma a tutti i livelli⁽²⁰⁾. Caduta la previsione che consentiva di istituire il terzo organo (un comitato esecutivo, di non più di tre membri, compreso il presidente) contenuta nel progetto governativo, il quale peraltro la limitava artificiosamente ai comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o capoluogo di provincia⁽²¹⁾, i comuni sono ora liberi di articolare l'organizzazione circoscrizionale, secondo le specifiche esigenze ed in particolare in relazione alla conformazione degli ambiti di competenza trasferiti o delegati⁽²²⁾.

Quanto mai scarse sono le disposizioni sul presidente del consiglio circoscrizionale, che — si ricorda — in origine ha costituito, almeno formalmente, il cardine delle esperienze di decentramento urbano *ante legem* 278/76, le quali avevano trovato « fragile base di legittimazione »⁽²³⁾ nell'art. 155 del t.u. del 1915, recante disposizioni sul delegato del sindaco quale ufficiale di governo nei quartieri.

Dette disposizioni gli attribuiscono ora, di nuovo, la duplice veste di organo di vertice, rappresentativo della circoscrizione, e di ufficiale di Governo, laddove destinatario della delega delle relative funzioni da parte del sindaco (art. 38, comma 6).

In quanto presidente dell'organo collegiale, gli spettie-

⁽²⁰⁾ Come già osservato (vfr. il commento all'art. 17) sono infatti cadute tutte le proposte di modelli semplificati di organizzazione comunale, previsti nei vari progetti di legge di riforma delle autonomie locali, esclusi i « municipi » istituiti nei comuni derivanti da fusione.

⁽²¹⁾ Sistematicamente, inoltre, l'istituzione di questo terzo organo era demandata ai regolamenti e non allo statuto.

⁽²²⁾ Gli studi sulle esperienze di decentramento comunale hanno rilevato come accennato i regolamenti hanno previsto l'istituzione di un terzo organo, equivalente alla guida municipale, mentre hanno spesso fatto ricorso a formule diverse. V. anche nota 22.

⁽²³⁾ Così Nuovo, op. cit., 585.

ranno i consueti compiti sia di direzione e coordinamento connessi al suo funzionamento (convocazione, fissazione dell'ordine del giorno, impulso e verifica dell'esecuzione dei deliberati consiliari, ecc.), sia di rappresentanza esterna dello stesso, nei confronti degli uffici e degli altri organi comunali.

Agli statuti ed ai regolamenti, dopo l'abrogazione totale della l. 278/76, resta di delinearne anche i confini della sua autonomia rilevanza in quanto organo monocratico della circoscrizione, destinatario di più o meno ampie deleghe da parte del sindaco, per le sue funzioni che egli svolge in qualità di capo dell'amministrazione. Queste deleghe dovranno indubbiamente essere connesse con l'esercizio dei poteri deliberativi conferiti al consiglio circoscrizionale e, più in generale, alle funzioni (intese, come detto, come complesso di tutti i poteri relativi alla prestazione di un certo servizio) delegate alla circoscrizione.

L'art. 38, comma 6, consente dunque la delega al presidente del consiglio circoscrizionale delle funzioni che il sindaco esercita in qualità di ufficiale di Governo. La delega, eventuale e variabile quanto ai contenuti, ma con la precisa esclusione della possibilità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti⁽²⁴⁾, è invece vincolata quanto al destinatario⁽²⁵⁾, laddove le circoscrizioni di decentramento siano istituite⁽²⁶⁾ e va effettuata previa comunicazione al prefetto⁽²⁷⁾.

⁽²⁴⁾ Che, nella legge di riforma, sotto di nuovo esperimento demandava al sindaco in questo ufficiale di governo e non organo del comune. Cfr. art. 38, comma 2.

⁽²⁵⁾ Già l'art. 20 della l. 278 aveva dichiarato inapplicabili gli artt. 154, 155 e 156 del t.u. del 1915 circa la delegabilità delle funzioni di sindaco a consiglieri e cittadini eleggibili a consigliere nei comuni in cui fossero istituite le circoscrizioni, e quindi esistesse il presidente del consiglio circoscrizionale.

⁽²⁶⁾ Mentre, ovviamente, le funzioni di ufficiale di governo possono essere delegate, nei quartieri e nelle frazioni, a consiglieri o cittadini eleggibili a sindaco, ai sensi dell'art. 38, comma 6.

⁽²⁷⁾ La l. 278 stabiliva circa la partecipazione all'autorità governativa delle deleghe di funzioni esercitate in qualità di ufficiale di Governo, ma una circolare del

Infine, l'art. 40 prevede anche per i presidenti dei consigli circoscrizionali la possibilità di essere rimossi con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell'interno (ed anche sospesi dal prefetto, in caso di urgente necessità), qualora ricorrono determinate ipotesi, per le quali si rimanda al commento del relativo articolo.

Qui basti osservare che si sono reintrodotti, anche per questo caso, oltre che per quello di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, quei « gravi motivi di ordine pubblico », la cui eliminazione dal testo approvato dalla I commissione del Senato nel corso della IX legislatura, era stata salutata con favore proprio perché questa ipotesi si prestava ad interpretazioni discrezionali (²⁸), che mal si conciliavano con la garanzia di indipendenza dallo Stato-persone che doveva essere riconosciuta alle autonomie da una legge di riforma che voleesse essere veramente in sintonia con il dettato costituzionale.

Anche la previsione della possibilità di rimozione per gli amministratori (nella specie i presidenti di consigli circoscrizionali) soltanto « imputati » e non condannati per i reati previsti dalla legislazione antimafia, non può non suscitare qualche perplessità, data la definitività del provvedimento che li colpirebbe indipendente dalla successiva condanna o assoluzione per i reati loro ascritti (²⁹).

Ministro dell'interno (irc. 27 luglio 1976, riportata in GIOVENCO-ROMANO, op. cit., 506 ss.) specificava che la delega andava comunicata al prefetto.

(²⁸) Nel testo unificato redatto in commissione nella IX legislatura, da cui mancava il riferimento ai motivi di ordine pubblico, si erano depurate le ipotesi di scioglimento da tutti gli elementi che implicavano margini di valutazioni discrezionali, in ostemporeanza a quanto previsto dall'ordine del giorno del Senato del 9 maggio 1984, in cui si tendeva a ricordare l'esercizio del controllo soltanto alle ragioni di « assicurare il funzionamento delle amministrazioni locali ».

(²⁹) Mentre l'art. 15 della L. 55/90 prevede le ordinarie ipotesi in cui, al di fuori di ogni valutazione discrezionale, scatta la sospensione per gli amministratori sottoposti a procedimento penale per i reati conexi all'associazione mafiosa e la decadute al momento del passaggio in giudicato della sentenza o della definitività del provvedimento che cominci una misura di preventione.



Verbale seduta del 9 luglio 1992
Sede: sala consiglio comunale, Ore: 18,30.

Prospecto dei commissari presenti

1 ARANGIOLI Alessandro	-
2 BELLUCCI Antonella	-
3 BONDI Giorgio	-
4 BUCCI Aldo	-
5 FIORINI Enilio	-
6 FIORINELLI Paolo	-
7 MARCA Nicola	2
8 OCCHIOLOGNI Ottone	-
9 POLLÌ Luigi	-
10 RALLI Giovanni	3
11 RALLI Pietro	4
12 TORISCO-GRANDE Giuseppe	5
13 BIZZO Guido	6
14 LORENZETTI Mario	-
15 SIGNORINI Duccio	-
16 GRELLO Paolo	-
17 LIBERATORI Norberto	-
18 MONTICINI Antonio	-
19 MATTEZZINI Mauro	-

Consiglieri di circoscrizione presenti: Santa Vittoria (circoscrizione 5), Paola Nichi (5), Giovanna Bellista Donati (4), Stefano Andreucci (4), Ferdinando Turchetti (3), Pietro Fabbrini (3), Placido Arzani (3), Renato Chiaravasi (4), Mario Paticchi (3), Luciano Chiesani (3), Graziella Ratti (2), Gino Troisi (2), Vincenzo Gori (3), Giuseppe Piantini (3), Scattolo Baldini (4), Giorgio Meoni (3), Dottor Sandroni (3), Franco Massi (2).

Presidente:
prof. Aldo Bucci

Segretario:
dr. Franco Rossi

Constatata la presenza di 6 commissari e di rappresentanti di tutte le circoscrizioni, alle 17,00 il presidente prof. Aldo Bucci dichiara aperta la riunione fra le commissioni statuto e decentramento ed i consiglieri di circoscrizione. All'ordine del giorno dell'incontro figura la verifica del testo dello statuto relativa ai titoli II (Partecipazione popolare) e V (Decentralismo), inviati in visione agli invitati nei giorni precedenti (allegato "A" del presente verbale).

Dopo aver ringraziato i presenti ed essersi scusato per l'urgenza con la quale è stato convocato l'incontro - dovuta ai tempi ridotti a disposizione per il completamento dello statuto - il presidente illustra il lavoro fin qui avuto dalla commissione. Ricorda con quale attenzione si è curata l'ipotesi di misura relativa all'ordinamento istituzionale ed amministrativo, agli

istituti di partecipazione e al decentramento. Tale lavoro è stato svolto da tutti i componenti la commissione, che non si sono mai schierati a seconda del gruppo politico di appartenenza e hanno fornito sempre un contributo libero e costruttivo. I lunghi dibattiti hanno spesso portato a soluzioni finali comuni. Quando ciò non è stato possibile se ne è lasciata traccia nella bozza, evidenziando le possibili alternative. Tali punti saranno definiti dalla commissione con successivi approfondimenti o - in subordinata ipotesi - lasciati alla decisione finale del consiglio comunale.

Il presidente ricorda che nella riunione odierna i consiglieri di circoscrizione potranno dare un primo parere sulla bozza ricevuta. La commissione farà tesoro di quanto sarà segnalato e, per il mese di settembre, organizzerà un ulteriore incontro allargato anche a tutte le componenti sociali, culturali, sportive ed associazionistiche della città.

Il prof. Deocchi prosegue ricordando che lo statuto non esaurisce la normativa in materia, dato che sarà seguita ad integrarlo dai regolamenti. Alcuni osservatori hanno persino affermato che in questa bozza si è scesi troppo nei dettagli, ritenendo preferibile uno statuto di soli principi, che demandi la definizione di questi ai regolamenti. In altri statuti si è preferito fare frequenti riferimenti ad altre fonti del diritto a cui ci si è ispirati, con costanti richiami che spesso rendono la lettura difficile. La commissione ha preferito evitare tutto ciò, per dare alla città uno statuto leggibile e completo, che indichi già con chiarezza in quale direzione dovranno orientarsi i regolamenti.

Apro il dibattito il dr. Renato Chiaravasi, consigliere della circoscrizione 4, dando lettura di un documento (allegato "B" del presente verbale) preparato dalla commissione circoscrizionale per lo statuto da lui presieduta. Tale documento è da considerare come il pronunciamento della circoscrizione 4 in merito alla bozza di statuto ricevuta.

Prende poi la parola il consigliere Gino Troisi (circoscrizione 2) di quale espone alcune valutazioni a titolo personale, non avendo avuto modo di incontrare i colleghi consiglieri. A proposito della ridotta partecipazione alla riunione odierna, sostiene che ciò è dovuto alla ormai scarsa fiducia che viene riposta nei confronti di documenti normativi che, per quanto ben redatti e dotati di contenuto innovativo, vengono insufficientemente applicati. Questa scarsa considerazione deriva dalle esperienze fin qui vissute: nuovo regolamento recentemente approvato e non completamente reso operativo; richieste di incosistenti ufficiali in circoscrizione con il sindaco sulle esaudite; documentazioni richiedibili ai sensi delle nuove leggi (L. 241) mai forniti; interpellanza al consiglio comunale rimasta senza risposta.

Ad una prima lettura della bozza, secondo Troisi acquisiscono alcune osservazioni. Relativamente al consiglio comunale, pare eccessivo che siano costituiti gruppi consiliari formali anche da un solo consigliere.

Prima di passare alle osservazioni sulla parte relativa a partecipazione e decentramento, va detto che sarebbe necessaria la istituzione di un organismo a disposizione delle circoscrizioni che vigili sull'applicazione e il rispetto dello statuto e dei regolamenti da parte dell'amministrazione comunale. Il difensore civico sarebbe insufficiente in quanto strumento per i cittadini. Riguardo ai tempi di emanazione dei nuovi regolamenti, sarebbe opportuno che questi fossero previsti nello statuto stesso.

Riguardo agli istituti della partecipazione popolare, è da condividere l'emendamento G.Bondi-G.Ralli all'art. 2 (titolari del diritto), che estende il diritto a tutti i residenti nel Comune. A questi sarebbero da aggiungere anche le associazioni.

Riguardo all'erogazione di contributi, ecc. (art. 3, comma 4) sarebbe preferibile precisare nello statuto i criteri e le modalità.

Altro emendamento da condividere è quello presentato da G. Bondi e G. Ralli al comma 1 dell'art. 7, che estenderebbe il diritto di rivolgere prepo-

ste di iniziativa popolare anche ai residenti che abbiano compiuto 14 anni.

Stesso discorso vale per l'emendamento degli stessi comunisti al primo comma dell'art. 8 (referendum popolare), che estende il diritto ai residenti che abbiano compiuto 18 anni. Sempre sul referendum, a livello comunale, (art. 10, comma 1), sarebbe da modificare la lettera "c" adeguandola alla richiesta di referendum circoscrizionale, ovvero "... su richiesta del 25 degli aventi diritto al voto". Altro emendamento da considerare è quello di M. Nasca, all'art. 11 (svolgimento del referendum), con il quale si prevede che siano prese iniziative atte a garantire il diritto all'informazione obiettiva sul referendum. Rispetto alla validità del referendum (art. 12, comma 1), va bene che sia richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, come previsto nella bussola. Rriguardo al comma 4, la facoltà del consiglio comunale di discostarsi, seppure con una maggioranza qualificata, dal risultato referendario, dovrebbe essere esclusa ove questo risultato sia stato espresso dal 50% degli aventi diritto al voto.

Riprende la parola il presidente per far notare che, ove il consiglio comunale intendesse discostarsi dal risultato referendario, ciò potrebbe avvenire solo con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati (30 su 40 per il Comune di Arezzo). Questo per sottolineare che tale posizione sarebbe presa solo in casi veramente gravi, nei quali il voto popolare risulterebbe in conflitto con gli interessi collettivi di cui il consiglio comunale è interpreta.

Troisi fa notare che il suo suggerimento non è di soppressione del comma 4, come proposto dall'emendamento N. Nasca. D'altra parte il voto della maggioranza dei cittadini ha un suo valore, che può anche porvi in conflitto con l'amministrazione comunale.

Proseguendo, Troisi osserva che con il comma 3 dell'art. 19 (requisiti del difensore civico) dovrebbero essere già considerate inleggibili le figure individuate con l'emendamento N. Nasca al comma 1. Ma se tale comma non fosse così interpretabile, l'emendamento risulterebbe assolutamente necessario. Rriguardo alla dotazione di mezzi del difensore civico (art. 22), sarebbe necessario trovare una organizzazione che renda il personale dell'ufficio il più autonomo possibile dall'amministrazione comunale. Questo perché si verranno a creare spesso conflitti di interessi con l'amministrazione stessa e le sue strutture gerarchiche.

Passando ad esaminare il titolo relativo al decentramento, Troisi osserva che sarebbe necessario capire se l'inizio dei servizi comunali sarà ricordinato in funzione del decentramento. Altrimenti risulta difficile capire come questi potranno essere gestiti dalle circoscrizioni.

Svolgendo sul particolare, Troisi evidenzia alcuni punti dell'articolo. Rriguardo al consiglio di circoscrizione, non sembra giusto quanto previsto al comma 5 dell'art. 6, cioè che lo scioglimento del consiglio comunale determini automaticamente la stessa sorte per i consigli di circoscrizione. Questi ultimi si scioglieranno se, successivamente allo scioglimento del consiglio comunale, si verranno a creare all'interno delle circoscrizioni problemi di carattere politico, ma senza automatismo.

Rriguardo alle funzioni proprie (art. 8), queste andrebbero approfondite meglio nello statuto, altrimenti è opportuno rimandare il dettaglio al regolamento. Soprattutto alla lettera "a" del comma 1, sarebbe necessario chiarire meglio il concetto di "servizi di base", che la legge affida in blocco alle circoscrizioni per la gestione. Lo stesso discorso vale per l'individuazione dei mezzi a disposizione delle circoscrizioni per tale gestione. Nella bussola sono elencati i settori culturale, accademico, sociale e del tempo libero; mancano però i lavori pubblici (exi acquedotti di campagna). E l'argomento potrebbe essere sviluppato ulteriormente. Anche riguardo ai pareri (punto "d" dello stesso comma) c'è bisogno di ulteriori chiarimenti. Manca la previsione dei pareri vincolanti (e non semplicemente obbligatori) su talune

materie che la legge affida alle circoscrizioni (vedi la gestione dei servizi di base). Pareri vincolanti dovranno essere esposti anche nei casi in cui l'amministrazione intenda affidare i servizi di base in gestione a privati.

Giorgio Meoni, presidente della circoscrizione 3, premette di parlare a titolo personale, non avendo potuto verificare con i colleghi l'articolo in discussione. Esprime riserve a proposito del referendum per il quale, all'art. 12, è prevista la possibilità da parte del consiglio comunale di discostarsi dal risultato elettorale. Benché, le precisazioni fornite dal prof. Ducci durante l'intervento di Troisi siano state piuttosto convincenti,

A proposito di informazione, trasparenza e accesso ai procedimenti, al comma 4 dell'art. 14 dovrebbe essere aggiunto che anche le circoscrizioni organizzano servizi di informazione destinati ai cittadini.

Passando ai requisiti del difensore civico (art. 19), Meoni si dichiara d'accordo con Troisi nel considerare l'emendamento N. Nasca superfluo del comma 2.

Riassumendo il titolo del decentramento, ribadisce le considerazioni di Troisi a proposito dello scioglimento automatico dei consigli di circoscrizione in caso di scioglimento e cessazione anticipata del consiglio comunale (art. 6, comma 5). Tale istituto perpetuerrebbe la condizione di eccessiva subordinazione delle circoscrizioni rispetto all'amministrazione comunale.

A proposito di autonomia, questa dovrebbe essere maggiormente evidenziata anche all'inizio dell'art. 9 (funzioni delegate) modificando in "il regolamento prevede la delega alle circoscrizioni di Funzioni deliberative...". Questo perché, dopo tanti anni di esperienza di decentramento, gli organi circoscrizionali devono essere messi in grado di assumersi le loro responsabilità, verificabili certamente dall'elettorato e dal consiglio comunale.

Chiudendo il suo intervento, Meoni afferma di condividere il contenuto del documento presentato dalla circoscrizione 4.

Prende la parola il prof. Ducci per far notare che la bussola prevede nuove funzioni proprie come, ad esempio, quella di convocazione di una seduta del consiglio comunale su richiesta di tre circoscrizioni.

Interviene Giuseppe Plantini, consigliere della circoscrizione 1, che esprime un parere sostanzialmente negativo in quanto, con questo statuto, la circoscrizione rimane vagamente definita ed estranea alla macchina comunale. Tuttora mancano deleghe di poteri precise e chiare. Sullo specifico, dovrebbero essere previsti precisi ruoli al momento della definizione di questioni fondamentali del Comune, quali il bilancio e l'assetto urbanistico. Durante l'ultima campagna elettorale, molti avevano promesso che le nuove commissioni consiliari avrebbero compreso anche componenti circoscrizionali, ma questo non è previsto dallo statuto.

Segue Ferdinando Turchetti, consigliere della circoscrizione 3, il quale riconosce lo sforzo costruttivo dei componenti della commissione comunale per lo statuto. Sostiene che la situazione attuale deve essere modificata, altrimenti quella del decentramento risarrebbe una sperienza inviltile, che sarebbe meglio chiudere. Nell'ambito del territorio comunale, gli organi circoscrizionali sono quelli più vicini alle istanze dei cittadini, eppure non hanno neanche la capacità di ottenere risposte sollecite dagli organi comunali.

Generalmente, secondo Turchetti, questa bussola di statuto è da considerare ben fatta. Rriguardo al referendum popolare sarebbe preferibile seguire le osservazioni del prof. Ducci, considerando un po' avvantaggiata la proposta di emendamento al comma 1 dell'art. 8. In altri termini, l'età per ottenere il diritto al voto dovrebbe essere uguale a quella per ottenere il diritto di contraddirsi con un referendum.

Anche secondo Turchetti è discutibile la parte relativa al decentramento. Manca una precisa definizione delle deleghe e dell'autonomia. Troppo

spesso è accaduto che posizioni "unanimes" all'interno dei consigli di circoscrizione abbiano trovato difficoltà nei confronti del Comune. Attualmente non è possibile dare un indirizzo preciso alla circoscrizione perché i finanziamenti non sono individuabili, non è possibile stabilire le priorità da realizzare. Con questo statuto si corre il rischio di rimanere in un regime di incertezza.

Nello specifico, secondo Turchetti è necessario che quanto previsto al comma 2 dell'art. 10 (autonomia delle circoscrizioni) sia recepito sia nei bilanci preventivi che in quelli pluriennali, in modo da dare anche ai consigli di circoscrizione la possibilità di attuare una programmazione degli interventi.

Naturalmente dovrà essere specificato che restino al Comune le realizzazioni di grandi opere, lasciando alle circoscrizioni la manutenzione ordinaria. E queste osservazioni valgono anche per altri ambiti dell'attività comunale (cultura, tempo libero estivo, ecc.).

Proseguendo, anche Turchetti ricorda il problema delle mancate risposte da parte del Comune alle interrogazioni presentate dai consigli di circoscrizione.

Riguardo alla conferenza dei presidenti di circoscrizione, prevista dall'art. 11, sarebbe opportuno che questa prevedesse anche la partecipazione del capigruppo; come sarebbe opportuno che questi partecipassero alla formazione degli ordini del giorno dei lavori del consiglio circoscrizionale.

Riguardo all'organizzazione interna (art. 13), sarebbe opportuno che i regolamenti prevedessero una struttura amministrativa veramente in grado di rispondere alle molte piccole esigenze della vita circoscrizionale, soprattutto dal punto di vista amministrativo, e sarebbe auspicabile anche dal punto di vista tecnico.

Interviene Luciano Chinazzi, presidente della circoscrizione 2, che parla i componenti della commissione di non considerare la scarsa partecipazione alle riunioni come un segnale di disinteresse nei confronti dello statuto, ma un inconveniente del periodo estivo. Non manca comunque una certa sfiducia nei documenti normativi che spesso restano inapplicati come è accaduto per i vari regolamenti delle circoscrizioni. Effettivamente, chi opera negli organismi del decentramento si trova spesso nella difficoltà di non sapere quali risposte dare ai cittadini. Anche attraverso lo statuto deve essere introdotta l'idea che le circoscrizioni sono organismi autonomi e responsabili, legittimati da una consultazione elettorale. Se si accettano questi principi fondamentali, l'assegnazione di poteri propri e delegati non sarà altro che una diretta conseguenza. L'ideale sarà raggiunto quando ci sarà un perfetto equilibrio di poteri fra circoscrizioni, giunta e consiglio comunale, eliminando il più possibile ambiti di protagonismo per gli assessori.

Secondo Chinazzi sarebbe preferibile una maggiore autonomia per le circoscrizioni, come avviene in molti altri Comuni, che conferiscono ad esempio l'immediata esecutività delle deliberazioni.

Proseguendo, Chinazzi solleva il problema del rapporto con i funzionari comunali. Chiede se ciò deriva da una scelta politica o da una debolezza dei politici nei confronti della struttura. In ogni caso dovranno essere ridiscusci attentamente gli articoli relativi alla dirigenza, soprattutto da parte dei politici che, in fondo, sono gli unici ad essere sottoposti a verifica da parte dell'elettorato. Altrimenti continueranno ad essere fatta processare da politici non adeguatamente realizzate dalla struttura.

Conseguentemente se sarà potenziato il decentramento, aumenterà la possibilità di individuare le reali priorità fra le esigenze della popolazione, e contemporaneamente sarà ancora più facile individuare le responsabilità e i meriti.

Chinazzi conclude osservando che fino ad oggi le circoscrizioni hanno

avuto deleghe effettive su poche materie (il tempo libero e gli impianti sportivi) e su queste i risultati sono stati più che soddisfacenti, soprattutto se confrontati con quelli delle amministrazioni pre-decentralizzate. Questo grazie al diretto contatto che le circoscrizioni sono riuscite a collegare fra cittadini, volontariato e pubblica amministrazione. Tutto ciò dovrebbe servire da incentivo per un potenziamento del decentramento.

Segue l'intervento del consigliere Bettino Baldini (circoscrizione 4) che propone un confronto fra l'art. 1 del titolo relativo alla partecipazione popolare, dove si afferma che "il Comune favorisce e promuove l'effettiva partecipazione dei cittadini (...) alla determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo, alla definizione dei programmi..." e il titolo V, dove si disciplinano le circoscrizioni, organismi creati appositamente per favorire la partecipazione popolare. Egli afferma che quanto proposto dall'art. 1 del titolo II non viene effettivamente realizzato dal titolo V.

Se è vero che sarà compito dei regolamenti disciplinare il funzionamento delle circoscrizioni, è essenziale che lo statuto sia preciso nell'indicare gli orientamenti ai quali questi dovranno conformarsi. Osservando quanto prevede la bozza di statuto sembra che ancora le circoscrizioni, finalmente rese obbligatorie anche dalla legge, non abbiano una vera dignità di esistenza. Quindi Baldini si trova concorde con tutti quelli che, precedendolo, hanno espresso un parere sostanzialmente negativo.

A proposito del regolamento, egli propone che le circoscrizioni intervengano attivamente, e non solo con un parere, per l'adeguamento allo statuto.

Secondo Baldini bisogna cominciare a considerare le circoscrizioni come organismi distinti dal Comune, con caratteristiche proprie, funzioni e scopi che devono essere ben definiti. Se negli ultimi anni le circoscrizioni non sono cresciute, le responsabilità vanno cercate nella mancanza di identità. Bisognerebbe che le parole contenute nell'art. 1 del titolo II fossero veramente realizzate, soprattutto nei confronti delle circoscrizioni.

Sullo specifico, Baldini sente l'esigenza di chiarezza anche nei rapporti con i cittadini. Gli organi devono essere chiaramente definiti. A questo proposito non si trova d'accordo con Turchetti che propone di prevedere nello statuto la partecipazione del capigruppo alla conferenza dei presidenti di circoscrizione. I cittadini dovranno riferirsi solamente al consiglio di circoscrizione. Questo è composto da cittadini eletti direttamente ed è auspicabile un futuro in cui non ci sarà neppure bisogno di una divisione di candidati in liste particolari.

Naturalmente questi cittadini eletti devono essere messi in grado di svolgere ai loro compiti, dato che saranno conseguentemente giudicati per il loro operato.

Concludendo, Baldini trova sbagliato che sia lasciato al regolamento stabilitare come la circoscrizione sia coinvolta nella formazione del bilancio comunale. E in ogni caso non può essere sufficiente la formulazione di un parere. Inoltre la circoscrizione deve essere coinvolta attivamente su altri temi importanti come la gestione del territorio o la definizione di programmi.

Terminati gli interventi dei consiglieri di circoscrizione, prende la parola il consigliere Nicola Manca, componente della commissione comunale per lo statuto. Egli presenta che il suo intervento non deve essere considerato come la risposta di una controparte, dato che le argomentazioni sollevate nel dibattito sono costantemente tecniche presenti anche nei lavori della commissione. Evidentemente il problema è transversale a tutte le componenti del dibattito. Manca prosegue ricordando che il lavoro della commissione è stato lungo e difficile anche perché al suo interno sono rappresentate tutte le componenti politiche, spesso con posizioni contrastanti. Inoltre ad ogni confronto ci si trova sempre divisi in blocchi forzatamente uniformi - le

circoscrizioni, i componenti della commissione, la giunta e il consiglio - senza che all'interno di questi emergano i veri spunti di diversità ideologica e politica che potrebbero far scattare l'avvio della soluzione.

Secondo Nasca non è ancora chiaro se tutti coloro che partecipano ai vari dibattiti, più o meno istituzionali, credono nel valore del decentramento. Anzi, probabilmente non tutti sono sinceri, dato che tutte le forze politiche sono ambigamente d'accordo, ma nessuno riesce a trovare il bandolo della matassa. D'accordo con Troisi, Nasca afferma l'esigenza di un vero e proprio chiarimento di intenti, alla ricerca di una identità per le circoscrizioni. Non è d'accordo con colui che si accostano di rafforzare il ruolo di ciascunio fra cittadini e Comune: le circoscrizioni devono avere un ruolo diverso.

Poi Nasca cita alcune novità introdotte dallo statuto, come il referendum circoscrizionale e la delega di alcuni poteri del sindaco ai presidenti di circoscrizione.

Secondo Nasca, una dei principi fondamentali che devono trovare spazio nelle statuti è quello che dà al cittadino, e di conseguenza alle circoscrizioni, la consapevolezza che la sua volontà può incidere sull'andamento della macchina amministrativa. Se non ci ha il coraggio di accettare le decisioni della cittadinanza, si finisce col perdere la fiducia. In proposito cita il dibattito svolto intorno all'instituto del referendum popolare e la possibilità di discuterne del risultato elettorale da parte del consiglio comunale.

Allo stesso modo è importante che le circoscrizioni possano far valere il proprio parere nei confronti delle decisioni comunali. Per cui Nasca sottolinea l'importanza di quanto previsto al punto "d" dell'art. 8 (funzioni proprie), dove si disciplina il parere obbligatorio sugli atti comunali. Egli afferma che il regolamento deve stabilire che ciò deve riguardare tutti gli atti del comune riguardanti opere di una certa rilevanza. Naturalmente gli effetti del parere non si assicurano nel rapporto con l'amministrazione comunale, ma dovranno essere base per dibattiti a livello cittadino.

Concludendo, Nasca esprime il desiderio che questo confronto non si risolva fra i rappresentanti delle circoscrizioni e la commissione comunale per lo statuto. Egli auspica che il dibattito avvenga fra le forze politiche, da cui dovranno scaturire le reali posizioni, comprese quelle avverse. Altrimenti continuerà ad essere difficile cercare soluzioni insieme ad interlocutori che, pur non dichiarandolo apertamente, nutrono una totale sfiducia nei confronti del decentramento.

Interviene brevemente il consigliere Pietro Balli, membro della commissione comunale per lo statuto, affermando che il regolamento delle circoscrizioni recentemente approvato è già in vigore e contiene quasi tutti i principi che poi sono finiti nella bozza di statuto. Se l'attuale maggioranza facesse gli atti necessari per renderlo operativo, già si tratterebbe di un grosso passo avanti.

Risponde il prof. Aldo Ducci, ricordando che i problemi del decentramento non devono essere collegati alla maggioranza in carica, dato che si riscontrano anche in Comuni con maggioranza diversa. Particolare c'è un'eterna logica di contrapposizione fra chi decide il potere e chi lo contrasta, e bisognerebbe tentare di ragionare al di fuori di questa. Proprio in questo senso sta tentando di lavorare la commissione statuto, preparando un documento che dovrà essere valido con ogni tipo di maggioranza.

Prosegue Ducci, osservando che dal dibattito sono emeriti elementi utilissimi, nonostante la generale diffidenza derivante dalle passate esperienze, e della quale occorrerà tener conto. C'è però da osservare che la storia del decentramento ha attraversato diverse fasi della politica in Italia, anche opposte fra loro: dal periodo della contestazione nei confronti del potere centrale alla successiva restaurazione di un certo centralismo. La stessa

legge 142, pur aprendo nuovi vuochi, consolidò la struttura centralistica fino ad arrivare ad un rafforzamento del potere esecutivo, ma anche ad un contemporaneo allargamento del controllo democratico diffuso. Lo statuto dovrà creare questo equilibrio. Grazie allo smobilizzo delle pratiche derivate alla nuova legge, si raggiungerà una maggiore capacità operativa alla quale dovrà corrispondere un potenziamento di decentramento e partecipazione.

Prende la parola il consigliere Giovanni Balli, membro dell'ufficio di presidenza della commissione comunale statuto, il quale si dichiara soddisfatto per le osservazioni sollevate, che spera saranno in seguito presentate in forma scritta, su tutto l'articolo e da tutte le circoscrizioni.

Proseguendo con alcune osservazioni di carattere personale, Balli richiama l'attenzione su una novità importante introdotta dallo statuto: il concetto del cittadino inteso come residente e non solo come elettori. E il fatto importante è che, pur avendo da posizioni diverse, tutti i componenti della commissione hanno accettato questa novità. E l'importante non è la età di età, ma il fatto che il cittadino residente è soggetto della partecipazione. La scommessa rimane nel vedere effettivamente realizzato quanto è stato scritto nel titolo II. Tutto ciò che il Comune e le circoscrizioni faranno dovrà essere per tutti coloro che vivono all'interno dei rispettivi territori, indipendentemente da età, colore della pelle, idee politiche o posizione sociale.

Cambiando argomento, Balli auspica che le circoscrizioni possano liberarsi dalla tendenza a ricalcare i modi e l'organizzazione del consiglio comunale. Non a caso la commissione si è trovata unanime nel voler agguardare temporaneamente l'elezione del presidente di circoscrizione da quella del sindaco. Più in generale, Balli ritiene essenziale che le circoscrizioni abbiano propria originalità e modo di procedere. E qui si ricolla al problema dello scioglimento automatico dei consigli di circoscrizione in caso di cessazione anticipata del consiglio comunale. A questo proposito Balli ricorda le sue perplessità iniziali, dato il valore che comunque deve essere riconosciuto al voto popolare, anche per le circoscrizioni. Non a caso nell'articolo 8 punto 8 è presentato come soggetto a modifica. Certo è che il rapporto fra circoscrizioni e Comune non può essere considerato alla stessa stregua di quello fra Comune e Provincia. Anche perché, a parte le funzioni proprie, la maggior parte delle attività delle circoscrizioni è collegata direttamente con il consiglio comunale e con i suoi programmi. Il perdurare di un consiglio di circoscrizione con un nuovo consiglio comunale sarebbe certo un segno di forte autoromanzia, ma comporterebbe anche grossi rischi. Ad esempio si troverebbe bloccato in tutte le sue funzioni delegate dal precedente consiglio. Queste ed altre osservazioni unite ai contributi delle circoscrizioni, ricorda Balli, dovranno essere riprese per completare seccamente il dibattito su questo punto.

Concludendo, Balli ricorda che per la preparazione della parte di statuto relativa al decentramento la commissione ha fatto tesoro del regolamento recentemente approvato, per cui il titolo che si debba ridiscutere tutto daccapo dovrebbe essere sfata.

Infine, il presidente prof. Ducci ringrazia i partecipanti a questo incontro, limitato nel numero ma significativo per i contenuti, dando appuntamento fin da ora per l'incontro con le associazioni e gli organismi della partecipazione che si terrà a settembre. Quindi, alle ore 19,15, dichiara chiuso il dibattito.

COMUNE DI AREZZO

Commissione consultare
per la redazione dello Statuto



Prot. n. 364

Verbale seduta del 26 settembre 1991
Seduta nella consiglio comunale, Ora: 17,00

Prospetto dei comunisti presenti

1 ARDANGIOLI Alessandro	-
2 BELLUCCI Antonella	-
3 BONDI Giorgio	-
4 BUCCI Aldo	-
5 FIORINI Eraldo	-
6 FIORINELLI Paolo	-
7 MARCA Nicola	-
8 OCCHIOLINI Ottavio	-
9 POLLÌ Luigi	-
10 RALLI Giovanni	4
11 RALLI Pietro	-
12 TOSIUSCO-GRANDE Giuseppe	5
<hr/>	
13 REIRO Guido	4
14 LORENZETTI Mario	-
15 SIRONI Duccio	-
16 CERELLI Paolo	-
17 LIBERATORI Norberto	-
18 MONTICINO Antonio	-
19 MATTESSINI Mario	6

Presidente
prof. Aldo Scoci

Segretario
dr. Franco Rossi

Presenti:

Vittorio Baracchini (UIL), Alfredo Bozzi (ACLI), Luciano Fasetti (Ass. Commercianti), Francesco Sestini (Ass. Commercianti), Ferdinando Turchetti (Circozia. 3), Valeriano Gori (Circozia. 3), Renato Chiarucci (Circozia. 4), Ghilano Perlini (Circozia. 3), Massimo Capocci (Ordine Architetti), Pietro Pagliardini (Ordine Architetti), Marcello Sordiga (ODISI), Guido Beccalini (Circozia. 3), Mauro Bergogni (OMA), Franco Pagliarini (USCI), Silvano Pieri, Bruno Aliberti (NCL), Giovanni Tedesco (Fuscionario Comune di Arezzo), Carmine Nicca (Coordinatore Categorie Professionali), Mario Paticchi (Circozia. 4), Romano Pazi (Confartigianato), Alessandro Altì (Confartigianato), Ivo Luzzi (Circozia. 3), Anna Papini (Rifondazione Comunista), Assedea Admasca (Ordine Ingegneri), Clotilde Belli (CIF), Adriano Angerelli (AVG), Giuseppe Giorgi (ACLI), Giuliana Ghessi (ASBRI), Paola Giustini (UDOERP), Giorgio Meoni (Circozia. 3), Pietro Patriarchi (Circozia. 3), Assedea Sereni (ANPI), Vincenzo Artini (Ass. Tommaso Volantari Libertà), Giancarlo Asattucci (Circozia. 3), Luciano Ghinassi (Circozia. 2), Giovani Battista Donati (Circozia. 4).

L'incontro, al quale sono state invitati le associazioni, le organizzazioni di categoria e le circoscrizioni, è aperto alle 17.30 dal presidente della commissione, prof. Aldo Ducco, che esordisce illustrando le fasi conclusive del lavoro di stesura dello statuto comunale, destinato ad essere approvato entro la scadenza del 17 ottobre 1991. Sottolinea come il testo provvisorio dello statuto - la cui edizione aggiornata viene consegnata seduta stante ai presenti (allegato A del presente verbale) - sia il risultato del lavoro svolto dalla commissione consiliare negli ultimi dieci mesi, attraverso 22 sedute plenarie e 42 riunioni dell'ufficio di presidenza. La prosecuzione del lavoro istruitorio durante il periodo estivo ha consentito di far fronte alla scadenza del 17 ottobre, imposto dal ministro dell'Interno con la minaccia dello scioglimento dei consigli comunali "inadempienti". Il testo è già stato, infatti, inviato alle circoscrizioni perché possano esprimere il loro parere formale, a norma del vigente regolamento. Nel frattempo la commissione effettuerà una verifica conclusiva con la giunta municipale e valuterà le osservazioni del proprio consulente giuridico - il prof. Giuseppe Morbidelli, docente universitario fiorentino - in modo da apportare gli ultimi, eventuali adeguamenti prima della consegna dell'elaborato al consiglio comunale.

Proseguendo, Ducco fa notare che, grazie all'impegno della commissione, il Comune di Arezzo potrà dotarsi di uno statuto veramente originale, rispondente alla realtà locale e non copiato dai vari modelli preconfezionati, come è successo in molte città italiane. La normativa è infatti rimasta scrupolosamente nell'ambito della legge, ma ha utilizzato al massimo i margini che si intrecciano all'interno di questa, per raggiungere il miglior risultato nella direzione di una vera partecipazione della società aretina al governo del Comune. Contemporaneamente si è cercato di garantire alla macchina comunale tutto ciò che potrà facilitarne l'efficienza e la produttività, sempre con il massimo della trasparenza. Il lavoro della commissione ha dato buoni risultati anche perché i consiglieri hanno contribuito con spirito unitario, spogliandosi dai rispettivi ruoli ricoperti all'interno dell'amministrazione comunale. Questo non significa che il lavoro sia frutto di compromessi, bensì di dibattiti approfondati. Quando non è stato possibile raggiungere l'unanimità, se ne è lasciata traccia all'interno del testo, rimanendo la decisione finale al dibattito consiliare.

Il presidente illustra quindi ai presenti le fasi salienti, definite dalla legge, per la discussione e approvazione dello statuto in consiglio comunale. A ciò dovrà seguire una revisione generale dei regolamenti comunali, dal momento che molti dovranno essere adeguati allo statuto. Contemporaneamente, entro un anno, sarà fatta una verifica sulla effettiva applicabilità di ogni sua parte. Le norme transitorie e finali prevedono che una apposita commissione seguirà l'applicazione dello statuto e curerà, assieme alla giunta, la stesura di dieci regolamenti fondamentali.

Ducco prosegue il suo intervento ricordando che la commissione ha tenuto in attenta considerazione le indicazioni ed i suggerimenti esaurienti degli incontri con le circoscrizioni e quelli pervenuti da parte delle varie associazioni ed enti cittadini. Nel corso di questi dieci mesi, in diverse fasi, la commissione ha sollecitato il contributo di circa 300 appassionati, ottenendo un ampio riscontro da parte delle circoscrizioni e di oltre 80 interlocutori appartenenti alla cosiddetta "società civile". Le proposte ed osservazioni pervenute sono state tutte accuratamente lette (allegato B del presente verbale) ed esaminate singolarmente dalla commissione e dall'ufficio di presidenza. Sono state accantonate numerose proposte a carattere non statutario, inviate da parte di associazioni di categoria, ordini professionali, enti, ecc., tendenti ad affermare opzioni di tipo programmatico o gestionale, di competenze degli organi di governo del Comune. I criteri di carattere regolamentare estratti da una parte di queste proposte potranno essere presi in considerazione nella fase di stesura dei regolamenti di attuazione dello statuto, che si aprirà dopo la sua approvazione e coprirà l'arco di un anno. Parte delle proposte sono state declinate, perché contrastanti con lo

spirito della legge di riforma, o perché la commissione ha deciso, nell'esercizio della propria funzione, di orientarsi verso soluzioni opposte. Parte delle proposte sono state接受, ed inserite in vari articoli dello statuto: in particolare nel titolo I (Principi generali), II (Partecipazione popolare), III (Ordnamento istituzionale), V (Decentralizzazione), VI (servizi pubblici) e XI (Norme finali).

Concludendo la sua introduzione, Ducco illustra gli aspetti salienti e innovativi introdotti nello statuto a seguito delle varie consultazioni. Per la definizione di principi di carattere generale, ispiratori dell'attività del Comune ci si è accorti ai valori di libertà, ugualanza e pace, tutela del patrimonio storico-culturale, pari opportunità uomo-donna, integrazione europea e solidarietà multietnica. Per quanto riguarda la partecipazione, la commissione ha effettuato una decisa apertura di credito alla società civile, dando vita a tutti gli istituti consentiti dalla legge 142/90, compresi quelli facoltativi, regolando il funzionamento in maniera estensiva. In particolare le novità principali sono:

• l'ubiquità del diritto di partecipazione a tutti i residenti - e non solo ai cittadini elettori - dai 14 anni in poi;

• la valorizzazione del mondo associativo tramite la creazione di un apposito albo e la previsione di procedure abbreviate, risposte tempestive, contributi e approvazioni;

• l'istituzionalizzazione di organi di gestione sociale, ed in particolare delle consulte di associazioni, rapportate con il consiglio comunale;

• un ampio ricorso a varie forme di consultazione della popolazione e garanzia di esame tempestivo, con obbligo di risposta, per istanze, petizioni, proposte di deliberazione di iniziativa popolare;

• il referendum a livello comunale e circoscrizionale, facilmente attivabili, di natura propositiva, consultiva e obrogativa; garanzia di un organismo neutrale, non condizionabile dalla maggioranza che governa il Comune, per la validazione della legittimità; obbligo per i consigli di deliberare entro un mese, necessità di una maggioranza ultrqualificata per disconfermare dell'esito referendario (2/3 dei consiglieri assegnati);

• le norme rigorose per la trasparenza dell'attività amministrativa, l'acceso del cittadino agli atti ed ai procedimenti, integrando le previsioni delle leggi 142 e 241;

• l'istituzione del difensore civico, con competenze allargate agli atti di altre amministrazioni pubbliche che volessero accogliere tale indicazione.

Infine, per quanto riguarda il decentramento, il presidente fa notare che la normativa statutaria recepisce:

• l'affermazione delle finalità del decentramento come fattore di partecipazione, di sviluppo della democrazia e di equilibrata redditizzazione di servizi e risorse;

• il principio della rappresentatività e dell'autonomia delle circoscrizioni, sia sotto il profilo della libera eleggibilità degli organi, indipendentemente dalla formazione della maggioranza comunale, sia dal punto di vista gestionale, grazie alla precisa definizione in sede di bilancio annuale dell'amministratore delle risorse loro destinate;

• l'istituzionalizzazione, accanto alla conferenza dei presidenti, dell'assemblea generale dei consiglieri di tutte le circoscrizioni, come organo di coordinamento con il Comune;

• il ruolo dei gruppi consiliari nella formazione dell'ordine del giorno delle sedute;

• la definizione di competenze proprie, affidate direttamente alle circoscrizioni, come la gestione di servizi di base, la partecipazione alle istituzioni (organismi per la gestione di servizi comunali), la formulazione di proposte e di pareri, la indicazione di referendum circoscrizionali e la preparazione di referendum comunali, la richiesta di convocazione del consiglio comunale, ecc.;

• la definizione di funzioni delegate, in sede di regolamento, in materia di

lavori pubblici, gestione di beni e strutture, servizi comunali e quelle derivanti dai poteri del sindaco come ufficiale di governo;

• garanzia di presenza dei presidenti di circoscrizione all'interno della commissione incaricata di elaborare il nuovo regolamento e le eventuali successive modifiche.

Aperta la discussione, interviene Ferdinando Turchetti, consigliere della circoscrizione 3, per chiedere chiarimenti a proposito della effettiva applicazione di quanto contenuto nel titolo relativo al decentramento. Auspicava che non si debba aspettare troppo tempo prima che ciò avvenga, soprattutto se verrà nominata una ulteriore commissione.

Risponde subito il presidente che, citando l'art. 127 del testo provvisorio, afferma che non tutti i regolamenti del Comune saranno abrogati con l'approvazione dello statuto. In particolare quello del decentramento, approvato recentemente, dovrà subire adeguamenti che non richiederanno un lungo periodo di elaborazione. In ogni caso, l'art. 130 stabilisce che entro un anno dalla approvazione dello statuto il consiglio comunale provvede alla regolamentazione delle materie principali, fra le quali il decentramento.

Proseguendo, Duccì aggiunge che nella stessa delle istituzioni si è accortamente evitato di inserire richiami alle leggi a cui si riferiva volta per volta, allo scopo di rendere la lettura più scorrevole e comprensibile anche ai comuni cittadini, profani in materia giuridica. Ciò ha inevitabilmente reso lo statuto molto dettagliato ed apparentemente lungo.

Inoltre, il presidente fa notare cosa, al momento della definizione dei vari istituti della partecipazione, si è entrati anche nel dettaglio della loro regolamentazione, senza limitarsi alla definizione astratta dei principi. In questo modo per molti regolamenti esiste già una traccia alla quale riferirsi.

Prende la parola Jev Lusai, consigliere delle circoscrizioni 3, esprimendo alcune considerazioni generali a proposito del decentramento e sottolineando le differenze che ci sono fra le circoscrizioni e il consiglio comunale. Poi, dopo aver ricordato che la legge 143 dà molta importanza a questi argomenti, afferma che nella base di statuto in discussione si è dato il giusto peso a tutto ciò. In particolare Lusai richiama l'art. 93 (Presidente della circoscrizione), con il quale si può vedere che i associazioni che riguardano le circoscrizioni sono diversi da quelli del consiglio comunale.

Proseguendo Lusai propone la seguente aggiunta all'art. 92 (Consiglio di circoscrizione): "Cassa A. Il consiglio di circoscrizione è autonomo e libero di eleggere, indipendentemente dalle maggioranze e minoranze del consiglio comunale, i propri organi al fine di favorire la partecipazione e la corresponsabilità dei cittadini nella gestione delle cose pubbliche." Ricorda che questo principio è implicito nel testo, ma ritiene preferibile esplicitarlo.

Quindi Lusai propone di codificare il rapporto fra consiglio di circoscrizione ed amministrazione comunale, in modo da far risultare che queste due entità amministrano insieme. A tal proposito propone il seguente emendamento aggiuntivo all'art. 93: "Cassa B. I presidenti delle circoscrizioni sono invitati a presentare alle sedute del consiglio comunale in cui si dibatte il bilancio annuale di previsione." Sempre con lo stesso intento, suggerisce di aggiungere all'art. 97 (Conferenze dei presidenti): "Cassa B. Il consiglio comunale e le circoscrizioni sono informati rispettivamente dal sindaco e dai presidenti, almeno due volte all'anno, dei lavori della commissione."

Vittorio Baracchini, segretario provinciale della Uil, esprime la propria soddisfazione per l'operato della commissione, impostato da una costante trasparenza, per il metodo di lavoro adottato, per la scelta di redigere uno statuto originale, non copiato da basse preconfezionate, e di esprimere il

consenso con un linguaggio comprensibile a tutti.

Poi, entrando nel merito dell'iniziativa del referendum, sostiene che esso dovrà essere valorizzato al massimo, trattandosi di una forma di consultazione delicata ed importante. Quindi suggerisce di elevare il numero delle firme necessarie per la promozione di referendum (art. 22) almeno al 5% degli elettori. Rispetto alla facoltà del consiglio comunale di disconoscere il risultato referendario, Baracchini considera la scelta della commissione di salvaguardare il ruolo istituzionale e la responsabilità degli organi elettori. Non condivide, invece, le differenziazioni di età proposte dagli emendamenti G.Bonelli-G.Ralli al comma 1 degli artt. 18 e 19. In ogni caso, per evitare il rischio di eventuali strumentalizzazioni, propone di non accordare al di sotto dei 18 anni. Passando all'iniziativa del difensore civico, Baracchini richiama le qualità personali e professionali richieste per questa figura, e ne sottolinea l'importanza. Quindi propone che il difensore civico sia scelto fra una terza di quei proposti dalle varie componenti il corpo sociale del Comune.

Interviene brevemente don Silvano Pieri, precisando di parlare a titolo strettamente personale. Sostiene che ad una prima lettura superficiale sembra che lo statuto presentato non mantenga fino in fondo il necessario spirito di promozione della partecipazione popolare. Fa notare, ad esempio, che il Comune intende promuovere consulti di associazioni (art. 15), ma non si fanno riferimenti a coloro che non fanno parte di nessuna associazione. Sarebbe meglio promuovere organismi di esemplari cittadini, singoli o associati. Un altro aspetto non abbastanza attualmente è l'aspetto del Comune verso le categorie sociali più bisognose (anziani, handicappati, ecc.), e questo dovrebbe comparire fin dall'art. 8 (Tutela dei diritti). La tutela dei bisognosi e la realizzazione di servizi nei loro confronti dovrebbero avere la precedenza nei confronti degli investimenti per lo sport.

Concludendo, Pieri propone che all'art. 8 si preveda il riportativo del vecchio testo arretrato, con il carrello rivolto verso sinistra.

Segue l'intervento dell'ing. Amadio Adamoli, rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri, che propone una precisazione a proposito della classificazione dei tipi di associazioni da valutare (art. 14). Dato che l'elenco sarebbe di carattere esauriente - e non solo indicativo - sarebbe opportuno che gli ordini professionali venissero esplicitamente citati fra le associazioni soggetto-oggetto di partecipazione, anche se è vero che un ordine professionale non è da considerare una libera forma associative o un organismo del volontariato. Per questo l'aggiornamento integrativo proposto da Bonelli è apprezzabile, ma non è sufficiente, dato che sarebbe un errore assegnare un'organizzazione sindacale autonoma ad un ordine professionale. Quest'ultimo è da considerare come un ente morale, con ruolo di automediatrice, soggetto al controllo del Ministero di Giustizia e Giustizia, con organi rappresentativi eletti democraticamente. Tanto più che all'art. 130 si parla di regolamentazione degli incarichi esterni sicuramente un ordine professionale può garantire una collaborazione corretta per l'individuazione dei necessari criteri.

Carmine Mecca, rappresentante del Coordinamento delle categorie protette, considera sostanzialmente valido lo statuto che sta per essere sottoposto all'approvazione del consiglio comunale. Finalmente si è regolamentata l'entrata della società civile nella vita del Comune, si è inquadrato lo spazio per l'incontro della democrazia diretta con la democrazia delegata.

Proseguendo, Mecca pone l'attenzione sul fatto che si verificherebbe un avvicinamento nel rapporto con l'associazionismo, che però potrebbe anche creare una certa confusione. Per ciò sarebbe opportuno fare qualche distinzione fra le associazioni di interessi e quelle di volontariato. E anche all'interno di quest'ultimo si dovrà distinguere fra quello sportivo, culturale, scientifico, ecc. e quello socio-assistenziale. E' vero che ciò potrà essere og-

gito della successiva regolamentazione, però sarebbe utile un breve accenno anche nello statuto. Dovrebbe essere sempre presente una scala delle priorità nell'utilizzo dei mezzi e disposizioni per impedire che possa ripetersi il sotto risultato di una società a disposizione solo di chi sta bene.

Nello specifico, Meccocchi prosegue chiedendo che sia assicurata alle associazioni socio-assistenziali la garanzia del diritto di partecipazione, di informazione e di proposta. Inoltre per certi argomenti (programmi, bilanci, urbanistica, ecc.) la consultazione dovrebbe essere obbligatoria. Poi sarebbe opportuno prevedere la costituzione di un organismo rappresentativo dell'associazionismo, stabile e chiamato ad esprimere pareri all'interno dei vari organismi di cui l'amministrazione si vorrà dotare (commissioni, conferenze del capigruppo, ecc.).

Infine, a proposito del difensore civico, Meccocchi si associa alla proposta di Baroncini, dato che una consultazione della base è quanto meno essenziale per eleggere coloro che dovrà curare gli interessi. Dopo di che, conclude il suo intervento auspiciando che il Comune diventi il vero punto di incontro e coordinamento fra tutte le realtà civili locali, privilegiando quelle parti di associazionismo che non ha la forza e i mezzi per difendereli da sé.

Prende la parola il consigliere Giorgio Bondi, componente della commissione per la redazione dello statuto, che dopo aver confermato le affermazioni di Ducci a proposito dello spirito unitario e di riserva ispiratore del lavoro dei colleghi in commissione - anche se purtroppo alcuni componenti non sono mai intervenuti alle sedute - approfittina dell'occasione per citare alcuni suoi emendamenti al testo provvisorio.

A proposito di quelli relativi al titolo sulla partecipazione, Bondi fa notare che, a confronto con statuti già approvati in altri Comuni d'Italia, quello di Arezzo è senz'altro il più avanzato, come dimostra la concessione dei diritti a tutti i residenti. A questo proposito sarebbe stato preferibile che, in linea di principio, non si fossero poste limitazioni di età, come propose l'emendamento all'art. 13 (l'obbligo dei diritti). Un'istanza presentata al sindaco da un gruppo di sociari, se attuata il limite di età, non potrebbe rimanere senza risposta. E questo sarebbe utilissimo per l'edificazione democratica dei ragazzi. Diversi sono i casi della proposta di iniziativa popolare, per la quale è richiesta una maggiore consapevolezza e quindi sono necessari almeno i 14 anni, e del referendum, da proporre oltre i 18 anni di età.

Infine, a proposito dell'emendamento all'art. 14, Bondi sostiene cosa fosse doveroso il riconoscimento e la valorizzazione delle organizzazioni di coloro che producono e contribuiscono alla crescita della società aretina, siano essi imprenditori o lavoratori dipendenti. Ovviamente con l'engagement di fare distinzione nel tipo di valorizzazione ed escludendole quindi da quanto previsto al comma 4.

Prima di concludere, Bondi risponde a Luzzati in riferimento alla proposta di sottolineare all'art. 92 la facoltà di formare maggioranze circoscrizionali diverse da quelle comunali. Egli sostiene che la cosa è talmente data per scontata - e già nella precedente legislatura si era verificata - che risarcirlo nello statuto potrebbe risultare limitativo nei confronti delle circoscrizioni, facendola subire una concessione straordinaria.

Prende la parola Franco Pagliardini, dell'Unione Italiana Ciechi, che si associa alla richiesta di operare una distinzione fra le varie categorie di associazioni. Poi, richiamando alcune proposte contenute in un documento a suo tempo inviato alla commissione, rinnova la proposta di individuare nella conferenza del capigruppo l'organo nei confronti del quale potrebbero essere presentate istanze da parte di rappresentanti delle consulte dell'associazionismo. Se ciò risultasse esclusivo, rappresentanti delle consulte potrebbero partecipare ai lavori delle commissioni settoriali. Questo per evitare troppe mediaticazioni, che potrebbero allontanare dalle reali problematiche. Inoltre, in sede regolamentare, dovranno essere create le condizioni perché

il Comune diventi veramente il luogo del coordinamento fra le varie realtà associative cittadine.

Segue il breve intervento dell'arch. Pietro Pagliardini, rappresentante dell'Ordine degli architetti. Il quale si associa alla precisazione fatta dall'ing. Adamoli a proposito dell'inserimento degli ordini professionali nell'art. 14. Si soffriera quindi sulla composizione delle commissioni consiliari (arti. 45, 46 e 47) e, citando un documento propositivo precedentemente inviato alla commissione, ribadisce la necessità di separare le responsabilità politiche da quelle tecniche. A questo proposito l'Ordine propone di specificare meglio, fin dallo statuto, le norme per la composizione. Il ruolo e il funzionamento delle commissioni miste, che prevedono l'inserimento di tecnici esterni.

Il presidente Ducci interviene brevemente per rispondere a Pagliardini che le modalità di funzionamento delle commissioni devono essere indicate nel regolamento.

Prende la parola Giacomo Amatucci, consigliere della circoscrizione 3 e rappresentante dei consiglieri Verdi di tutte le circoscrizioni. Giudica positivamente la bontà di statuto, anche se su alcune parti sono necessarie ulteriori puntualizzazioni. All'art. 94 (funzioni proprie delle circoscrizioni), comma 1, punto d), sarebbe bene prevedere che alredì pareri, espressi su materie di competenza comunale, oltre che obbligatori siano vincolanti. Le circoscrizioni conoscono infatti più da vicino la realtà e le intese dei cittadini. Ciò verrebbe per le questioni più importanti, come ad esempio i problemi relativi all'impatto ambientale di certe opere pubbliche.

A proposito della partecipazione, conclude Amatucci, il giudizio è abbastanza positivo, anche se è importante sottolineare che il Comune dovrà far si questi principi non restino sulla carta, invitando la popolazione a partecipare. Dovranno altresì essere sempre prese in seria considerazione le intese dei cittadini e delle circoscrizioni.

Andrea Saccoccia, segretario provinciale dell'ANPI, solleva il problema delle eventuali disparità di trattamento che si potranno venire a creare fra cittadini dei diversi Comuni della nostra provincia, molti dei quali, peraltro, non hanno ancora la sollecitudine a lavorare attivamente agli statuti, evitando di rincorrere le basse percentuali.

Infine, dopo aver approvato la proposta di Baroncini a proposito della procedura per l'elezione del difensore civico, Saccoccia esprime soddisfazione a proposito dell'accoglimento di alcuni suggerimenti, fra i quali il richiamo - recepito all'art. 7 (principi ispiratori) - ai valori della Resistenza, da tenere sempre presenti in una società democratica.

Conclude il dibattito il presidente, prof. Aldo Ducci, esprimendo la propria soddisfazione per le qualità dei numerosi interventi, ricchi di apprezzamenti per il lavoro fatto dalla commissione sindacato, ma anche di valutazioni critiche sicuramente utili. Queste verranno prese in attesa considerazione, prima di proseguire con il dibattito previsto per i prossimi giorni all'interno degli organi comunali. Va comunque ricordato che alcune indicazioni troveranno soddisfazione al momento della stesura dei nuovi regolamenti e che, in ogni caso, il primo anno di vita dello statuto sarà dedicato alla verifica dei suoi contenuti (oltre che della sua effettiva attuazione) per opera di una apposita commissione. Per ciò la società civile aretina sarà invitata altre volte a dare il suo prezioso contributo.

Dopo di che, alle 19,30, Ducci chiude l'incontro ringraziando il ringraziamento da parte della commissione agli intervenuti.

COMUNE DI AREZZO

CONSIGLIO Comitato N° 1

Pag. 1

VERBALE ADUNANZA DEL 1 ottobre 1990
CIRCONSCRIZIONE I
Seduta pubblica
OGGETTO: legge e parere bassa statuto

Pag. 2/6
PAG. 2/2

COMUNE DI AREZZO

000383 0501191

Progetto del Consiglio comunale alla relazione sull'oggetto

Commissione Statuto

1 ACQUISTI Carlo	1	BRADORI Gianni	2	BERTINI Gianni	12
2 BEDINI Carlo	2	CALZONI Andrea	3	BRONZINI Chiara	13
3 CASSI Paola	3	MAURIZI Dino	4	TAVANTI Luigi	14
4 CEROPOLINO Carlo	4	PIANTINI Giuseppe	5	TRICCI Loredana	15
5 COCCI Chiara	5	ROMANELLI Mario	6		
6 DIANA Paolo	6	ROSSETTI Sergio	7		

PRESIDENTE
Sergio Rossi

CONSIGLIERE ANGIANO
Carlo Cerabafini

0501191 - 19/10/90
Secondo
Sestina Craxia

SEGRETARIO
Luisa Del Prete
Maderini Chiara
Tesi Lorenzini

Annunciate l'argomento iscritto al punto n.2 dell'ordine del giorno
il Presidente fa presente al Consiglio che l'amministrazione comunale
ha riconosciuto l'espressione formata dal parere del Consiglio di Circo-
noscenza, e norme degli articoli 14 e 15 del vigente regolamento, sulle
isposte di statuto comunale, elaborato dalla apposita Commissione.
Nell'introdurre il dibattito, il Presidente ribadisce la necessità di
rafforzare le possibilità di reale intervento delle Circoscrizioni e
l'importanza di un regolamento che escluda l'attuazione praticabile
stessa. Dopo questa breve introduzione, il Presidente pone la parola
ai consiglieri che desiderano intervenire nel dibattito. Intervento di
Gruppo P.C., il quale, pur manifestando parere favorevole alle ipotesi
della Stato, presenta un proprio documento qui di seguito riportato e
parla integrante del presente atto "ad un uso di distesa dall'individuo
dei Consigli delle Circoscrizioni del Comune, al più parlare di
sfasce di queste istituzioni, che pure sono strutture chiamate di res-
ponsione di legge. Fare di individuarne le cause su alcuni elementi con-
seguenti all'atteggiamento della Giunta Municipale nei confronti delle
Circoscrizioni: se è stata pressoché ignorata l'esistenza ed il fun-
zionamento e le prerogative anche minime, dopo l'insediamento di Presi-
denti e di maggioranza sostanzialmente conferiti alle maggioranze delle
Giunte Municipali, in linea con un (errato) principio, che ha ignorato
la diversità di situazioni presenti nel territorio in maniera differen-
ziata e rispetto a strutture esterne di più immediata direzione esprimenti
dei cittadini e che ha deluso le stesse maggioranze circoscrizionali".
Ei per un lungo periodo si è avuto lo paritet dell'ufficio am-
ministrativo, che tuttora è marginalizzato, con la conseguenza di rendere

impossibile e difficile qualsiasi coinvolgimento e ricordo con gli uffici
comunali (art. 4-bott.3), in materia di strumenti operativi
connessi col ragionamento, sono state "gestite" inadempienti notevoli, qualifiche
che hanno determinato (letteralmente art.4) la Commissione di Distretto, che
rispondendone un impegno di riferito per le Circoscrizioni, con la presenza
di un cittadino più modesto, della promozione e della prevenzione e della
assistenza sociale, oltre al ruolo per la medicina comunitaria, e questo
in una fase già da per sé critica di funzionalità di altre strutture, di re-
cente costituite con legge, ed in via di costituzione continuato rego-
lamento, oltre la "presenza" del cittadino e della indifferenza, nascono spesso
sevizie penitenziali, interrogatori, raccomandazioni e messaggi di gruppi comuni-
tari e di singoli consiglieri delle Circoscrizioni, favorendo al ristretto
ceto gente da strutture e funzioni pubbliche ed indusso alla valutazione
se al giudizio che le Circoscrizioni sono queste sono buoni e se sono insi-
forniti di funzioni. Le alternative per i gruppi costituiti circoscrizionali
sono: 1)-adeguarsi alla indifferenza, facendone così gli obiettivi delle
maggioranze costituiti dalla legge; 2)-non voler credere la funzionalità
delle Circoscrizioni rivolgendole al finito della assistenza fino alle esigenze
del "preferire" trattando di esprimere i pareri che addirittura
tali e procedimenti già adottati vengono pre-forma rifiutando di essere
riconosciute le capacità amministrative, giuridiche e rappresentative delle
Circoscrizioni, e norme delle nuove leggi 142/90 e 243/90 che autorizzano
anche ai singoli cittadini, i diritti alla partecipazione e alla trasparenza,
impiegandosi tutti i consiglieri, di tutte le circoscrizioni, a far
valere collegialmente queste facoltà-doveri, possibilmente eventualmente
ai vari livelli e gradi di giurisdizione, poiché per tutti una sollecita-
ta forma di indifferenza che fa disapparire norme regolamentari.
Il gruppo P.C. sceglie ad invito ad una ripresa funzionale con queste no-
tive alternative. Dopo varato, a breve, entro il prossimo 10 ottobre, lo
Statuto Comunale, non intendiamo accettare le proposte mortificanti attuate
nell'autunno scorso 1990 sul bilancio ed il programma comunale, al di là
delle tenuissime rivendicazioni verso il governo delle maggioranze comunali.
Chiediamo che nel termine massimo di 30 giorni: 1)-venga indetta una assemblea
di tutti i consiglieri circoscrizionali, per le più opportune verifiche ed
impegni di funzionalità, connessa dalla assistenza comunale.
2)-che nello stesso termine venga dato corso a quanto richiesto con riferi-
mento all'art.7 di cui in apertura del presente documento e possibilmente
il Consiglio Comunale che ne verrà investito, venga indetta in forza opera-
ta, con le istituzioni e partecipare con facilità di parola anche per i consiglieri
di Circoscrizioni".
Prende la parola il consigliere agli fa presenti che, essendo la stessa
del statuto molto complessa, si chiederà di esprimere un giudizio circa
gli aspetti più significativi del documento. Essenzialmente egli cita lo
articolo 26 Titolo II capo I, per quanto riguarda la proposta di iniziativa
popolare e nel quale si richiede che i cittadini partecipanti ad esse
abbiano compiuto il 18° anno di età. L'autorità di approvare titolo II
capo I riguardante il referendum popolare che designa come partecipanti
i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età residenti; è importante
XXX.

Segreto Verbaile del 1.10.1991

n. 127 - pag. 6

sottolineare, secondo il cons. Acquisti, che tale articolo consideri i cittadini che abbiano residenza nel Comune di Arezzo e che, quindi, non riconoscano esclusi gli extracomunitari residenti.

Dottorissimo PIANTINI il quale puntualizza alcuni aspetti del problema espresso nel Titolo V art. 87 e seguenti, riguardanti il decentramento e quindi il ruolo e l'autonomia delle Circoscrizioni. Egli conclude affermando che lo spirito che anima lo Statuto è valido, ma ha bisogno di essere inserito nella realtà politica e sociale, attraverso una serie di iniziative di cui l'amministrazione comunale si deve fare carico, per esempio il bilancio, per poterlo esprimere nella sua concretezza. Il Presidente pone la parola al cons. Diana, il quale ha fatto esplicita richiesta di intervento. DIANA afferma che è, secondo lui, positivo il fatto che l'amministrazione comunale abbia adottato uno strumento come la Commissione per lo Statuto, la quale ha svolto un lavoro importante, tenendo contatti sia con l'amministrazione stessa, sia con tutti gli organismi che hanno partecipato alla stesura del documento. Egli dichiara che gli emendamenti, citati anche nel precedente intervento, dal cons. Acquisti, vanno in una direzione: estendere al maggior numero di cittadini e residenti un diritto che egli afferma dovrrebbe essere di tutt'iria partecipazione. La società -prosegue Diana- sta avviandosi verso un progressivo mutamento, dovuto anche al fenomeno della migrazione e dovrà sempre più spesso affrontare realtà diverse e tener conto della loro presenza. Egli dichiara che è necessario accogliere tali emendamenti se non vogliano che una gran fetta della popolazione rimanga esclusa dalle scelte di fondo ed invita l'amministrazione a chiarire alcuni concetti espressi nel documento quali l'associativismo, il volontariato. Infine -conclude il cons. Diana- nella commissione che giudica dei garanti, per quanto riguarda il referendum, al di là dei rappresentanti di tutte le Circoscrizioni, dovrebbe essere presente un rappresentante della Circoscrizione interessata, quando il referendum riguarda una circoscrizione, anche se non è promossa da essa.

Terminati gli interventi, potete uscire chiude la parola, il Presidente propone al Consiglio di esprimere, tramite votazione, la parola fine alla richiesta sulla ipotesi di Statuto del Comune di Arezzo.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSECRIZIONE N.1
con votazione unanima dei 14 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Si è espresso parere favorevole allo Statuto del Comune di Arezzo elaborato dalla apposita Commissione e trasmesso dalla Amministrazione Comunale con n. 108/200/2004/43/R/2, l'1 ottobre 1991 per la trasmissione fissa, al parere del Consiglio di Circoscrizione e norma degli uffici, l'art. 15, del Regolamento

presso per poco 2.

del
1.10.1991

Segreto Verbaile del 1 ottobre 1991

n. 1

COMUNE DI AREZZO

n. 1

000387 0701191

100

Commissione Statuto

8

OBJETTO:

Allegato della delibera prot. n. 108prot.gen.008/12.3

Allegato alla delibera n°108 e come parte integrante di essa; il Consiglio di Circoscrizione n.1 propone le modifiche dei seguenti articoli:

Art.18 Titolo II Capo I per quanto riguarda le proposte di iniziative popolare e nel quale si richiede che i cittadini partecipanti ad esse abbiano compiuto il 18° anno di età.

Art.19 Titolo II Capo I riguardante il referendum popolare che designa come partecipanti i cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età e residenti. È importante sottolineare che tale articolo consideri i cittadini che abbiano residenza nel Comune di Arezzo e che, quindi, non riconoscano esclusi gli extracomunitari.

Art.20 Titolo II Capo I - comma 4- proposizione del referendum. L'ufficio per il referendum, dove comprendere, oltre alle persone a cui l'articolo fa riferimento, anche il rappresentante delle Circoscrizioni eletto dalla conferenza dei presidenti.

Art.20 Titolo II Capo I - comma 5- Commissioni Consiliari permanenti si propone che i responsabili delle commissioni circoscrizionali corrispondenti debbano far parte senza diritto di voto delle Commissioni consiliari medesime.

Art.47 Titolo II Capo II - comma 2- Commissioni statute si propone che i responsabili delle Commissioni circoscrizionali corrispondenti debbano far parte senza diritto di voto delle Commissioni consiliari medesime.

Art.54 Titolo II Capo II - composizione della Giunta- si risponde che il numero degli assessori sia elevato ad otto.

Il Presidente
Giorgio Scattolon



COMUNE DI AREZZO

CONSIGLIO COMUNALE n° 3

Pag. n.

Prot. Com. n. 66

VERBALE ADUNANZA DEL 26/05/1991

Seduta pubblica:

26/05/1991

(comunicato)

OGGETTO: Parere Sabato Comunale

COMUNE DI AREZZO

000381 0401191

Commissione Statuto

Proposta dei Consiglieri presenti alla seduta sull'oggetto

1. RECATTORI Guido	1. T. LUCCHINI Isolde	13. SERINI Alessandro
2. Ghizzetti Giandomenico	2. MATTI Franco	14. TORRICO GRANDE Paolo
3. FELICORTI Angelo	3. PASSEBOTTO Cagliotto	15. TRONCI Orio
4. GABBRIELI Franco	4. PONTICELLI Piero	16. VERDELLINI Bruno
5. CRONAUZI Luciano	5. RAVASI Gianni	
6. GAVAROTTI Fulvio	6. RIVOLTA Nuccio	

PRESENTI:

Ghizzetti Giandomenico

CRONAUZI Luciano
Rivolta NuccioVicepresidente
Naccarato
Mori Roberto

050281 - 401191 Sommario

Giornata

Cai
F.lli Ghizzetti
Verdelli

Alla ore 00.45 i consiglieri Belli Corti e mozzi lasciano la seduta . Il presidente enuncia il secondo punto all'ordine del giorno cioè la parola al cons. Troisi che informa il consiglio che delle riunioni dei capigruppi è emerso l'intensamento di esprimere la stessa un parere favorevole sullo schema di statuto comunale elaborato dalla apposita commissione costituita su subordinando il parere favorevole stesso ad alcune aspettive a nostro avviso appaltate trattandosi i tre punti che a nostro avviso dovrebbero trovare l'accoglimento delle nostre proposte riguardano i Referendum , le funzioni proprie di un comune ; per ciò che concerne i Referendum si propone una serie di accordanze che evitino che si possa rifiutare l'esito di un referendum , proponendo di inserire a priori una normativa che tuteli la scelta drittifica i poteri di illegittimità dei referendum propositi ma che quando questi abbiano avuto corso non sia possibile discostarsi dalla scelta che il corpo elettorale avrà voluto dare ; Per ciò che concerne le funzioni proprie di un comune si ritiene una dettiva interpretazione dell'art. 13 della legge 142/70 che definisce le circoscrizioni " Organismi di gestione dei servizi di base nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune " per cui tra i compiti propri c'è la gestione di tutti i servizi comunali di base e non solo di quelli che " per necessità di più immediata e frequente fruibilità da parte della popolazione " i compiti della statuto è quindi l'istituzione della legge ed illegitimmo in quanto legge , ad un organismo , poteri conferiti con la legge .

Soltanto Troisi riconosce che i capigruppi costituiti nel consiglio che mancano a la migliore normativa agli disporzione del regolamento pur sistematicamente varie disegne senza che le circoscrizioni possano disporre nessuno strumento giuridico per valersi il rispetto delle normative si propone un nuovo articolo allo statuto in cui sia istituita una commissione che deriva i contenziosi circa l'applicazione delle normative che regolamenta i rapporti tra circoscrizioni Amministrazione e uffici comunali .

Rifatta al termine dell'intervento Troisi propone al consiglio i seguenti

schema di deliberazione :

- Il testo proposto per il nuovo statuto presenta indubbiamente aspetti positivi .

La circoscrizione n. 1100 volgendo al proprio parere , propone anche alcune modifiche o opere per facili amendamenti presentati .

Tuttavia 3 aspetti assumono una rilevanza tale che obbligano ad un parere negativo . La loro revisione nel senso indicato dalle osservazioni è pregiudiziale per la validità del parere espresso .

Anzi , la formulazione relativa alle funzioni proprie delle Circoscrizioni è giudicata talmente lesiva di un diritto riconosciuto dalla stessa legge , che il Consiglio da' mandato al Presidente e ai capi gruppo di seguire l'iter dello statuto e , in caso di mancata modifica nel senso indicato dalla legge , di presentare opposizione al CD.RG.CD .

Tali argomenti pregiudiziali sono :

referendum .

Lasciare aperte la possibilità al Consiglio Comunale , sia pure a maggioranza qualificata , di validificare l'esito di un referendum , oppure al di fuori di ogni regola di democrazia oltre che di rispetto per il corpo elettorale . Tuttavia il Consiglio si rende conto che possono esservi questioni , anche sociali , la cui tutela va al di là del parere della maggioranza . In tal caso è preferibile un voto " politico " anteriore all'indizione del referendum , piuttosto che il mandato rispetto del voto del corpo elettorale .

A tal fine si propone :

ART. 21 Proposizione referendum

Modificare il comma 5: "La commissione di cui al comma 4 può disporre unanimemente il referendum esclusivamente per motivo di legittimità "

ART. 21/bis Da aggiungere

Premo di indicare un referendum al Consiglio Comunale e di Circoscrizione al quale si attribuisca la competenza di merito (esclusivamente alle materie finanziate)

a) questioni per le quali le soluzioni indicate dalla popolazione di referendum possono creare situazioni di disagio o di difficoltà ad una parte dei cittadini

b) questioni di rilevanza sociale che riguardano minoranze etniche , religiose o socialmente marginali .

L'"unanimità " potrà essere dichiarata sotto a seguito di pronunciamento del Consiglio Comunale o di Circoscrizione con deliberazione approvata con il voto favorevole di 3/4 dei consiglieri assegnati .

ART. 23 Esito del referendum

Modificare il comma 4: "Il Consiglio Comunale e di Circoscrizione è autorizzato ad adeguare le decisioni con la volontà espresso attraverso il referendum "

FUNZIONI ESERCIZI

L'art. 13 della L. 142/70 definisce le Circoscrizioni come "organismi di gestione dei servizi di base nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune ". Quindi tra i compiti propri c'è la gestione di tutti i servizi comunali di base e non solo di quelli che " per necessità di più immediata e frequente fruibilità " da parte della popolazione , fischionando un decentramento nei territori " .

Comitato dello Statuto e , quindi , di definire quali siano i servizi di base . Le gestioni da parte delle Circoscrizioni saranno : esclusiva , automatica per legge .

Si intendeva , ad esempio , che la manutenzione sia un servizio di base , così come è intesa che sia di immediata e frequente fruibilità " da parte della popolazione . Soltanto lo Statuto non ha potere di delegare a ne tale funzione , ma solo di prendere atto che c'è una funzione propria delle Circoscrizioni . Ma ormai la possibilità di regolamentare l'uso di tale potere .

Se quanto sopra consape che i poteri relativi alla regolamentazione di attività proprie delle Circoscrizioni , non possono unire solo obiettivi , ma anche vincenti -



Sesso: Ufficio: 26/06/1991

n. 38 (Pagina 2)

ART. 94 Funzioni proprie

- * come b, lettura si sostituire con "la gestione dei servizi comunali di base che afferiscono ai settori culturale, scolastico, sociale, del tempo libero, della manutenzione, ecc. Il regolamento specificherà dettagliatamente i servizi di base del Comune e determinerà le competenze delle Circoscrizioni nel quadro degli indirizzi generali degli organismi comunali".
- * come c, lettura di aggiungere al termine e quelle, relative alle funzioni proprie, per le quali il parere si anche vincolante.

CONTROLLAZIONE

Purtroppo, nonostante la migliore normativa, ogni disposizione deve venire discussa senza che nessuno risponda. Il regolamento attuale, pura non vecchia, viene regolarmente discusso senza che le Circoscrizioni abbiano alcuna struttura giuridica cui valersi per il rispetto delle normative.

A tal fine si propongono:

ART. 100 bis Da aggiungere

Viene istituita una Commissione con il compito di valutare e direttive, oltre eventuali modifiche della Costituzione e della Giunta, eventuali divergenze in merito alle legittimità circa l'applicazione della normativa che regolamenta i rapporti tra Circoscrizione, Amministrazione, uffici.

La commissione sarà la stessa prevista all'art. 20, 4 come detto Statuto.

Il regolamento definisce la modalità di sollecitazione e di intervento della Commissione stessa.

ULTERIORI PROPOSTE DI ENDAZIONI

ART. 14 Valorizzazione delle associazioni

- * Come 4 aggiungere "a seconda dello stato patrimoniale delle singole associazioni. Stabilisce inoltre le forme di contratto fra le due entità utilizzando le forme proposte dalla commissione".

ART. 14/bis Da aggiungere

- * al fine di quanto previsto dal comma 2, lettura si è di dell'articolo 14, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e quelle rappresentativi sono equivalenti di diritti alle associazioni inserite all'altra".

ART. 21 Proposizione referendum

- * comma 1, lettura si sostituire "nel 2000" con "del 20 seguito".
- * comma 4 sostituendo "presidente dell'ordine degli avvocati e procuratori legali" con "Presidente".

ART. 22 Svolgimento referendum

* Emendamento N. 14/2000

ART. 30 Reputabilità

- * comma 2 aggiungono "tra questi sono compresi i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici ed organizzazioni sindacali".

ART. 42 Gruppi consiliari

- * comma 1 sostituendo "composti da uno o più" componenti" con "composti da un numero da tre componenti".

ART. 54 Composizione della Giunta

- * comma 10 emendamento sostitutivo G. Galli e N. Mecca.

ART. 92 Consiglio di Circoscrizione

- * come si ritengono

ART. 100 Organi dell'istituzione

- * comma 5; emendamento soppresso P. Galli.

All'elenco dell'esposizione del caso, Trefisi si apre il dibattito sull'argomento Interviste il com. Blocc Graetza la quale dissentiva merita all'appoggio dell'art. 16 bis, tempi e sue serie non sono separabili le associazioni dei volontariato con quelle degli ordini professionali.

Posta la votazione la svolta di deliberazione proposta dal com. Trefisi a nome del gruppo consigliari viene accolto dal consiglio con voto favorevole unanime dei 8 consiglieri presenti e votanti, tranne l'art. 16 bis che viene accolto a maggioranza dei consiglieri seguito il com. Blocc voce contro ed un suo accoglimento.

Pertanto visto il parere favorevole del segretario della circoscrizione in ordine alla deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 50 della L. 142 del 08/06/91 il consiglio della 10^a Circoscrizione voterà:

DELIBERA

* Si far proprie le proposte di emendamenti da apportare allo statuto comunale elaborate dai capi-gruppo consigliari ed illustrate dal consigliere Trefisi, come meglio riportato nella parola descrittiva, tranne che per l'art. 16 bis, che viene accolto a maggioranza seguito pure l'opposizione del com. Blocc.

R. Trefisi

Presidente
Puccetti



COMUNE DI AREZZO

CONSIGLIO Circoscrizione n° 1

Pag. n.

Prov. Cons. n. 100

VERBALE ADUNANZA DEL... 26 Settembre 1991

Seduta pubblica - Extraordinaria prima convocazione

OGGETTO: Borsa Stato comunale. Borsa a parere.

Prov. Cons. n. 100/1/23-1

COMMUNE DI AREZZO

000379 0300191

Proposta del Consiglio per la votazione sull'oggetto:

Commissione Statale

1 ABBARCI Vicenzo	3 EMINENTI Gottfried	5 PERLINI Cecilia Odile	10
2 ALFREDUCCI Gianni	6 OCCHI Valeriano	8 RALFI Angelo	11
3 AMATUCCI Giancarlo	9 LUZZI Ivano	10 TURCHETTI Ferdinando	12
4 ARRIGUCCI Angelo	10 MANFREDONIA Domenico	11 VITI Gian Carlo	13
5 BARRONI Antonio	11 MEONI Giorgio		
6 BRACCIALI Angelo	12 MORETTI Giampiero		

PRESIDENTE

Riccardo Giorgio

CONSIGLIERE ANZIANO

Riccardo Giorgio

050043 - 301191

SEGRETARIO  FISC

Valli Maria

Riuniciate l'argomento iscritto al primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente, ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento del Consiglio di Circoscrizione è chiamato ad esprimere parere in merito alla borsa di statuto comunale elaborata dall'apposita commissione.

Per illustrare i contenuti, continua il Presidente, la data 25/09/91, si è tenuta una riunione di tutta la Circoscrizione con la commissione proposta, dove sono stati effettuati interventi sugli interlocutori del caso.

L'approvazione dell'attuale borsa di statuto deve passare il consenso del Consiglio Comunale e le sue applicazioni portare delle modifiche all'interno della vita del Comune.

Ciò detto, il Presidente apre il dibattito sull'argomento.

Prende la parola il consigliere Luzzi il quale, a nome del gruppo consiliare del P.C.I., di lettura del documento allegato in copia al presente atto come parte integrante dunque.

Prende quindi la parola il consigliere Turchetti, il quale a nome del gruppo della Democrazia Cristiana di lettura del documento allegato in copia al presente atto come parte integrante di esso.

Prende la parola il consigliere Perlini il quale dichiara di condividere l'intervento presentato dal consigliere Turchetti e di considerare i contenuti.

Interviene nel dibattito il consigliere Bainotti il quale dichiara:
"il gruppo P.C.I.-P.D.S. valuta positivamente il lavoro svolto dalla commissione co-

stituita per lo Statuto soprattutto per la attenzione e sensibilità dimostrata nel recepire le proposte che le circoscrizioni hanno fatto durante lo svolgimento dei lavori; ed esprime parere favorevole sulla borsa di statuto presentata".

Il consigliere Amatucci dichiara di condividere l'intervento effettuato dal P.C.I.-P.D.S. al di identificarsi con le proposte avanzate dal gruppo P.C.I.-P.D.S. farà un pliego alla Commissione per il lavoro svolto, ma speravo che lo statuto elaborato sia di sufficienza alle circoscrizioni di esprimere pareri vincolanti su alcune questioni tipo il degrado ambientale, le barriere architettoniche ed altre questioni che lo sono importanti.

Durante gli interventi, il Presidente invita il Consiglio ad esprimere, tramite votazione, il parere sulla borsa di statuto comunale predisposta dalla Commissione.

Si di sì


IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


con votazione unanime, espressa in forme palese, dai 12 consiglieri presenti e validi.

S E L I S S E R A

si esprimere pareri favorevoli alla borsa di statuto comunale predisposta dalla apposita "Commissione a modulazione" che vengano accolte e, quindi, inferiori nel documento definitivo i suggerimenti e le proposte di modifica eserte negli interventi.

La presente copia di C. 1/2000/1, che viene ceduta per uso privato, è da conservare in alzate all'Albo prezzo per 100 lire.



V. L. PRESIDENTE


Il consigliere IVO LUSZI, a nome del gruppo consiliare del P.S.I., così riassume le considerazioni svolte nel corso dell'incontro promosso dalla Commissione consiliare per lo Statuto il giorno 16/09/1995 nella sala del Consiglio Comunale:

Proposto che, per quanto riguarda il titolo V "Decentralismo" la tesi di statuto contiene riflessioni e norme di segno positivo, testimonianze di una interpretazione corretta e politicamente qualificata delle novità e del ruolo delle Circoscrizioni, novità e ruolo non compresi finora dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, il consigliere Luszi propone le seguenti integrazioni:

1) ART. 92 - DISORDINE DI CIRCOSCRIZIONE

Dopo il punto 8) aggiungere il punto 9 che dovrebbe così recitare: "Il Consiglio di Circoscrizione è autonomo e libero di eleggere -indipendentemente dalle maggioranze e dalle minoranze del Consiglio Comunale - i propri organi al fine di favorire la partecipazione e la corresponsabilità dei cittadini nella gestione della cosa pubblica".

2) ART. 93 - PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE -

Ritenuto essenziale sottolineare il concetto di "amministrare insieme" tra Consiglio Comunale e Circoscrizioni, dopo il punto 8) aggiungere il punto 7) che dovrebbe così recitare:

"I presidenti delle Circoscrizioni sono invitati a presentarsi alle sedute del Consiglio Comunale in cui si dibatte il bilancio annuale di previsione".

3) ART. 94 - FUNZIONI PROPRIE:

Al comma 8) rigo 9) dopo "dovendosi alla....." inserire "esclusiva competenza".

4) ART. 95 - FUNZIONI DELEGATE-

Per sottolineare l'esigenza che ad ogni dichiarazione di volontà faccia seguito un corrispondente impegno concreto, dopo il comma di aggiungere il comma 8) che dovrebbe così recitare:

"ad ogni Circoscrizione sono assegnati il personale ed i mezzi tecnici e finanziari necessari per l'espletamento delle attività connesse alle funzioni proprie e a quelle delegate."

5) ART. 97 - CONFIDENZA DEI PRESIDENTI -

al fine di far crescere la cultura politica di "amministrare insieme" e di valorizzare giustamente la "Conferenza dei Presidenti", dopo il punto 8) aggiungere il punto 9) che dovrebbe così recitare:

"Il Consiglio Comunale e le Circoscrizioni sono informati -rispettivamente dal Sindaco e dai Presidenti- almeno due volte l'anno dei lavori della conferenza".

A conclusione del proprio intervento, il consigliere Luszi conferma, a nome del gruppo del P.S.I., il parere favorevole nel titolo V "Decentralismo" della tesi di statuto elaborata dall'apposita Commissione consiliare in quanto le proposte costituiscono un contributo ad una opportunità che vengono offerti in direzione della riforma della politica.

IVO LUSZI
Consigliere III^a Circoscrizione

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO DEL COMUNE DI AREZZO del Gruppo D.O della 3^a Circoscrizione

ART.12- Comma 2^a- Il Comune assicura, attraverso le procedure previste dal presente Statuto e dal regolamento, le condizioni per instaurare idonee forme di dialogo e di collaborazione tra gli organi elettori, la popolazione, le formazioni sociali, i Sindacati e gli Enti rappresentativi della società civile. AGGIUNGERE: Ivi compresi gli Enti ecclesiastici.

ART.13- Come considerati soggetti e titolari del diritto di partecipazione.....i residenti del Comune che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. MODIFICARE: Che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

ART.14- Comma 3^a-ultima parte, modificare come appresso...valore sociale,umanitario ormai legato alla finalità perseguita.

ART.15- No all'emendamento Beppi-Balli

ART.16- No all'emendamento Beppi-Balli

ART.17-Comma 2^a- Il Comune riconosce nel Decentralismo un fattore di sviluppo della vita democrazia ed un elemento di stimolo verso una equilibrata distribuzione dei servizi e delle risorse del territorio. AGGIUNGERE: "risorse certe da assegnare all'inizio di ogni esercizio finanziario, in relazione alle competenze, alle deleghe e alle esigenze del territorio, con riferimento al numero degli abitanti amministrati"

ART.18-Comma 3^a-La elezione (dal Presidente) avviene in seduta pubblica, per appalto nominale e a maggioranza assoluta dei consiglieri. AGGIUNGERE: .. in piena autonomia e senza interferenze da parte delle forze politiche che governano il Comune.

ART.19- Aggiungere un terzo comma così composto:
Le interrogazioni e le raccomandazioni che i Consiglieri rivolgono al Presidente, che interessano i vari assessorati, DEVONO essere ovate almeno entro trenta giorni dalla data della loro presentazione.

IV.0
Luszi
Consigliere
III^a Circoscrizione
Arezzo

 COMUNE DI AREZZO

CONSIGLIO Comunale n° 4

Pag. n. 1

Prov. Cons. n. 60

Prov. Cons. n. 290/1-9

VERBALE ADUNANZA DEL 27 Settembre 1991

Seduta pubblica l' 11/10/91 convocazione

OGGETTO: Borsa Statuto del Comune di Arezzo. Richiesta parere

COMUNE DI AREZZO

000377 28SET91

Progetto dei Consiglieri presenti alla riunione sull'argomento

Commissione Statuto

1 ALBERTI Piero	2 ANDREUCCI Stefano	3 BALDINI Saverio	4 BENU Francesco	5 CECCHACCI Guido	6 CRIANUCCI Renzo	7 CORSE Primo	8 DONATE Gianni Battista	9 FRANCHETTI Ivrea Cesare	10 GHANDAI Alessandro	11 LIBERATORI Loris	12 LORENZ Roberto	13 LUCACCI Enzo	14 MODDÈO Cesare	15 SARRINI Giovanni	16 VANIELLI Paolo
-----------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	-----------------	------------------	---------------------	-------------------

PRESIDENTE

MOSCO Costantino

CUMU

Aggiornato

CONSIGLIERE ANZIANO

CRIANUCCI Renzo

SEGRETARIO

SERRANO Giacomo (S1) (1.0.16)

049249 28SET91

Enunciato l'argomento iscritto al n. 1 dell'ordine del giorno il Presidente ricordano l'iter che a seguito fino ad oggi la borsa dello statuto del nostro Comune apre la discussione sull'argomento.

Cesa, Renato Giacomo:

Riferisce quale coordinatore della Commissione Circoscrizionale per lo statuto, che la Commissione si è riunita il giorno 29.9.91 per l'esame della borsa di statuto riferendo il documento che presenta al Consiglio di circoscrizione. Documento allegato al presente atto di cui fa parte integrante.

Cesa, Renato Giacomo:

Fa presente che nello statuto il decentramento è trattato in modo soddisfacente anche se non affronta in modo diretto il problema dell'autonomia Circoscrizionale. Autonomia che dovrà valutare e proporre nel nuovo regolamento dei Consigli di circoscrizione, che dovrà essere approvato entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto.

Cesa, Saverio Baldini:

Fa presente di essere favorevole alla borsa di statuto riferendo al suo interno le risposte le indicazioni per tutti gli aspetti della vita amministrativa del comune. Aspetti che certamente dovranno meglio definire/begli appositi regolamenti.

Onorevole Stefano Baldassari:
Fa presente che lo statuto è la massima fonte normativa generale del comune e che quindi si apre una via che il decentramento possa meglio definito anche nei vari comitati da delegare alle circoscrizioni, per dare agli stessi comitati circoscrizionali di credere nel proprio ruolo.

Terminata la relazione il Presidente mette in votazione la richiesta di approvazione di statuto del Comune di Arezzo.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Con voto unanime degli 11 Consiglieri presenti e votanti:


DELIBERA

Si esprimere parola favorevole alla bozza di Statuto del Comune di Arezzo con le modifiche riportate nel documento presentato dalla Commissione statuto Circoscrizionale, allegato al presente atto di cui fa parte integrante.

La presente bozza di Attestazione, che viene dichiarata non adeguata, è da conservare all'Archivio. Copia della stessa è in effettivo all'Albo notarile per deposito.
28 SET. 1991

S. BORGHI





COMUNE DI AREZZO CIRCOSCRIZIONE IV Passe Giorni, 2 - Tel. 28887

La Commissione Circoscrizionale statuto, riunita in preparazione alla seduta del Consiglio di Circoscrizione, per il parere sulla bozza di Statuto Comunale, fissata per il 27 settembre 1991, espri me le seguenti considerazioni:

- 1) ricorda anzitutto i precedenti elaborati trasmessi alla Commissione Comunale, sia all'inizio del funzionamento di questa, sia durante la fase di elaborazione e consultazione, cui ha partecipato in maniera attiva, riconfermando i contenuti e le espressioni formali anche per ciò che non ha trovato accoglienza. Alla fase procedurale ora pervenuta, più che un'analisi minuta dell'articohano, ritiene di esprimere qualche ulteriore notazione schematica, cui potrà riferirsi la Commissione Comunale nell'esame definitivo del testo e nella presentazione al Consiglio Comunale.
- 2) La Commissione riafferma l'esigenza che siano meglio e più chiaramente precisati nello Statuto, per il territorio circoscrizionale, i poteri e la funzione di iniziativa, di proposta ma anche di coordinamento dell'azione popolare conformemente ai contenuti degli articoli 6 e 7 della legge 142/90, in modo da confermare la circoscrizione come organo e strumento primario della partecipazione del cittadino.
- 3) La circoscrizione infatti è persona giuridica a se stante, distinta dal Comune, eletta in primo grado a suffragio universale capace di esprimere un indirizzo politico e amministrativo distinto ed eventualmente diverso da quello del Comune. Per queste ragioni riaffermiamo l'esigenza e chiediamo che sia lo Statuto (senza rinvii al Regolamento) a disciplinare

COMUNE DI AREZZO
CIRCOOSCRIZIONE IV
Roma Giorn. 2 - Tel. 29607

COMUNE DI AREZZO
CIRCOOSCRIZIONE IV
Roma Giorn. 3 - Tel. 29607

- a) numero e delimitazione delle circoscrizioni;
- b) numero dei Consiglieri;
- c) principi di organizzazione rilanciando al regolamento la soia disciplina dell'organizzazione strutturale dei servizi ed uffici, del funzionamento e dell'esercizio delle funzioni delegate.
- 4) La Commissione Circooscrizionale riafferma quanto manifestato anche in altre occasioni ed incontri, circa la gestione dei servizi sociati, da riaffermare nell'ambito diretto comunale con la partecipazione delle circoscrizioni, anche rispetto alle U.t.t. - come può verificarsi nella stessa legge 111/91 sul Commissariamento di queste strutture e per meglio stimolare e favorire l'autoassociativismo locale.
- 5) La Commissione Circooscrizionale suggerisce e richiede che per il regolamento delle circoscrizioni da emanare entro un anno dallo Statuto, venga costituita a latere della Commissione Comunale, una sub-commissione o gruppo di lavoro, espressione di tutte le circoscrizioni per predisporre elementi e materiali da fornire alla Commissione Comunale per la formulazione della bozza del regolamento.
Questa sub-commissione decentramento potrà far parte oltre ai rappresentanti delle circoscrizioni in maniera paritaria anche una rappresentante della Commissione Comunale ed il funzionario addetto al decentramento con funzioni di consigliere e segretario. L'art. 130 (norme transitorie e finali), al comma 2 potrà in tal senso essere così integrato: dello Statuto, e per questo dei Consigli di Circoscrizione di cui alla lettera b) di cui sopra, verrà suscitata la particolare partecipazione degli stessi consigli in carica".

6) Con le notazioni sopreportate, e pur con qualche insoddisfazione e riserva, la Commissione Circooscrizionale invita il Consiglio ad esprimere parere favorevole, considerando il complesso elaborato della normativa statutaria espressoone unitaria della stessa Commissione Comunale.

(25-9-1991)
Presenti - Domenico Baldini (Presidente)
Andrea - Cini - Lucertini
Zappi -

COMUNE DI
AREZZO

DIPARTIMENTO SERVIZI GENERALI
CIREOSSCRIZIONE N. 5

PROT. N° 604.1-3

VIS. S.I.T. N°

055652 / -201191

CIA / V. AL RIV. Sindaco

COMUNE DI AREZZO

000378 0201191

Commissione Statuto

DATA 1°/10/91

1000

OGGETTO Statuto del Comune di

Arezzo: pareri.

Per quanto in ogg. questo Consiglio della 5^a Circostruzione, con atto n° 57 del 25.9.91, che sarà quanto prima inviato, si è espresso in questi termini, come da relativa dispositivo:

« In merito all'ipotesi di Statuto del comune di Arezzo, di cui alla lettera n° 0003511.6.21 del 14.9.91, dell'AC, e il Consiglio della 5^a Circostruzione, del voto unanime dei nove consi. presenti e volontati Comma. POS n° 9, DC n° 2, PSE n° 1, Tendit n° 1), ESPRIME PARERE FAVORABILE; inoltre, in riferimento al Tit. II-Cap. I, artt. 88-punto 4, 94, 95 delle Statute in esame, PROPOSE IL seg. EMENDAMENTO: quanto viene demandato al regolamento delle circoscrizioni, deve, invece, essere esplicitata dettagliatamente dalla Statute stessa, venendo così a rappresentarsi l'espressione di una maggioranza qualificata e non assoluta come indicata dall'art. 100 -medesimo Statuto- e affidando al Regolamento solo gli aspetti tecnici attuativi, e non politici, del decentramento. »

COMUNE DI AREZZO
52100 AREZZO
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 1

TEL. 055 52-3778
FAX 055-377813
P.I. E.C.F. 00176879512
C.C.P. N° 140523

CIREOSSCRIZIONE N. 5
1000 REGISTRO PROT. 001946

TEL. 0571-97946



Il Presidente
Angelo Rossi

COMUNE DI AREZZO

CONSIGLIO Circostruzione n° 1

Reg. n.

Prot. Cia. n. 57

Reg. Cia. n. 727

VERBALE ADUNANZA DEL 25 SETTEMBRE 1991

Seduta pubblica: 1^a convocazione

OGGETTO: Ipotesi di Statuto del comune di Arezzo: pareri

Progetto del Consiglio presentato alla votazione nell'oggetto

1	ALBIANI Roberto	1	LAZZERINI Mario Lazzaro	+	TOZZANI Fulvio	+
2	ALLEGRINI Libero	2	PATERARCHI Piero	+	VERGA Silvana	+
3	BARBONI Luciano	3	PERUZZI Annalisa	+	VITTI Silvana	+
4	DRAGOMI Roberto	4	POLVANI Fabrizio	+	VITTOLO Santa	-
5	FRESCUCCI Paolo	5	POLVANI Paola	+		
6	GALLORINI Claudio	6	ROSSI Angelo	+		

PRESIDENTE

Angelo Rossi

CONSIGLIERE ANGARANO

051823 / 1101191
000351 1201191

SEGRETARIO

Simone Tosi

COMUNE DI AREZZO
Seduta
000351 1201191

Commissione Statuto

Il Pres. esposto l'argomento iscritto all'odg. punto n° 6, di cui all'ogg., in riferimento alla documentazione con l'elenco dell'AC n° 000351 del 14.9.91, invita i consiglieri ad esprimersi.

Cons. Paterarchi, capo-gruppo Pdgi giudica positivamente lo Statuto proposto, anche rispetto ad quelli di altri comuni.

Cons. Frescucci: ritiene evidente il rapporto tra l'AC e le circoscrizioni, sede incisiva del decentramento.

Cons. Tosi: l'ipotesi in esame è assai generale rispetto alle competenze delle circoscrizioni, il Regolamento è, poi, costituito da una maggioranza semplice, mentre certe disposizioni dovrebbero, invece, essere inserite direttamente nel Statuto, acquisendo un effettivo riconoscimento e attribuendo chiarezza ai compiti e alle competenze delle circoscrizioni. Non ci sono, inoltre, pareri vincolanti.

Il Cons. Tosi concorda con le considerazioni di Tosi.

Esauriti gli interventi,

Il Consiglio della 5^a Circostruzione, come da proposta del Pres., unanime, DELIBERA

in merito all'ipotesi di Statuto del comune di Arezzo di cui alla citata lettera, PARERE FAVORABILE; inoltre, in riferimento al Tit. II-Cap. I, artt. 88-punto 4 e 94, 95 delle Statute medesime, PROPOSE IL seg. EMENDAMENTO: quanto viene demandato al Regolamento delle circoscrizioni, deve, invece, essere esplicitata dettagliatamente dalla Statute stessa, venendo così a rappresentarsi l'espressione di una maggioranza qualificata, e non assoluta come indicata dall'art. 100, e affidando al Regolamento solo gli aspetti tecnici attuativi, e non politici, del decentramento.

Il Segretario

(Stampa Tosi)

Il Presidente

(Angelo Rossi)



COMUNE DI AREZZO

CONSIGLIO DI CIRCONDARIO
PALAZZO DEL PECO G. 000365 17 SET 91 1
VERBALE ADUNANZA DEL 13 SETTEMBRE 1991 63
Seduta pubblica 1^a convocazione
OGGETTO: STATUTO DEL COMUNE DI AREZZO - OSSERVAZIONI E PROPOSTE -

COMUNE DI AREZZO
CIRCOOSCRIZIONE 221/1-A
CARMINARO SCARICA

Proposta dei Consiglieri presenti alla votazione nell'oggetto

1	ACAMPI Pierluigi	1	FATICHINI Mario	5	SANDRONI Domenico	9
2	BONCOMPAGNO Quirino	2	GIOLI Rosanna	6	MASSET Leo	10
3	BUGGINI Andrea	3	GULSTI ORNELIA	7	SANDRONI Enzo	11
4	CICERONE Virgilio	4	HOCCHETTI Piero	8	TANZI Pierluigi	12
5	FABBRI Piero	5	PETRUCCIOLO Domenico	9		
6	FALCONELLI Cesare	6	ROMANI Luigi	10		

PRESENTANTE
FATICHINI MarioCONSIGLIERE AMMINISTRAZIONE
ROMANI LuigiSEGRETARIO
PASTORI Giacomo

COMUNE	13/09/91
067146	19910911
CAI	0101012

Il Presidente annuncia l'argomento iscritto al punto n.1 dell'O.d.g. "STATUTO DEL COMUNE DI AREZZO-OSSERVAZIONI E PROPOSTE" - invita i Gruppi Consiliari ad esprimersi in merito:

- interviene il Consigliere Romana GIOILI per conto del Gruppo Consiliare PRI la quale da lettura del documento qui di seguito riportato:
- * considerata la particolarità della materia e soprattutto la sua complessità si limiterà solo ad alcune osservazioni particolari in tema di partecipazione popolare e di decentramento, che sono peraltro i temi nei quali, a ragione, il Consiglio di Circoscrizione ha più potuto di essere chiamato in causa per l'esperienza di un giudizio. Il testo provvisorio dello Statuto, almeno sulla carta, pone davvero l'importanza del decentramento e si soffre in maniera abbastanza dettagliata sulla competenze delle circoscrizioni e del Presidente di Circoscrizione richiamandosi comunque al regolamento vigente. In particolare si sottolinea la Circoscrizione come organismo di partecipazione e di consultazione, in linea con le motivazioni che sono state all'origine della nascita del decentramento stesso in periodi in cui si avvertivano in maniera precisa tali esigenze. È certo considera-

Segre Verbaux del 13 settembre 1991

n. 63 pag. 2

xiani, a mio parere, risultano valide anche a distanza di anni, nonostante i mutamenti della società che ha naturato un rapporto più distanziato con la gestione della cosa pubblica, rivolgendo gli interessi personali più al privato.

Sarebbe un peccato, dunque, minimizzare il ruolo del decentramento, che soprattutto nella realtà periferica come quella di Fiano del Ferso, ha avvicinato il cittadino all'istituzione, lo ha fatto partecipe attivo, lo ha abituato ad un rapporto meno anomalo con l'amministrazione. Si è formato insomma un obito mentale per cui la Circoscrizione è diventata il naturale punto di riferimento di gruppi ed associazioni per l'organizzazione di iniziative, ma anche del semplice cittadino e dell'anziano che hanno bisogno di un'informazione o di completare una richiesta. Sul piano della partecipazione e dell'espressione di pareri la Circoscrizione ha quindi svolto un ruolo attivo.

Ma è sul piano della gestione che sono sorte le difficoltà. Il punto debole del decentramento consiste in una scarsa autonomia finanziaria che troppo spesso turba le iniziative e le idee maturate a livello locale a proposito della realizzazione di opere e infrastrutture. E in questa materia lo Statuto non pare offrire grandi spazi di manovra - alle Circoscrizioni è affidata la gestione dei servizi comunali di base (cultura, scuola, sociale, tempo libero), settore che può offrire ottime possibilità di iniziative. Ma nel testo dello Statuto si precisa che la competenza delle Circoscrizioni su tali settori dipende "dagli indirizzi impartiti da gli organi comunali" (titolo V, art.6, comma 1). Ciò potrebbe significare, in definitiva, che la Circoscrizione si limita ad accogliere ed organizzare i tempi e gli spazi di attività preconfezionate dall'Assessorato competente, perdendo così quel ruolo specifico di promotore di iniziative che tengono conto anche della realtà particolare (la frazione) e dei suoi bisogni.

Le iniziative in questo settore potrebbero insomma cadere dall'alto, e la Circoscrizione non svolgerebbe altro che un ruolo marginale, non certo decisionale o di promozione.

Considerato questi aspetti e soprattutto il fatto che i fini stessi attribuiti alle Circoscrizioni in materia di lavori pubblici non consentono grandi realizzazioni, pare delinearsi l'immagine di una Circoscrizione che non è dotata, in concreto, di quegli strumenti atti a farla funzionare agilmente e in maniera autonoma seppur coordinata - con l'amministrazione centrale. Si corre il rischio che tale istituzione si trasformi in un semplice ufficio "passacarte" e che venga privata di qualsiasi potere decisionale.

Fatte queste considerazioni di ordine generale in merito al testo dello Statuto propongo:

- 1) TITOLO III - art.6, comma 3: + integrazione: "entro 60 giorni se inseriti alle competenze del consiglio comunale" (o circoscrizionale);

n. 63 pag. 3

Segre Verbaux del 13 settembre 1991

2) TITOLO III - art.12, comma 4: soppressione del comma 4;

3) TITOLO V - art.6, comma 5: soppressione del comma 5;

- intervengo il Consigliere Indigo ROMANI quale Capo-Gruppo Consiliare DC, che procede anch'esso alla lettura del loro documento qui di seguito riportato:

"La presentazione di questo documento ha bisogno di una premessa: la discussione di questa sera doveva essere preceduta dalla riunione della Commissione apposita, convocata martedì 10 settembre 91, solo tre giorni prima della riunione di questa sera.

A questo rilievo sui tempi, davvero ristretti, si deve aggiungere poi che la riunione è andata deserta per la mancanza del numero legale, nella fattispecie per la mancanza di gran parte dei componenti la maggioranza di questo Consiglio di Circoscrizioni.

Scorrendo il testo provvisorio dello Statuto del Comune, questo gruppo intende presentare le seguenti osservazioni:

- TITOLO III -**
- art.6, comma 3, in merito ai tempi di eventuali istanze e petizioni, non si accenna minimamente a quelli occorrenti le istanze di competenza della circoscrizione;
 - all'art.7, comma 3, in merito alla proposta di iniziative popolari, cosa significa che chi propone deve indicare "i mezzi finanziari a copertura degli eventuali oneri di spesa";
 - chiediamo il disegnamento all'art.9, comma 1, lettera a, "gestione del personale";
 - art.12, comma 1, siamo d'accordo con l'emendamento Bondi (300);
 - art.12, comma 4, siamo d'accordo con l'emendamento Bascap;
 - art.15 "riguardo l'accesso agli atti", non è assicurato tale diritto per l'accesso agli atti della Circoscrizione.

Al di là di queste osservazioni specifiche, il Gruppo della D.C. intende fare alcune constatazioni sul problema, in generale, del decentramento, sul quale ha sempre creduto (ne è prova la presenza quasi costante dei propri consiglieri alle varie sedute). Tuttavia non possiamo fare a meno di constatare l'avvicinarsi di una volontà strisciante che dall'alto sta pian piano soffocando le le-



Comune di Arezzo

Data redazione: 13 SETTEMBRE 1991

n. 63 - pag. 4

città autonome territoriali, togliendo alle Circoscrizioni la possibilità di gestire le esigenze della propria comunità.

Due constatazioni ammette, che allontanano coloro che se rebbero disposti a conservare per collaborare con l'Amministrazione centrale, per risolvere i tanti problemi, piccoli e grossi, che ogni Circoscrizione ha nell'ambito della propria realtà territoriale.

Ci preme ricordare che decentramento significa fra l'altro:

- 1) autonoma utilizzo delle strutture comunali situate nell'ambito della Circoscrizione (palestre, campi da gioco ecc.);
- 2) deleghe su materie specifiche (appalti, gestione dei servizi lavori pubblici);
- 3) più funzionalità e potere alla segreteria, come ad esempio: autenticazione di firme, presenza assicurata anche quando il titolare si deve assentare per qualsiasi motivo e infine garantire di messi più efficienti, in grado di dare risposte sollecite e adeguate alle esigenze di oggi.

Terminati gli interventi e visto che nessuno chiede la parola, il Presidente, nel ritenere concluso l'argomento, dichiara di procedere alla trasmissione del presente atto all'Amministrazione Comunale, in merito alle "osservazioni e proposte" dei Gruppi Consigliari della Circoscrizione VI, sul testo provvisorio dello Statuto del Comune di Arezzo.

Per corrispondenza amministrativa
M. Montano

F. Gelli

R. Sestini

G. M. Vassalli



COMUNE DI AREZZO

CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
PALAZZO DEL PESO - 6

Pag. n. 1

Prot. Com. n. 69

Prot. Com. n. 222/1-3

VERBALE ADUNANZA DEL 27 SETTEMBRE 1991

Seduta pubblica: 1^a (CONCORSO)

OGGETTO: RICHIESTA PARERE SU STATUTO COMUNALE EX-ARTT. 14 e 15 REGOLAMENTO CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE -

Prospetto dei Consiglieri presenti alle votazioni nell'aggregato

1 ARAMINI Paola	1	FATICHI Maria	6	SANDRONI Dottore	11
2 BONCOMPAGNO Quirino	2	GROLI Rosanna	-	SCALZI Tullio	-
3 BUZZELLI Andrea	-	GHISI Oliviero	7	SANDRONI Bruno	-
4 CACERONE Virginio	3	MOCENTINI Piero	8	TAMMI Pierina	12
5 FARINI Piero	4	PETRUCCIOLE Dottore	9		
6 FALCINELLI Caterina	5				

PRESIDENTE	CONSIGLIERE ANZIANO	COMUNE DI AREZZO	000380	0101191	Sessantasei
Maria Fatichi	649359 30SE191				
					Commissione Statale

CONSIGLIERE ANZIANO: Inaki ROMANE
CONSIGLIERE: Sestini R. Sestini
Falcinelli Caterina
TAMMI Ingrid
Sandroni Dottore

Branciate l'argomento iscritto al punto n.2 dell'Ordine del giorno, il Presidente illustra al Consiglio che l'Amministrazione Comunale ha richiesto l'espressione formale del parere del Consiglio di Circoscrizione, a norma degli articoli 14 e 15 del vigente Regolamento, sulla ipotesi di STATUTO DEL Comune elaborato dall'apposita Commissione Consigliare;

Considerato che lo STATUTO è la legge fondamentale che stabilisce l'ordinamento politico ed amministrativo del Comune di Arezzo;

richiamante il proprio precedente atto n.61 del 13.09.1991 con il quale i Gruppi Consigliari della Circoscrizione VI esprimono le proprie osservazioni e proposte in merito al testo provvisorio dello Statuto del Comune;

ritenuto opportuno estendere altresì, per la parte dello Statuto che più direttamente ci vede protagonisti: - TITOLO V - Delegamento - di dare massima efficacia giuridica agli articoli proposti al conferimento di certe importanti funzioni alle Circoscrizioni

Segre Verbales del 27 SETTEMBRE 1991

n. 69 pag. 2

ni, come l'art.25 Potestesi Delegata, l'art.26 Autonomia alle Circoscrizioni, l'art.27 Organizzazione dell'attività, queste affinché non restino sole parole edificanti, se si ottenga un riconoscimento effettivo nella pratica comune, dettato da una normativa regolamentare nuova che consenta al consenso transito più contenuto e qualità;

Il Presidente, terminata la relazione introduttiva, apre la discussione sull'argomento, ed invita i Consiglieri presenti a prendere la parola;

Consigliere ARMENTI Pascito (DC)

- chi prepara lo Statuto lo sa bene cosa va a finire il de confronto, ossia le Circoscrizioni, mi risulta che va gliano fare un esordimento per non farla fare più niente, insomma, cosa stanno facendo ora, allora credo sarebbe meglio che decidessero di chiuderla, in questo modo è una vergogna.

Consigliere RAVASI Luigi (DC)

- L'idea cosa da dire è che quello che hanno scritto nella legge venga poi rispettato, in una corretta applicazione pratica nella stesura del nuovo Regolamento dei Consigli di Circoscrizioni, senza fare cose buone fatto fino ad oggi tanta carta e niente contenuto.

Consigliere Mario PATTICHI (PSDI)

- capisco e condivido alcune cose, abbiamo delle frustrazioni per lo scarso potere che abbiamo dall'Amministrazione Centrale, però qualcosa possiamo fare, certi progetti oggi vediamo varso in porto, quindi ci dobbiamo credere e tutti noi insieme cercheremo di andare avanti.

Consigliere Oliviero COTTO (PSDI)

- purtroppo alla seduta precedente non ero presente, in ogni modo, questa volta mi sono debitamente informato e consultato il testo dello STATUTO che risulta essere abbastanza contenuto e posso senz'altro affermare che il mio parere è favorevole; vorrei precisare, per esempio che vengono altri

Segre Verbales del 27 SETTEMBRE 1991

n. 69 pag. 3

nuove maggiori responsabilità giuridiche anche ai Dirigenti e funzionari in modo da incentivare massime dovere nello svolgere il proprio lavoro, in futuro potremo arrivare alle agenzie dirette del Sindaco, inoltre sono state istituite dei Consigli di Amministrazione all'interno di certi dipartimenti, esempio la sanità, in modo che queste dovrebbero portare avanti le diverse problematiche, insomma, il testo dello STATUTO è progettato in una ottica che va nella direzione di un maggior impegno e responsabilità.

Terminati gli interventi e visto che nessuno chiede la parola, il Presidente propone al Consiglio di passare alla votazione in merito al parere formale richiesto sulla ipotesi di STATUTO DEL COMUNE DI AREZZO;

Visto il parere favorevole del Segretario di Circoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.5) della Legge 142 dell'8.06.1990;

IL CONSIGLIO DI CIRCOSSCRIZIONE

- con votazione unanima dei n.12 Consiglieri presenti e vinti.

D E L I S S E A

- di esprimere il parere favorevole sullo STATUTO DEL COMUNE DI AREZZO, elaborato dall'apposita Commissione Consiliare e trasmesso dall'Amministrazione Comunale con nota prot. gen. n°46834 (1.6.2) del 14 settembre 1991 per l'espressione formale del parere del Consiglio di Circoscrizione a norme dell'articoli 14-15 del Regolamento;

- di richiedersi a quanto esposto in proposito ed in particolare sulla parte dello Statuto che riguarda testualmente il TITOLO V - Decamunimenta - accogliendosi che le prospettive presentate dallo STATUTO negli Articoli 25-26-27, trovino una pertinente e corretta disciplina, al momento della stesura del nuovo Regolamento, alla luce sia dell'esperienza amministrativa che dalla richiesta da parte della Cittadinanza, onde realizzare una migliore gestione delle strutture e servizi Circoscrizionali, che ancora oggi, necessitano di una adeguata valorizzazione funzionale.

Per copia conforme ad ufficio amministrativo

○ 6. SEGRETERIA

17.09.1991



**Pareri
dei consigli
di circoscrizione**

Circoscrizione 1
Atto 1.9.1991, n. 100
Presenti 14 consiglieri
Votazione: unanime
Parere: favorevole.

Circoscrizione 2
Atto 26.9.1991, n. 66
Presenti 8 consiglieri
Votazione: unanime (ecetto singola proposta, appr. a maggioranza)
Parere: negativo, modificabile a condizione che siano apportate revisioni al testo, in mancanza delle quali il presidente è incaricato di presentare opposizione al CO.RE.CO.

Circoscrizione 3
Atto 28.9.1991, n. 109
Presenti 12 consiglieri
Votazione: unanime
Parere: favorevole, a condizione che siano accolte proposte di modifica.

Circoscrizione 4
Atto 27.9.1991, n. 81
Presenti 11 consiglieri
Votazione: unanime
Parere: favorevole, con osservazioni.

Circoscrizione 5
Atto 25.9.1991, n. 57
Presenti 9 consiglieri
Votazione: unanime
Parere: favorevole, con proposta di emendamento.

Circoscrizione 6
Atto 27.9.1991, n. 69
Presenti 12 consiglieri
Votazione: unanime
Parere: favorevole, con raccomandazioni per la stesura del regolamento e richiamo proposte di emendamento già formulate con precedente atto 13.9.1991, n. 63.

■ Denuncia di una situazione di inefficienza, di abbandono e di progressivo degrado delle circoscrizioni, derivante dal trasporto di maggioranza consolare a quella comunale, ma non rispondenti alle realtà locali; parzialità della struttura centrale (ufficio decentramento) ed insufficiente dotazione di mezzi e personale alle segreterie di circoscrizione; mancanza di coordinamento e accordo con uffici comunali; atteggiamento di boicottaggio da parte della giunta municipale; instaurazione di una prassi di silenzio, indifferenza e disprezzo nei confronti delle iniziative (interrogazioni, raccomandazioni, motioni, proposte) attivate dalle circoscrizioni; inadempimento rispetto ai vigenti regolamenti; violazione dei pochi poteri riconosciuti alle circoscrizioni.

■ Successivi rinvii al regolamento. Il numero e la delimitazione delle circoscrizioni, il numero dei consiglieri assegnati, le competenze delegate devono essere definiti esattivamente in sede di statuto, con la garanzia della procedura agevolata di approvazione e adozione.

■ Richiesta di una più precisa definizione dell'autonomia - politica, gestionale, finanziaria - delle circoscrizioni rispetto al Comune.

■ Riaperto dei principi della legge 161/90 per quanto attiene alle competenze proprie delle circoscrizioni in materia di gestione dei servizi: preannuncio oppostivo al CO.RE.CO.

■ Richiesta di una corretta applicazione della normativa statutaria e regolamentare, che non ripeta l'esperienza degli ultimi anni.

■ Richiesta di creazione di una commissione incaricata di dirimere il contenzioso tra Comune e circoscrizioni circa le rispettive competenze e l'applicazione della normativa statutaria e regolamentare.

**Ricchezza di emendamento
e specifiche articolate**

Art. 12 (Diritto alla partecipazione):

- Aggiungere gli enti ecclesiastici.

Art. 13 (Titulari dei diritti):

- Innalzare soglia a 18 anni.

Art. 14 (Valorizzazione delle associazioni):

- Rapportare le approvazioni allo stato patrimoniale delle singole associazioni e stabilire forme di controllo sull'utilizzo.
- Sostegno ad emendamento G. Bondi (assimilazione sindacati e associazioni di categoria).
- Ricordare - ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'erogazione di contributi - il valore umanitario e religioso, oltre che sociale.

Art. 15 (Proposte di iniziative popolari):

- Farre contrario ad emendamento G. Bondi, G. Ralli (et al).

Art. 16 (Referendum):

- Farre contrario ad emendamento G. Bondi, G. Ralli (et al).

Art. 21 (Promozione del referendum):

- Integrare ufficio per il referendum con rappresentanti circoscrizioni interessate. Sostituire presidente Ordine avvocati con prefetto.
- Limitare la valutazione di amminabilità al solo aspetto della legittimità, ma lo stesso stesso prevedere valutazione di "amminabilità di merito" da parte del consiglio comunale o circoscrizionale per evitare "alzature di disagio o difficoltà ad una parte dei cittadini" o lesione di minoranze.
- Firmatari referendum comunale: 3 per cento invece di 2000 elettori.

Art. 22 (Svolgimento referendum):

- Sostegno a emendamento N. Nasca (diritto all'informazione).

Art. 23 (Riuta del referendum):

- Obbligo di adeguamento all'riuta del referendum.

Art. 30 (Requisiti difensore civico):

- Istituire incompatibilità per componenti organi dirigenti nazionali, regionali e locali partiti politici ed organizzazioni sindacali.

Art. 42 (Gruppi consiliari):

- Istituire soglia di tre componenti per la formazione di un gruppo consiliare.

Art. 54 (Composizione giurata):

- Sostegno emendamento G. Ralli, N. Nasca (otto assessori).

Art. 87 (Finalità del decentramento):

- Garantire certezza di risorse, la relazione a deleghe, esigenze, popolazione insediativa.

Art. 88 (Consiglio di circoscrizione):

- Abrogare scioglimento autonomistico e seguito scioglimento consiglio comunale.
- Dichiarare il consiglio di circoscrizione autonomo e libero di eleggere, indipendentemente dalle maggioranze comunali, i propri organi.

Art. 89 (Presidente circoscrizione):

- Partecipazione dei presidenti alle sedute del consiglio comunale dedicate al bilancio.
- Dichiara che l'elezione del presidente avviene in piena autonomia e senza interferenze da parte delle forze politiche che governano il Comune.

Art. 94 (Funzioni proprie circoscrizioni):

- Attribuire alle circoscrizioni tutti i servizi comunali di base.
- Istituire sui servizi di base l'esclusiva competenza delle circoscrizioni.
- Attribuire alle circoscrizioni parere vincolante su materie tinenti a funzioni proprie e su materie più rilevanti.

Art. 96 (Funzioni delegate):

- Attribuire personale e mezzi tecnico-finanziari adeguati alle funzioni proprie e delegate.

Art. 97 (Conferenza dei presidenti):

- Obbligo di informare il consiglio comunale e le circoscrizioni dei lavori della conferenza dei presidenti.

Art. 98 (Ricevitorietà degli atti):

- Aggiungere obbligo di dare risposta entro 30 giorni alle interrogazioni e raccomandazioni dei consiglieri di circoscrizione.

Art. 100 (Regolamento delle circoscrizioni):

- Prevedere partecipazione diretta rappresentanti delle circoscrizioni.

Art. 106 (Organi dell'istituzione):

- Sostegno emendamento P. Ralli (opposizione presenza consiglieri ed assessori).

SEZIONE IV

ATTI DELLO STATO DI INTERESSE REGIONALE

- Statuti comunali e provinciali

Publicazione effettuata ai sensi e per gli effetti di cui al 4^o comma dell'art. 4 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

COMUNE DI AREZZO

STATUTO



Titolo V DECENTRAMENTO

Cap. I Circoscrizioni

Art. 87 Finalità del decentramento

1. Il territorio comunale è suddiviso in circoscrizioni allo scopo di favorire la diretta partecipazione della popolazione al governo delle comunità locali, il decentramento dei servizi nel territorio, l'esercizio di funzioni proprie e delegate che trovano un'adatta sede di residenza a livello sub-comunale.

2. Il Comune riconosce nel decentramento un fattore di sviluppo della vita democratica ed un elemento di sostegno verso una equilibrata distribuzione territoriale dei servizi e delle risorse.

Art. 88 Circoscrizioni

1. Le circoscrizioni di decentramento sono organismi di partecipazione e di consultazione, di gestione dei servizi di base e di esercizio di funzioni proprie o delegate dal Comune.

2. Direta espressione della rispettiva popolazione, le circoscrizioni ne rappresentano gli interessi nell'ambito dell'attività del Comune, conoscendone e determinando l'indirizzo complessivo dell'attività di governo comunale e partecipando alla sua realizzazione.

3. Il coordinamento tra le circoscrizioni e tra queste ed il Comune è assicurato dalla conferenza dei presidenti e dall'assemblea generale dei consigli di tutte le circoscrizioni.

4. L'ordinamento, il funzionamento e le attribuzioni delle circoscrizioni sono stabiliti dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 89 Articolazione territoriale

1. L'unità territoriale delle circoscrizioni è la divisione in riferimento a criteri di nazionale organizzazione dei servizi di base e nel rispetto delle specifiche caratteristiche sociali, economiche e territoriali.

2. Il numero, la denominazione e la delimitazione territoriale delle circoscrizioni sono determinati dal regolamento. Le eventuali variazioni, approntate con modifica al regolamento, sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura prevista dall'art. 100 sul voto contrario in vigore con il successivo turno elettorale.

Art. 90 Atto di partecipazione

1. Nell'ambito della propria competenza, le circoscrizioni garantiscono l'applicazione delle norme sugli attori di partecipazione di cui al titolo II del presente statuto.

2. In relazione a specifiche esigenze della propria comunità, le circoscrizioni possono dovervi di ulteriori attori di democrazia diretta e di vicinanza, configurandosi come punto di riferimento e di collegio per la partecipazione dei residenti, singoli e associati, alla vita delle comunità locali.

Cap. II Uffici

Art. 91 Organi della circoscrizione

1. Sono organi della circoscrizione il consiglio di circoscrizione ed il presidente.

Art. 92 Consiglio di circoscrizione

1. Il consiglio di circoscrizione è diretta espressione della propria popolazione, ne rappresenta le esigenze e concorre al suo equilibrato sviluppo.

2. Il consiglio di circoscrizione è eletto a suffragio diretto, secondo le norme stabilite dalla legge. Sono elettori delle circoscrizioni gli iscritti nelle liste elettorali comprese nel territorio di competenza. La procedura per la presentazione delle candidature, per modalità di voto e di scrutinio, le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere di circoscrizione, le procedure per la suffragazione e seguito di convocazione, decadenza e dimissione sono stabiliti dalle leggi.

3. Il numero dei componenti del consiglio di circoscrizione è determinato dal regolamento.

4. La durata in carica del consiglio di circoscrizione è regolata dalla legge. Il consiglio viene in carica fino all'insediamento del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di insediamento dei consigli elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed impagabili.

5. Il consiglio di circoscrizione può essere sciolto dal sindaco per i motivi stabiliti dalla legge per lo scioglimento del consiglio comunale, per quanto applicabili. Il procedimento è promosso dal consiglio comunale, con deliberazione approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati. Le funzioni del consiglio di circoscrizione disciolto sono esercitate da un consigliere comunale, nominato dal sindaco. Le elezioni per il rinnovo del consiglio disciolto si svolgono entro novanta giorni dalla data del provvedimento del sindaco, il quale ne dà comunicazione al prefetto per la convocazione dei consigli elettorali. Ora sono trascorsi quattro anni dall'insediamento non si procede a rinnovo ed il nuovo consiglio è costituito con quello del consiglio comunale.

6. Lo scioglimento o lacessione anticipata del consiglio comunale determinano il rimborso dei consigli di circoscrizione.

7. Il consiglio di circoscrizione determina l'indirizzo dell'attività della circoscrizione, dà il segnale di lavoro ed esercita il controllo sugli atti del presidente.

8. Le modalità di funzionamento del consiglio di circoscrizione, la formazione di gruppi consiliari, commissioni, consigli e altri organismi di consultazione, la convocazione di assemblee e riunioni informali sono disciplinati dal regolamento.

Art. 93 Presidente della circoscrizione

1. Il presidente rappresenta la circoscrizione, ne coordina l'attività ed esercita le funzioni che gli sono delegate dal sindaco.

2. Il presidente è eletto dal consiglio di circoscrizione, tra i suoi componenti, nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal consigliere anziano, che deve svolgersi entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti.

3. L'elezione avviene in seduta pubblica, per appello nominale ed a maggioranza qualifica dei consiglieri assegnati. Se nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza richiesta, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati e viene eletto presidente quello che consegna il maggior numero di voti.

4. Nel corso delle stesse sedute il consiglio di circoscrizione elegge con il voto favorevole della maggioranza dei presenti un vice presidente, che sostituirà il presidente e lo sostituirà in caso di assenza o impedimento.

5. Il presidente risponde del proprio operato diretto al consiglio di circoscrizione. Il voto contrario del consiglio ad una sua proposta non ne comporta normativa le dimissioni. Il presidente esce dalla carica a seguito dell'approvazione, da parte della maggioranza dei consiglieri assegnati, di una motione di fiducia o censura. La procedura per l'esame della motione di fiducia è stabilita dalle norme di cui all'art. 60, commi 3 e 4, per quanto applicabili.

6. Il presidente esercita le funzioni non espressamente attribuite alla competenza del consiglio di circoscrizione.

In particolare convoca e presiede il consiglio, ne stabilisce l'ordine del giorno, svolge i raggruppamenti, scriveva il funzionamento dei servizi circoscrizionali, esercita gli atti necessari per l'attuazione del programma della circoscrizione.

Cap. III Attività

Art. 94 Funzioni proprie

1. sono attribuite alle circoscrizioni le seguenti funzioni:

a) la gestione dei servizi comunali di base che, per la necessità di più frequenti e immediati fruibili da parte della popolazione, richiedono un decentramento nel territorio. Tali servizi, affreschi ai settori culturale, scolastico, sociale e del tempo libero, sono specificamente indicati nel regolamento e devono essere alla competenza delle circoscrizioni nel quadro degli indirizzi imposti dagli organi comunali;

b) la partecipazione, nelle forme previste dalle rispettive normative, agli organi di amministrazione,

ne delle istituzioni a cui il Comune affidò l'esercizio dei servizi di cui alle lettere a), c) e d).

c) la vigilanza e la formulazione di proposte agli organi comunali in ordine al funzionamento degli uffici decentrali, alla gestione dei servizi operanti in ambito locale e a qualsiasi argomento di interesse circoscrizionale;

d) l'espressione di pareri preventivi sulla materia di competenza degli organi comunali. Il regolamento stabilisce le norme sulle quali l'espressione del parere è resa obbligatoria;

e) la proposta di referendum popolare a livello comunale, di cui all'art. 21, comma 1, lett. b);

f) l'indizione dei referendum popolari a livello circoscrizionale, di cui all'art. 21, comma 2, lett. d);

g) la richiesta di convocazione del consiglio comunale e relativa incaricazione di determinati argomenti all'ordine del giorno, di cui all'art. 48, comma 2;

h) la collaborazione con gli organismi territoriali dell'Unità Sanitaria Locale.

Art. 35 Funzioni delegate

1. Il regolamento prevede le deleghe alle circoscrizioni di funzioni deliberative nella materia attinente:

a) ai beni pubblici di interesse circoscrizionale;

b) all'uso ed alla gestione dei beni e delle servizi comunali destinati alla circoscrizione;

c) alla gestione di altri servizi, non compresi nell'art. 94, comma 1, lett. a), qualora se ne servirà l'appartenenza;

2. Le deleghe di cui al comma 1 sono conferite con deliberazione degli organi comunali in base a programmi di massima, nei quali sono fissati gli indirizzi di intervento, l'entità delle risorse e disposizione, le procedure per il controllo e l'intervento sostitutivo in caso di inadempimento.

3. Il sindaco può delegare al presidente di circoscrizione lo esigimento di funzioni proprie attribuite alla competenza o all'ambito territoriale delle circoscrizioni.

4. Previa comunicazione al prefetto, il sindaco può delegare al presidente di circoscrizione l'esercizio delle funzioni di ufficio di governo sulle seguenti materie:

a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione; celebrazione di matrimoni; adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) emanazione degli atti fatti/buoni anche dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) eseguire dei compiti affidati al sindaco in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

d) vigilanza e transizione di informazioni al prefetto su tutto quanto possa invocare la sicurezza e l'ordine pubblico.

Capo IV Riscontri con il Comune

Art. 36 Autonomia delle circoscrizioni

1. Nell'ambito delle competenze loro conferite e nel rispetto degli indirizzi definiti dagli organi comunali, le circoscrizioni sono dotate di ampia autonomia gestionale.

2. Gli organi comunali, salvo la conoscenza dei presidenti di cui all'art. 37, definiscono in sede di bilancio di previsione l'ammontare delle risorse da destinare alle circoscrizioni nelle misure necessarie al loro funzionamento ed in rapporto alle competenze loro attribuite, all'entità dei servizi di base di competenza delle circoscrizioni, alla dimensione territoriale e demografica delle medesime.

Art. 37 Conferenza dei presidenti

1. La conferenza dei presidenti di circoscrizioni è composta dai presidenti e dal sindaco, che la presiede. È convocata dal sindaco di propria iniziativa o su richiesta della metà dei componenti.

2. La conferenza dei presidenti ha lo scopo di coordinare le attività e le iniziative delle circoscrizioni, favorire lo scambio di informazioni e di esperienze, rapportare il programma ed i piani territoriali del Comune alle esigenze delle circoscrizioni, proporre di consiglio comunale risarcibili altre funzioni delegabili.

3. Il consiglio comunale ed i consigli di circoscrizione sono informati delle decisioni adottate dalla conferenza dei presidenti.

Art. 38 Esecutività degli atti

1. Le deliberazioni di iniziativa e gli atti e concerto programmatico o normativo approvati dai consigli di circoscrizione sono sottoposti all'esame del consiglio comunale secondo le modalità stabiliti dal regolamento.

2. Le deliberazioni dei consigli di circoscrizione, considerate dai poteri di regolarità tecnica, di regolarità contabile e di legittimità, nonché dall'entità

zione della copertura finanziaria di cui all'art. 81, comma 1, divengono a tutti gli effetti atti del Comune se, nei termini stabiliti dal regolamento, non sono riconosciute, con osservazioni, alle circoscrizioni.

Art. 39 Organizzazione dell'ente

1. Ad ogni circoscrizione sono assegnati il personale ed i mezzi tecnici e finanziari necessari per l'espletamento delle attività connesse alle funzioni proprie e delegate.

2. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della circoscrizione, nonché i compiti e le responsabilità del segretario.

Art. 40 Regolamento delle circoscrizioni

1. La disciplina di dettaglio relativa al presente articolo è contenuta nel regolamento delle circoscrizioni, approvato dal consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati, su proposta di una commissione consultiva costituita con le modalità previste dall'art. 46 ed integrata dal presidente delle circoscrizioni.

M. Caldarella - A. Chiappetti - F. Clementi - B. Deme
S. Gambino - E. Leoncini - F. Manganaro
C. Paolini - A. Piraino - F. Pugliese
A. Romano - E. Rosania - G.P. Storchi

GLI STATUTI DELLE CITTÀ

RACCOLTA CRITICA PER ARGOMENTI

a cura di
FABRIZIO CLEMENTI e ANDREA PIRAINO



Associazione
Nazionale
Comuni
Italiani

CAPITOLO IV

CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO

di ENRICO LEONCINI

NOTA DI LETTURA

Sommario: 1. Le circoscrizioni nella legge 142. 2. Le circoscrizioni quali organismi di partecipazione. 3. Le circoscrizioni quali organismi di gestione. 4. L'organizzazione e le funzioni provvisorie.

1. *Le circoscrizioni nella legge 142*

Nella definizione delle circoscrizioni la legge 142 all'art. 13 introduce alcune sostanziali novità rispetto alla precedente legge 278 del 1976. Gli elementi nuovi sono sintetizzabili al massimo sia nella chiara definizione del carattere "misto" delle stesse quali organismi "di partecipazione" e "di gestione dei servizi di base", che nell'ampia libertà lasciata agli statuti di definire le caratteristiche e i rapporti con gli organi comunali generali.

Dalla prima lettura si riceve l'impressione, purtroppo confermata anche dallo studio attento successivo, di un "resto", manca una adeguata e specifica riflessione sui vent'anni di vita dei quartieri del proprio comune. È bene ricordare che il decentramento è stato l'unica tentativa di riforma dell'ente locale precedente alla 142. Sembra che si parli di circoscrizioni per la prima volta e più per obbligo che per convinzione. Quando fu emanata la legge 278 molto forti furono le perplessità e i timori che le norme ivi contenute condannassero le circoscrizioni al fallimento, come parzialmente avvenne. Il carattere aggiuntivo, del tutto secondario in molti casi, rispetto alla forma di governo e di gestione della struttura comunale non permette di trarre dagli statuti motivi di speranza per una migliore sorte nel futuro. Il carattere di organismi gestionali richiede che si affrontino i semi connessi sia con il consiglio comunale, quale organo di indirizzo e di controllo, che con gli altri organi con compiti gestionali, giunta e dirigenza. In quanto "organismi di partecipazione" i rapporti con le altre forme di partecipazione (associazionismo, volontariato, forum ecc.) sono essenziali per evitare conflitti e duplicazioni. Di tutto questo non c'è traccia alcuna.

Nella maggior parte degli statuti nella definizione delle circoscrizioni ci si limita a riportare più o meno letteralmente il testo della legge ed eventualmente a specificare in termini riduttivi e tradizionali i servizi assegnati. Per il resto il rimando al regolamento d'attuazione è generalizzato e senza alcuna indicazione dei criteri a cui attenersi. Forti dubbi si nutrono sulla correttezza di un generico rinvio al regolamento attuativo, mentre espressamente a norma dell'art. 4, comma 2, è lo statuto che "stabilisce... le forme della

partecipazione popolare, del decentramento". Per i comuni facenti parte di un'area metropolitana (oltre la metà di quelli esaminati) è possibile che abbia giocato un ruolo negativo l'aver approvato lo statuto nell'incertezza del futuro derivante dalla poca chiarezza di ciò che sarà l'area metropolitana.

Si propone come guida alla lettura l'esame dei testi secondo tre linee: a) come siano, se lo sono stati, definiti i rapporti con le altre forme e soggetti di partecipazione; b) come è stata delimitata la circoscrizione in quanto organo gestionale e i suoi rapporti con gli altri organi gestionali e con il consiglio comunale; c) l'organizzazione e le funzioni circoscrizionali previste.

2. Le circoscrizioni quali organismi di partecipazione

La distinzione fra partecipazione e il decentramento rappresentato dalle circoscrizioni è stata sempre presente, fin dalla legge 278, che conteneva seppur timidamente alcune norme in merito. Di fatto tuttavia per molti anni è prevalsa nel concreto operare quotidiano l'opinione che bastasse istituire le circoscrizioni per realizzare la partecipazione. Senza dubbio è stato un errore a cui talvolta si è stati costretti dalla miseria dei Co.re.co. e dalle limitazioni legislative. Basti pensare alla contrastata introduzione dell'istituto del referendum. Da alcuni anni per fortuna questo atteggiamento riduttivo è stato superato, ma spesso a discapito delle circoscrizioni, percepite come inutili o peggio come diridere parlamenitini. Di contro l'esperienza positiva delle circoscrizioni nelle città di media dimensione permette di formulare una constatazione: la circoscrizione è un organismo per la partecipazione dei cittadini e non un livello di governo dell'ente locale. Non è questa la sede per approfondire il problema, ma si ritiene che solo dove si è realizzata questa visione, le circoscrizioni sono riuscite a svolgere una propria funzione e a caratterizzare l'intera vita comunale. Anche se non si condivide tale opinione, quello che è deducibile dai testi degli statuti è l'assenza di una qualsiasi rilettura del proprio passato. La legge 142 ribadisce con l'art. 13 la funzione di partecipazione del decentramento e la rappresentanza delle "esigenze della popolazione", recupera il carattere originario dei quartieri, ma introduce con l'art. 6 forme di partecipazione popolare e al procedimento amministrativo significative. Le circoscrizioni sono una forma di partecipazione possibile per i comuni con più di trentamila abitanti, che diviene obbligatoria per i comuni capoluogo o con più di centomila abitanti. La limitazione sotto una soglia minima di abitanti e l'obbligo per un numero ristretto di comuni (poche più di un centinaio, circa lo 0,02 per cento dei comuni italiani) rendono chiaro che le circoscrizioni sono una particolare forma di partecipazione strettamente collegata alla gestione dei servizi "nonché all'esercizio delle funzioni delegate dal comune".

La caratteristica di essere contemporaneamente organo di partecipazione e di gestione e la natura partitica ed istituzionale delle circoscrizioni richiedono la formalizzazione dei rapporti con le altre forme di partecipazione e soprattutto con i soggetti a cui è riconosciuta la facoltà di partecipare, se non si vuole ripetere gli errori del passato. Solo nello statuto di Perugia "il comune individua gli strumenti della partecipazione all'attività politico-amministrativa nelle circoscrizioni, nelle organizzazioni sindacali, nell'associazionismo e nelle organizzazioni del volontariato, nell'iniziativa popolare ecc.". Interessante anche lo statuto di Ancona in cui si definisce la circoscrizione anche "quale ambito di altri organismi di partecipazione dei cittadini". Il comune di Venezia regolamenta nello stesso capo il decentramento e la partecipazione, ma di fatto menendoli ben distinti. Nella sostanza gli statuti definiscono la partecipazione alla sola attività del comune, o al massimo anche a quella circoscrizionale rinviandola ad un successivo regolamento (feschisi i casi di Napoli e Milano), ma ignorano l'esigenza di specificare o indicare un ruolo delle circoscrizioni e di raccorderlo con quello degli altri soggetti della partecipazione. In alcuni casi è nel definire il decentramento che si rimanda al regolamento per le norme relative alla partecipazione all'attività delle circoscrizioni (è il caso di Ancona, Catanzaro, Firenze, L'Aquila e Torino), in altri è nel trattare gli strumenti della partecipazione che si rinvia al regolamento per l'attività circoscrizionale, come ad esempio avviene per Trieste. Da segnalare la norma dello statuto di L'Aquila che prevede, oltre alle circoscrizioni, la possibilità per il comune di promuovere "su base territoriale" consulte, ...per la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale. In pochi casi nel definire i vari strumenti di partecipazione (perizioni, referendum ecc.) si riconosce alle circoscrizioni di essere soggetto attivo. Ci si limita a riportare le parole dell'art. 13, per cui è più garantita la partecipazione di una bucciofilia di quella del consiglio di circoscrizione! La speranza è che nella stesura dei regolamenti e nella loro armonizzazione emergerà con forza l'esigenza di compiere una riflessione più attenta e puntuale su tutta la partecipazione. Il problema non è solo per le circoscrizioni: molti statuti parlano di istituti di partecipazione come si sarebbe parlato di interpellanza consigliari prima della 142, in modo del tutto avulso, senza riferimenti e raccordi, del resto dell'attività comunale.

3. Le circoscrizioni quali organismi di gestione

La novità rappresentata dalla definizione delle circoscrizioni quali organismi di gestione è stata colta da tutti gli statuti, anche se in quasi tutti i casi ci si è limitati a riportare la semplice espressione della legge. Per la stesura degli statuti il testo della legge pone alcuni problemi non secondari: a) l'at-

tribuzione della "gestione" ad organi eletti di primo grado nella stessa legge con cui si distingue nettamente la funzione politica da quella di gestione dei dirigenti; b) l'espressione "servizi di base", che sicuramente richiede una definizione; c) la delega di funzioni. Inoltre gli articoli 35 e 51, fondamentali per la comprensione del ruolo delle circoscrizioni secondo la 142, avrebbero dovuto costringere ad un esame meno superficiale del ruolo e competenze gestionali delle circoscrizioni. Non pochi statuti di fatto rinviavano al futuro regolamento e tacquono sulla gestione dei servizi da parte delle circoscrizioni quando parlano dei servizi, emblematico lo statuto di Campobasso. Nei casi in cui si entra nel merito, prevale l'esigenza di far chiarezza nei rapporti fra organi politici e apparato amministrativo circoscrizionale. In tutti i casi l'assegnazione di funzioni e l'eventuale delega è compiuta dal consiglio comunale che in genere controlla l'effettiva azione della circoscrizione tramite l'espressione di linee programmatiche e, in un numero minore di casi, con il recepimento di una relazione annuale redatta dalla circoscrizione, vedi gli statuti del comune di Roma o Cagliari, ad esempio.

In alcuni casi (Bologna, Firenze, L'Aquila, Perugia) lo statuto fissa correttamente alcune scelte nel merito senza rinviare al regolamento tutto. Nel fatto è mancata la consapevolezza dell'oggettivo intreccio che si viene a creare nella concreta gestione dei servizi. Quali saranno i rapporti fra i servizi di base "decentralizzati" e quelli non di base, ma fortemente legati? Fra l'apparato tecnico circoscrizionale, quello comunale, la circoscrizione e la giunta?

Sembra, all'essere di questa breve nota, molto preoccupante quello non scritto negli altri capi più di ciò che è stato scritto sul "decentralismo".

4. L'organizzazione e le funzioni previste

In questa parsus degli statuti sembra che la legge 278, abolita dalla legge 142, sia sopravvissuta negli schemi mentali degli estensori degli statuti. Ciò è imputabile alla perdita della memoria storica della vita delle circoscrizioni e alla rimozione delle difinizioni e limiti della vecchia normativa. La legge 142 non definisce i compiti degli organi delle circoscrizioni, né proibisce l'introduzione di organismi esecutivi, come del resto alcuni statuti hanno previsto. Tuttavia, salvo rare eccezioni, si sono riproposte semplicemente le vecchie norme.

Una grande rilevanza ha l'art. 29 dello statuto del Comune di Genova, che dichiara, ritengo per evitare la censura del Co.re.co., che "sono organi eletti del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco e tutti gli altri organi previsti dal presente statuto... formisi... I consigli di circoscrizione costituiscono organi di decentramento e partecipazione".

Caso particolarmente apprezzabile è quello di Roma, in cui lo statuto fa-

scie molto correttamente ai singoli consigli un "potere costituente" fissando solo alcune coordinate. Il regolamento circoscrizionale, votato dal consiglio di circoscrizione con le stesse modalità dello statuto comunale, deve essere approvato dal consiglio comunale senza maggioranza qualificata. Analogamente, ma con meno discrezionalità e senza la previsione di approvazione del consiglio comunale, è prevista dallo statuto di Catanzaro una riserva per il regolamento approvato dal consiglio di circoscrizione che "disciplina i propri organi e l'attività degli stessi, ... la partecipazione ecc.". Lo statuto di Trieste a sua volta rimanda al regolamento comunale la determinazione dei poteri auto-organizzativi della circoscrizione. Mentre tale autonomia è prevista dallo statuto di Firenze per la normativa in merito alla partecipazione all'attività circoscrizionale.

Gli statuti di Milazzo e Trieste prevedono curiosamente la delega di competenze della giunta alle circoscrizioni, mentre in altri casi, Genova ad esempio, è previsto un coordinamento della giunta.

Esclusi i casi citati, in tutti gli statuti prevale il criterio della uniformità nell'organizzazione della circoscrizione, senza significativi spazi di autonomia, se non per l'organizzazione dei lavori del consiglio circoscrizionale, come è previsto per Napoli, mentre nel caso di Milano si accenna più genericamente all'"organizzazione e funzionamento" del consiglio di zona.

Lo statuto di Catanzaro è l'unico che dopo aver indicato come organi della circoscrizione i due previsti dalla legge prevede all'art. 44 quelli che chiamano "strumenti" in cui elenca senza alcuna indicazione dell'assessorato al decentramento alla conferenza dei capigruppo circoscrizionali.

L'istituzione di un organismo intermedio che affianchi il presidente è prevista da molti statuti, con tipologie diverse. A Firenze si istituisce una "conferenza di presidenza" con funzioni di raccordo verso il consiglio comunale e un "collegio di presidenza" quale organo esecutivo, di cui è definita la composizione, ma non i compiti, che saranno definiti dal regolamento. A Genova si prevede un "esecutivo", rimandando al regolamento la definizione e composizione, come nel caso dell'"ufficio di presidenza" a Perugia o per il "consiglio di presidenza, organo esecutivo" previsto a Roma, da definirsi però con regolamento circoscrizionale, vedi sopra. La possibilità che il presidente si avvalga di organi auxiliari nel caso di Trieste è rinviata al regolamento comunale.

La definizione dei poteri del presidente è significativa solo se rapportata alle competenze della struttura tecnica circoscrizionale, cosa che gli statuti poco permettono. Per quanto è possibile rilevare, siamo in presenza di una figura fondamentalmente definita con compiti di presidenza dell'assemblea del consiglio, rappresentante verso l'esterno della circoscrizione con compiti di sovrintendenze agli uffici e servizi circoscrizionali. Solo in due casi, il comune di Catanzaro e di Trieste, può adottare provvedimenti "in esecu-

zione alle deliberazioni del consiglio ..., che non comportano spesa, non attribuiti al consiglio dello stato". Lo statuto di Firenze prevede la partecipazione del presidente o suo delegato alla commissione edilizia e la possibilità della delega da parte del sindaco del rilascio di concessioni ed autorizzazioni.

Lo statuto bolognese conferisce genericamente al presidente "le funzioni previste dal regolamento". In tutti gli altri, ciò è previsto solo in riferimento a funzioni delegate dal sindaco.

In molti altri è prevista solo una forma di coordinamento tra i presidenti circoscrizionali, in genere presieduta dal sindaco o suo delegato.

Dalla lettura si trae una conferma: è mancata finora una proporzionalità adeguata alle sfide che la legge imponeva. Contemporaneamente è necessario ricordare che ha giocato un pesante ruolo l'obbligo per le amministrazioni comunali di doversi adeguare a novità percepite come più radicali, quali gli istituti di partecipazione, la riforma del procedimento amministrativo, il diverso ruolo degli organi comunali e della dirigenza. Per cui si comprende il costante rinvio al regolamento di scelte non facili in una situazione di movimento. Contemporaneamente, è bene dirlo, è mancata una riflessione seria sul tema della partecipazione non individuale all'attività comunale. Manca, in genere, la consapevolezza che un comune in cui le circoscrizioni, gli istituti di partecipazione, il volontariato e l'associazionismo sono chiamati a collaborare è diverso da un altro in cui non ci sono. Manca una cultura del "far prendere parte" e fare, oltre che a suggerire, stimolare e controllare. L'offerta fatta dall'associazionismo e dal volontariato proprio a Chianciano nel 1991, la spinta ad un nuovo decentramento portata avanti dall'associazionismo degli enti locali sembra proprio che non sia stata accolta pienamente. Restano i regolamenti da fare, in cui sarà possibile definire meglio il futuro dei comuni.

NORME STATUTARIE

ANCONA

fornisca

Capo III DECENTRAMENTO

Art. 21 Circoscrizioni di decentramento comunale

1. Il territorio comunale è articolato in circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, di esercizio delle funzioni delegate dal Comune, nonché quale ambito di altri organismi di partecipazione dei cittadini. Detta articolazione territoriale dovrà pertanto essere effettuata in modo tale da essere il più possibile coincidente con gli ambiti di altre realtà di carattere educativo, sanitario, sociale e ambientale e comunque di cui tenere conto dell'erogazione ottimale dei servizi all'interno.

2. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con popolazione superiore a cinquemila abitanti. Sono elettori del consiglio circoscrizionale gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

3. Il consiglio circoscrizionale elegge nel

mezzo su Presidente ed un vicepresidente.

4. Il regolamento determina il numero, l'ambito territoriale, l'organizzazione, la composizione, le funzioni, il funzionamento, i mezzi finanziari, patrimoniali ed organizzativi delle circoscrizioni, gli strumenti di partecipazione popolare alla loro attività, le forme della partecipazione degli organismi circoscrizionali alle attività ed alle deliberazioni del Comune. Il regolamento individua in particolare i servizi di base la cui gestione è demandata alle circoscrizioni e determina le deleghe di funzioni alle medesime per materie di interesse locale, con le relative procedure. Per l'apparazione e la modifica del regolamento occorre la maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio comunale.

5. I consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale. In caso di sciopero, in vista delle elezioni per il loro rinnovo o per altra causa, gli stessi si limitano, dopo la pubblicazione del decreto di indicazione dei comizi elettorali e fino all'elezione dei nuovi consigli circoscrizionali, ad adottare gli atti urgenti ed imperiose; il Presidente ed il vicepresidente uscenti perdurano in carica fino all'elezione dei successori per l'espletamento delle attività previste dal regolamento.

fornisca

AOSTA

(omissis)

Titolo II

FUNZIONAMENTO E COMPETENZE DEGLI ORGANI DEL COMUNE

(omissis)

Capo III

Le circoscrizioni di decentramento comunale

Art. 19

Articolazione del servizio in circoscrizioni di decentramento

1. Il Comune articola il suo territorio per tenere le circoscrizioni di decentramento quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

2. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del Comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le nor-

me stabilita per l'elezione dei consigli comunali con popolazione superiore a 3000 abitanti. Sono elettori del consiglio circoscrizionale gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

3. Il consiglio circoscrizionale elegge ad suo senso un Presidente.

4. Il regolamento determina l'ambito territoriale, la organizzazione, la composizione e le funzioni, i mezzi finanziari, patrimoniali ed organizzativi delle circoscrizioni, gli strumenti di partecipazione popolare alla loro attività, le forme della partecipazione degli organismi circoscrizionali alle attività ed alle deliberazioni del Comune.

5. I consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indicazione dei comizi elettorali e fino alla elezione dei nuovi consigli circoscrizionali, ad adottare gli atti urgenti ed improvvogabili.

(omissis)

BARI

(omissis)

Titolo IV

DECENTRAMENTO CIRCOSCRIZIONALE

Art. 29

Circoscrizioni di decentramento

1. Il Comune divide il proprio territorio in circoscrizioni di decentramento ed adatta la propria azione amministrativa alle esigenze del decentramento.

2. Fino alla costituzione dell'Area e dell'Autonomia metropolitana:

a) la ripartizione territoriale del Comune resta determinata dalla deliberazione comunale 28 luglio 1979, n. 4699;

b) l'attribuzione di funzioni, nonché l'or-

ganizzazione interna delle circoscrizioni, restano determinate dal regolamento approvato con la deliberazione comunale 28 luglio 1979, n. 4699, e dal testo di disciplina delle funzioni delegate di cui alle deliberazioni consiliari 6 aprile 1984, n. 200, e 14 marzo 1981, n. 1256, in quanto compatibili.

3. Entro il termine di cui al precedente comma, eventuali modificazioni delle deliberazioni consiliari richiamate nel punto a) articolo sono approvate, sempre i consigli circoscrizionali, dal consiglio comunale nel modo e con le maggioranze di cui al comma terzo dell'art. 4 della legge n. 142/1990.

Art. 30

Deliberazioni circoscrizionali

1. Su ogni proposta sottoposta al con-

siglio circoscrizionale deve essere richiesto il parere di legittimità tecnica del responsabile della circoscrizione, il parere di regolarità costituzionale e, in caso di impegno di spese, l'autorizzazione della copertura finanziaria del responsabile della ragioneria del Comune, nonché il parere di legittimità dell'esponente generale.

2. Le deliberazioni dei consigli circoscrizionali, diffuse nell'albo pretorio del Comune, sono conoscibilmente riservate alla Commissione per il decentramento a scopo cognitivo.

3. Le stesse vengono sottoposte al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale se concernono atti di competenza del consiglio comunale. Negli altri casi le deliberazioni adottate, mancii dei pareri di cui al primo comma, diventano esecutive decorri dieci giorni dall'affissione nell'albo pretorio ed il controllo è successivo ad evocazione su iniziativa del consiglio circoscrizionale, nonché della Commissione per il decentramento o di un terzo dei consiglieri circoscrizionali che ne facciano richiesta entro i succitati dieci giorni.

4. In quest'ultimo caso, conoscibilmente all'affissione di cui al comma secondo, le deliberazioni sono comunicate ai Capigruppo consiliari circoscrizionali.

5. Sono comunicate al Prefetto, consti-

tuendone all'affissione, le deliberazioni concernenti acquisiti, alienazioni, appalti ed in genere contratti.

Art. 31

Consiglieri circoscrizionali

1. Il Comune assegna ai consiglieri e ai gruppi consiliari circoscrizionali i locali e i servizi necessari allo svolgimento delle loro funzioni.

2. Ai consiglieri circoscrizionali sono messe le facoltà e le garanzie riconosciute ai consiglieri comunali nell'art. 21, in quanto ciò sia compatibile.

Art. 32

Adunanza generale

1. I consiglieri circoscrizionali possono essere dal sindaco nominati in Adunanza Generale, anche su richiesta di due consiglieri circoscrizionali, per trattare questioni che riguardino più circoscrizioni.

2. Il voto dell'Adunanza Generale risulta di consenso comune a promuovere sulla questione nostra voce.

(omissis)

BOLOGNA

(omissis)

Titolo IV

DECENTRAMENTO

Art. 33

Quartieri

1. Il territorio del Comune è ripartito, a norma dell'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in circoscrizioni che assumono la denominazione di Quartieri.

2. La delimitazione territoriale, il numero e la denominazione dei Quartieri sono stabilite dal regolamento comunale sul decentramento, approvato dal consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati. Le modifiche della delimitazione territoriale e dell'

numero dei Quartieri è approvata dal consiglio comunale con la stessa maggioranza su richiesta dei Quartieri interessati o previa loro consultazione.

3. Sino alla costituzione della città metropolitana, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, la ripartizione territoriale del Comune resta determinata dalla deliberazione del consiglio comunale OrdG n. 1152 del 25 marzo 1985.

Art. 34

Organi dei Quartieri

1. Sono organi dei Quartieri il consiglio di Quartiere e il Presidente da questo eletto.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente può essere collettato da un vice Presidente.

Art. 35 Consiglio di Quartiere

1. Il consiglio di Quartiere è organo rappresentativo della maggioranza della comunità del Quartiere nell'ambito della unità del Comune.

2. Il consiglio di Quartiere è composto da ventiquattro membri, eletti a suffragio universale diretto contestualmente al consiglio comunale, e secondo le norme stabilite per l'elezione del consiglio comunale medesimo.

3. Il consiglio di Quartiere dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale — in compreso in caso di scioglimento o cessazione anticipata dello stesso per le cause previste dalla legge — ed esercita le sue funzioni sino al giorno dell'affissione del risultato dei di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio comunale.

4. Ai consiglieri dei Quartieri si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per i consiglieri comunali.

5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dei consigli dei Quartieri sono disciplinate dal regolamento.

Art. 36

Scioglimento del consiglio di Quartiere

1. Il consiglio di Quartiere può essere sciolto quando, nonostante la diffida motivata espresso dal sindaco se mandato dal consiglio comunale, esista in gravi e persistenti violazioni delle leggi, dei pesanti statuti o dei regolamenti o quando sia nell'impossibilità di funzionare per la mancata elezione del Presidente o per le dimissioni o per la decadenza di almeno la metà dei consiglieri.

2. Lo scioglimento è dichiarato dal consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

3. Il consiglio comunale fissa, contestualmente allo scioglimento del consiglio di Quartiere, la data delle elezioni per il rinnovo dell'organico.

4. Nel periodo intercorrente fra lo scioglimento del consiglio di Quartiere e la chiamazione dei nuovi eletti le funzioni del consiglio e del Presidente di Quartiere sono esercitate rispettivamente dalla giunta e dal sindaco.

Art. 37

Attribuzioni dei consigli dei Quartieri

1. Ai consigli dei Quartieri, in quanto or-

gani di rappresentanza diretta dei cittadini, è garantito l'esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte della Amministrazione comunale nel suo complesso.

2. Ai consigli dei Quartieri è attribuita sovranità decisionale per l'esercizio di attività e la gestione di servizi di base rivolti a soddisfare immediata maggioranza della popolazione, che trova il proprio luogo nel rispetto degli atti in cui si espripongono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprio del consiglio comunale.

3. I consigli dei Quartieri, nell'ambito del proprio territorio, coordinano l'attività del Comune con quella di ogni altra Amministrazione pubblica.

4. I consigli dei Quartieri promuovono forme di partecipazione della popolazione e consenso consultivo, preparatorio alla formazione di atti o per l'esame di speciali problemi della popolazione e dei servizi di Quartiere.

5. Nell'esercizio delle funzioni loro assegnate i consigli dei Quartieri svolgono le attività di gestione finanziaria strettamente connesse alle giunte.

6. I consigli dei Quartieri esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale con il voto della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

7. Fino alla finalizzazione della città metropolitana, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, la specificazione delle funzioni assegnate ai consigli dei Quartieri resta determinata dalla deliberazione del consiglio comunale OdG n. 1132 del 23 marzo 1983 e successive integrazioni.

Art. 38 Autonomia di esercizio delle funzioni delegate

1. Nelle materie delegate ai consigli dei Quartieri la funzione di programmazione propria del consiglio comunale è tesa a favorire le associazioni e collaborazioni fra più ambiti di intervento e consiste nell'identificare, in rapporto ai singoli elettori, gli obiettivi minimi, sia in termini quantitativi che qualitativi, il cui soddisfacimento deve essere garantito dall'azione degli organi decentrali nonché, dove ritenuto necessario, il resto man mano sono il quale costituire i singoli interventi.

2. Annualmente il consiglio comunale provvede, in conformità a quanto previsto al precedente art. 27, a quantificare le risorse da

assegnare ai singoli Quartieri per l'esecuzione degli interventi e dei servizi che fanno capo agli stessi, secondo un modello distributivo che tiene conto dei servizi ministeriali sul territorio, di indicatori economico-sociali e demografici e che deve assicurare anche funzioni preventive e di equilibrio.

3. Spetta ai consigli dei Quartieri, nell'esercizio della propria autonomia decisionale e nel rispetto del voto di maggioranza complessivamente assegnate e degli obiettivi indicati, formulare programmi-oggetto in cui si determinano i budget annuali dei singoli servizi e interventi.

4. I programmi-oggetto dei consigli dei Quartieri vengono sottoposti al consiglio comunale per una valutazione di conformità agli atti del consiglio medesimo, secondo una procedura stabilita dal regolamento.

5. Il consiglio comunale esercita la funzione di controllo al fine di valutare il rispetto dei vincoli imposti e la compatibilità dei risultati conseguiti con gli obiettivi e gli standard qualitativi fissati dal consiglio stesso. Il controllo è finalizzato alla ridefinizione quantitativa delle risorse da assegnare ai consigli dei Quartieri nell'esercizio successivo.

Art. 39 Presidente

1. Il Presidente del consiglio di Quartiere è eletto dal consiglio nel proprio senso per appalto nominale e con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla circoscrizione, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

2. Alla elezione del Presidente si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'elezione del sindaco.

Art. 40 Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente:

a) rappresenta il Quartiere nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi;

b) convoca e presiede il consiglio di Quartiere secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento;

c) propone al consiglio, per l'approvazione, le deliberazioni;

d) tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;

e) sovraintende al funzionamento degli uffici e dei servizi di Quartiere, dando impulso all'azione del Dirigente proposito ai medesimi in ordine all'attuazione dei programmi adottati dal consiglio del Quartiere e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;

f) esercita le funzioni delegati dal sindaco anche nella sua qualità di ufficiale di governo;

g) esercita ogni altra funzione a lui attribuita dal regolamento sul decentramento.

Art. 41 Personale

1. A ciascuno Quartiere viene assegnato il personale necessario a garantire l'assolvimento delle funzioni spettanti agli organi del Quartiere medesimo, compreso quello che opera nei servizi delegati.

2. La responsabilità gestionale del complesso degli uffici e dei servizi di Quartiere è affidata ad un Dirigente incaricato con le modalità previste al successivo art. 43, comma 4.

4. Ad esso spettano i compiti intrecciati la responsabilità di direzione, come specificati al successivo art. 44, fatti salve diverse eventuali specificazioni disposte dal regolamento in ragione delle peculiarità del complesso assegnato.

3. Il regolamento disciplina le modalità di formazione degli atti dei consigli dei Quartieri per quanto attiene ai poteri e alle istituzioni di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 42 Deliberazioni dei consigli dei Quartieri

1. Le deliberazioni dei consigli dei Quartieri diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione mediante affissione nell'albo penario del Comune.

Domanda

CAGLIARI

(rimesso)
Titolo VI
DECENTRAMENTO
Art. 41
Circoscrizioni

1. Il Comune di Cagliari è ripartito nelle seguenti circoscrizioni:
 Circoscrizione n. 1 - Castello, Marina, Stampace;
 Circoscrizione n. 2 - S. Avendro, Tuttusuddu;
 Circoscrizione n. 3 - Villanova, La Vigna;
 Circoscrizione n. 4 - S. Benedetto;
 Circoscrizione n. 5 - S. Michele, Mulinello Bocca;
 Circoscrizione n. 6 - Is Mirrionis, Buggiamata;
 Circoscrizione n. 7 - C.E.P., Fossacesia;
 Circoscrizione n. 8 - Gasseriadi, S. Giuliano, Monte Urpinu;
 Circoscrizione n. 9 - S. Elia, Poetto, La Palma;
 Circoscrizione n. 10 - Rosaria, Monte Mici;
 Circoscrizione n. 11 - Peveri.

Il territorio di pertinenza delle circoscrizioni è delimitato nella pianimetria allegata al presente statuto sotto la lettera "A".

2. Il numero e gli ambiti territoriali delle circoscrizioni potranno essere modificati, previa consultazione dei consigli di circoscrizione con delibera del consiglio comunale, nel rispetto delle leggi, in relazione a modifiche sia dell'assetto territoriale che di nuovi indirizzi politico-amministrativi. Per tale modifica è richiesta la stessa maggioranza costituita richiesta per l'approvazione del presente statuto.

3. Le circoscrizioni, nell'ambito dell'unità del Comune, svolgono funzioni di partecipazione, di consultazione, di gestione di servizi di base nelle materie delegate dal Comune.

Art. 42
Organi delle circoscrizioni

1. Sono organi elettori delle circoscrizio-

ni, con funzioni di indicazione e di controllo, il consiglio ed il Presidente.

2. L'attività delle deliberazioni degli organi elettori della circoscrizione è affidata a un Funzionario. A ciascuna circoscrizione è attribuita una adeguata dotazione di mezzi strumentali, struttura e personale, in rapporto alle funzioni delegate.

3. Le circoscrizioni dovranno garantire la massima fruibilità dei servizi da parte dei cittadini, promuovere e valorizzare le libere forme associative e gli organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale.

Art. 43 Funzioni delle circoscrizioni

Sono attribuite alle circoscrizioni funzioni propostive, consultative, di controllo e di gestione in materia di:

- servizi socio-assistenziali;
- scuoli e istituti, scuole materne comunali, attività paracollegate;
- biblioteche e attivazione culturale dei centri;
- impianti ricreativi, servizi sportivi, tempo libero e dimensione circoscrizionale nonché ogni altra funzione espressamente delegata dal consiglio comunale. L'esercizio di tali funzioni è disciplinato dal regolamento.

Art. 44 Consiglio circoscrizionale

1. Il consiglio circoscrizionale è l'organo di indicazione e controllo politico-amministrativo e rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune. A tal fine:

4) espone proposte che la giunta e il consiglio, per le rispettive competenze, hanno l'obbligo di esaminare, secondo i tempi stabiliti dal regolamento;

b) promuove la indicazione di consultazioni fra i cittadini della circoscrizione secondo le modalità previste dal regolamento;

c) adotta gli atti deliberativi necessari alla gestione dei beni e dei servizi di base e allo sviluppo delle funzioni amministrative delegate;

d) espone pareri sugli atti individuati nell'regolamento delle circoscrizioni.

2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio di circoscrizione deve essere richiesto il parere preventivo, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dei Dirigenti competenti per materia, nonché quello di legittimità del segretario generale. Nel caso di spesa, deve essere richiesta l'autorizzazione della relativa copertura finanziaria. Senza tale autorizzazione l'atto è nullo.

I pareri sono inseriti nella deliberazione. Le modalità di controllo da parte del Comune nelle deliberazioni dei consigli circoscrizionali sono stabilite nell'regolamento.

3. La gestione circoscrizionale è sottoposta al controllo del collegio dei revisori a norma dell'attuale statuto.

4. Il consiglio circoscrizionale approva e trasmette annualmente al consiglio comunale una relazione sullo stato delle attività e sulla Pesa delle risorse assegnate.

5. Nella prima seduta il consiglio di circoscrizione è presieduto dal consigliere amministrativo più anziano.

6. Il consiglio circoscrizionale può istituire Commissioni permanenti, assicurando la rappresentanza proporzionale, secondo il regolamento. Può altresì istituire Commissioni temporanee su argomenti specifici.

7. Il consiglio circoscrizionale è composto da n. 20 componenti, eletti a suffragio direttivo consensuale al consiglio comunale.

Art. 45 Presidente del consiglio circoscrizionale

1. Il Presidente del consiglio circoscrizionale:

— convoca e presiede il consiglio circoscrizionale;

— rappresenta il consiglio circoscrizionale;

— indice le Consultazioni di circoscrizione;

— trasmette al Comune i propri atti e quelli adorati dal consiglio circoscrizionale;

— convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza;

— assicura l'unità di indirizzo politico e amministrativo in attuazione del documento programmatico.

2. Il Presidente è eletto dal consiglio circoscrizionale, nel suo senso, con le stesse procedure previste per l'elezione del sindaco, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri, conoscendo altresì la indicazione del vice Presidente.

3. I Presidenti di circoscrizioni possono partecipare alle riunioni del consiglio comunale, con diritto di parola, su convocazione del sindaco, secondo le modalità previste dal regolamento.

4. Il regolamento disciplina quanto non previsto dal presente articolo.

Art. 46 Consiglio dei Presidenti delle circoscrizioni

1. È attivato il consiglio dei Presidenti delle circoscrizioni, presieduto dal sindaco o suo delegato. Il consiglio dei Presidenti formula proposte ai competenti organi comunali in ordine al coordinamento dell'attività delle circoscrizioni.

(rimesso)

CAMPOBASSO

(rimesso)

Titolo IV

IL DECENTRAMENTO

Art. 24

Circoscrizioni di decentramento

1. Il Comune articola il proprio territorio in circoscrizioni, quali organismi di rappresentanza delle esigenze della popolazione di

partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

2. Sono organi delle circoscrizioni il consiglio circoscrizionale e il Presidente del consiglio stesso.

3. Il numero, l'estensione territoriale, l'organizzazione ed il funzionamento delle circoscrizioni e dei loro organi sono disciplinati dal regolamento.

Art. 25
Funzioni del consiglio circoscrizionale

1. Con il regolamento verrà affidata direttamente ai consigli circoscrizionali la gestione di saluti beni comunali e di determinati servizi comunali.

Art. 26
Attribuzione dei consiglio circoscrizionale

1. Il numero dei componenti del consiglio circoscrizionale è fissato nell'apposito regolamento.

(omissis)

2. I consiglieri nominano il presidente che riveste le funzioni stabiliti dal regolamento.
3. Sono elettori della circoscrizione gli facolti delle sezioni elettorali comprese nel rispettivo territorio.

4. Valgono per assumere la carica di consigliere circoscrizionale le cause di insidiosità e di incompatibilità di consigliere comunale.

5. I consigli di circoscrizione durano in carica per il periodo corrispondente a quello del consiglio comunale e cessano in caso di scioglimento o elezione anticipata del consiglio stesso.

CATANZARO

(omissis)

Titolo IV
CIRCOSCRIZIONE DI DECENTRAMENTO COMUNALE

Capo I
Decentramento

Art. 38
Finalità

Il Comune di Catanzaro per rendere effettivo il concorso partecipativo di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della collettività, individua nel Decentramento politico amministrativo lo strumento migliore e, pertanto, il territorio si articola in circoscrizioni.

Art. 39
Ambiti territoriali

1. L'ambito territoriale delle circoscrizioni ed il numero di esse sono determinati da apposito regolamento tenendo conto della più idonea organizzazione dei servizi e delle diverse realtà storico-sociali, culturali ed economiche presenti sul territorio, ma avendo presente gli obiettivi di integrazione di cui all'art. 1 del presente statuto.

Art. 40
Composizione consigli

Il regolamento comunale sul Decentramento prevede il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna circoscrizione.

Art. 41
Competenze

1. La circoscrizione provvede alla gestione dei servizi di base, nel rispetto del regolamento, degli indirizzi e delle direttive del consiglio comunale.

2. Le funzioni delegate alle circoscrizioni sono quelle deliberate dal consiglio comunale che può attribuire, valutare le particolari situazioni storico ambientali, specifiche competenze.

3. In sede di regolamento vengono individuate ulteriori attività che in relazione al territorio, alle caratteristiche di popolazione, alle tradizioni storico-sociali, si rendano delegabili ai quartieri attraverso sperimentazioni differenziate di funzioni amministrative nel corrispondente territorio.

Art. 42
Consigli circoscrizionali

1. I consigli circoscrizionali sono eletti a suffragio diretto comunale e ai consiglio comunale e con lo stesso stemma elettorale.

Capo II
Organi della circoscrizione e strumenti di decentramento

Art. 43
Organi della circoscrizione

1. Sono organi della circoscrizione:

- il Presidente;
- il consiglio circoscrizionale;
- In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito in ogni suo compito da un vice presidente.

Art. 44
Strumenti di Decentramento

1. Sono strumenti di Decentramento:

- la Commissione istituzionale al Decentramento;
- l'Assessore al Decentramento;
- le Commissioni di lavoro delle circoscrizioni;
- l'Assemblea circoscrizionale;
- la Conferenza dei Presidenti circoscrizionali;
- la Conferenza dei Capigruppo circoscrizionali.

Art. 45
Competenze del consiglio

1. Spetta al consiglio di circoscrizione approvare il bilancio, il credito consuntivo e la relazione del Presidente ad esso allegata; i programmi di intervento relativi alle materie delegate, i regolamenti, le deliberazioni che comportino spese non previste nei programmi di intervento.

2. Spetta al consiglio di circoscrizione esprimere pareri nelle seguenti materie, nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento sul Decentramento:

- relazione previsionale e programmatica e schemi di bilancio permissivo annuale e pluriennale del Comune;
- piani, programmi generali, programmi settoriali del Comune;
- piano regolatore generale;
- statuto e regolamenti comunali;
- varianti delle materie di cui alle lettere b), c), d).

3. Gli organi del Comune possono appartenere al consiglio di circoscrizione altri atti, per acquisire il parere.

4. Il consiglio di circoscrizione può for-

mulari, sui problemi della circoscrizione, ordin del giorno e modi indirizzandoli all'organo del Comune, delle aziende municipalizzate o delle istituzioni interessate.

Art. 46
Conferenza del Capigruppo

La conferenza del capigruppo collabora con il Presidente della circoscrizione nell'organizzazione dei lavori del consiglio nel modo stabilito dal regolamento sul Decentramento.

Art. 47
Elezioni del Presidente

Il Presidente ed il vice Presidente sono eletti con le stesse modalità stabilite per l'elezione del sindaco e della giunta municipale.

Art. 48
Decadenza

Il Presidente ed il vice Presidente decadono dalla carica nei casi e con le modalità stabilite per il sindaco.

Art. 49
Funzioni del Presidente

1. Il Presidente adotta tutti i provvedimenti in esecuzione alle deliberazioni del consiglio di circoscrizione.

2. Il Presidente adotta tutti gli atti che non comportano spesa, che lo stesso non attribuisce alla competenza del consiglio circoscrizionale.

Art. 50
Segretario

Il segretario della circoscrizione funge da segretario del consiglio, esprime i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti ed esercita le altre funzioni attribuiti dal regolamento.

Art. 51
Riserva di regolamento

Ciascuna circoscrizione si dota di un proprio regolamento che disciplina i propri organi e l'attività degli stessi e che regola nell'ambito dei principi di cui al presente statuto.

so la partecipazione e la consultazione dei cittadini e delle associazioni.

Capo III
Risorse finanziarie,
conto consuntivo, controllo

Art. 52
Risorse finanziarie

1. Per il funzionamento delle circoscrizioni e per garantire l'esercizio delle funzioni delegate, il bilancio di previsione del Comune prevede i necessari finanziamenti.

Art. 53
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo della circoscrizione è trasmesso alla giunta, prima dell'approvazione del conto consuntivo comunale, per l'esame di regolarità dei revisori e l'approvazione da parte del consiglio comunale.

2. I revisori dei conti possono sempre prendere visione delle scritture contabili delle circoscrizioni segnalando all'Amministrazione eventuali irregolarità.

Art. 54
Controllo

1. Gli atti adottati dagli organi della circoscrizione soggetti a controllo preventivo da parte della giunta comunale, da definire nell'apposito regolamento sul decentramento, divengono esecutivi se entro venti giorni dalla ricezione la giunta, su relazione dell'assessore al Decentramento, non ne dichiara l'annullamento.

2. Per congegnavi motivi, siegoli provvedimenti possono essere dichiarati immediatamente eseguibili secondo tempi e modalità stabiliti nello stesso regolamento sul Decentramento.

(omissis)

FIRENZE

(omissis)

Titolo IV
IL DECENTRAMENTO

Art. 35
Quartiere

1. Il quartiere costituisce la circoscrizione territoriale di decentramento in cui è diviso il territorio comunale di Firenze.

2. Il Comune di Firenze valorizza il quartiere quale organismo di partecipazione, di consultazione, di gestione di servizi di base, di esercizio delle funzioni delegate.

3. Il quartiere, espressione di comunità territoriali, rappresenta l'ambito di riferimento per la pianificazione territoriale, la programmazione, il decentramento dei servizi, il rispetto degli usi civici e delle consumazioni. L'Amministrazione si adopera perché nell'ordinamento di aziende, resi o servizi pubblici si conservino soluzioni congruenti con i quartieri.

4. Il regolamento sul decentramento stabilisce la delimitazione territoriale, il numero, la denominazione dei quartieri, le procedure per le modifiche territoriali e può prevedere forme di consultazione della popolazione interessata.

Art. 36
Il consiglio di quartiere

1. I consigli di quartiere sono eletti a suffragio diretto secondo le disposizioni di legge in materia, contemporaneamente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun consiglio è composto da un numero di consiglieri pari alla metà dei consiglieri che la legge attribuisce al consiglio comunale di Firenze.

3. In caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, anche i consigli di quartiere devono essere contemporaneamente rinnovati. Essi esercitano le proprie funzioni fino alla proclamazione degli eletti dei nuovi consigli di quartiere.

4. La sede del consiglio di quartiere è co-

stituita dal consiglio civico, individuato dal consiglio comunale tenuta il parere del rispettivo consiglio di quartiere. Il consiglio civico è a disposizione per assemblee ed attività pubbliche di carattere culturale, sociale, politica secondo le modalità stabilite con apposito regolamento del consiglio di quartiere.

Art. 37
Scioglimento del consiglio

1. I consigli di quartiere sono sciolti con ordinanza del sindaco previa deliberazione conforme assunta dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assentati:

a) per gravi e persistenti violazioni di legge o dello statuto;

b) per il versar meno della metà dei propri membri originari per dimissioni, decadenza o altre cause anche quando si verifichino in momenti successivi;

c) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi per la mancata elezione del Presidente entro i termini stabiliti o per la persistente condizione di dimissioni del Presidente, decorsi sessanta giorni dalla comunicazione al consiglio;

d) quando si riscontrino gravi irregolarità nella gestione dei servizi loro attribuiti o delegati e delle risorse ad essi assegnate.

2. Fino alla elezione del Presidente del nuovo consiglio le funzioni dei dissolti organi dei quartieri sono esercitate dal sindaco o suo delegato. Gli atti che pervengono impianti di spese sono adottati dalla giunta.

3. L'ordinanza di scioglimento fissa la data in cui devono svolgersi le nuove elezioni, da tenersi comunque entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento.

4. Non si procede all'elezione del nuovo consiglio di quartiere quando manchi meno di un anno alla data di rinnovo ordinario del consiglio comunale.

Art. 38
Il Presidente

1. Il Presidente del consiglio di quartiere e il collegio di Presidenza del consiglio sono eletti dal consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assentati nella prima riunione successiva alle elezioni, sulla base di un documento programmatico presentato da almeno un terzo dei consiglieri di quartiere, concorrente

gli indirizzi politici generali e la lista dei candidati alle cariche di Presidenza, vice Presidenza e componenti del collegio di Presidenza. L'elezione deve avvenire entro sessanta giorni dalla prima seduta convocata per la convocata degli eletti.

2. La Conferenza di presidenza dei quartieri formata dal Presidente e dal vice Presidente, costituisce l'organo di raccordo delle attività dei quartieri e di consultazione del consiglio comunale, della giunta e del sindaco per tutte le materie e questioni riguardanti lo stato del decentramento, particolarmente riguardo alla programmazione di attività.

Art. 39
Collegio di Presidenza e Commissioni permanenti

1. Il collegio di Presidenza, organo esecutivo del consiglio di quartiere, con poteri definiti dal regolamento sul decentramento è formato dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di consiglieri non superiore a un terzo dei componenti il consiglio.

2. Il consiglio di quartiere costituisce Commissioni di lavoro permanenti, con funzioni consiliare e istruttoria di cui possono essere membri anche non consiglieri con specifiche esperienze e competenze nelle materie trattate. Il consiglio di quartiere con apposito regolamento stabilisce le composizione, il funzionamento, le rispettive autorità di competenza delle Commissioni di lavoro permanenti e il loro numero, comunque non superiore a sei. Ciascuna commissione è presieduta da un membro del collegio di Presidenza escluso il Presidente del consiglio di quartiere.

Art. 40
Partecipazione

1. Il consiglio di quartiere promuove e favorisce la partecipazione. Garantisce nell'ambito del quartiere l'esercizio del diritto di informazione e di accesso agli atti, scrive indagini, pubblici incontri sui problemi di interesse della comunità.

2. Il consiglio di quartiere realizza specifiche consultazioni della popolazione, promuove il preventivo confronto sui programmi di interesse del quartiere, ricerca nella pratica di servizi di base forme di coinvolgimento di associazioni e organizzazioni del volontariato presenti nel quartiere.

3. Il regolamento del consiglio di quartiere prevede forme di partecipazione di associazioni, reti e organizzazioni dei volontariato al lavoro del consiglio ed all'attività del quartiere.

4. I singoli e le formazioni sociali possono rivolgere al consiglio di quartiere iniziative e proposte secondo le modalità, le procedure e con gli effetti stabiliti dal regolamento sul decentramento. Lo stesso regolamento indica il numero di sottoservizi, definisce le modalità per l'effettuazione del referendum consultivo di quartiere, disciplina gli strumenti più idonei per favorire il coinvolgimento della popolazione.

Art. 41

Funzioni di iniziativa e vigilanza

1. Il consiglio di quartiere esercita secondo le modalità stabilite dal regolamento sul decentramento e dagli altri regolamenti previsti dal presente statuto, funzioni di iniziativa e di vigilanza sulle attività comunali di interesse del quartiere; può rivolgere ai competenti organi del Comune richiesta, interrogazioni, interpellanze proposte di deliberazione in ordine ai servizi comunali di interesse del quartiere in qualsiasi forma giuridica; può proporre al consiglio comunale la revoca o la sostituzione di affiducia costitutiva nei confronti degli amministratori di nomina comunale secondo quanto disposto dall'art. 76.

2. Le interrogazioni, le interpellanze e le proposte del consiglio di quartiere ricevono una risposta motivata dal consiglio comunale o dalla giunta entro trenta giorni dalla presentazione.

3. Il consiglio di quartiere partecipa, alla formulazione degli atti di programmazione comunale secondo le modalità stabiliti dal regolamento sul decentramento.

Art. 42

Funzioni consultive

1. Il consiglio di quartiere secondo le modalità previste dal regolamento esprime parere obbligatorio:

a) sui piani urbanistici generali, le relative varianti e i piani attuativi di carattere generale, i piani di servizio, i progetti di opere pubbliche che interessano il territorio del quartiere;

b) sullo schema di bilancio preventivo, il

conto consuntivo, il piano pluriennale degli investimenti;

c) sui regolamenti comunali;

d) su altri atti individuati dal regolamento comunale.

2. Sui provvedimenti di carattere generale che riguardano alla gestione dei servizi di base la consultazione dei consigli può avvenire attraverso la loro partecipazione a specifiche conferenze di programmazione.

3. I pareri dei consigli di quartiere costituiscono parte integrante dei provvedimenti adottati dal consiglio comunale che in caso di divergenza devono essere adeguatamente motivati.

4. In caso di mancata espressione del parere entro il termine prescrivente di venti giorni, salvi i diversi termini stabiliti dal regolamento sul decentramento, il provvedimento è posto all'esame ed all'approvazione dell'organo competente con l'autorizzazione della mancata espressione di tale parere nel termine.

Art. 43

Gestione dei servizi di base

1. Il consiglio di quartiere è competente per la gestione dei servizi di base in materia di sicurezza sociale, sport, verde pubblico, cultura e politica lettura, servizi educativi, interventi rivolti ai giovani e agli anziani, gli altri servizi intesi a soddisfare immediata esigenza della popolazione del quartiere che per caratteristiche tecniche e speciali ragioni di efficienza non richiedano una gestione in ambiti territoriali più ampi.

2. Il consiglio comunale, con provvedimento specifico approvato a maggioranza assoluta dei componenti determina l'attribuzione dei servizi di base. Spetta agli organi di quartiere l'esecuzione degli atti di Amministrazione per la gestione dei servizi di cui si conosca precedenza e la regolamentazione dell'utilizzo dei beni mobili e immobili assegnati.

3. La gestione dei servizi di base da parte dei consigli di quartiere avviene nel rispetto degli indirizzi programmatici intesi a dare omogeneità ai servizi sul territorio, definiti annualmente dal consiglio comunale in apposito documento allegato al bilancio.

4. Il consiglio di quartiere favorisce il decentramento dei servizi sul proprio territorio realizzando presidi e spazi professionali collocati in aree territoriali omogenee interne al quartiere.

Art. 44

Funzioni delegate

1. Il consiglio comunale non specifica atto deliberativo, su proposta della giunta, può delegare ai consigli di quartiere ulteriori fondoni prevedendo connessamente le necessarie risorse di personale, finanziarie e strumentali.

2. Le deleghe di cui al precedente comma sono esercitate in base ai criteri direttivi ed agli obiettivi stabiliti annualmente dal consiglio comunale contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 45

Concessioni ed autorizzazioni in materia edilizia

1. Il Presidente del consiglio di quartiere e suo delegato fra i componenti del collegio di Presidenza oltre ad un esperto nominato dal consiglio di quartiere, partecipa alla Commissione edilizia comunale, per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie riguardanti il territorio di competenza.

2. Il sindaco, sentita la giunta comunale, può delegare al Presidente del consiglio di Quartiere il rilascio di categorie di concessioni ed autorizzazioni edilizie riguardanti il territorio del quartiere. Per tali atti il Presidente assume il parere consultivo obbligatorio della Commissione edilizia secondo le procedure previste dal regolamento edilizio.

Art. 46

Personale

1. Il settore funzionale di quartiere costituisce la distinzione organica di personale di ciascun quartiere. Il consiglio comunale, stabilisce le risorse di personale assegnate a ciascun settore funzionale di quartiere, sentito il parere obbligatorio della Conferenza di presidenza.

2. Il personale di ciascun settore funzionale di quartiere è soggetto alle norme relative alla mobilità fissate dal Titolo V del presente statuto, sentito il parere obbligatorio del Presidente del consiglio di quartiere nel caso di mobilità fra settori funzionali diversi.

3. Il Dirigente del settore funzionale di quartiere svolge i compiti propri della sua qualifica ed il garante della leattività e della legittimità degli atti adottati dal consiglio di quartiere di cui svolge le funzioni di segreteria.

Art. 47

Risorse finanziarie

1. I consigli di quartiere amministrano, per la gestione dei servizi di base, uno stanziamento di bilancio definito in misura percentuale rispetto all'ammontare complessivo delle risorse, individuato in base alle effettive necessità finanziarie della gestione dei servizi.

2. Il piano di ripartizione fra i consigli di quartiere, formulato in modo da tener conto della popolazione, delle esigenze e dei servizi prestati, costituisce allegato al bilancio di previsione.

3. Il consiglio comunale col naddestra attribuisce le ulteriori necessarie risorse finanziarie per l'esercizio di funzioni delegate e per obiettivi determinati.

4. Sulla base dello schema di bilancio preventivo approvato dalla giunta, il consiglio di quartiere predispose ed approva a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il programma finanziario di dettaglio concernente le previsioni di spesa del quartiere ed il corrispondente programma di attività dei servizi di base e dei servizi delegati. Il consiglio di quartiere approva le variazioni al programma finanziario di dettaglio laddove interessino capitoli di spese di competenza del quartiere.

5. Il regolamento stabilisce e disciplina le funzioni di economato da svolgersi nell'ambito del quartiere.

6. L'Amministrazione comunale definisce idonee procedere per il controllo di gestione nelle attività svolte dai consigli di quartieri, in particolare per verificare il buon andamento nella gestione dei servizi di base.

Art. 48

Atti e provvedimenti

1. Le proposte di deliberazione sottoposte all'approvazione del consiglio devono contenere il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio di quartiere interessato, il parere consultivo espresso dal responsabile del servizio a livello di quartiere, il parere di legittimità amministrativa del responsabile di settore funzionale del quartiere.

2. Il responsabile del settore funzionale del quartiere provvede agli atti esecutivi successivi.

3. Tutte le deliberazioni dal consiglio di quartiere sono pubblicate contemporanea-

mentre all'Albo Pretorio del Comune ed all'Albo del Centro Civico per quindici giorni consecutivi. Essa deve essere inviata dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all'Albo Pretorio, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti il programma finanziario ed i regolamenti che sono sottoposte all'approvazione della giunta comunale.

4. Le deliberazioni assunte dagli organi del quartiere sono soggette a controllo preventivo di legittimità del comitato regionale

di Consiglio quando almeno un terzo dei consiglieri assegnati al consiglio di quartiere ne faccia richiesta scritta e motivata al sindaco entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio con indicazione delle norme violate ovvero dell'errore di incompetenza rilevate o degli atti fondamentali del consiglio comunale con cui risultano in contrasto.

(omissis)

GENOVA

(omissis)

Titolo V ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Art. 29

Gli organi elettori del Comune

1. Sono organi elettori del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco e tutti gli altri previsti dal presente statuto.

2. Il consiglio è organo di indirizzo e di consenso politico amministrativo.

3. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa.

4. Il sindaco è l'organo rappresentante dell'ente.

5. È capo della Amministrazione comunale e ufficiale del Governo dell'ambito territoriale del Comune.

6. I consigli di circoscrizione costituiscono organi di decentramento e partecipazione.

(omissis)

Titolo VI DECENTRAMENTO

Art. 46

Circoscrizioni

1. Fino all'istituzione dell'area metropolitana genovese, il Comune si articola in circoscrizioni, quali organismi di decentramento ai fini della partecipazione, della consultazione e della gestione dei servizi di base nonché dell'esercizio di funzioni delegate.

2. Il regolamento definisce il numero e l'ambito territoriale delle circoscrizioni, la loro organizzazione interna e le modalità di esercizio delle funzioni attribuite secondo criteri di omogeneità.

3. Il consiglio circoscrizionale rappresenta la popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'attività del Comune ed è eletto a suffragio diretto, secondo le norme stabilite per l'elezione del consiglio comunale.

4. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il Presidente e l'esecutivo, la cui formazione sarà determinata dal regolamento sul decentramento.

5. La conferma dei Presidenti di circoscrizioni è convocata per iniziativa del sindaco o di un terzo dei Presidenti al fine di acquisire l'orientamento delle circoscrizioni su problemi di interesse generale.

Art. 47

Archivio delle circoscrizioni

1. Le circoscrizioni possono proporre al consiglio comunale iniziative di fatto interessanti nelle forme e con le modalità stabiliti dal regolamento.

2. Il consiglio comunale delega ai consigli di circoscrizione in tutto o in parte l'esercizio di funzioni proprie del Comune particolarmente per i servizi alla persona, le attività sportive, la cultura, la manutenzione ordinaria, la gestione del patrimonio locale, i servizi tecnici, ed il traffico di ambito locale.

3. Quando le funzioni delegate riguardino ambiti territoriali corrispondenti a più circoscrizioni, il consiglio comunale le affida alle stesse alla condizione che esse le esercitino

in concerto fra loro. Il regolamento del decentramento fissa le modalità di esercizio delle funzioni in queste case.

4. Le funzioni delegate sono evolute sulla base delle indicazioni programmatiche degli organi comunali.

5. Le circoscrizioni provvedono altresì ai servizi di natura sociografica e informativa. Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle delegate le circoscrizioni valorizzano le forme associative, il volontariato, le aggregazioni sociali operanti nel loro ambito.

6. Il consiglio comunale individua la sede ed i mezzi necessari allo sviluppo dell'attività delle circoscrizioni.

7. È istituito l'albo circoscrizionale nel quale devono essere affissi tutti gli atti deliberativi della circoscrizione nonché il bollettino ufficiale del Comune di Genova ed il settimanale periodico.

Art. 48

Regolamento delle circoscrizioni

1. Le deliberazioni del consiglio circoscrizionale attinenti a competenze proprie delle circoscrizioni diventano esecutive quindici giorni dopo la trasmissione al capigruppo del consiglio comunale e alla giunta, e la pubblicazione agli altri poteri del Comune e della circoscrizione.

2. Le deliberazioni attinenti a funzioni delegate devono essere trasmesse, per la presa d'atto, alla giunta comunale; esse diventano esecutive e, a tutti gli effetti, atti del Comune se entro trenta giorni la giunta non le rinvia con osservazioni o le annulla con atto formale.

3. Il regolamento prevede:

a) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della circoscrizione;

b) le modalità per l'elezione del presidente del consiglio circoscrizionale e dell'esecutivo;

c) il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali, che non può essere superiore a 24;

d) le modalità per l'elezione dei consigli circoscrizionali e la loro durata in carica, nonché i requisiti di eleggibilità a consigliere e le incompatibilità;

e) le modalità ed i criteri volti a definire i rapporti fra gli organi comunali e con le istituzioni, enti ed aziende dipendenti del Comune;

f) le materie di interesse delle circoscrizioni ed i casi nei quali è fatto obbligo all'Amministrazione di acquisire il loro parere;

g) le funzioni delegate alle circoscrizioni e le loro modalità di esercizio.

4. Con il regolamento è approvata la pianta organica del personale per il funzionamento delle circoscrizioni.

5. Il consiglio comunale individua la sede ed i mezzi necessari all'attività ed ai servizi delle circoscrizioni.

Art. 49

Bilancio delle circoscrizioni

1. Il Comune prevede annualmente con il bilancio di previsione ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni proprie delle circoscrizioni, nonché di quelle affidate o delegate.

2. Entro un mese dall'approvazione del bilancio comunale il consiglio di circoscrizione approva, con voto a maggioranza dei consiglieri elettori, il bilancio di circoscrizione.

(omissis)

L'AQUILA

(famiglia)

Titolo III

DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Circoscrizioni

Art. 27 Circoscrizioni di decentramento

1. Il Comune adopera la propria azione amministrativa alle esigenze del decentramento ed a tali fini articola il proprio territorio in circoscrizioni.

2. Il numero e la delimitazione territoriale delle circoscrizioni sono determinati dal consiglio comunale in modo da assicurare a ciascuna di esse dimensioni che, nel rispetto e nella valorizzazione della partecipazione delle singole comunità, garantiscono la funzionalità e l'efficienza della organizzazione amministrativa.

La deliberazione che determina il numero delle circoscrizioni indica, nei limiti previsti dall'art. 29, il numero dei consiglieri circondiziari assegnati a ciascuna di esse, tenendo conto anche dei centri abitati e della popolazione residente, ed è adottata con la maggioranza di voti prevista per l'adozione del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e con le procedure dell'art. 5, comma 2.

3. Le circoscrizioni sono organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

Art. 28 Organi della circoscrizione

1. Sono organi della circoscrizione:
a) il consiglio circondizionale;
b) il Presidente del consiglio circondizionale.

Art. 29 Consiglio circondizionale

1. Il consiglio circondizionale rappresenta

le esigenze della popolazione nell'ambito della unità del Comune.

2. Il consiglio circondizionale è composto da non più di dodici consiglieri ed è eletto a suffragio universale diretto, secondo le norme stabilite per la elezione dei consigli comunali con sistema proporzionale. Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni elettorali comprese nel rispettivo territorio.

3. Il consiglio circondizionale dura in carica lo stesso periodo del consiglio comunale contemporaneamente al quale è stato eletto.

4. Il consiglio circondizionale decide in caso di dimissione della metà più alta dei componenti. Può essere sciolto per gravi irregolarità o per impossibilità di funzionamento con deliberazione adottata dal consiglio comunale secondo le procedure previste con regolamento e con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati. Il sindaco, con le modalità stabilite dal regolamento e senza la costituzionalità del capigruppo consigliari, affida l'amministrazione della circoscrizione ad una commissione composta da tre membri dei quali uno con funzioni di presidenza. Nella commissione è ripresentata la minoranza. La commissione rimane in carica per il completamento del periodo di durata e fino alla elezione del nuovo consiglio di circoscrizione.

5. Sono eleggibili a consiglieri delle circoscrizioni i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.

Art. 30 Presidente

1. Il Presidente rappresenta il consiglio circondizionale, esercita le funzioni attribuite dal regolamento nonché quelle delegate dal sindaco quale ufficiale di governo.

2. Il Presidente della circoscrizione è eletto dal consiglio circondizionale nel suo senso a scrutinio segreto nella prima seduta ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni, da effettuarsi nella medesima seduta, non si raggiunga la

prescritta maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto Presidente colui che ha conseguito il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

3. Il consiglio della circoscrizione elegge nel suo senso un consigliere che, con la qualifica di vice presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. Il Presidente della circoscrizione può delegare proprie funzioni, anche per un ambito territoriale determinato, al vice presidente e ad altro consigliere circondizionale. In tal caso il Presidente incarica e coordina le funzioni delegate e vigila sul loro espletamento.

5. È costituita la conferenza permanente dei Presidenti dei consigli di circoscrizione presieduta dal sindaco.

Art. 31 Funzioni delle circoscrizioni

1. La circoscrizione gestisce i servizi di base ed essa attribuisce ed esercita le funzioni delegate.

2. I servizi di base sono assegnati a ciascuna circoscrizione dal consiglio comunale secondo un piano organico, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, volte a valorizzare l'autonomia e la diretta assunzione di responsabilità delle circoscrizioni, secondo criteri che garantiscono la efficienza e la funzionalità dei servizi in rapporto alle esigenze della popolazione ed alle opportunità di partecipazione.

3. Il consiglio comunale determina gli obiettivi e le linee fondamentali dei servizi di base, attribuisce le risorse finanziarie necessarie, verifica i risultati della gestione. A tal fine il Presidente della circoscrizione invia periodicamente al consiglio comunale, e comunque almeno annualmente, una relazione sull'elenco dei servizi e sui risultati conseguiti.

4. La circoscrizione ha funzioni consultative e facoltà di formulare istanze e proposte al consiglio comunale nelle materie di interesse circondizionale.

5. La circoscrizione esercita le funzioni delegate, secondo i principi stabiliti nell'atto di delega e con le risorse a tal fine assegnate.

6. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della circoscrizione e dei suoi organi, la pubblicità delle sedute e

gli strumenti di partecipazione dei cittadini, le modalità di esercizio delle funzioni attribuite alla circoscrizione ed indica le materie per le quali è richiesto il parere obbligatorio.

Art. 32 Deliberazioni dei consigli circondizionali

1. Le deliberazioni del consiglio circondizionale sono rimesse alla giunta comunale secondo le modalità stabilite dal regolamento e divengono a tutti gli effetti atti del Comune in mancanza di osservazioni da comunicare al consiglio circondizionale entro ventiquattr'ore dal ricevimento. In tal caso, nelle decisioni del consiglio circondizionale decide, in via definitiva, la giunta comunale, sentita la Commissione consiliare competente per materia.

2. In presenza di deliberazioni illegittime, il sindaco ne sospende l'esecutività, dandone comunicazione al consiglio di circoscrizione.

Art. 33 Personale e risorse finanziarie

1. Alla circoscrizione sono assegnati personale e risorse finanziarie necessarie per l'espletamento delle sue funzioni. Ad un dipendente è attribuito l'ufficio di segretario della circoscrizione. I fondi sono gestiti in base alle norme stabilite dal regolamento.

(famiglia)

Titolo IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

(famiglia)

Art. 73 Revisione delle circoscrizioni di decentramento

1. La riapertura territoriale del Comune in circoscrizioni resta quella determinata dalla delibera del consiglio comunale n. 118 del 21 ottobre 1984. Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, il Comune provvede alla revisione delle circoscrizioni di decentramento con le modalità previste dall'articolo 27.

Art. 76
Revisione delle statute

1. I cittadini, il difensore civico, le forme associative e gli organismi di partecipazione, istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private possono, con le modalità previste dallo statuto, proporre le modifiche statutarie che ritengono utili, illustrando il contenuto e le ragioni.

2. Gli organi e gli uffici del Comune segnalano al sindaco i più rilevanti problemi emersi nella applicazione e nella interpretazione dello statuto.

3. La proposta di modifiche statutarie sono sottoposte alla competente commissione consiliare a cura della giunta comunale.

La Commissione formata la proposta da sottoporre al consiglio comunale.

Art. 77
Diffusione delle statute

1. Allo statuto è assicurata la più ampia diffusione, per agevolarne la conoscenza, ed il testo è reso disponibile per chiunque ne faccia richiesta.

(omissis)

MILANO

famiglia

Titolo VII
Demanteramento

Art. 92
Articolazione del Comune in zone

1. Il territorio del Comune è articolato in zone di decentramento, attivate per promuovere la partecipazione dei cittadini alla formazione e all'attuazione dei provvedimenti che interessano le singole zone, siaché per gestire in modo efficiente i servizi di base ed esercitare altre funzioni delegate dal Comune, secondo le norme definite dal regolamento nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dallo statuto, anche al fine di realizzare la funzionalità delle strutture degli uffici del Comune e la migliore utilizzazione del personale.

2. Il numero delle zone e le loro delimitazioni territoriali sono determinati in modo da individuare aree integrate ed equilibrate per sviluppo del territorio, presenza di servizi e di uffici pubblici e caratteristiche degli insediamenti.

3. Il numero, la delimitazione territoriale e la denominazione delle zone sono definite dal consiglio comunale.

4. Le suddivisioni amministrative della città, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza del Comune, coincidono di regola, con la delimitazione territoriale delle zone o se sono multiple.

Art. 93
Organici delle zone

1. Sono organi delle zone il consiglio di zona e il presidente del consiglio di zona.

2. Il consiglio di zona è eletto a suffragio diretto dalla popolazione residente, costitutivamente al consiglio comunale salvo il caso di scioglimento anticipato del consiglio di zona.

3. I consigli di zona decadono con lo scioglimento del consiglio comunale.

4. Il consiglio di zona è sciolto anticipatamente dal sindaco quando sia impossibilitato a funzionare per le dimissioni di oltre metà dei suoi componenti o per le altre cause previste per lo scioglimento del consiglio comunale.

5. I consigli di zona sono composti da un numero di consiglieri, corrispondenti alla popolazione residente, stabiliti dal regolamento. I consiglieri durano in carica cinque anni e godono, nell'ambito del consiglio di zona, delle stesse prerogative che spettano ai consiglieri nell'ambito del consiglio comunale.

6. Il presidente è eletto dal consiglio tra i propri membri, con voto plenaria e a maggioranza assoluta, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri. Il regolamento disciplina le ulteriori modalità dell'elezione.

7. Il presidente del consiglio di zona cosa della carica, oltre che per morte, dimissioni o perdita dei requisiti di eleggibilità, per ap-

provazione di mozione di sfiduciya costitutiva presentata e votata nei modi di cui all'articolo 46 e indicante il nome del nuovo presidente.

8. Il presidente rappresenta, conosce e presiede il consiglio di zona; cura l'esecuzione degli atti del consiglio di zona ed intrattiene i rapporti con gli uffici del Comune. Svolge inoltre le funzioni delegate dal sindaco per i servizi di competenza statale.

9. I consigli di zona interagiscono nel loro senso-Commissioni territoriali per gli affari di competenza della zona. Le Commissioni sono presiedute da un consigliere; ai lavori delle stesse possono prendere parte, senza diritto di voto, altri cittadini non consiglieri, invitati in ragione della loro competenza e della disponibilità a prestare volentieri le loro opere.

10. I presidenti delle Commissioni di cui al comma 9 sono eletti nella stessa sede in cui è eletto il presidente del consiglio di zona e insieme a lui continuano l'ufficio di presidenza della zona.

11. Il consiglio di zona adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 94
Risorse ed uffici delle zone

1. Ai consigli di zona sono assegnate adequate risorse finanziarie, tecniche e di personale per un efficace svolgimento delle attività di loro competenza.

2. A tal fine, la giunta consulta la conferenza dei presidenti di cui all'articolo 98 sulla predisposizione del bilancio. Subito dopo l'approvazione di questo da parte del consiglio, la giunta predisponde, senza la medesima conferma, una delibera-quadro relativa all'utilizzo delle attività dei consigli di zona, consentendo il piano annuale di utilizzo delle risorse finanziarie, tecniche e di personale disponibili per l'esercizio di tali attività. Tale delibera è approvata dal consiglio nei termini stabiliti dal regolamento.

3. Agli uffici di zona è preparato un Diritto, responsabile, sotto il profilo tecnico-amministrativo, dei servizi e delle attività molti nella zona medesima.

Art. 95
Funzioni dei consigli di zona

1. I consigli di zona:

— promuovono l'informazione e la partecipazione dei cittadini della zona in ordine all'attività del Comune, svolgono indagini, raffigurazioni e dibattiti sui problemi della comunità locale e su quelli di interesse specifico della zona;

— verificano l'efficacia delle attività e dei servizi comunali di interesse della zona;

— esercitano funzioni consultive e poteri di iniziativa nei confronti degli organi del Comune, con particolare riguardo agli atti di pianificazione e di programmazione;

— produttive le fondamentali di gestione dei servizi di base e le altre funzioni loro delegate.

Art. 96

Funzioni di proposta e consultive

1. I consigli di zona possono rivolgere agli organi del Comune iniziali e proposte di deliberazione su oggetti di interesse della zona. Il consiglio comunale adotta le conseguenze determinazioni entro i termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

2. I consigli di zona possono presentare richieste di referendum comunale secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.

3. I consigli esprimono parere obbligatorio, entro i termini e con le modalità stabilite dai regolamenti comunali, sui piani urbanistici generali e su quelli attuativi riguardanti la zona, sui progetti di opere pubbliche, sulle concessioni edili e sui regolamenti per la gestione dei servizi.

Art. 97

Servizi di base e funzioni delegate

1. È attribuita ai consigli di zona la gestione dei servizi di base, interessanti la zona. Tra essi sono comunque compresi i servizi alla persona, la manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale, l'edilizia di interesse zonale. Il regolamento comunale può attribuire ai consigli di zona la gestione di altri servizi e la competenza per altri interessi.

2. I consigli di zona sono competenti a deliberare gli atti necessari per la gestione dei servizi ad essi attribuiti, ivi compresi quelli volti a disciplinare l'uso dei beni e delle risorse assegnate per lo svolgimento di tali servizi.

3. La gestione dei servizi di cui al comma 1 deve conformarsi agli obiettivi e agli in-

diritti definiti con la delibera quadre di cui all'art. 94, comma 2.

4. Il regolamento di controllabilità definisce le modalità per la gestione delle spese da parte dei presidenti dei consigli di zona e dei Dirigenti responsabili degli uffici di zona.

5. Il consiglio di zona approva annualmente e trasmette al consiglio comunale una relazione sui servizi di base attribuiti alla sua gestione.

6. La giunta e il sindaco delegano ai consigli di zona, in conformità ai regolamenti, altre funzioni di propria competenza, e dispongono che altre competenze attribuite ai Dirigenti comunali siano esercitate in via decentrata dai Dirigenti responsabili degli uffici di zona.

7. Sulle proposte di deliberazione dei consigli di zona concernenti la gestione dei servizi di base ad essi attribuiti o le altre funzioni delegate ai uffici del comune si è richiesto il parere del Dirigente responsabile degli uffici di zona in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnica e contabile. I pareri sono inviati nella deliberazione.

8. I fondi destinati nel bilancio comunale al finanziamento delle attività dei consigli di zona, o quote degli stessi, sono messi a disposizione di questi all'inizio dell'esercizio, anche provvisorio, del bilancio annuale sulla scorta di apposita deliberazione della giunta.

9. I consigli di zona limitrofi possono realizzare tra loro forme di collaborazione anche permanenti.

10. In ogni zona sono messi a disposizione del pubblico i mezzi tecnici necessari per accedere direttamente agli uffici del diramato civico e riceverne le comunicazioni.

Art. 98

Conferenza dei presidenti dei consigli di zona

1. La conferenza dei presidenti dei consigli di zona è convocata dal sindaco e si ri-

sa almeno due volte all'anno e quando lo richiede l'1/4 dei presidenti per discutere e definire gli indirizzi in ordine allo sviluppo del decentramento.

2. La conferenza può eleggere una delegazione incaricata dei collegamenti con gli organi del Comune, formata da presidenti dei consigli di zona e da consiglieri che presiedono le Commissioni di cui all'art. 93.

Art. 99

Avanza e petizioni ai consigli di zona

1. I cittadini possono rivolgere ai consigli di zona istanze e petizioni ai sensi dell'articolo 9.

2. Quando l'istanza o la petizione sia sottoscritta da almeno 100 cittadini il presidente si dà risposta scritta e motivata entro il termine fissato dal regolamento comunale.

Art. 100

Initiativa popolare e referendum

1. L'initiativa popolare e i referendum per deliberazioni, orientamenti e scelte di competenza propria dei consigli di zona sono disciplinati dalle norme degli articoli da 10 a 16, innanzitutto sostituendo il consiglio di Zona agli organi del Comune. L'initiativa popolare può essere esercitata da un numero di cittadini residenti nella zona, pari ad almeno l'1% dei cittadini residenti nella zona stessa, il referendum di cui all'art. 11 da un numero almeno pari al 3% e il referendum di cui all'art. 12 da un numero almeno pari al 5%.

2. I referendum di zona sono, comunque, riferiti all'intera zona.

3. Le norme di cui ai communi precedenti si applicano altresì ai referendum richiesti per due o più zone.

(omissus)

1. La conferenza dei presidenti dei consigli di zona è convocata dal sindaco e si ri-

NAPOLI

(omissus)

Titolo VIII DECENTRAMENTO

Art. 73

Circoscrizioni

1. Il Comune di Napoli organizza il proprio territorio in circoscrizioni di decentramento, determinandone con regolamento il numero, i confini e la denominazione.

2. Le circoscrizioni sono ambiti di partecipazione e di consultazione, gestiscono i servizi di base ed esercitano le funzioni delegate dal Comune, garantendo la separazione tra compiti politici e gerenziali.

3. Sono organi della circoscrizione il consiglio e il Presidente.

Art. 74

Consiglio circoscrizionale, Composizione ed organizzazione interna

1. Il numero dei componenti il consiglio è stabilito dal regolamento, secondo un criterio di proporzionalità col numero di cittadini della circoscrizione.

2. Le condizioni di eleggibilità e di compatibilità sono quelle stabilite per la carica di consigliere comunale.

3. La carica di consigliere circoscrizionale è altrettanto incompatibile con quella di consigliere comunale, provinciale e regionale, e con quella di membro del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo.

4. Il regolamento comunale disciplina la prima convocazione dei consigli circoscrizionali, nonché la convallata, la decadenza e la sanatoria per la carica di consigliere.

5. Il consiglio circoscrizionale disciplina con regolamento la propria organizzazione interna.

Art. 75

Presidente della circoscrizione, Eletzione e compiti

1. Il Presidente della circoscrizione è ele-

to dal consiglio circoscrizionale tra i propri componenti nella prima adunanza successiva alla convocata degli eletti.

2. L'elezione avviene, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri designati alla circoscrizione.

3. Qualora nella prima adunanza nessun candidato consegna la maggioranza prescritta, viene indetta una nuova adunanza da tenersi entro quindici giorni dalla prima; risulta eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti.

4. Il Presidente del consiglio circoscrizionale rappresenta la circoscrizione, convoca e presiede il consiglio, esercita le funzioni ad esso delegate dal sindaco nella qualità di Ufficio del Governo.

Art. 76

Pareri

1. Il consiglio circoscrizionale esprime per mezzo obbligatorio sui seguenti atti:

A) modifica dei confini e del numero delle circoscrizioni;

B) attribuzioni e revoca di deleghe agli organi circoscrizionali;

C) delibera quadre di cui al successivo art. 79;

D) piani urbanistici generali e territoriali e loro variazioni, strumenti urbanistici esercitanti complessive le competenze urbanistiche se destinata ad avere effetti nel territorio della circoscrizione, derivate agli strumenti urbanistici, programmi pluriennali di situazione, piani di sviluppo e adeguamento della rete commerciale;

E) programmi di attività del Comune, piani finanziari e programmi di opere pubbliche;

F) piani di organizzazione dei servizi;

G) bilancio annuale e pluriennale del Comune;

H) regolamenti comunali;

I) i pareri volgendo espressi nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 77

Bilancio e conto comunitivo

1. Il consiglio circoscrizionale approva il bilancio e il conto comunitivo della circoscrizione.

Art. 78

Organicità delle attribuzioni

1. Il regolamento comunale individua i servizi di base della circoscrizione e le funzioni ad essa delegate in modo che siano rappresentate con chiarezza di organicità, in segoli ambiti materiali, le esigenze della popolazione.

Art. 79

Delibere-quadro e adeguamento organizzativo del Comune

1. Delibere-quadro comunali individuano il personale e i mezzi strumentali per la gestione di ciascun servizio attribuito alle circoscrizioni e per l'esercizio di ciascuna funzione delegata; individuano altresì i mezzi finanziari occorrenti nel quadro delle previsioni del bilancio comunale e secondo i criteri indicati dal regolamento generale di contabilità.

2. Il Comune di Napoli adopera l'organizzazione del personale e degli uffici al principio del decentramento e alle esigenze di funzionalità degli organismi circoscrizionali.

Art. 80

Personale dirigenziale

1. In ciascuna circoscrizione un funzio-

nario comunale della qualifica dirigenziale coordina l'attività dei servizi tecnici ed amministrativi, cura l'elaborazione dei provvedimenti, è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni, provvede agli atti esecutivi, partecipa alle riunioni del consiglio circoscrizionale.

Art. 81

Regime degli atti

1. Le proposte di deliberazione sottoposte al consiglio circoscrizionale per l'esercizio delle funzioni delegate o per la gestione dei servizi di base sono sottoposte al parere del funzionario di cui al precedente art. 80 per i profili di legittimità, e al parere del responsabile del servizio e del responsabile di ragioneria per i profili tecnico e contabile.

2. Ove la circoscrizione non abbia responsabili dei servizi il parere è espresso dal funzionario di cui al precedente art. 80 in relazione alle sue competenze.

3. Le deliberazioni del consiglio circoscrizionale sono sottoposte al controllo di legittimità e al controllo-contabile e di gestione nelle forme stabilite dal regolamento comunale, che dovrà prevedere ipotesi di assolvimento e revoca degli atti nonché interventi sostitutivi.

(omissis)

PERUGIA

Capo III

DECENTRAMENTO

Art. 19

Circoscrizioni

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte politico-amministrative della comunità locale e di realizzare un effettivo decentramento di funzio-

ni, il Comune articola il proprio territorio in treddici circoscrizioni, i cui confini, stabiliti secondo criteri di funzionalità, di omogeneità territoriale e culturale, sono indicati nelle pianimetrie allegate al regolamento per il decentramento.

Art. 20

Funzioni

1. Alle circoscrizioni sono attribuite funzioni deliberative in materia di informazione

e partecipazione, funzioni di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di urbanizzazione primaria e secondaria, utilizzando di norma le strutture disposte dal Comune, di gestione di servizi sociali ed assistenziali di base, di attività culturali, sportive, rievocative e di disciplina dell'utilizzo dei locali e degli spazi pubblici a queste destinate.

2. Il Comune, nell'intento di favorire il decentramento e la più agevole funzionalità dei propri servizi, può delegare alle circoscrizioni ulteriori funzioni che abbiano specifica attinenza con la loro dimensione politico-amministrativa.

3. Nell'elaborazione del bilancio comunale e delle norme sulla finanza pubblica, alle singole circoscrizioni è riconosciuta, all'interno dell'unità del Comune, autonomia di programmazione, di gestione amministrativa e contabile e responsabilità patrimoniale delegata. I trasferimenti comunali rispondono a criteri che tengono conto delle condizioni socio-economiche della popolazione, del territorio e di ogni altro elemento relativo alle funzioni attribuite o delegate.

4. Il Comune è tenuto, previa tempestiva trasmissione degli atti e documenti necessari, a consultare le singole circoscrizioni se ogni atto che abbia specifica incidenza sul territorio ad esso relativo, secondo quanto previsto dal regolamento, facendo menzione del parere espresso o della sua mancata espressione nella premessa dei propri atti. Il sindaco è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno del consiglio le proposte delle circoscrizioni che siano state respinte dalla giunta comunale e dalle stesse riproposte.

5. Sulle proposte di deliberazione degli organi circoscrizionali, esentate quelle di mere esecuzione, devono essere acquistati i pareri di cui all'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le conseguenti deliberazioni sono sulle se non viene attestata la copertura finanziaria e non sono soggette al controllo dell'Organo regionale né ad approvazione degli Organi comuni.

Art. 21

Partecipazione

1. Alle circoscrizioni si applica, in quanto compatibili, le discipline previste agli articoli 11, 12, 13 e 14 del Capo II. Può altresì essere costituita dal consiglio di circoscrizione l'Assemblea dei residenti.

2. Ogni circoscrizione può avanzare pro-

poste al consiglio comunale ai sensi dell'art. 14.

Art. 22

Organi

1. Sono organi delle circoscrizioni:

- il consiglio circoscrizionale;
- il Presidente del consiglio circoscrizionale;
- l'Ufficio di Presidenza.

Art. 23

Consiglio di circoscrizione

1. Il consiglio di circoscrizione rappresenta le esigenze della popolazione del suo territorio nell'ambito dell'unità del Comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione del consiglio comunale.

2. Il consiglio di circoscrizione è composto da venti membri, dura in carica cinque anni e comunque non oltre la permanenza in carica del consiglio comunale.

3. Il consiglio è l'organo deliberativo della circoscrizione e formula i pareri obbligatori o facoltativi richiesti dall'Amministrazione comunale e quelli di propria iniziativa su materie di competenza comunale. I pareri delle circoscrizioni, espressi all'unanimità dal consiglio, quando interessano atti o circostanze riferibili esclusivamente allo stesso ambito del proprio territorio per essere disciacciati che richiedono l'espressa indicazione dei contratti motivi di interesse pubblico.

4. Ai consiglieri circoscrizionali si applicano, in quanto compatibili, i casi di insigillabilità ed incompatibilità previsti per i consiglieri comunali. Ad essi sono riconosciuti gli stessi diritti e doveri di cui all'art. 29, comma 1.

5. Il consiglio di circoscrizione costituisce Commissioni permanenti; può altresì costituire Commissioni speciali. Ha facoltà di chiedere l'intervento di funzionari del Comune, di acquisire notizie, informazioni, dati e relativi documenti.

6. Le deliberazioni dei consigli di circoscrizione, inviate ai sensi dell'art. 20, comma 5, diventano esecutive dopo il decimo giorno della loro costituzione effusione all'alto circoscrizionale e a quello pressorio del Comune.

7. Le eventuali osservazioni ed opposizio-

ni presentate dai cittadini singoli o comunque associati entro cinque giorni dall'ultimo di pubblicazione, non rinnovate dall'Ufficio di Presidenza manifestamente infondate, comportano il rinnovo delle deliberazioni da parte dei consigli di circoscrizione e se vengono confermate con prevedimento motivato diventano definitivamente esecutive.

8. Il consiglio di circoscrizione approva la relazione contabile annuale dell'attività che evidenzia la gestione dei fondi assegnati.

Art. 24 Presidente della circoscrizione e Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente è eletto dal consiglio di circoscrizione con le modalità previste dalla legge per l'elezione del sindaco e rappresenta la circoscrizione. Le sue funzioni sono specificate dal regolamento sul decentramento.

2. L'Ufficio di Presidenza è composto di quattro membri più il Presidente ed è eletto dal consiglio di circoscrizione a maggioranza assoluta. Le sue funzioni sono specificate dal regolamento.

3. Il consiglio di circoscrizione elegge a maggioranza assoluta, tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza, un vice Presidente con funzioni vicarie.

4. Il Presidente e l'Ufficio di Presidenza

cessano dalla carica a seguito dell'approvazione da parte del consiglio di circoscrizione, a maggioranza assoluta dei componenti, di una mozione di sfiducia costitutiva, secondo le modalità stabilite dalla legge e dalle stesse per la cessione della carica del sindaco e della giunta.

Art. 25 Personale e strutture

1. Il Comune istituisce presso ogni circoscrizione un ufficio dotato di personale e strutture adeguate all'espletamento delle funzioni degli organi circoscrizionali. Le spese relative sono a carico del Comune.

2. Le circoscrizioni sono dotate di mezzi finanziari necessari alla gestione dei servizi ed all'esercizio delle funzioni a queste attribuite o delegate, mediante pertinenza di spesa compensativa per singola circoscrizione su apposito capitolo del bilancio comunale.

Art. 26 Rivisto

1. Il consiglio comunale delibera approvato regolamento sul decentramento, negli i consigli di circoscrizione e con il parere favorevole della maggioranza di essi.

(omissis)

POTENZA

Ambito

Titolo IV CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE

Art. 28 Articolazione territoriale

Il Comune istituisce le circoscrizioni quali organismi di partecipazione e di consultazione, di gestione dei servizi di base e di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto il consiglio comunale procede alla

riduzione del territorio comunale in circoscrizioni, determinando il numero delle stesse.

Il numero ed i confini delle circoscrizioni potranno essere modificati, anche a seguito di iniziativa popolare, con deliberazione del consiglio comunale, previo parere di tutti i consigli circoscrizionali.

Art. 29 Organi della circoscrizione

Sono organi della circoscrizione:

- il Presidente del consiglio circoscrizionale;

6) il consiglio circoscrizionale.

I consigli circoscrizionali sono eletti a suffragio diretto secondo le norme stabilite dalla legge.

Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

La composizione e il funzionamento dei consigli circoscrizionali sono stabiliti, per quanto non previsti dallo statuto, dall'apposito regolamento.

Il regolamento determina:

- il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali che non può essere superiore ai due quinti dei componenti assegnati al Comune;
- le modalità per l'elezione del Presidente del consiglio circoscrizionale;
- le attribuzioni e il funzionamento degli organi della circoscrizione;
- le modalità relative all'accesso agli atti del Comune e al controllo di legittimità degli atti del consiglio circoscrizionale;
- la definizione dei servizi comunali di

base la cui gestione è affidata alle circoscrizioni.

Art. 30 Attribuzioni e funzionamento dei consigli circoscrizionali

Il consiglio circoscrizionale può convocare, secondo le norme del regolamento, assemblee per la pubblica discussione dei problemi interessanti alla circoscrizione; formula proposte per la soluzione dei problemi amministrativi interessanti la circoscrizione; esprime parere di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione comunale, nelle materie di competenza del consiglio, gestisce i servizi di base ed esercita le funzioni delegate dal consiglio comunale nel rispetto degli indirizzi politico-amministrativi fissati dal consiglio medesimo.

Il regolamento comunale stabilisce le norme per le quali il parere è obbligatorio.

(omissis)

ROMA

Riassunto

Titolo IV DECENTRAMENTO CIRCOSCRIZIONALE

Art. 21 Principi e funzioni

1. Il Comune riconosce e valorizza l'autonomia delle circoscrizioni in cui è articolato il territorio comunale ed delega le proprie azioni amministrative alla esigenza del decentramento.

2. Le circoscrizioni esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento. Ulteriori funzioni possono essere delegate alle circoscrizioni.

3. Il regolamento per il decentramento circoscrizionale è approvato dal consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Le circoscrizioni dispongono, con le modalità previste dal regolamento comunale

di contabilità, di specifici fondi di bilancio per l'espletamento dei compiti attribuiti o delegati.

5. Alle circoscrizioni sono assegnati risorse e personale per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dallo statuto e dal regolamento. La deliberazione comunale che delega alle circoscrizioni nuove funzioni deve indicare le risorse ed il personale per darvi frutto.

6. Le circoscrizioni gestiscono i servizi loro attribuiti dalla legge, quelli delegati dal Comune, e in particolare:

- i servizi sociali per l'infanzia e per gli anziani;
- i servizi di assistenza sociale e di assistenza ai cittadini svantaggiati;
- le attività ed i servizi culturali, sportivi e ricreativi di interesse circoscrizionale.

7. Per gravi motivi relativi al mancato o insufficiente esercizio di servizi attribuiti alle circoscrizioni, il sindaco, dopo aver dato un termine per provvedere, riserva agli organi centrali la gestione diretta dei servizi ed adotta le iniziative conseguenti.

6. Alla giunta comunale competono il coordinamento dei servizi attribuiti e delegati alle circoscrizioni.

Art. 22 (7) Ordnamento delle circoscrizioni

1. Il consiglio circoscrizionale, composta

(7) Il CO.RE.CD. del Lazio - Sezione di Roma, nella seduta del 2.12.1991, ha autorizzato l'originale comma 7 nella parte finale - ovvero che, «nella stessa, il sindaco, anche su proposta dell'ingegner generale, se sospetta, per motivi di legge, i tentativi di decentramento ai fini dell'autonomia e le sovrapposte alla giunta comunale per le definizioni deterministiche (dopo le parole, ... presso il Comune di Roma, con le seguenti motivazioni, ...), la commissione inviata dal Comune a sostegno della normativa normativa introdotto in ordine al controllo sugli atti e, per valori specifici, nell'esercizio delle proprie circoscrizioni -- relativa all'avvenuta formazione attingente da parte della legge n. 142/90, della specifica legge n. 278/76 ed alle conseguenti necessità di adottare tale nuovo legislativo -- per apprendere degli pregi nelle sue valutazioni iniziali e, quindi, sfiduciare e legittimare l'introduzione di apposita normativa comunale, risulta, poi, perciò, in contrasto con la scissione della norme legge n. 142/90 (che in ogni sua parte è impronta al riconoscimento di una maggiore e più ampia autonomia degli organi pubblici di gestione della cosa pubblica) nella successiva fase di decentramento della normativa completa. Infatti, il denovo del comma 7 dell'articolo in esame rende ipocritamente un controllo di legge, sia richiesta del sindaco, nella globalità delle decisioni assunte adottate dai consigli circoscrizionali sia su quelle proprie delle circoscrizioni, cioè quelle attribuite dalla legge n. 142/90 per l'esercizio delle funzioni di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, rispetto alle quali l'esercizio del controllo appare chiaramente paralizzante di funzioni ostensivamente attribuite a tali consigliari e partecipativi e, quindi, la posizione antinomica rispetto agli organi di Amministrazione invoca, sia su quelle delegate dal Comune, risiche, perciò, di Amministrazione attiva, rispetto alle quali appunto corrisponde soltanto il ruolo legislativo con norma statuaria, la quale, tuttavia, deve essere conforme ai concetti principi delle autonomie locali. Sono tale profilo rileva però che, da un lato, la norma non fissa i termini di durata della commissione, neppure con riferimento all'adozione di altre atti precedenziali, così potendosi in obiettivo costruire con il più generale sistema dei controlli in maniera e con l'ingresso di nuovi delegati alle circoscrizioni".
Allo stato, comunque, il Comune di Roma ha presentato ricorso - depositato al TAR Lazio per l'annullamento della decisione del CO.RE.CD. del Lazio - Sezione di Roma.

di ventiquattr'assessori eletti a suffragio diretto secondo le disposizioni della legge, è l'organo rappresentativo della circoscrizione. Nessuno può essere contemporaneamente consigliere di più circoscrizioni, né essere contemporaneamente consigliere circoscrizionale e consigliere comunale.

2. Il regolamento della circoscrizione è adottato dal consiglio circoscrizionale con le modalità previste dall'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed è approvato dal consiglio comunale entro trenta giorni. Il regolamento disciplina tra l'altro:

a) le modalità per le nomine e le designazioni di spettanza del consiglio circoscrizionale;

b) l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari;

c) la pubblicità delle sedute del consiglio e delle commissioni;

d) l'informazione dei cittadini sulle attività e sulle deliberazioni della circoscrizione;

e) le forme di partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle attività della circoscrizione, ivi compresa l'indizione di referendum, la presentazione di proposte o interrogazioni al consiglio;

f) la promozione di organismi di partecipazione su base di risse, quartiere o borgata.

3. Nell'esercizio del loro mandato i consiglieri circoscrizionali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali noleggiate da essi, aziende, istituzioni e dai concessionari di servizi pubblici locali informazioni e copie di atti e documenti, senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio, secondo le modalità stabilite dal relativo regolamento.

4. Nella prima seduta il consiglio circoscrizionale elegge a scrutinio plurale, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegna-

ti, il Presidente della circoscrizione e quattro consiglieri — di cui uno con funzione di vice Presidente Vicario — che costituiscono il consiglio di Presidenza. Al Presidente del consiglio circoscrizionale si applicano le norme concernenti la elezione e la motione di sfiducia costitutiva prevista per il sindaco dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalle statuti.

5. Il consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo della circoscrizione. Il regolamento circoscrizionale ne disciplina le attribuzioni ed il funzionamento.

6. Il Presidente rappresenta la circoscrizione, presiede il consiglio circoscrizionale e il consiglio di Presidenza ed esercita le funzioni attribuite dal regolamento circoscrizionale, nonché le funzioni delegate dal sindaco a norma dell'art. 38, punto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Spettano al consiglio circoscrizionale le deliberazioni relative alle funzioni assegnate alla circoscrizione. Le deliberazioni del consiglio circoscrizionale diventano esecutive dopo il ventesimo giorno dalla loro pubblicazione mediante affissione all'albo circoscrizionale e all'albo pretorio del Comune di Roma.

8. Il consiglio circoscrizionale può essere sciolti dal consiglio comunale quando, nonostante la diffida motivata espresso dal sindaco su mandato del consiglio stesso, lascia in gravi e persistenti violazioni della legge, dello statuto e dei regolamenti o quando sia nell'impossibilità di funzionare per la mancata elezione del Presidente e per le dimissioni o per la decadenza di almeno la metà dei consiglieri. Nel periodo intercorrente fra lo scioglimento del consiglio circoscrizionale e la proclamazione dei nuovi diritti le funzioni del consiglio e del Presidente sono esercitate ri-

spettivamente dalla giunta e dal sindaco. Il consiglio circoscrizionale rieletto dura in carica fino al rinnovo degli altri consigli circoscrizionali.

Art. 23 Rapporti con il consiglio comunale

1. Il consiglio circoscrizionale esercita, con la maggioranza assoluta dei consiglieri, l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale. Il Presidente della circoscrizione, o un consigliere da questi designato, partecipa, senza diritto di voto, ai lavori della commissione del consiglio comunale a cui è attribuito l'esame dell'atto di iniziativa circoscrizionale.

2. Il consiglio circoscrizionale può rivolgere interrogazioni ed interpellanze al sindaco. Il sindaco è tenuto a rispondere entro 60 giorni.

3. Il Presidente della circoscrizione presenta ogni anno al consiglio comunale una relazione, approvata dal consiglio circoscrizionale, sull'esercizio delle funzioni attribuite o delegate alla circoscrizione stessa.

4. Il regolamento per il decentramento circoscrizionale indica gli atti del Comune per i quali è previsto il parere dei consigli circoscrizionali. Il parere è inserito nel testo della deliberazione comunale.

5. I progetti di atti di cui all'art. 32, secondo comma, lettera b), della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono tempestivamente trasmesi ai consigli circoscrizionali interessati, in modo da consentire l'informazione e la presentazione di osservazioni e proposte.

Fonte: www.comune.roma.it

Nota di duplice natura di circoscrivibile, rispetto alle quali non appare di assalto il richiamo all'art. 21 punto b dello statuto stesso, che conferisce alla giunta esclusivamente un potere di coordinamento -- e non più, quindi, di controllo -- sui servizi attribuiti o delegati alle circoscrizioni".
Allo stato, comunque, il Comune di Roma ha presentato ricorso - depositato al TAR Lazio per l'annullamento della decisione del CO.RE.CD. del Lazio - Sezione di Roma.

TORINO

familiari
Titolo IV
CIRCOSCRIZIONI

Art. 47
Territorio e sede

1. Fino all'istituzione dell'area metropolitana torinese, il Comune si articola in circoscrizioni, insese come organismi di partecipazione, di gestione e di consultazione nelle mansioni previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

2. Il regolamento per il decentramento determina il numero e l'estensione territoriale delle circoscrizioni e fissa le procedure per la loro modifica, prevedendo eventuali forme di consultazione popolare diretta.

3. La sede della circoscrizione è nel centro civico, individuato dal consiglio comunale, a disposizione dei cittadini per assemblee ed attività pubbliche di carattere culturale, sociale, politico, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento del consiglio di circoscrizione.

Art. 48
Consiglio di circoscrizione

1. Il consiglio di circoscrizione è l'organo rappresentativo della collettività della circoscrizione, nell'ambito dell'unità del Comune.

2. Esso è titolare in via ordinaria delle funzioni di competenza della circoscrizione che la legge, lo statuto ed i regolamenti non attribuiscono al Presidente.

3. L'apposito regolamento può prevedere l'istituzione della giunta circoscrizionale, definendone la composizione e le competenze.

Art. 49
Presidente

1. Il Presidente del consiglio di circoscrizione è eletto dal consiglio a scrutinio plurinominale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nella prima riunione successiva alle elezioni del consiglio, sulla base di un docu-

mento programmatico consegnato gli indirizzi politici generali.

2. In materia di elezione, durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente, si applicano comunque, in quanto compatibili, le norme previste dal presente statuto e per il sindaco.

3. Il Presidente rappresenta il consiglio di circoscrizione, di cui convoca e presiede le riunioni e cura l'esecuzione degli atti, sottostendendo agli uffici e servizi della circoscrizione al fine di garantire efficacia, efficienza e trasparenza nella gestione dei servizi di base, evitare le funzioni che gli vengono delegate dal sindaco, anche nella sua qualità di ufficiale di governo.

Art. 50
Competenze proprie

1. Le circoscrizioni programmano, organizzano e gestiscono i servizi di base attinenti al territorio circoscrizionale, fornendo sostegno al potere di indirizzo e coordinamento dell'amministrazione comunale, al fine di garantire l'omogeneità e l'uniformità dei servizi.

2. I servizi decentrali, con le modalità previste dal regolamento dovranno, in ogni caso, comprendere i seguenti servizi:

- servizi socio-assistenziali di base;
- servizi scolastici e parascolastici di base;
- servizi coinvolti a sport e tempo libero di base;
- biblioteche decentrali;
- manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio afferente ai servizi di competenza delle circoscrizioni e del verde pubblico ad esse assegnato.

Art. 51
Competenze delegate

1. Il Comune può delegare alle circoscrizioni, in modo organico, funzioni determinate, assegnando conseguentemente gli strumenti, patrimoniali e non, necessari per il loro esercizio.

Art. 52
Attività strumentali

1. Alle circoscrizioni, per trasferimento o per delega, devono essere insegnate le funzioni e le competenze relative alle attività direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite o delegate. Vengono inoltre attribuite l'utilizzo dei beni, patrimoniali e non, necessari per l'esercizio delle medesime funzioni.

2. Il regolamento determina quali funzioni di economia spettino alle circoscrizioni,

Art. 53
Pareri

1. Le circoscrizioni possono esprimere pareri e proposte sul funzionamento degli uffici decentrali e sulla gestione dei beni, servizi, e delle istituzioni comunali operanti nel territorio della circoscrizione.

2. Il regolamento stabilisce le materie sulle quali il parere è obbligatorio. Queste devono includere in ogni caso:

a) gli schemi di bilancio preventivo annuali e pluriennali approvati dalla giunta comunale;

b) i criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi;

c) il piano regolatore e le sue varianti, i piani esecutivi, i piani pluriennali di sviluppo, le coavvenzioni urbanistiche di particolare rilievo;

d) i regolamenti comunali.

3. I pareri espressi dai consiglieri circoscrizionali costituiscono parte integrante dei provvedimenti adottati dal consiglio comunale che, in caso di difformità, dovranno essere adeguatamente motivati.

Art. 54
Programmazione

1. L'attività delle circoscrizioni si inserisce nella programmazione del Comune. A tal fine ogni circoscrizione presenta alla giunta comunale un programma annuale di attività, prima dell'approvazione del bilancio preventivo del Comune.

Art. 55
Bilancio

1. Per lo svolgimento delle loro funzioni le circoscrizioni godono di autonomia di spesa, che si esplica tramite un piano di investi-

mento e di spesa nell'ambito dello stanziamento complessivo annualmente deliberato per ogni circoscrizione nel bilancio comunale. Lo stanziamento sarà complessivamente determinato ogni anno in sede di bilancio comunale, paragonando della spesa storica individuata per ogni servizio e secondo la disponibilità dell'esercizio considerato.

2. Al piano di investimento e di spesa si applica la disciplina stabilita per gli atti relativi alle funzioni delegate alle circoscrizioni, di cui all'articolo 59, quarta comma, del presente statuto.

Art. 56
Personale

1. Ad ogni circoscrizione è assegnato il personale numericamente e professionalmente adeguito per lo svolgimento dei compiti previsti. In armonia con il regolamento di organizzazione, il regolamento per il decentramento individua i criteri generali ed i parametri di riferimento per definire l'organigramma circoscrizionale, tenendo conto, servizio per servizio, dei carichi di lavoro e delle esigenze prospettive dalle singole circoscrizioni. Gli organigrammi così determinati vengono periodicamente verificati dai competenti organi comunali, secondo le modalità di cui al regolamento di organizzazione.

Art. 57
Partecipazione

1. Le circoscrizioni promuovono e valorizzano la partecipazione degli avvenuti diritti, con le forme e nelle modalità previste dal presente statuto e dai regolamenti attuativi.

2. Il consiglio di circoscrizione realizza specifiche coinvolgimenti della popolazione nella fase di predisposizione di progetti di interesse della circoscrizione, promuove il coinvolgimento di associazioni e di organismi di partecipazione e del volontariato nella gestione dei servizi di base ed in generale nella attività della circoscrizione.

Art. 58
Informazione

1. In collaborazione con il Comune, le circoscrizioni curano la più ampia informazione sui propri programmi ed attività.

2. Essi hanno diritto di richiedere e di ri-

covert dell'Amministrazione centrale norziale, informazioni, dati tecnici, economici e finanziari su ogni materia, ove lo risengano necessario.

3. I consigli dei diritti di partecipazione, di cui all'art. 9 del presente statuto, hanno accesso agli atti ed ai documenti della circoscrizione, secondo quanto previsto dalla statuta e dai regolamenti.

Art. 79 Comunali

1. Le deliberazioni dei consigli circoscrizionali assunti a competenze proprie delle circoscrizioni, per le quali non siano stati richiesti i controlli preventivi di cui ai commi seguenti, sono esecutive quindici giorni dopo la pubblicazione negli Albi pretori del Comune e della circoscrizione. Convenzialmente all'affissione agli Albi pretori le deliberazioni circoscrizionali sono comunicate al capigruppo dei consigli circoscrizionali, al capigruppo del consiglio comunale e alla giunta comunale, ai soli fini di cui ai commi successivi.

2. Tutte le deliberazioni dei consigli circoscrizionali assunti a competenze proprie devono essere inviate dalla giunta comunale

al consiglio regionale di Controllo per il preventivo controllo di leggezza, quando il Presidente o un terzo dei consiglieri circoscrizionali ne facciano richiesta scritta e motivata, con indicazione delle norme violate, al sindaco o ad un suo delegato, entro dieci giorni dall'affissione agli Albi pretori.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente, le deliberazioni dei consigli circoscrizionali assunti a competenze proprie possono essere altresì soggette al controllo preventivo per via di incompetenza e contraria con atti fondamentali del consiglio comunale, qualora lo richieda un terzo dei consiglieri comunali o la giunta comunale.

4. Le deliberazioni attinenti a funzioni delegate devono essere trasmesse, per la presa d'atto, alla giunta comunale; esse diventano a tutti gli effetti, anche ai fini dei controlli, atti del Comune se, entro quindici giorni, la giunta comunale non le rinvia con osservazioni o le annulla con atto formale.

5. Il regolamento disciplina le modalità di espressione dei poteri obbligatori in ordine alle regolarità tecnica e costituzionale, nonché sotto il profilo di leggezza, delle proposte di deliberazione dei consigli circoscrizionali.

(inizio)

TRIESTE

Capitolo IV DECENTRAMENTO Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 88 Articulazione del territorio comunale in circoscrizioni

1. Le circoscrizioni sono organismi istituzionali di partecipazione e di decentramento, esercitano le funzioni loro attribuite dallo statuto e dal regolamento.

2. Il territorio del Comune si articula in circoscrizioni di decentramento i cui confini

e numero sono indicati nel regolamento del decentramento e delimitati nella pianimetria ad esso allegata.

3. Le circoscrizioni, fatta salve la peculiarità della zona dell'altopiano, debbono comunque raggruppare una popolazione compresa tra i 40.000 e i 50.000 abitanti.

Art. 89 Organici e struttura democratica delle circoscrizioni

1. Sono organi delle circoscrizioni il consiglio circoscrizionale e il Presidente della circoscrizione.

2. Le funzioni e le competenze del segretario circoscrizionale e del personale assegnato alle circoscrizioni sono disciplinate dal regolamento comunale, sulla base dei principi

stabiliti dalla legge e dello statuto per il segretario generale e il restante personale comunale.

Art. 90 Competenze attribuite alle circoscrizioni

1. Sono attribuite alle circoscrizioni le competenze in materia di gestione dei servizi di base individuati nel regolamento.

2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate limitatamente alle strutture, alle attività e ai servizi di interesse circoscrizionale, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio del Comune e con le modalità e i termini stabiliti dal regolamento del decentramento.

3. Il trasferimento delle funzioni attribuite dal comma 1 è effettuato con una o più deliberazioni della giunta comunale, che individua specificamente gli atti di competenza delle circoscrizioni nelle materie attribuite, nonché i tempi e le modalità del trasferimento.

Art. 91 Competenze delegate alle circoscrizioni

1. La giunta comunale può delegare alle circoscrizioni la gestione di strutture, attività e servizi, minori e diversi da quelli di cui all'art. 90, qualora la delega si riveli lo strumento più idoneo a garantire, a livello organizzativo e funzionale, una gestione dei servizi rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficienza.

2. La valutazione della idoneità della delega di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle caratteristiche di relazioni predisposte dall'effetto di controllo della gestione.

Art. 92 Competenze relative alla partecipazione

Le circoscrizioni promuovono la partecipazione, anche valorizzando i rapporti con oscuri abitati periferici, zone e borghi, nei modi stabiliti dal regolamento del decentramento.

Art. 93 Competenze relative all'attività del Comune

Le circoscrizioni partecipano alla programmazione comunale e rendono i pareri

previsti dallo statuto e dal regolamento del decentramento e indirizzano proposte di deliberazione, ordine del giorno e modelli ai competenti organi del Comune, delle aziende, delle istituzioni.

Sezione II Il consiglio circoscrizionale

Art. 94 Composizione e durata del consiglio circoscrizionale

1. Il regolamento del decentramento stabilisce il numero dei consiglieri che compongono ciascun consiglio circoscrizionale, in base a criteri accorti alla popolazione residente e alla dimensione territoriale della circoscrizione.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti o, in caso di nomina, non appena adottata dal consiglio circoscrizionale la relativa deliberazione di convocazione.

3. Il consiglio circoscrizionale dura in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale, finanziosi, dopo la pubblicazione del decreto di istituzione dei comuni elettorali, ad adottare i soli atti indicati nel regolamento del decentramento.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso di creazione anticipata del consiglio comunale.

Art. 95 Funzionamento del consiglio circoscrizionale

Il regolamento del decentramento disciplina gli adempimenti preliminari dopo le elezioni e i criteri di individuazione e i compiti del consiglio circoscrizionale, e delle i principi relativi agli organi e all'attività del consiglio circoscrizionale.

Art. 96 Regolamento interno del consiglio circoscrizionale

Il regolamento del decentramento disciplina e definisce la potere regolamentare dei consigli circoscrizionali in ordine all'organizzazione interna e all'esercizio della partecipazione, tenendo conto dei livelli di risulta della sovranità sovraffusa nei limiti della vigente normativa.

Art. 97**Competenze del consiglio circoscrizionale**

1. Spetta al consiglio circoscrizionale approvare i programmi di intervento relativi alle materie attribuite o delegate, le deliberazioni che comportino spese non previste nei programmi di intervento, il costo-consumo sul risultato della pratica, la relazione del Presidente ad esso allegata.

2. Spetta al consiglio circoscrizionale esprimere pareri nelle materie stabilite dal regolamento del decentramento, nei termini da questo previsti.

3. Gli organi del Comune possono sottoporre al consiglio circoscrizionale altri atti, per acquisire il parere.

4. Il consiglio circoscrizionale formula, sui problemi della circoscrizione, le proposte di deliberazione, gli ordini del giorno e le motioni previste dall'art. 93.

Sessione III (*)**Presidenza della circoscrizione****Art. 98****Elezione del Presidente della circoscrizione****L'elezione del Presidente della circoscrizione**

(*) Prima dell'esame da parte dell'organo di controllo la sezione II era costituita da n. 1 articoli e il CDO RELCO. del Friuli Venezia Giulia - Sezione di Udine, nella seduta del 14.1.92, ha sostituito l'articolo art. 198, Esecuzione delle deliberazioni (1). Le deliberazioni del consiglio circoscrizionale vengono inviate alla segreteria generale e comunica pubblicato all'albo circoscrizionale, di seguito entro il quindici giorni dalla pubblicazione, quattro la parola comune non le suspenda, per difetti di sola leggibilità. 2. Il regolamento del decentramento stabilisce le modalità e i limiti di controllo, con le seguenti modifiche: "... appena disposta tenuta come delle disposizioni in materia di funzioni di controllo della L.R. 49/91 i fatti rispetto agli attributi alle circoscrizioni compiti non solo propositivi-competitivi, bensì anche gestionali e deliberativo-competitivi che materie delegate dalla giunta) le deliberazioni relative sembrano configurarsi come avvenuti riferimento esclusivo e pertanto, rispetto nel regime generale del controllo sugli atti delle autorità locali prevista dalla L.R. 49/91 tali competenza la possibilità di controllo preventivo di legittimità ha iniziativa dell'organo di controllo art. 29 L.R., citato".

zione avviene con le modalità e le maggioranze previste dal regolamento del decentramento, che ne disciplina altresì le procedure per la fiducia costitutiva, la revoca e le dimissioni.

Art. 99**Termini per l'elezione del Presidente della circoscrizione**

1. L'elezione del Presidente della circoscrizione deve avvenire entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissione, della data di presentazione delle renunce.

2. Quando non siano rispetzati i termini di cui al comma 1, il sindaco provvede a comunicarlo immediatamente al Prefetto.

Art. 100**Organici auxiliari del Presidente della circoscrizione**

Il regolamento del decentramento può prevedere che il Presidente si avvalga, nell'esercizio delle proprie competenze, di organi auxiliari.

Art. 101**Competenze del Presidente della circoscrizione**

1. Il Presidente della circoscrizione rappresenta la circoscrizione, convoca e presiede il consiglio circoscrizionale, soprattutto al funzionamento dei servizi e degli uffici della circoscrizione, esercita i poteri attribuiti dal statuto e dal regolamento del decentramento.

2. Spetta al Presidente:

a) adottare tutti i provvedimenti, in esecuzione delle deliberazioni del consiglio circoscrizionale;

b) gestire i fondi economici per il funzionamento delle strutture circoscrizionali, con le modalità stabilite dal regolamento comunale;

c) adottare tutti gli atti che sono compatti con le spese, che lo statuto non attribuisce alla competenza del consiglio circoscrizionale;

d) i Presidenti delle circoscrizioni possono invitare Dirigenti ed impiegati del Comune, delle istituzioni e delle aziende a collaborare ai propri lavori; possono altresì, senza la maggioranza del consiglio circoscrizionale,

le, invitare ogni altra persona ritenuta opportuna.

Sezione IV
Rapporti con il Comune, Raporte finanziarie**Art. 102**
Risorse finanziarie

Per il funzionamento degli organi circoscrizionali e per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate, il bilancio del Comune prevede appositi stanziamenti, che specificano

l'ammontare massimo delle spese in relazione a ciascuna funzione attribuita o delegata, con i criteri stabiliti dal regolamento.

Art. 103
Norme regolamentari

Il regolamento disciplina le modalità per la trasmissione di atti del Comune alle circoscrizioni e il diritto di accesso agli atti del Comune da parte dei consiglieri circoscrizionali.

fornisca

VENEZIA**Art. 104****Capo V**
DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE POPOLARE**Art. 105**

1. In relazione al disposto dell'art. 13 legge 8 giugno 1990 n. 142 il territorio del Comune è articolato in circoscrizioni di decentramento.

2. La circoscrizione esercita azione amministrativa nell'ambito delle funzioni che le sono delegate dal Comune e gestisce i servizi che abbiano riferimento circoscrizionale nelle materie entro la gestione: delle sedi circoscrizionali, dei centri civici, dei centri socio-culturali, dei centri diurni per anziani, degli impianti sportivi, dei parchi giochi, dei giardini, delle aree verdi, delle attività culturali, della vigilanza urbana e dell'assistenza sociale.

3. Le attribuzioni delle circoscrizioni possono essere diversificate in relazione a specifiche condizioni locali.

4. Il consiglio comunale, con apposito regolamento da adottare entro un anno dalla deliberazione dello statuto con le procedure previste per l'approvazione dello statuto comunale, individua le circoscrizioni, se definita il territorio, determina il numero dei membri del consiglio circoscrizionale, definisce le forme ed i mezzi per l'esercizio

dell'azione amministrativa di loro competenza.

5. La giunta esercita il controllo negli organi delle circoscrizioni nelle forme di cui gli articoli 39 e 40 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

6. Gli amministratori delegati e i servizi dell'art. 13 terzo comma del presente statuto ricevono e presentano almeno due volte l'anno la conferma dei Presidenti del consiglio circoscrizionale del territorio di loro competenza.

Art. 106 (*)

1. Il consiglio circoscrizionale elegge un Presidente e, nei casi previsti dal regolamento, può destinarsi di un'elezione.

2. Il Presidente rappresenta la circoscrizione, convoca e presiede il consiglio, soprattutto all'esecuzione degli atti d'amministrazione ed all'espletamento delle funzio-

(*) Prima dell'esame da parte dell'organo di controllo l'art. 21 era costituito da n. 4 comma ed il CDO RELCO. del Veneto - Sezione di Venezia, nella seduta del 7.11.91, ha sostituito l'articolo come n. 4 con l'articolo del consiglio circoscrizionale sono aggiornate alle forme di controllo che l'art. 41 comune 2 legge 8 giugno 1990 n. 142 riserva alle deliberazioni di giunta-e, con le seguenti modifiche: "... che la previsione stabilita si poneva in contrapposizione all'art. 41 della legge 142/90".

ni comunali delegati e di quelle che gli sono affidate a' sensi dell'art. 38 comma 6 legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. Il consiglio circoscrizionale:

- a) delibera nelle materie affidate alla competenza circoscrizionale;
- b) esprime pareri obbligatori nelle materie indicate all'art. 32 lettere b), c), d) legge 8 giugno 1990 n. 142;
- c) indica e propone al consiglio comunale gli obiettivi ed i programmi che interessano la circoscrizione;
- d) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi di base attribuiti alla circoscrizione.

Art. 24

1. Il consiglio circoscrizionale, convocato dal consigliere anziano, elegge nel suo seno il Presidente non oltre sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. L'elezione avviene sulla base di un dossier programmazione sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri circoscrizionali a scrutinio plenare ed a maggioranza mista dei consiglieri assegnati.

3. Si applicano le quante compatibili le disposizioni di cui agli artt. 34 e 37 legge 8 giugno 1990 n. 142.

4. Il consiglio circoscrizionale adotta il proprio regolamento uniformandosi alle disposizioni del regolamento del consiglio co-

munale per quanto attiene alla formazione dell'ordine del giorno alla convocazione ed alle votazioni.

5. Il consiglio circoscrizionale istituisce Commissioni, permanenti o temporanee, con compiti investigatori e di consultazione scegliendone i membri anche tra cittadini elettori del Comune che non fanno parte del consiglio.

6. Ogni Gruppo presente nel consiglio circoscrizionale ha diritto d'essere rappresentato in ciascuna Commissione.

Art. 25

1. La circoscrizione è dotata di un segretario che assiste il Presidente ed il consiglio, provvede all'esecuzione degli atti e presiede le funzioni di competenza.

2. È prevista l'istituzione presso la segreteria di ciascuna circoscrizione di un servizio d'informazioni idoneo ad orientare i cittadini nei rapporti con l'amministrazione comunale.

3. Per la gestione dei compiti d'esecuzione e di quelli loro delegati le circoscrizioni dispongono di uno stanziamento annuale indicato nel bilancio comunale.

4. La dotazione organica del personale della circoscrizione è determinata dal regolamento.

(omissis)



GUNTA MUNICIPALE DI AREZZO

Prot. G.M. n.766
Prot. Gen. n.13826/1.8.6.

VERBALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL 20 FEBBRAIO 1992

OBIETTO: Decentramento: Proposta organizzativa

PRESIDENTE: Valdo Tassanini
SEGRETARIO: Dr. Guido Rizzo

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla votazione sull'oggetto

Cognome e Nome	Carica	Presenti
TASSANINI Valdo	Sindaco	1
POLLI Luigi	Vice Sindaco	1
CRECO Paolo	Assessore	3
FIORINI Enrico	* * *	4
GALANTINI Cesio	* * *	3
BRUZZI Mario	* * *	3
CAPOBALI Alessandro	* * *	3
BACCHINI Luigi	* * *	3
MOCCHI Paolo	* * *	3

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ricondotta la modificata appartenente alla configurazione territoriale delle Circoscrizioni e seguito delle elezioni Amministrative del 1990 che hanno ridotto il loro numero da 11 a 8;

Considerato che, a seguito di quanto sopra ed in previsione del nuovo regolamento delle Circoscrizioni, si rende necessaria una revisione della loro struttura, organizzativa, sia per quanto riguarda il loro espansione, le funzioni dei Segretari ed i rapporti tra le stesse: l'apparato comunale;

Rilevato, altresì, di dover definire i compiti dell'Ufficio Segreteria, prevista dall'art.4 del vigente Regolamento, come momento di concordio tra l'Amministrazione e le Circoscrizioni;

Viste le proposte organizzative presentate dall'Assessore al Decentramento:

Viste il parere favorevole del responsabile del servizio proposto in ordine ai contenuti di cui all'art.33 della L.R.90, n.142;

Viste il parere del Segretario Generale in ordine alla legittimità della delibera al sensi della legge L.R.90 n.142;

Susanna

DISLIBERA

- 1 - di approvare, in linea di massima, la proposta organizzativa del Decentramento come da allegato;
- 2 - di trasmettere al voto all'asse del competente Consigliere Comitato per il Decentramento;

GL/mn

Per copia conforme ad uso amministrativo

D'ORDINE DEL SEGRETARIO GENERALE

PROPOSTA ORGANIZZATIVA

Le modifiche apportate con le ultime elezioni amministrative alla configurazione territoriale delle Circoscrizioni che ha ridotto il loro numero dalle undici precedentemente previste alle sei attualmente operanti, rende necessaria ed opportuna una revisione della loro struttura organizzativa. Le Circoscrizioni al momento risultano come da descrizione che si allega.

Per quanto riguarda l'organico necessario, le sue funzioni, i rapporti tra le Circoscrizioni e l'Ufficio Decentramento, le funzioni di quest'ultimo, le sedi, nonché i mezzi tecnici necessari per l'espletamento dei servizi, può essere ipotizzata la seguente proposta organizzativa.

Insanzitutto è opportuno individuare l'organico di cui allo stato attuale ogni singola Circoscrizione è dotata:

Circoscrizione n.1: sede: Glevi

Segretario: Lucia Del Brembo (V° livello prof.le
con incarico al VI°)

Circoscrizione n.2: sede: S. Leo

Segretario: Roberto Meri (VII° livello prof.le)

Custode: Gherardi Bruno

Circoscrizione n.3: sede: Salone

Segretario: Mario Valli (VII° livello prof.le)

Custode: Stocchi Stefano

Circoscrizione n.4: sede: P.zza Giotto

Segretario: Luciano Guidelli (VII° livello
prof.le)

Custode: Mettesini Filomena

Circoscrizione n.5: sede: Ripatino

Segretario: Claudio Orsielli (VII° livello
prof.le)

Custode: Remo Bruni

Circoscrizione n.6: sede: Palazzo del Pero

Segretario: Gianclaudia Faltoni (VII° livello
prof.le)

Explicitiamo ora le funzioni che dovranno essere proprie del Segretario di Circoscrizione, per quanto allo stato attuale siano dallo stesso già parzialmente svolte:

- 1) Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Circoscrizione con la stesura e dattiloscrittura dei relativi atti deliberativi.
- 2) Fatturazione delle pratiche per il Consiglio, sia quelle relative alle attività di competenza prettamente circoscrizionale, sia quelle di contenuto politico-generale, seguendo l'iter burocratico fino alla pratica attuazione, rispondendo altresì delle loro esecuzione.
- 3) Trasmissione della proposta di pareri richiesti dall'Amministrazione Comunale ai vari Capigruppo e ai Coordinatori delle Commissioni interessate con stesura dell'atto deliberativo al momento dell'espressione del parere stesso.
- 4) Valutazione della legittimità degli atti deliberativi della Circoscrizione ai sensi dell'art.53 L.R.6.1993 n.142 con relativa apposizione del voto nell'atto deliberativo.
- 5) Trasmissione all'Ufficio Decentramento di copia di tutti gli atti avvenuti e messo contenuto deliberativo.
- 6) Stesura dell'ordine del giorno e convocazione delle Commissioni di lavoro.
- 7) Tenuta dei rapporti con gli uffici e Servizi Comunali, con le U.S.I.T.L., con le aziende comunali, nonché con gli organismi e gli Enti di interesse circolare per specifici casi di loro competenza, d'intesa con i Presidenti nell'ambito dei poteri reciprocamante conferiti.

8) Adempimenti amministrativi connessi con il normale funzionamento della Circoscrizione e/o delegati alla medesima.	III° Dip.to - Urbanistica	Resp.Uff.Amm.vo D.ssa Daniela Forsetti
9) Informazioni ai cittadini circa i servizi circoscrizionali e comunali.	- Edilizia - Attività Economiche	Resp.Uff.Att.tà Economiche Dr.Silvia Santini
10) Sostituzione temporanea reciproca quando ciò divenga necessario e non sia possibile provvedere attraverso il Segretario supplente per l'espletamento delle sedute del Consiglio.	IV° Dip.to - Manutenzione	Progettazione e Gestione LL.PP. - Servizi Tecnologici
Bendosi atti peraltro che al Segretario compete ogni altro adempimento necessario per il buon funzionamento della circoscrizione.	- Sanità e Ambiente	Resp.Uff.Ambiente D.ssa Susanna Meri
Dopo aver provveduto alla descrizione delle funzioni e dei compiti del Segretario circoscrizionale, appare decisivo affrontare il problema relativo ai rapporti con gli Uffici e i Servizi dell'Amministrazione Comunale individuando un punto di riferimento preciso e sicuro per le Circoscrizioni stesse.	V° Dip.to - Servizi Scolastici	Resp.Uff.Amm.vo D.ssa Michela Mandioppi
A tal fine i Responsabili dei servizi dei dipartimenti, in relazione alle pratiche di rispettiva competenza, vengono individuati come segue:	- Cultura - Sport - Turismo - Tempo Libero - Attività Sociali	Resp. Uff. Cultura D.ssa Manuela Fabbri Resp. Uff. Sport Dr.Vittorio Beoni Resp. Uff. Turismo - Tempo Libero e Attività Sociali D.ssa Marzia Giulietti
I° Dip.to - Affari Generali		
- Personale	Resp. Uff. Amm.vo	
- Servizi Demografici	D.ssa Roberta Ricciarini	
- Polizia Municipale	Comandante P.M. Dr.Giacomo Giacci	
II° Dip.to - Regione	Ragioniere Capo Dr. Ghelli Paolo	Al fine di consentire una migliore efficienza operativa delle Circoscrizioni, in modo da soddisfare con maggiore tempestività e chiarezza le richieste dei cittadini, appare opportuno, in attuazione di quanto previsto dal regolamento delle Circoscrizioni, definire la struttura e i compiti dell'Ufficio Decenziamento.
- Tributi	Resp.Uff.Tributi Rag. M.L. Rossi Recattini	L'Ufficio Decenziamento, istituito all'interno del I° Dipartimento, ed in particolare dell'Ufficio Amministrativo il cui Responsabile è conseguentemente responsabile dell'Ufficio Decenziamento, si avvale del seguente organico:
- Provveditorato	Resp.Uff.Provveditorato D.ssa Silvana Chianucci	

- Sinatti Franco - Istruttore Direttivo - Responsabile operativo
- Teri Enrico - Istruttore Direttivo - Addetto all'ufficio cui viene anche affidato il compito di sostituire i Segretari delle Circoscrizioni ogni qualvolta gli stessi saranno assenti per impedimento.
- Bracciali Angelo - Commissario
- Dal Monte Ussana - Commissario - Nell'Aprile 1992 verrà collaudata e riposta su domanda

L'Ufficio Decentralizzato avrà il compito di:

- definire le procedure e le modalità di erogazione di eventuali servizi di carattere particolare ed eccezionale con successivo controllo del rispetto di dette procedure e modalità;
- coordinare i servizi amministrativi e di segreteria delle Circoscrizioni di Intesa con i Presidenti, con particolare riferimento alla regolamentazione delle assenze e delle eventuali sostituzioni;
- esaminare ed inviare all'organo competente gli atti deliberativi delle singole circoscrizioni di carattere politico-generale già di competenza dell'Ufficio Amministrativo del 1^o Dipartimento;
- esaminare tutti gli atti circoscrizionali trasmessi all'Ufficio Decentralizzato e già assegnati per competenza ai singoli uffici comunali, segnalando alle singole circoscrizioni gli eventuali adeguamenti procedurali nel caso di differenza rispetto alla normativa che disciplina l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni;
- verificare il rispetto delle procedure relative ai pareri resi dalle Circoscrizioni;

- controllare l'iter burocratico degli atti e delle pratiche delle Circoscrizioni presso gli Uffici Comunali destinatari, sollecitando i Responsabili, prima individuati, ogni qualvolta se ne evidensi la necessità.

Per un migliore svolgimento delle attività circoscrizionali si ritiene necessario, inoltre, un potenziamento dell'organico così individuabile:

- i) un Commissario alla Circoscrizione 1 (con sede a Giovi) e alla Circoscrizione 8 (con sede a Palazzo del Poco), equiparandole alle altre, la cui presenza consente al Segretario di recarsi presso gli Uffici Comunali ogni qualvolta si presenti la necessità. Questo porterà ad un duplice effetto positivo: in primo luogo eviterà la chiusura serrata, con i conseguenti effetti negativi di immagine ed inoltre consentirà una maggior funzionalità nella gestione dei servizi;
- ii) esperimento di n.3 collaboratori professionali che siano di supporto all'attività del Segretario nei giorni di apertura al pubblico, apertura da concordarsi di intesa con i Presidenti e l'ufficio Decentralizzato in modo da garantire un reale ed effettivo servizio al cittadino, considerando infatti che il Segretario deve spesso recarsi fuori sede per svolgere anche altri adempimenti circoscrizionali.

L'organizzazione così strutturata determina la necessità di avvalersi dell'opera dei 3 collaboratori profili sopracitati i quali, non solo garantiranno una presenza operativa nei momenti di assenza del Segretario (sia essa dovuta a motivi di ufficio o malattia), ma essenzialmente saranno di supporto al Segretario nella normale attività circoscrizionale, agevolando inoltre l'attuazione del "Progetto Utensia '92" con il quale l'Amministrazione Comunale ha in animo di predisporre un

servizio di informazione sulla Pubblica Amministrazione, dotando le Circoscrizioni di personal computer in modo da fornire all'utente, nei giorni di apertura al pubblico, le risposte desiderate.

Il "Progetto Utente '92" comporta conseguentemente un'attenta analisi sull'ubicazione delle sedi circoscrizionali.

Innanzitutto dovranno essere individuate nella zona di Ciotto, Saline e Fiorentina, sedi atte ad ospitare in modo adeguato l'unificazione di più servizi (informazione e ascolto, circoscrizione, distretti socio-sanitari, centri unificati di prestazione e di prestazioni sanitarie).

Problema non secondario è quello dell'ubicazione delle sedi di Ciovo, di Rigutino e di Palazzo del Pero, al quale deve essere data una soluzione in tempi brevi.

La sede attuale della Circoscrizione n.1 è assolutamente inadeguata per la non funzionalità dei locali che risultano in condizioni fatidiche e di dimensioni così anguste da rendere difficile lo svolgimento del lavoro del Segretario, delle sedute del Consiglio e delle attività di cui la Circoscrizione è prossatrice. occorre quindi individuare, preferibilmente in Ceciliano, una sede adeguata.

Le Circoscrizioni n.5 e n.6, con sede rispettivamente in Rigutino e in Palazzo del Pero, nonostante l'adeguatezza dei locali, si trovano in posizione non bericentrica rispetto al territorio.

L'ultimo punto analizzato è quello dei mezzi tecnici necessari per una gestione dei servizi organizzata in modo da fornire all'utente procedure certe, informazioni immediate ed il soddisfacimento di tutte quelle esigenze emergenti a cui il servizio circoscrizionale è finalizzato, favorendo l'aspettato avvicinamento del cittadino all'Ente-Comune.

A tal fine si suggerisce innanzitutto la dotazione di fax e fotocopiatrici. I Segretari infatti lamentano che, in mancanza

di questi mezzi, si vedono costretti ad allontanarsi dalle rispettive sedi utilizzando servizi privati oppure provvedendo presso il Palazzo Comunale (Ufficio Duplicazione) con notevoli difficoltà per i tempi di consegna.

In secondo luogo, dato che gli atti deliberativi delle Circoscrizioni sono spesso ripetitivi nel loro contenuto formale, si potrebbe ipotizzare, come prima accennato, la dotazione di personal computer che non solo contribuirebbe sicuramente a semplificare gli adempimenti di loro competenza, ma altrettanto permetterebbe l'ulteriore vantaggio di un facile e veloce accesso alle informazioni sull'Amministrazione Comunale in modo da dare al cittadino interessato una pronta risposta seguendo quello che è l'indirizzo del "Progetto Utente '92".

Al fine di migliorare la struttura organizzativa delle Circoscrizioni si suggerisce, per ultimo, un servizio centralizzato della posta organizzato con un addetto che, quotidianamente o a giorni alterni, si rechi nelle sedi per ritirare e consegnare la posta, in modo da ridurre così le uscite dei Segretari che spesso hanno difficoltà nel conciliare con l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Archivio.

Arenzano, 23 Aprile 1992

Dr. Proc. Massimo Giordani

Assessore al Servizio Comunitario
Domenico Pellegrini



COMUNE DI AREZZO

CONSIGLIO Circoscrizione n° 2

Pag. n. 1

Prot. Com. n. 40

Prot. Com. n. 422

VERBALE AVVISTAMENTO DEL 23/06/1992

Seduta pubblica n. 5*

concorso 400

OGGETTO: Proposta per la definizione del Nuovo Regolamento dei Consigli di Circoscrizione

Proposta dei Consiglieri presenti alla riunione nell'ordine

1. BICCIOTTI Guido	7. BELLINI Cesare	10. ARLETTINI Chiara
2. GELMI Claudio	8. MAZZI Franco	11. TODESCO GRANDE Paolo
3. DEL COINTO Angelo	9. PASSEROTTI Girolamo	12. TRONCHETTO
4. GARRONE Franco	10. PONTICELLI Piero	13. VERDI
5. CRIPPA/21 Luciano	11. RICCI Grazia	14. SAVOIA
6. LUCARDO Guido	12. RIVOLI Vincenzo	15. Commissario Statale

PRESIDENTE:
Gherardi LucianoCONSIGLIERE ANZIANO:
Ricci FrancoCOMUNE DI AREZZO
5 D.L. 16 GEN. 1992
Sottosegretario
Berti Roberto

Il presidente enunciato l'argomento all'inizio del giorno punto n°1 ricorda come il consiglio in una precedente seduta manifestò l'esigenza di tenere le proposte concrete per la stesura del nuovo Regolamento dei consigli di Circoscrizione , pertanto si formali che presta la commissione per lo studio elaborato con ~~amministratori~~ sostituti dalle circoscrizioni, facendo il lavoro per la preparazione di detto Regolamento , si è creduto opportuno richiedere alla segreteria della commissione per lo studio di raccogliere materiale presso i comuni fasciati e comuni sussidiari per prendere ed riportare al nostro ; Tale materiale si è stato consegnato ed ha ritenuto opportuno esprimere alcune considerazioni e alcune proposte recalcate in un documento ; allegato A a parte integrante della seguente deliberazione ; pertanto il presidente dopo aver letto il documento elaborato dichiara aperta la discussione .

Intervenga il cons. Ponticelli capo-gruppo C.C. il quale concorda con quanto espresso nel documento presentato dal presidente ed avendo potuto esaminare il materiale relativo alla documentazione degli altri comuni solo superficialmente ritiene come già da una lettura sommaria appare chiaro che ad Arezzo il decentramento ~~amministrativo~~ sia per essere effettuato se il nuovo regolamento non prevederà a ridare dignità ai consigli di Circoscrizione prevedendo deleghe certe ed esclusive con finanziamenti certi e previsti con bilancio separato evitando che come avviene attualmente per alcune deleghe, esista solo nella carta la possibilità di decidere fino in fondo come e dove spendere i fondi attribuiti che a non sono disponibili e ci viene di fatto tecnicamente precisare ogni possibilità di utilizzo.

Ponticelli trova estremamente interessante gli spunti aperti dalla L. 142 per una organizzazione più snella e meno burocratica della esecutivo degli altri circoscrizionali che permetterebbe di dare ai cittadini , nella misura di competenza , risposte certe e tempestive di buona amministrazione responsabilizzando il cons., di Citt., ma dando loro anche la dignità di ~~amministratori~~ eletti direttamente dalla gente .

Interviene il cons. Ricci che concorda con il documento presentato dal presidente e che le proposte lo sono continue , proposte da tenere alla commissione che dovrà elaborare il nuovo regolamento comunale , sostanzialmente come già altre città della toscana si sono apprezzate e lavorato le nuove regolamenti che colgono quanto espresso dalla L.142, la quale individua quali sono le funzioni proprie e le funzioni delegate dei consigli di circoscrizioni in maniera incisivamente che queste certe funzioni vengano attribuite esse devono essere espletate in piena autonomia .

MUNICIPIO DI AREZZO
CIRCOOSCRIZIONE N. 2

Il presidente al termine degli interventi pose la votazione il documento elaborato allegato A e parte integrante della seguente deliberazione.

Riportando, visto il parere favorevole del segretario della circoscrizione in ordine alla legittimità della deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53 della L. 142 del 08/06/1990;

Il Consiglio della II^a Circoscrizione con voto favorevole unanime dei 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare il documento elaborato dal presidente della circoscrizione allegato A e parte integrante della seguente deliberazione:

Di inviare il documento di cui trattasi all'assessore al decentramento, alla commissione comunale per il decentramento e alla commissione proposta per la formulazione del nuovo regolamento comunitario dei Consigli di Circoscrizione.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Gherardi

Allegato A della deliberazione n° 40 del 08/06/1992

DECENTRAMENTO PROPOSTE SUL REGOLAMENTO DEI COMUNI

Definito lo Statuto a seguito delle leggi 142 e 241, la circoscrizione n. 2 ha avviato una riflessione in vista della elaborazione del regolamento sul decentramento previsto dallo Statuto stesso, riflessione sollecitata dalla commissione cui la stessa è demandata.

Arezzo, in anni ormai lontani, è stata, indubbiamente, tra le prime città ad elaborare un piano organico di partecipazione popolare. Tali scelte furono il frutto di beni ideali messi dalle forze progressiste ma, sostanzialmente, accolte da tutte le istanze sociali.

Molte sono state le trasformazioni avvenute. Rafforzate, mentre delle iniziative volontarie si è passati ad un riconoscimento legislativo, si è affievolita la spinta ideale che fece unire nei primi consigli di quartiere ricercando una democrazia decentralizzata come punto intermedio tra delega e partecipazione.

Di fatto le scelte dell'amministrazione, per troppo tempo tenute nel fango dell'indefinito questa parte del comune, hanno fatto al cittadino, a tutt'oggi, non ne ha capito compiti e funzioni. Se le circoscrizioni non hanno acquistato credibilità, il comune ne ha certamente perduto molto con questa indecisione.

Anche con questa prima fase di legislatura sono state tranne le "volonta' espresse sia nei programmi elettorali che in quelle di autorizzazione politica.

Le forze politiche erano nel loro complesso, di maggioranza e di minoranza, tradizionali e nuove, ciascuna per i rispettivi compiti e responsabilità, hanno dimostrato scarsa sensibilità verso i problemi del decentramento e della partecipazione popolare. La posizione della cosa pubblica, anche relativa a scelte importanti per la città, è stata sostenuta costantemente all'interno del "palazzo" giunta singoli assessorati, consiglio comunale, segreterie dei partiti.

Ovviamente, le scelte possibili sono due: quella autoritaria e quella di profonda trasparenza e partecipazione. La scelta autoritaria non è nuova anche nella nostra città. Si è fatta "senza qua" da alcuni anni attraverso un accentrimento di scelte e di compiti ed è stata supportata da tecnicismi sulla loro attribuzione, elaborati in stanze tecniche e politiche dell'amministrazione comunale.

La legge 142, rendendolo obbligatorio, ha reso impossibile un accentrimento del decentramento, se non un progressivo svuotamento dei compiti che pure la legge assegna alle circoscrizioni.

Da una comparazione tra lo Statuto del comune di Arezzo e le elaborazioni degli altri comuni capoluogo di provincia della Toscana, si nota la forte scissio locale caratterizzata da una vocazione amministratrice che ha respinto scelte che altri hanno tranquillamente effettuato.

Di fatto nella nostra città le circoscrizioni hanno compiti ridotti e deleghe ristrette solo negli ultimi due anni alla manutenzione degli impianti sportivi ed al tempo libero estivo. Si sono aggiunte le deleghe nelle iniziative culturali e sui lavori pubblici con un budget di 250.000.000 di lire, ed oggi senza possibilità di impiego.

Le ultime assegnazioni di deleghe sta avvenendo in maniera puramente organica e senza programmazione. La recente proposta organizzativa, per la quale abbiamo dato un parere decisamente negativo, sembra voler ingabbiare ulteriormente la circoscrizione introduttendo pericolosi elementi negativi. E se fa adesamente tradizionalmente ad un diverso impegno dal vecchio regolamento, quasi a voler condizionare la discussione che si sta avviando.

Anche se considerazione del livello di decentramento raggiunto in altri comuni capoluogo di provincia della Toscana il Consiglio della Circoscrizione n.2 avanza le sottostendute proposte alla giunta, alle altre circoscrizioni e alla commissione statuto.

Considerato che le circoscrizioni sono parte dell'amministrazione comunale e rappresentano in modo autonomo le esigenze di coloro che vivono e operano nel territorio favorendone, altresì, la partecipazione, occorre un organico alle dipendenze funzionali del presidente, sufficiente per una reale presenza nel territorio e per la gestione delle deleghe con compiti definiti e concreti. Qua allo stato attuale sono necessari: un funzionario di 7 qualificata con compiti di segretario; un geometra anche in comune tra più circoscrizioni ma presente in giorni definiti; un collaboratore amministrativo.

Per ciò che riguarda l'incisività delle deliberazioni relative alle autorità delegate, è opportuno che sia raggiunto in tutto la piena esercitazione all'atto della circoscrizione per 10 giorni, salvo che i/4 dei consiglieri della stessa circoscrizione non provenga l'invio al CO.RI.Co prova dell'avvenuta esecutività.

Per ciò che riguarda i pareri è opportuno che vengano richiesti con congruo anticipo onde consentire eventuali assemblee e non, come è quasi sempre avvenuto, con procedura d'urgenza. È indispensabile che le richieste di parere siano documentate, fornite di relazione e, se richiesto, sia garantita la presenza di tecnici. I pareri espressi dovranno essere illustrati in consiglio comunale e dovranno essere menzionati nella deliberazione. Copia delle deliberazioni del consiglio comunale per le quali è stato chiesto parere alle circoscrizioni saranno inviate alle circoscrizioni stesse unitamente ai pareri delle altre circoscrizioni. Si propongo che siano obbligatorie quelle sui:

- P.R.A e relative varianti;
- piani particolareggiati riguardanti la circoscrizione;
- opere di urbanizzazione primaria e secondaria della circoscr.
- piano di adeguamento e sviluppo della rete di vendita della cir-
- concessione delle autorizzazioni amministrative della circoscr.
- rilascio autorizzazioni per mostre, insegne, delle circoscr.
- piano del traffico e relative varianti;
- piano raccolta rifiuti solidi urbani;
- opere di grande rilievo che riguardano tutta la città'.

E' opportuno garantire la possibilità di erogazione di contributi nel rispetto della L.241/90.

Conferimento di deleghe sui:
• attività ricreativa e tempo libero;

- attività culturali;
- manutenzione vegetali sportivi;
- lavori pubblici di piccole e medie dimensioni;
- manutenzione dell'edilizia scolastica;
- viabilità ordinaria delle strade comunali e vicinali;
- manutenzione parchi e giardini;
- arredo urbano;
- inserimento anziani in attività socialmente utili; manutenzione vegetali sportivi, vigilanza scuole, manutenzione e cura del verde pubblico;
- ripartizione fondi e gestione scuole materna e asili nido, sostegno attività scuole elementari e medie;
- collaborazione diretta alla gestione dei consultori e strutture sociali come traspire dalle ultime direttive regionali;
- polizia locale con presenza di vigili che dipendono funzionalmente dal presidente della circoscrizione al fine di creare quel rapporto di controllo sul territorio indispensabile per combattere piccole devianze, adottando le misure opportune nei confronti di attività contrarie al senso civico e alla morale pubblica.

Possibilità, per la piccola manutenzione, di ordinare interventi e disporre pagamenti (comune di Lucia).

Diritto all'informazioni sulle questioni più rilevanti che riguardano la città o il territorio della circoscrizione e su argomenti richiesti dalla circoscrizione stessa.

Possibilità di verifica, in commissione decentramento, sulla esigenza del rispetto del regolamento e dello statuto nei confronti delle circoscrizioni.



